

N. [REDACTED] R.G. Tribunale
N. [REDACTED] R.G. Gip
N. [REDACTED] R.G. Notizie di reato

N. **211/2023** Reg. Sent.

Data del deposito

05/09/2023

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda _____



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE PENALE

composto dai magistrati:

Simone Spina	- <i>Presidente estensore</i> -
Elena Pollini	- <i>Giudice a latere</i> -
Francesco Cerretelli	- <i>Giudice a latere</i> -

alla pubblica udienza del giorno **9 marzo 2023**, con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della *Sostituta Procuratrice della Repubblica* Valentina Magnini, ha pubblicato la presente

S E N T E N Z A

(deliberata all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario)

nel procedimento penale di primo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati

NEI CONFRONTI DI

➤ **IMPUTATO1**, nato il ----- a -----, **elettivamente domiciliato** presso l'Avvocato Manfredi Biotti, con studio a Poggibonsi;

libero - presente

assistito e difeso, di fiducia, dall'Avvocato Manfredi Biotti, del Foro di Siena;

➤ **IMPUTATO2**, nato il ----- a -----, **elettivamente domiciliato** presso l'Avvocato Fabio D'Amato, con studio a Roma;

libero - presente

assistito e difeso, di fiducia, dagli Avvocati Fabio D'Amato e Nicola Anelli, entrambi del Foro di Roma;

- **IMPUTATO3**, nato il ----- a -----, **elettivamente domiciliato** presso l'Avvocato Manfredi Biotti, con studio a Poggibonsi;

libero - presente

assistito e difeso, di fiducia, dall'Avvocato Manfredi Biotti, del Foro di Siena;

- **IMPUTATO4**, nato il ----- a -----, **elettivamente domiciliato** presso l'Avvocato Manfredi Biotti, con studio a Poggibonsi;

libero - presente

assistito e difeso, di fiducia, dall'Avvocato Manfredi Biotti, del Foro di Siena;

- **IMPUTATO5**, nato il ----- a -----, **elettivamente domiciliato** presso l'Avvocato Manfredi Biotti, con studio a Poggibonsi;

libero - presente

assistito e difeso, di fiducia, dall'Avvocato Manfredi Biotti, del Foro di Siena;

IMPUTATI

TUTTI [eccetto COIMP11 *separatamente giudicato in sede di udienza preliminare*]:

A) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1), 613 bis, commi 1 e 2 e 4 c.p. perché IMPUTATO1 nella qualità di Ispettore Superiore, IMPUTATO2 e IMPUTATO3 nella qualità di Ispettori Capo, IMPUTATO4, IMPUTATO5 nella qualità di Assistenti Capo, e dunque tutti nella qualità pubblici ufficiali, effettivi presso il corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa di reclusione di S. Gimignano, con il supporto morale e materiale dei colleghi (tutti separatamente giudicati) COIMP1, COIMP2, COIMP3, COIMP4 nella qualità di assistenti capo e COIMP6, COIMP7, COIMP5, COIMP8, COIMP9, COIMP10 nella qualità di agenti scelti, abusando dei poteri o comunque violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio svolto, con il pretesto di dover trasferire da una cella ad un'altra il detenuto PERSOFF1, che si trovava in regime di isolamento (illegittimamente disposto dalla stessa polizia penitenziaria) con condotte di violenza, di sopraffazione fisica e morale e comunque agendo con crudeltà e al solo scopo di intimidazione nei confronti del medesimo PERSOFF1 e degli altri detenuti in isolamento, cagionavano a quest'ultimo acute sofferenze fisiche e lo sottoponevano ad un trattamento inumano e degradante, da cui derivava un trauma psichico per lo stesso PERSOFF1.

Fatto commesso attraverso una pluralità di condotte di violenza fisica, violenza psichica, ingiuria e gratuita umiliazione, poste in essere avvalendosi della forza intimidatrice correlata al numero elevato di concorrenti e segnatamente:

- riunendosi volontariamente in 15 unità, fra ispettori, assistenti e agenti, presso il reparto isolamento, dietro invito degli Ispettori IMPUTATO2, IMPUTATO1 e IMPUTATO3 e per poi dirigersi - tutti previamente indossando guanti di lattice - presso la cella di PERSOFF1;

- IMPUTATO1 e IMPUTATO2, contornati da tutti gli altri soggetti intervenuti, cogliendolo di sorpresa, prendendo per le braccia il detenuto che usciva dalla cella munito degli accessori per fare la doccia e lo sospingevano brutalmente verso il corridoio, facendogli anche perdere le ciabatte;
- l'assistente IMPUTATO5, facendosi largo tra i colleghi, sferrando un pugno sulla testa di PERSOFF1;
- gettando il detenuto a terra, circondandolo (in modo tale da creare una sorta di parziale schermo rispetto alle telecamere) e colpendolo con i piedi in varie parti del corpo;
- minacciando ed ingiuriando PERSOFF1, che gemeva e gridava per la violenza che stava ricevendo, ed ingiuriandolo con frasi del seguente tenore: "Figlio di puttana!" "Perché non te ne torni al tuo paese!"; "Non ti muovere o ti strangolo!" "Ti ammazzo!" e al tempo stesso urlando contro tutti i detenuti presenti nel reparto: "infami, pezzi di merda, vi facciamo vedere chi comanda a San Gimignano!".
- rialzandolo da terra e continuando a spintonarlo per farlo camminare per poi, di nuovo, gettarlo a terra;
- IMPUTATO2 e IMPUTATO4 immobilizzandolo mentre si trovava a terra, tenendolo rispettivamente per il braccio e per collo, ponendolo con la faccia a terra;
- lo IMPUTATO5 montandogli addosso con il suo peso e ponendogli un ginocchio sulla schiena all'altezza del rene sinistro;
- rialzandolo, togliendogli i pantaloni e iniziando a trascinarlo, mentre IMPUTATO4 lo afferrava nuovamente per la gola e lo IMPUTATO5 gli torceva un braccio dietro la schiena, per poi trascinarlo nella nuova cella;
- lo IMPUTATO5 continuando a picchiarlo con schiaffi e pugni all'interno della cella di destinazione assieme ad altri 5 poliziotti;
- lasciandolo nella cella di destinazione semi-svestito e senza fornirgli coperte e il materasso della branda, almeno fino al giorno seguente.

Con le aggravanti:

dell'aver commesso il fatto da parte di 15 persone riunite tra loro (art. 112 n. 1 c.p.); dell'aver cagionato alla persona offesa una lesione consistente in una ferita lacero-contusa di circa 3 cm all'altezza dell'occhio sinistro.

In San Gimignano (SI), il giorno 11.10.2018.

TUTTI [eccetto COIMP11 separatamente giudicato in sede di udienza preliminare]:

B) del reato di cui agli artt. 110, 582, 585 comma 1 e 585, 577 n. 4 con riferimento all'art. 61 n. 4, 61 n. 5 e 9 c.p., perché, in concorso tra loro e con il supporto morale e materiale di COIMP1, COIMP2, COIMP3, COIMP4, COIMP6, COIMP7, COIMP5, COIMP8, COIMP9, COIMP10 (separatamente giudicati), abusando dei poteri inerenti alla funzione di ispettori, agenti e assistenti, effettivi presso il reparto di Polizia penitenziaria del Carcere di San Gimignano, riunendosi in 15 unità, colpendolo con calci, pugni e comunque attraverso atti di aggressione fisica, cagionavano al detenuto in isolamento PERSOFF1 lesioni personali, consistite quantomeno in una ferita lacero contusa di 3 cm all'occhio sinistro.

Con le aggravanti:

- dell'aver commesso il fatto da parte di più persone riunite (art. 585, comma 1, ultima parte c.p.);
- dell'aver commesso il fatto con crudeltà;

- dell'aver abusato dei poteri e in violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale;
- dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, di aggressione inaspettata di soggetto detenuto in regime di isolamento, di corporatura minuta, privo di scarpe.

In San Gimignano (SI), il giorno 11.10.2018.

IMPUTATO2 e IMPUTATO1:

C) del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 612, comma 2, con riferimento all'art. 339, 61 n. 5 e 9 c.p., perché in concorso tra loro e con altri agenti non identificati, in violazione dei loro doveri e abusando dei poteri correlati alle funzioni di ispettori presso il reparto di polizia penitenziaria del Carcere di San Gimignano, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, minacciavano gravemente il detenuto PERSOFF3 e in particolare:

- nel settembre 2018, presso il reparto magazzino lo minacciavano dicendogli tra l'altro "mafioso! Qui comandiamo noi!";
- in data 11 ottobre, con il concorso di altri di 3-4 poliziotti da identificare compiutamente, a seguito dei fatti di cui al capo A dell'imputazione, dopo essersi introdotti nella sua cella, minacciavano il detenuto, che si trovava in isolamento, prendendolo IMPUTATO1 per il collo e dicendogli: "Allora chi è il pedofilo?", mentre IMPUTATO2 batteva il pugno destro sul palmo della mano sinistra.

Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto da parte di più persone riunite e in modo simbolico; dell'aver abusato dei poteri e con violazione di doveri inerenti alla pubblica funzione; dell'aver profittato di circostanze di luogo e di persona che ostacolavano la pubblica e privata difesa, trattandosi di detenuto in isolamento.

In San Gimignano, nelle date sopra indicate.

In San Gimignano (SI), nelle date sopraindicate.

IMPUTATO2 e IMPUTATO1:

D) del reato di cui agli artt. 110, 612, comma 2, con riferimento all'art. 339, 61 n. 5 e 9 c.p., perché IMPUTATO2, alla presenza e con il concorso morale dell'Ispettore superiore IMPUTATO1 e di altri due poliziotti non identificati, in violazione dei doveri e abusando dei poteri correlati alle funzioni di Ispettore capo presso il reparto di polizia penitenziaria del Carcere di San Gimignano e dunque di pubblico ufficiale, dopo aver fatto condurre il detenuto in isolamento PERSOFF4 presso il reparto magazzino, poneva la sua fronte contro la fronte di quest'ultimo e lo minacciava dicendo: "Mafioso, ti facciamo vedere chi comanda a San Gimignano, ti sei venduto i tuoi compagni, avete paura di salire in sezione che vi danno le botte!".

In San Gimignano (SI), in data prossima al giorno 11.09.2018.

IMPUTATO4:

E) del reato di cui agli artt. 582, 585, 61 n. 5 c 9 c.p., perché, nella qualità di Assistente capo coordinatore presso il reparto di Polizia penitenziaria del Carcere di San Gimignano, abusando dei poteri e in

violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, colpendolo con un pugno al volto, cagionava al detenuto in isolamento PERSOFF1 lesioni personali, consistite in una "Ecchimosi a livello frontale destro", giudicate guaribili in due giorni. Con le aggravanti:

- *dell'aver abusato dei poteri e in violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale;*
- *dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, trattandosi di soggetto detenuto in isolamento.*

In San Gimignano (SI), il giorno 11.10.2018.

IMPUTATO2:

F) del reato di cui all'art. 479, 61 n. 2 c.p., perché nella qualità di Ispettore capo effettivo presso il Reparto di Polizia penitenziaria presso il Carcere di San Gimignano, e dunque pubblico ufficiale, nell'ambito di una relazione di servizio, datata 11 ottobre 2018, ma in realtà successivamente redatta, rivolta al Comandante del Reparto, in relazione ai fatti avvenuti presso l'isolamento della predetta Casa di reclusione nella data del 11 ottobre 2018, affermava falsamente che:

- *dopo aver deciso, unitamente all'Ispettore Superiore IMPUTATO1 e all'Ispettore Capo IMPUTATO3 di attuare il trasferimento di cella del detenuto in isolamento PERSOFF1, aveva chiesto l'intervento, in supporto, di numerose unità "al fine di garantire che per ogni cella occupata dal Reparto Isolamento fosse presente un poliziotto che monitorasse il comportamento del relativo occupante [...]" (quando in realtà tutte le unità intervenute in reparto si dirigevano con intento aggressivo verso la sola cella di PERSOFF1);*
- *il detenuto PERSOFF1 aveva opposto resistenza al trasferimento di cella e che pertanto si era reso necessario l'uso della forza (quando in realtà nessuna resistenza aveva opposto il predetto detenuto, che è uscito spontaneamente credendo di dover andare a fare la doccia);*
- *PERSOFF1 si gettava a terra, veniva poi rialzato e poi continuava a dimenarsi tanto da perdere i pantaloni che indossava (quando in realtà era stato gettato a terra dai poliziotti e da questi picchiato);*
- *il detenuto PERSOFF1 aveva sputato dal blindo ai poliziotti intervenuti nel reparto, costringendo un poliziotto a ripararsi con una mano (quando in realtà tale poliziotto con la mano aveva colpito PERSOFF1).*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di occultare o comunque conseguire l'impunità per il reato di cui all'art. 613 bis c.p. e 582, 585 c.p. (capi A e B dell'imputazione).

In San Gimignano (SI), in data successiva e prossima al giorno 13.10.2018.

IMPUTATO4:

G) del reato di cui all'art. 479, 61 n. 2 c.p., perché nella qualità di Assistente capo Coordinatore presso il Reparto di Polizia penitenziaria presso il Carcere di San Gimignano, nell'ambito di una relazione di servizio rivolta al Comandante, datata 11 ottobre 2018, ma in realtà successivamente redatta, in relazione ai fatti avvenuti presso il reparto in isolamento della predetta casa di reclusione nella data dell'11 ottobre 2018, affermava falsamente che il detenuto PERSOFF1, dopo che il detenuto PERSOFF1 era stato trasferito dalla cella, gli

sputava dallo spioncino del portone blindato, costringendolo a porre la sua mano davanti al predetto spioncino, per pararsi dallo sputo, quando in realtà egli aveva introdotto la mano nello spioncino per colpire il detenuto.

In San Gimignano (SI), in epoca successiva e prossima al giorno 13.10.2018.

IMPUTATO1:

H) del reato di cui all'art. 479, 61 n. 2 c.p., perché nella qualità di Ispettore Superiore effettivo presso il Reparto di Polizia penitenziaria presso il Carcere di San Gimignano, nell'ambito di una relazione di servizio, datata 11 ottobre 2018, ma in realtà successivamente redatta, rivolta al Comandante del Reparto, in relazione ai fatti avvenuti presso il reparto in isolamento della predetta casa di reclusione nella data del 11 ottobre 2018, affermava falsamente che:

- dopo aver deciso, unitamente all'Ispettore IMPUTATO2 e all'Ispettore Capo IMPUTATO3 di attuare il trasferimento di cella del detenuto in isolamento PERSONOFF1, aveva chiesto l'intervento, in supporto, di numerose unità "visto che le intemperanze interessavano tutti i detenuti" (quando in realtà non risultavano intemperanze in atto da parte dei detenuti e tutte le unità intervenute in reparto, in un primo momento, si dirigevano verso la sola cella di PERSONOFF1);
- il detenuto PERSONOFF1 aveva opposto numerosi rifiuti al trasferimento di cella e che pertanto si era reso necessario l'uso della forza (quando in realtà nessuna opposizione aveva fatto il predetto detenuto);
- il detenuto PERSONOFF2 aveva sputato dal blindo all'Ass. IMPUTATO4, costringendo un poliziotto a ripararsi con una mano (quando in realtà tale poliziotto con la mano aveva colpito PERSONOFF2).

In San Gimignano (SI), in data successiva e prossima al giorno 13.10.2018.

IMPUTATO3:

I) del reato di cui all'art. 608 c.p., perché nella qualità di Ispettore responsabile del reparto di Media Sicurezza presso il Carcere di San Gimignano, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e, segnatamente, in assenza di un provvedimento emesso dal Consiglio di disciplina, ovvero di un provvedimento cautelare del Direttore della Casa di reclusione adottato ai sensi dell'art. 78 DPR 230/2000, disponeva la collocazione del detenuto PERSONOFF1 in regime di isolamento disciplinare cautelare.

In San Gimignano (SI), in data 2.10.2018 e sino al 7.11.2018.

[COIMP11 separatamente giudicato in sede di udienza preliminare]:

[L] del reato di cui all'art. 328 c.p., perché, nella qualità di medico, effettivo presso il Carcere di San Gimignano, in violazione della legge ed in particolare:

- dell'art. 39 della L. 354/75 (Ordinamento Penitenziario) che dispone che i detenuti esclusione dalle attività in comune (isolamento) siano sottoposti a costante controllo sanitario;
- dall'art. 73 co.7 del D.P.R. 230/2000 per il quale la situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
- dell'art. 41 della L. 354/75, che dispone accertamenti sanitari immediati nei confronti dei detenuti contro i quali si sia fatto ricorso all'uso della forza, e in violazione dei suoi doveri professionali e deontologici, rifiutava un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia e sanità, doveva essere compiuto senza ritardo; ed in particolare non provvedeva a sottoporre a visita medica il detenuto PERSONOFF1, che si trovava in isolamento e nei cui confronti era stato fatto uso della forza.

In San Gimignano, il giorno 11.10.2018] fatto-reato oggetto di separato giudizio in sede di udienza preliminare

Nel presente procedimento risultano inoltre costituite le seguenti

PARTI CIVILI

- ❖ **PERSOFF1**, nato il ----- a -----, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Raffaella NARDONE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla dichiarazione di costituzione, presentata all'udienza preliminare del 10 settembre 2020;
- ❖ **PERSOFF2**, nato il ----- a -----, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Caterina CALIA, che nel presente giudizio lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla dichiarazione di costituzione, presentata all'udienza preliminare del 10 settembre 2020;
- ❖ **GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**, in persona del Presidente del Collegio e legale rappresentante *pro tempore* MAURO PALMA, nato a Roma il 20 agosto 1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele PASSIONE, che nel presente giudizio lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla dichiarazione di costituzione, presentata all'udienza preliminare del 10 settembre 2020;
- ❖ **ASSOCIAZIONE "L'ALTRO DIRITTO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ"**, anche in qualità di **GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO**, in persona della legale rappresentante *pro tempore* SOFIA CIUFFOLETTI, nata a Fiesole (FI) il 16 luglio 1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaella TUCCI, che nel presente giudizio la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla dichiarazione di costituzione, presentata all'udienza preliminare del 10 settembre 2020;
- ❖ **ASSOCIAZIONE "ANTIGONE ONLUS"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* PATRIZIO GONNELLA, nato a Bari il 26 giugno 1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Simona FILIPPI, che nel presente giudizio nel presente giudizio lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla dichiarazione di costituzione, presentata all'udienza preliminare del 10 settembre 2020;
- ❖ **ASSOCIAZIONE "YAIRAIHA ONLUS"**, in persona della legale rappresentante *pro tempore* SANDRA BERARDI, nata a Cosenza il 4 ottobre 1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simonetta CRISCI, che nel presente giudizio la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla dichiarazione di costituzione, presentata all'udienza preliminare del 10 settembre 2020;
- ❖ **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro della giustizia *pro tempore*, legalmente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Firenze, che nel presente giudizio lo rappresenta e difende giusta autorizzazione rilasciata il 14 maggio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in calce alla dichiarazione di costituzione presentata all'udienza dibattimentale del 9 giugno 2021.

Nel corso della discussione, articolatasi nelle udienze sopra indicate, sono state proposte le seguenti

CONCLUSIONI

PUBBLICO MINISTERO

Dichiarare la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente o in concorso ascritti e, applicata la disciplina della continuazione, condannare ciascuno di essi alle pene principali di seguito indicate, oltre alle pene accessorie previste per legge:

- ❖ **IMPUTATO5**: *anni sei e mesi sei di reclusione;*
- ❖ **IMPUTATO4**: *anni sette e mesi sei di reclusione;*
- ❖ **IMPUTATO3**: *anni sette e mesi sei di reclusione;*
- ❖ **IMPUTATO1**: *anni otto e mesi tre di reclusione;*
- ❖ **IMPUTATO2**: *anni otto e mesi quattro di reclusione.*

DIFESA DELL'IMPUTATO IMPUTATO2

- ❖ *per il capo A): assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ovvero per non avere commesso il fatto; in subordine, assoluzione per essersi fatto un uso legittimo della forza ex art. 41 Ord. Pen.; in ulteriore subordine, assoluzione ex art. 613-bis co.3 cod. pen., trattandosi di sofferenze unicamente risultanti dall'esecuzione di legittime misure privative di diritti; in via definitivamente gradata, previo assorbimento del fatto di cui capo B) nel capo A), con riqualificazione di tale fatto nella sola ipotesi di lesioni aggravate, minimo della pena, concessione generiche e doppi benefici di legge;*
- ❖ *per il capo B): escluse tutte le contestate aggravanti, non doversi procedere per difetto di querela; in subordine, assoluzione per non avere commesso il fatto;*
- ❖ *per il capo C): escluse tutte le contestate aggravanti, non doversi procedere per difetto di querela; in subordine, assoluzione perché il fatto non sussiste, quantomeno ex art. 530 cpv. cod. proc. pen;*
- ❖ *per il capo D): escluse tutte le contestate aggravanti, non doversi procedere per difetto di querela; in subordine, assoluzione perché il fatto non sussiste, quantomeno ex art. 530 cpv. cod. proc. pen;*
- ❖ *per il capo F): assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, quantomeno ex art. 530 cpv. cod. proc. pen.*

DIFESE DELLE PARTI CIVILI

Come da distinte conclusioni scritte e note spese da ciascuna di esse presentate.

DIFESA DEGLI ALTRI IMPUTATI

- ❖ *per i capi A), B), C), E), H): assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non avere commesso il fatto;*
- ❖ *per il capo D): assoluzione perché il fatto non sussiste;*
- ❖ *per il capo G): assoluzione perché il fatto non costituisce reato;*
- ❖ *per il capo I): assoluzione per non avere commesso il fatto.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto letto all'**udienza camerale del 26 novembre 2020**, il Giudice dell'udienza preliminare in sede ha disposto il rinvio a giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, degli imputati IMPUTATO1, IMPUTATO2, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5, perché fossero tutti giudicati dei fatti descritti nell'imputazione in epigrafe riportata.

All'**udienza dibattimentale del 18 maggio 2021**, verificata la regolare costituzione delle Parti e la sussistenza dei presupposti per procedere in assenza di tutti gli imputati, il Presidente ha disposto un rinvio ad altra udienza, dopo avere reso edotte le Parti della composizione precaria del Collegio, in ragione dell'impedimento di un suo componente.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 9 giugno 2021** il Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito parte civile nei confronti di tutti gli imputati, deducendo il patito danno d'immagine, da parte dell'Amministrazione della giustizia, per effetto e a causa dei fatti-reato contestati agli imputati. Il Ministero della giustizia ha altresì avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 86 cpv. cod. proc. pen., di esclusione dell'Amministrazione medesima quale responsabile civile, deducendo l'avvenuta assunzione, prima della sua citazione, di elementi di prova potenzialmente idonei a costituire fonte di pregiudizio al proprio diritto di difesa, in relazione agli effetti nei giudizi civili o amministrativi della sentenza penale, quali più in particolare i verbali di incidente probatorio relativi all'assunzione di testimonianze della persona offesa e di un imputato in procedimento connesso. Il Tribunale, sentite le altre Parti, si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la seguente ordinanza:

IL TRIBUNALE

Osservato in via preliminare che il responsabile civile, il quale non sia intervenuto volontariamente nel processo, può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la "legittimatio ad causam" o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa, in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli articoli 151 e 654 del codice di rito.

Osservato altresì che, in tale caso, il giudice deve limitarsi ad una verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole al loro attribuito, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile.

Rilevato che il Ministero della giustizia, citato come responsabile civile e non intervenuto volontariamente, ha tempestivamente chiesto di essere escluso quale responsabile civile, ai sensi dell'articolo 86 cod. proc. pen.

Rilevato altresì che in fase di indagini preliminari sono stati raccolti elementi di prova che possono recare pregiudizio al responsabile civile Ministero della giustizia, quale l'incidente probatorio del 12 novembre 2019, cui il Ministero medesimo non ha infatti preso parte.

P.Q.M.

Visto l'art. 86 cpv. cod. proc. pen.,

ORDINA

l'esclusione dal presente processo, quale responsabile civile, del Ministero della giustizia e dispone procedersi oltre.

Il Presidente ha poi dichiarato aperto il dibattimento ed ha invitato le Parti a formulare le rispettive richieste di prova. Il Pubblico Ministero ha chiesto ammettersi i testi indicati nella propria lista, l'esame di tutti gli imputati e ulteriori testi a prova contraria, nonché procedersi a trascrizione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali indicate in apposito elenco contestualmente prodotto, unitamente a documenti completi di indice. Le difese delle costituite parti civili hanno chiesto ammettersi, ciascuna, l'esame dei testi indicati nelle rispettive liste. La Difesa degli imputati IMPUTATO1, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5 ha quindi chiesto ammettersi l'esame dei testimoni indicati nella propria lista e dei predetti imputati, nonché dichiararsi inammissibili sia la *pen drive* contenente i *file-video* estratti dal server del sistema di videosorveglianza installato nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano e relative al giorno 11 ottobre 2018, deducendo la non inscrivibilità di queste ultime nell'alveo delle prove documentali contemplate dall'art. 234 cod. proc. pen., sia la sentenza pronunciata il 17 febbraio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Siena nei confronti di persone coimputate per i medesimi fatti-reato di quelli ascritti ai capi A) e B) della rubrica, in ragione della non intervenuta irrevocabilità di tale pronuncia. La Difesa dell'imputato IMPUTATO2 ha quindi chiesto ammettersi l'esame dei testimoni indicati nella propria lista e dell'imputato, nonché dichiararsi inammissibili ovvero inutilizzabili tanto le videoriprese suddette, contestando essere avvenuta la relativa acquisizione in violazione della normativa prevista dal coordinato disposto degli artt. 190 e 191 co.1 cod. proc. pen. e della Legge n. 42 del 2008, quanto le intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali di cui il Pubblico Ministero ha richiesto la trascrizione, perché eseguite in violazione degli artt. 267 e 268 co.2 e 3 cod. proc. pen., in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero e la Difesa dell'imputato IMPUTATO2 hanno quindi depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste ed eccezioni. Il Collegio ha riservato la propria decisione sulle richieste di ammissione delle prove avanzate dal Pubblico Ministero e dai Difensori delle parti private, nonché sulle eccezioni formulate da tali ultimi Difensori, con rinvio ad altra udienza.

All'**udienza dibattimentale del 13 luglio 2021** è stata quindi depositata la seguente ordinanza, di cui il Presidente ha dato contestuale lettura alle Parti:

IL TRIBUNALE

composto dai magistrati:

<i>Luciano Costantini</i>	- Presidente -
<i>Simone Spina</i>	- Giudice a latere estensore -
<i>Elena Pollini</i>	- Giudice a latere -

Udite le richieste di ammissione delle prove formulate dal Pubblico Ministero, dai Difensori delle parti civili e dai Difensori degli imputati, nonché le eccezioni formulate da questi ultimi, in punto di rigetto e/o di non ammissione delle prove richieste dal Pubblico Ministero.

Udita altresì l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali formulata dal Difensore dell'imputato IMPUTATO2.

OSSERVA

1.1.— I parametri enunciati dagli artt. 187 e 190, comma 1, cod. proc. pen. sono gli unici su cui il giudice dibattimentale deve improntare la propria valutazione in ordine alle richieste di prova avanzate dalle Parti.

Tali disposizioni, come noto, prevedono che siano ammesse le prove richieste dalle Parti, ad esclusione di quelle vietate dalla legge, di quelle manifestamente superflue e di quelle non pertinenti e/o irrilevanti, perché estranee al thema decidendum, che s'intende circoscritto ai soli "fatti che si riferiscono all'imputazione", nonché ai fatti che attengono alla "determinazione della pena".

1.2.— Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debbano essere allo stato ammesse tutte le prove richieste dal Pubblico Ministero e dai Difensori delle parti private, ad esclusione di quelle nel prosieguo indicate, ferme le ulteriori limitazioni disposte con il presente provvedimento.

1.2.1.— Più in particolare, ad avviso del Collegio non possono essere ammessi i testimoni indicati nella lista depositata dall'Avv. CRISCI ai numeri 5 e 6, trattandosi di testimoni che sarebbero chiamati a deporre su fatti e/o episodi o circostanze del tutto estranee al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti.

1.2.2.— Non possono, inoltre, essere ammessi i testimoni indicati nella lista depositata dall'Avv. D'AMATO ai seguenti numeri:

- 6, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze palesemente successive a quelle per cui si procede, estranee al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 8, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze palesemente successive a quelle per cui si procede, estranee al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 9, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze palesemente precedenti a quelle per cui si procede, estranee al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 14 e 15, trattandosi di testimoni che sarebbero chiamati a deporre su fatti e/o episodi o circostanze palesemente precedenti a quelle per cui si procede, estranee al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 16, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze palesemente successive a quelle per cui si procede, estranee al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 17, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze palesemente successive a quelle per cui si procede, estranee al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti.

In ragione dell'identico tema di prova su cui sarebbero chiamati a testimoniare, e della conseguente manifesta superfluità della (seconda) testimonianza che dovrebbe seguire alla prima, ad avviso del Tribunale deve essere ammesso soltanto uno dei testimoni tra quelli indicati ai numeri 2 e 3 della lista depositata dall'Avv. D'AMATO, con facoltà di scelta riservata e rimessa a quest'ultimo.

Ritiene poi il Collegio di dovere ammettere i testimoni indicati ai numeri 22 e 23 della lista depositata dall'Avv. D'AMATO, limitatamente alla conoscenza della persona offesa e dei fatti accaduti, unica circostanza su cui potranno essere sentiti.

Tra le prove non ammissibili, perché vietate dalla legge, rientrano certamente quelle che hanno ad oggetto "dati" normativi, essendo immanente al sistema processuale il principio "iura novit curia", ricavabile per via interpretativa a partire dall'art. 521 comma 1 cod. proc. pen. Ne consegue che non può essere ammesso il consulente tecnico Andrea TOSONI, che sarebbe chiamato a rendere consulenza tecnica su "Regolamenti e Normative relativi ai rapporti tra personale penitenziario e detenuti all'interno delle Case di Reclusione, con particolare riguardo all'estensione e ai limiti circa l'uso della forza, avendo riguardo all'art. 41 O.P. e all'art. 51 c.p."

1.2.3.— Non possono, poi, essere ammessi i testimoni indicati nella lista depositata dall'Avv. BIOTTI ai seguenti numeri:

- 2 e 3, trattandosi di testimoni che sarebbero chiamati a deporre su fatti e/o episodi o circostanze di gran lunga precedenti, nel tempo, a quelle per cui si procede, estranee perciò al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;

- 9, 10, 11, 12 e 13, trattandosi di testimoni che sarebbero chiamati a deporre su fatti e/o episodi o circostanze di gran lunga successive, nel tempo, a quelle per cui si procede, estranee perciò al thema decidendum e, quindi, tutti manifestamente irrilevanti;
- 15, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze prive di qualsivoglia legame, neppure labile o remoto, con il thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 18 e 20, trattandosi di testimoni che sarebbero chiamati a deporre su fatti e/o episodi o circostanze di gran lunga successive, nel tempo, a quelli per cui si procede, estranee perciò al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 21, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze di gran lunga successive, nel tempo, a quelle per cui si procede, estranee perciò al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 22, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze di gran lunga successive, nel tempo, a quelle per cui si procede, estranee perciò al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 23, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze di gran lunga successive, nel tempo, a quelle per cui si procede, estranee perciò al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti;
- 24, 25, 26, 27, 28 e 29, trattandosi di testimoni che sarebbero chiamati a deporre su fatti e/o episodi o circostanze di gran lunga successive, nel tempo, a quelle per cui si procede, estranee perciò al thema decidendum e, quindi, tutti manifestamente irrilevanti;
- 30, trattandosi di testimone che sarebbe chiamato a deporre su fatti e/o episodi o circostanze di gran lunga precedenti, nel tempo, a quelle per cui si procede, estranee perciò al thema decidendum e, quindi, manifestamente irrilevanti.

In ragione dell'identico tema di prova su cui sono chiamati a testimoniare, e della conseguente manifesta superfluità della (seconda) testimonianza che dovrebbe seguire alla prima, ad avviso del Tribunale deve poi essere ammesso soltanto uno dei testimoni tra quelli indicati ai numeri 16 e 17 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI, con facoltà di scelta riservata e rimessa a quest'ultimo.

Ritiene poi il Collegio di dovere ammettere i testimoni indicati ai numeri 36, 37, 38 e 39 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI, ad esclusione delle circostanze relative ai comuni rapporti tra personale di polizia penitenziaria e popolazione detenuta, non pertinenti ed estranee al thema decidendum e, quindi, prive di qualsivoglia rilevanza.

Il consulente tecnico Paride MINERVINI, richiesto dall'Avv. BIOTTI, deve parimenti intendersi ammesso, fermo restando che il medesimo dovrà essere sentito nelle forme, nei limiti e nei termini del mezzo di prova previsto dall'art. 501 cod. proc. pen.

Vanno parimenti ammessi i consulenti tecnici indicati al numero 31 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI, con esclusione della circostanza indicata come "attendibilità della persona offesa", su cui – come noto – i consulenti tecnici non possono riferire, trattandosi di profilo devoluto e riservato, in via esclusiva, al libero convincimento dell'organo giudicante.

1.3.– All'ammissione dei testimoni e dei consulenti tecnici richiesti dai Difensori degli imputati segue poi, ai sensi dell'art. 468 co.4 cod. proc. pen., l'ammissione dei relativi testimoni e/o coimputati in procedimento connesso chiesti a prova contraria dal Pubblico Ministero, ossia:

- Antonio FULLONE, in relazione alle circostanze su cui deve essere sentito, in via alternativa, uno tra i testimoni indicati ai numeri 2 e 3 della lista depositata dall'Avv. D'AMATO;
- COIMP9, in relazione alle circostanze su cui devono essere sentiti i coimputati COIMP7 e COIMP3, indicati nelle liste depositate dai Difensori di entrambi gli imputati;
- Mencio MORENO, in relazione alle circostanze su cui deve essere sentito il testimone indicato al numero 33 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI.

1.4.– Del pari ammissibile è, poi, la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Siena nei confronti di alcuni coimputati degli stessi reati per cui qui si procede, ancorché la stessa non sia irrevocabile. Come noto, infatti, le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili sono legittimamente acquisibili al fascicolo per il dibattimento, nel contraddittorio fra le Parti e ai sensi dell'art. 234 cod. proc.

pen, al pari di ogni altro documento. Tali sentenze, non essendo ancora assistite dall'intangibilità del giudicato, possono essere tuttavia utilizzate come prova limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento nel presente procedimento (Cass. pen., Sez. U. sent. n. 33748/2005, Mannino).

2.– Per quanto riguarda le videoriprese estratte dal server del sistema di videosorveglianza della Casa di reclusione di San Gimignano, contenute nel supporto pen drive prodotto dal Pubblico Ministero, ritiene il Collegio che le stesse debbano essere pacificamente inclusi nella categoria dei “documenti” definita dall'art. 234 cod. proc. pen., che comprende infatti le rappresentazioni di “fatti, persone o cose mediante... la cinematografia... o qualsiasi altro mezzo”. Il risultato delle riprese filmiche e visive, in altri termini, costituisce pacificamente una prova documentale inquadrabile nel paradigma definito dall'art. 234, comma 1 cod. proc. pen.; e come tale può essere utilizzata a fini probatori, ancorché il codice di rito non ne disciplini né le modalità di acquisizione né le regole di utilizzazione, essendosi evidentemente avuto di mira, con siffatta disposizione, soltanto il documento cinematografico “precostituito”, inteso quale frutto di una ripresa visiva.

2.1.– Né di tale risultato filmico può assumersi l'inutilizzabilità o l'inammissibilità, per mancato rispetto delle previsioni iscritte nella Legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001.

Al riguardo, osserva infatti il Tribunale che la Legge n. 48 del 2008, recante immissione nell'ordinamento interno delle disposizioni contenute nella citata Convenzione di Budapest del 2001, non prevede alcun regime di inutilizzabilità correlato ad una specifica procedura di acquisizione di file-video, la cui violazione invaliderebbe l'esito processuale e il contenuto dei file stessi.

Basti qui notare che i campi di intervento della legge di ratifica sono finalizzati, rispettivamente, al rafforzamento degli istituti rilevanti in sede di cooperazione internazionale, ad una migliore armonizzazione e disciplina in ambito di diritto sostanziale relativa al cd. “cybercrime” e, in ultimo, alla predisposizione di strumenti processuali comuni e condivisi, atti all'acquisizione e conservazione delle evidenze elettroniche.

Le novità processuali, contenute all'interno del Capo III della citata Legge n. 48 del 2008, hanno ad oggetto le modifiche al codice di procedura penale e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003.

Il legislatore dota l'intero sistema processuale di strumenti atti all'acquisizione e valutazione della nascente disciplina sulla prova informatica, recependo il concetto di “digital evidence”, quale risultato di attività d'indagine volta sia all'identificazione dell'autore di crimini informatici, sia all'identificazione, mediante l'impiego di procedure informatiche, dell'autore di reati comuni, anche se non commessi col mezzo informatico.

Si interviene così sulla cd. “conservazione rapida dei dati”, prevista dall'art. 16 della Convenzione e introdotta mediante l'aggiunta di commi all'art. 132 del cd. “Codice della privacy”.

Molteplici sono poi gli interventi di rettifica lessicale cui sono state sottoposte numerose disposizioni del codice di rito, come la materia di ispezioni e rilievi tecnici (art. 244, comma 2, cod. proc. pen.), l'esame di atti, documenti e corrispondenza presso banche (art. 248, comma 2, cod. proc. pen.), i doveri di esibizione e consegna (art. 256, comma 1, cod. proc. pen.), gli obblighi e le modalità di custodia (art. 259, comma 2, cod. proc. pen.), i sigilli e i vincoli delle cose sequestrate (art. 260, commi 1 e 2, cod. proc. pen.), l'acquisizione di plichi e corrispondenza (art. 353, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) e, infine, gli accertamenti urgenti e il sequestro (art. 354, comma 2, cod. proc. pen.). Nelle disposizioni anzidette, in tal modo, risultano inserite espressioni che rimandano ad attività connesse a “dati, informazioni e programmi informatici”.

2.2.– Ciò posto, i Difensori degli imputati ritengono inammissibile o comunque inutilizzabile i file-video estratti dal server del sistema di videosorveglianza della Casa di reclusione di San Gimignano e contenuto nella pen drive prodotta dal Pubblico Ministero. Da parte di questi ultimi, più in particolare, si adombra la non conformità al dato originale del file-video, per effetto di manipolazioni o di altri interventi tendenti ad incidere sulla veridicità del contenuto filmico.

Nel farlo, tuttavia, gli stessi Difensori degli imputati producono un verbale di acquisizione redatto il 15 ottobre 2018 da un ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso il Comando di polizia penitenziaria della Casa di reclusione di San Gimignano. In tale verbale si dà conto delle modalità di acquisizione del video (“le immagini” – può leggersi in esso

– “vengono acquisite con pen drive e salvate sul pc dell’ufficio comando”) e si dà poi atto che il file in questione deriva direttamente, a mezzo duplicazione, dall’originale registrato e contenuto nel server della Casa di reclusione di San Gimignano.

Le Difese degli imputati, d’altra parte, non hanno offerto nessun dato informativo che possa indurre finanche il semplice sospetto che il video in parola abbia subito manipolazioni o alterazioni. Un video che, giova rammentarlo, proviene da operazioni di duplicazione e riproduzione eseguite da un pubblico ufficiale e immediatamente attestate in un atto pubblico, qual è il verbale di acquisizione redatto il 7 novembre 2018.

La dedotta inammissibilità o inutilizzabilità del video in questione si risolve, in ultima analisi, in una semplice prospettazione congetturale: le Difese, come detto, si limitano infatti ad adombrare una non conformità o una non coincidenza tra due file-video digitali (il file originale e la copia contenuta nella pen drive), senza che, poi, a sostegno di tale illazione non sia offerto nulla di diverso da mere suggestioni e supposizioni.

Ebbene, osserva in proposito il Collegio che, per potersi dire corrispondente al reale, l’ipotesi congetturale così adombrata dovrebbe essere frutto di uno specifico intervento di manipolazione operato sul contenuto del file duplicato dal pubblico ufficiale o, ancora, dovrebbe trarre scaturigine da una casuale modifica della quale, tuttavia, non sono stati introdotti né indizi né dati materiali che possano supportare l’eventualità di un suo concreto verificarsi.

Allo stato, quindi, quanto dedotto dalle Difese degli imputati, ad avviso del Tribunale, non può che rimanere confinato e relegato nella sfera della mera, astratta e remota possibilità, priva tanto di apprezzabili margini di razionalità, quanto di concreti agganci a dati probatori.

Ne consegue, pertanto, l’ammissione delle videoriprese contenute nel supporto pen drive prodotto dal Pubblico Ministero.

3.— Riguardo al tema delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, deve evidenziarsi che i relativi risultati sono inutilizzabili soltanto: a) là dove le intercettazioni siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o b) qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 268 cod. proc. pen., commi 1 e 3, ovvero dall’art. 267 cod. proc. pen.

Prevede, infatti, l’art. 267 cod. proc. pen. che l’autorizzazione al mezzo captativo sia data “con decreto motivato, quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”.

Ciò premesso, tre sono i profili che, nell’ottica della Difesa dell’imputato IMPUTATO2, fonderebbero l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche eseguite sull’utenza di quest’ultimo:

- 1) i provvedimenti di autorizzazione e proroga non sarebbero adeguatamente motivati (essendoli soltanto “per relationem”);
- 2) i provvedimenti di autorizzazione e proroga non sarebbero fondati su gravi indizi di reato;
- 3) i provvedimenti di autorizzazione e proroga non sarebbero stati assistiti dal necessario carattere di “assoluta indispensabilità” ai fini della prosecuzione delle indagini, pure richiesto dalla legge.

Ebbene, ad avviso del Collegio nessuno dei profili dedotti della Difesa dell’imputato IMPUTATO2 appare fondato.

3.1.— Quanto alla dedotta illegittimità della motivazione per relationem dei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari di autorizzazione e proroga di intercettazioni di conversazioni telefoniche, occorre innanzitutto distinguere il provvedimento di autorizzazione da quello di proroga.

Con riferimento al decreto di autorizzazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (v. Sez. U., sent. n. 919 del 26/11/2003, Gatto) hanno infatti ritenuto legittima la motivazione per relationem quand’essa: a) faccia riferimento ad un legittimo atto del procedimento, b) la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, c) fornisca dimostrazione del fatto che il giudice abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, d) le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione ed, infine, e) quando l’atto di riferimento sia conosciuto dall’interessato nel momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame.

Con riferimento, invece, ai decreti di proroga, si richiede un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, in quanto essi devono avere ad oggetto la persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico del mezzo di ricerca della prova. In relazione al decreto di proroga, pertanto, l’onere motivazionale può dirsi soddisfatto quando

il giudice dia atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte, dato che l'adeguatezza della motivazione di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante. Il provvedimento di proroga, peraltro, può legittimamente riferirsi all'originario decreto autorizzativo, rinviando ad esso anche implicitamente per ogni necessaria indicazione.

In definitiva, mentre il primo provvedimento autorizzativo deve contenere una motivazione che non si limiti ad un mero rinvio alle richieste del Pubblico Ministero, i successivi provvedimenti di proroga ben possono essere motivati anche per relationem.

Tanto premesso in punto di diritto, ritiene il Collegio che il Giudice per le indagini preliminari in sede abbia fatto buon governo e corretta applicazione dei summenzionati principi ermeneutici in materia di motivazione dei provvedimenti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni telefoniche.

Questi ultimi (decreti di proroga del 18 dicembre 2019, del 2 gennaio 2019, del 17 gennaio 2019, del 1° febbraio 2019, del 16 febbraio 2019 e del 4 marzo 2019), infatti, danno tutti ampiamente conto della persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico di autorizzazione del mezzo di ricerca della prova in questione, mediante il richiamo alle diverse e via via successive informative di polizia giudiziaria recanti gli sviluppi delle indagini.

3.2.— Anche il provvedimento genetico di autorizzazione delle intercettazioni emesso in data 3 dicembre 2018, ad avviso del Collegio, è poi assistito da apparato motivazionale congruo e adeguato, con riferimento tanto al profilo dei gravi indizi di reità, quanto all'assoluta indispensabilità della captazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

Sotto il primo aspetto, infatti, il Giudice per le indagini preliminari dà pienamente conto, nel proprio provvedimento genetico, delle “condotte illecite... riflettenti atti di tortura realizzati in data 11.10.2018 da personale di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano non ancora integralmente identificato, in danno del detenuto PERSOFF1, vittima di azioni crudeli e violente, che cagionavano acute sofferenze fisiche in occasione del trasferimento da una cella ad un'altra dell'indicato istituto penitenziario”; condotte ritratte e desunte, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, da un quadro indiziario certamente qualificabile come “grave”, individuato com'è: a) nelle “registrazioni delle telecamere del sistema di videosorveglianza”, b) nell'“esposto trasmesso dal medico del carcere dott.ssa D'Urso al direttore della Casa di reclusione di San Gimignano”, c) nelle “lettere manoscritte di altri detenuti” e iv) nella “relazione dello psicologo dott.ssa Lari”. In tal modo il Giudice per le indagini preliminari in sede ha correttamente operato il richiesto vaglio di particolare serietà in ordine all'esistenza di un delitto, qual è quello di cui all'art. 613-bis cod. pen., incluso nel novero dei reati che consentono l'intercettazione di conversazioni telefoniche.

3.3.— Il Giudice per le indagini preliminari, per altro verso, dà pienamente conto anche dell'assoluta indispensabilità, ai fini della prosecuzione delle indagini, del mezzo probatorio captativo, in ragione delle “modalità e caratteristiche delle condotte criminose in essere, caratterizzate da un intenso vincolo omertoso, che unisce tutti gli individui a qualunque titolo implicati in siffatte attività illecite”, aggiungendo altresì come “ogni altro mezzo di ricerca della prova non determinerebbe effetto diverso da quello di allertare i soggetti coinvolti nelle investigazioni, con verosimile frustrazione di queste” ed individuando, infine, il collegamento tra l'indagine in corso e l'imputato IMPUTATO2, titolare dell'utenza da intercettare, nel fatto che questi è da annoverare tra i “soggetti appartenenti alla Polizia Penitenziaria che sembrano avere avuto un ruolo negli atti di tortura in esame o che comunque erano presenti nella Casa di reclusione di San Gimignano nel momento in cui tali atti avevano luogo”.

P.Q.M.

Visti gli artt. 495, 187 e 190 cod. proc. pen.,

RIGETTA

la richiesta di ammissione dei testimoni e/o consulenti tecnici indicati ai numeri:

- 5 e 6 della lista depositata dall'Avv. CRISCI;*
- 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16 e 17 della lista depositata dall'Avv. D'AMATO;*

- 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI.

Visti gli artt. 495, 187, 190 e 234 cod. proc. pen.,

AMMETTE

tutte le altre prove richieste sia dal Pubblico Ministero che dai Difensori delle parti civili e degli imputati, con le seguenti esclusioni e limitazioni:

- *in ordine ai testimoni indicati ai numeri 2 e 3 della lista depositata dall'Avv. D'AMATO, l'ammissione è limitata ad un testimone soltanto tra i due, da scegliersi ad opera del Difensore;*
- *in ordine ai testimoni indicati ai numeri 22 e 23 della lista depositata dall'Avv. D'AMATO, il mezzo di prova è ammesso limitatamente alla conoscenza della persona offesa e dei fatti accaduti, unica circostanza su cui gli stessi dovranno essere quindi sentiti;*
- *in ordine ai testimoni indicati ai numeri 16 e 17 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI, l'ammissione è limitata ad un testimone soltanto tra i due, da scegliersi ad opera del Difensore;*
- *in ordine ai consulenti tecnici indicati al numero 31 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI, è esclusa la circostanza relativa alla "inattendibilità" della persona offesa PERSOFF1, su cui gli stessi non potranno essere quindi sentiti;*
- *in ordine ai testimoni indicati ai numeri 36, 37, 38 e 39 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI, sono escluse le circostanze relative ai rapporti tra personale di polizia penitenziaria e popolazione detenuta, su cui gli stessi non potranno essere quindi sentiti.*

Visto l'art. 468, comma 4 cod. proc. pen.,

AMMETTE

la citazione dei seguenti testimoni, richiesti dal Pubblico Ministero a prova contraria:

- *Antonio FULLONE, in relazione alle circostanze su cui deve essere sentito, in via alternativa, uno dei due testimoni indicati ai numeri 2 e 3 della lista depositata dall'Avv. D'AMATO;*
- *COIMP9, in relazione alle circostanze su cui devono essere sentiti COIMP7 e COIMP3, persone imputate in procedimento connesso, indicate nelle liste depositate dai Difensori degli imputati;*
- *Mencio MORENO, in relazione alle circostanze su cui deve essere sentito il testimone indicato al numero 33 della lista depositata dall'Avv. BIOTTI.*

Visti gli artt. 271 e 267 cod. proc. pen.,

RIGETTA

l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali dedotta dal Difensore dell'imputato IMPUTATO2 e, per l'effetto, dispone procedersi oltre.

All'esito, il Collegio ha disposto procedersi a perizia trascrittiva sui risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali indicate nell'elenco prodotto dal Pubblico Ministero e, a tal fine, ha nominato perito il dott. Francesco TIGANI, conferendo allo stesso l'incarico di trascrivere le predette captazioni e rinviando infine ad altra udienza, individuata per sentire cinque testimoni indicati dal Pubblico Ministero nella propria lista.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 28 settembre 2021**, preso atto delle assenze giustificate di taluni testi, è stato innanzitutto ascoltato il perito in ordine all'attività di trascrizione dallo stesso svolta, è stata acquisita la relazione peritale e, da ultimo, sono state sentite le testimoni Ivana BRUNO (funzionaria giuridico-pedagogica in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano, quale educatrice d'istituto), nonché Lisa LARI (dirigente psicologa dell'azienda USL

Toscana Sud-Est, all'epoca dei fatti ricoprente l'incarico di psicologa IOS presso il predetto istituto penitenziario). All'esito, è stato individuato un primo calendario del processo, comprensivo delle udienze del 28 ottobre 2021, 4 novembre 2021 e 25 novembre 2021, onde sentire tutti gli ulteriori testi indicati dal Pubblico Ministero nella propria lista, con onere in capo a quest'ultimo di citare gli stessi secondo quanto distintamente disposto in udienza e con avviso contestuale alle Parti del prossimo mutamento della composizione personale del Tribunale, in ragione dell'imminente tramutamento del Presidente del collegio presso altro ufficio del distretto.

All'**udienza dibattimentale del 28 ottobre 2021**, mutata la composizione personale del Tribunale – nelle persone del Presidente del Collegio e di altro suo componente – è proseguita l'istruttoria dibattimentale senza che, sul punto, sia stata avanzata alcuna osservazione o richiesta ad opera delle Parti. Il Pubblico Ministero ha quindi prodotto estratti dal fascicolo disciplinare della persona offesa PERSOFF1 e l'elenco dei detenuti sanzionati con l'esclusione dalle attività in comune, relativo alla Casa di reclusione di San Gimignano e riferito al periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019, di tali atti contestualmente chiedendo l'ammissione quali prove documentali. Le Difese degli imputati si sono opposte ed il Tribunale, ritenuta la natura di prove documentali *ex art. 234 cod. proc. pen.* degli atti prodotti dal Pubblico Ministero, ne ha disposto l'acquisizione al fascicolo dibattimentale, attesa la loro rilevanza e pertinenza, con riferimento a tutti i capi d'accusa e, in particolare, al capo *I)* della rubrica. Sono quindi state sentite le testimoni Loredana STEFANELLI (dirigente penitenziaria con funzioni, all'epoca dei fatti, di direttrice in missione della Casa di reclusione di San Gimignano), Maria BEVILACQUA (funzionaria della professionalità giuridico-pedagogica in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano quale coordinatrice dell'area educativa), nonché Sabrina IACHINI (funzionaria della professionalità giuridico-pedagogica in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano quale educatrice d'istituto). All'esito, è stato integrato il calendario del processo, con l'aggiunta dell'udienza del 9 dicembre 2021, e si è dato atto dei testimoni da udire in tale udienza, onerando la Parte richiedente della tempestiva citazione degli stessi.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 4 novembre 2021** il Pubblico Ministero ha prodotto quattro fotogrammi estratti dalle videoriprese già acquisite in atti, chiedendone l'ammissione quali prove documentali. Le Difese degli imputati si sono opposte ed il Tribunale, ritenuta la natura di prove documentali *ex art. 234 cod. proc. pen.* degli atti prodotti dal Pubblico Ministero, ne ha disposto l'acquisizione al fascicolo, attesa la loro rilevanza e pertinenza, con riferimento a tutti i capi d'accusa e, in particolare, al capo *A)* della rubrica. Dato atto dell'assenza del testimone Abdarraouf GANICHI, sono stati quindi sentiti i testimoni Vincenzo SOLIMANDO (all'epoca dei fatti ristretto presso il reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano), nonché Morgana FANTOZZI (commissario coordinatore del Corpo della polizia penitenziaria ricoprente, all'epoca dei fatti, l'incarico di comandante di reparto in missione della Casa di reclusione di San Gimignano). Avendo tale ultima testimone reso dichiarazioni enuncianti circostanze idonee a far indirizzare indagini nei suoi confronti, il Presidente ne ha interrotto l'esame, l'ha avvertita che a

seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e le ha rivolto l'invito a nominare un difensore. La testimone, consultata con un difensore prontamente reperibile e nell'occasione nominata *ex art. 97 co.4 cod. proc. pen.*, ha infine dichiarato di non essere intenzionata a proseguire l'esame. Il Pubblico Ministero ha chiesto che fosse trasmesso il verbale di fonoregistrazione dell'udienza, unitamente al verbale riassuntivo, e il Tribunale ha disposto in conformità. All'esito, è stato nuovamente integrato il calendario del processo, con l'aggiunta delle udienze del 17 dicembre 2021 e 23 dicembre 2021, e si è dato atto dei testimoni da udire in tali udienze, onerando la Parte richiedente della tempestiva citazione gli stessi.

All'**udienza dibattimentale del 25 novembre 2021** è stata dapprima sentita la testimone Maria D'URSO (all'epoca dei fatti medico dell'*Unità Funzionale Salute in Carcere-Presidio Sanitario Territoriale dell'Azienda UsI Toscana sud est*) ed i testimoni PERSOFF2 e PERSOFF4 (all'epoca dei fatti entrambi detenuti presso il reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano). Prima di procedere all'esame di questi ultimi, il Pubblico Ministero ha prodotto tre fotogrammi estratti dalle videoriprese già acquisite in atti, chiedendo che fossero acquisiti quali prove documentali, nonché di poterli esibire ai testimoni nel corso della loro audizione. Le Difese degli imputati si sono opposte, deducendo l'effetto suggestivo che tali fotogrammi avrebbero potuto ingenerare nei testimoni, nonché la presenza di indicazioni nominative negli stessi, e il Tribunale, dato atto come nessuna indicazione nominativa fosse presente in tali atti e ritenuta la natura di prove documentali *ex art. 234 cod. proc. pen.* degli stessi, ne ha disposto l'acquisizione al fascicolo, attesa la loro rilevanza e pertinenza, con riferimento a tutti i capi d'accusa e, in particolare, al capo *A)* della rubrica. Nel corso della propria audizione, infine, il testimone PERSOFF2 ha quindi espressamente riconosciuto tutti gli imputati presenti in aula, nelle persone di IMPUTATO1, IMPUTATO4 e IMPUTATO5.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 9 dicembre 2021** è stato sentito il perito dott. Francesco TIGANI sull'attività di trascrizione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali indicate nell'elenco prodotto dal Pubblico Ministero in sede di apertura del dibattimento e, all'esito del suo esame, è stato quindi acquisito l'elaborato scritto contenente tali trascrizioni. Dato atto dell'assenza dei testimoni Abdarraouf GANICHI, Ciro CRISCUOLO e PERSOFF3, il Pubblico Ministero ha quindi prodotto gli originali della documentazione trasmessa dalla Casa di reclusione di San Gimignano e relativa a PERSOFF1. Le Difese degli imputati nulla hanno osservato ed il Tribunale, ritenuta la natura di prove documentali *ex art. 234 cod. proc. pen.* degli atti prodotti dal Pubblico Ministero, ne ha disposto l'acquisizione al fascicolo, attesa la loro rilevanza e pertinenza, con riferimento a tutti i capi d'accusa e, in particolare, al capo *A)* della rubrica. Sono stati quindi sentiti i testimoni Andrea LARI (assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, all'epoca dei fatti in servizio presso l'ufficio segreteria della Casa di reclusione di San Gimignano), nonché Massimo VANI (ispettore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano). All'esito, il Pubblico Ministero ha insistito nell'audizione del testimone PERSOFF3 ed il Collegio ne ha disposto l'accompagnamento coattivo, rilevando

come quest'ultimo, benché ritualmente citato, non fosse comparso senza addurre alcun impedimento. Da ultimo è stato integrato il calendario del processo, con l'aggiunta delle udienze del 20 gennaio 2022, 27 gennaio 2022 e 24 febbraio 2022, e si è dato atto dei testimoni da udire in tali udienze, con onere in capo alla Parte richiedente della tempestiva citazione gli stessi.

All'**udienza dibattimentale del 17 dicembre 2021**, preso atto della certificazione medica relativa all'imputato IMPUTATO3 e ritenuto assoluto l'impedimento a comparire di quest'ultimo, per documentate ragioni di salute, è stato disposto un rinvio ad altra udienza, con sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo del differimento e rimodulazione dei testimoni da sentire nelle successive udienze, onerando la Parte richiedente della tempestiva citazione gli stessi.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 21 gennaio 2022** sono stati sentiti i testimoni Abdarraouf GANICHI e PERSOFF3 (all'epoca dei fatti entrambi detenuti presso il reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano). All'esito, il Pubblico Ministero ha chiesto che COIMP9 (coimputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 co.1 lettera a) cod. proc. pen.) fosse udito procedendosi mediante articolazione di singole e distinte domande da porre allo stesso, ognuna di esse preceduta dalla formulazione dell'avvertimento che, in relazione e limitatamente a ciascuna domanda, egli avrebbe avuto facoltà di non rispondere. Le Difese degli imputati si sono opposte alla richiesta del Pubblico Ministero, rilevando come ai sensi dell'art. 210 co.4 cod. proc. pen. gli avvisi da rivolgere alla persona coimputata di procedimento connesso debbano essere rivolti prima che il suo esame abbia inizio. Il Tribunale, valutata la necessaria unitarietà dell'esame e ritenuto che gli avvisi di cui all'art. 210 co.4 cod. proc. pen. debbano essere formulati prima che questo abbia inizio, ha innanzitutto avvertito il coimputato COIMP9 della sua facoltà di non rispondere. Il coimputato, consultatosi con il proprio difensore presente, ha dichiarato di avvalersi di tale facoltà e di non essere intenzionato a rispondere ad alcuna domanda. Il Collegio, preso atto della volontà espressa da COIMP9, ha disposto procedersi oltre e il Pubblico Ministero ha quindi chiesto che fosse data lettura delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal coimputato COIMP9. Le Difese delle Parti civili si sono associate alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, mentre le Difese degli imputati hanno dichiarato di non prestare il consenso alla lettura di tali dichiarazioni. Il Tribunale, preso atto del mancato accordo tra tutte le Parti in merito alla lettura delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal coimputato COIMP9 e rilevato come delle stesse non possa pertanto darsi lettura, secondo quanto previsto dall'art. 513 co.2 ultimo rigo cod. proc. pen., ha quindi disposto procedersi oltre. All'esito, il Pubblico Ministero ha insistito nell'audizione del testimone **Ciro CRISCUOLO** ed il Collegio ne ha disposto l'accompagnamento coattivo, rilevando come quest'ultimo, benché ritualmente citato, non fosse comparso senza addurre alcun impedimento. Da ultimo è stato nuovamente integrato il calendario del processo, con l'aggiunta delle udienze del 10 marzo 2022 e 24 marzo 2022, si è dato atto dei testimoni da udire in tali udienze e si è onerata la Parte richiedente della tempestiva citazione gli stessi.

All'**udienza dibattimentale del 27 gennaio 2022**, preso atto della certificazione medica relativa alle condizioni di salute dell'imputato IMPUTATO5 e ritenuto assoluto l'impedimento a comparire di quest'ultimo, per documentate ragioni di salute, è stato disposto un rinvio ad altra udienza, con sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo del differimento e rimodulazione dei testimoni da sentire nelle successive udienze, nonché rinnovo dell'ordine di accompagnamento del testimone **Ciro CRISCUOLO**. Da ultimo è stato nuovamente integrato il calendario del processo, con l'aggiunta dell'udienza del 18 marzo 2022, si è dato atto dei testimoni da udire in tale udienza e si è onerata la Parte richiedente della tempestiva citazione gli stessi.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 24 febbraio 2022** è stato sentito il testimone **Ciro CRISCUOLO** (all'epoca dei fatti ristretto presso il reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano). All'esito il Pubblico Ministero ha prodotto supporto *DVD* contenente fotogrammi estratti dalle videoriprese già acquisite in atti. Le Difese degli imputati nulla hanno osservato ed il Tribunale, ritenuta la natura di prove documentali *ex art. 234 cod. proc. pen.* degli atti prodotti dal Pubblico Ministero, ne ha disposto l'acquisizione al fascicolo, attesa la loro rilevanza e pertinenza, con riferimento a tutti i capi d'accusa e, in particolare, al capo *A)* della rubrica. Il Pubblico Ministero ha quindi prodotto atti relativi ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli imputati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il comune Difensore degli imputati IMPUTATO5, IMPUTATO4, IMPUTATO1 e IMPUTATO3 nulla ha in merito osservato, mentre la Difesa dell'imputato IMPUTATO2 si è opposta all'acquisizione, deducendo la irrilevanza di tali atti. Il Collegio, ritenuta la natura di prove documentali *ex art. 234 cod. proc. pen.* degli atti prodotti dal Pubblico Ministero, ne ha disposto l'acquisizione al fascicolo, attesa la loro rilevanza e pertinenza, con riferimento a tutti i capi d'accusa e, in particolare, al capo *A)* della rubrica. All'esito, sono stati sentiti i testimoni di polizia giudiziaria **Laura MILLER** (commissario del Corpo di polizia penitenziaria ricoprente l'incarico di Comandante Nucleo Investigativo Regionale di Firenze del Corpo di polizia penitenziaria, che ha condotto attività investigative in ordine ai fatti oggetto di giudizio), nonché **Fabrizio TAIZZANI** (sostituto commissario del Corpo di polizia penitenziaria, che ha condotto attività investigative in ordine ai fatti oggetto di giudizio), il quale ha proceduto, in sede di esame, all'identificazione degli odierni imputati, apponendo i nominativi degli stessi in più di settantacinque fotogrammi allo stesso esibiti, tutti estratti dalle videoriprese in atti. Da ultimo, è stato sentito il testimone di polizia giudiziaria **Simone TORELLI** (viceispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria della locale Procura della Repubblica). Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto la sostituzione, con la persona di **Vincenzo FAILLA**, del proprio consulente tecnico **Mencio MORENO**, ammesso a prova contraria in relazione alle circostanze su cui deve essere sentito il testimone indicato al numero 33 della lista depositata dall'Avvocato **BIOTTI**. Le Difese degli imputati si sono opposte alla richiesta del Pubblico Ministero e il Collegio ha pronunciato la seguente ordinanza:

IL TRIBUNALE

rilevato che si verte in tema di prova contraria e di consulenza tecnica; considerato che ai sensi dell'articolo 468 cod. proc. pen., ben più che le singole persone, rilevano le circostanze su cui queste ultime devono essere chiamate, per l'appunto, a rendere testimonianza o consulenza tecnica a prova contraria; considerato altresì che la sostituzione del consulente tecnico Mencio MORENO con il consulente tecnico Vincenzo FAILLA in nulla incide sulle circostanze oggetto di consulenza tecnica e che, dunque, nessun pregiudizio ai diritti delle difese può costituire la sostituzione richiesta dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

autorizza il Pubblico Ministero a citare, a prova contraria e quale consulente tecnico, Vincenzo Failla sui temi e le circostanze già indicate nella ordinanza di ammissione delle prove pronunciata alla apertura del dibattimento.

All'esito, è stato ulteriormente aggiornato il calendario del processo, con l'aggiunta dell'udienza del 28 aprile 2022, ed è stato disposto un rinvio ad altra udienza, individuata per completare l'escussione dei testimoni richiesti dal Pubblico Ministero e dalle Parti civili.

All'**udienza dibattimentale del 10 marzo 2022**, preso atto della certificazione medica relativa alle condizioni di salute di uno dei due Difensori dell'imputato IMPUTATO2 e ritenuto assoluto l'impedimento a comparire di quest'ultimo, per documentate ragioni di salute, è stato disposto un rinvio ad altra udienza, con sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo del differimento. Da ultimo è stato integrato il calendario del processo, con l'aggiunta delle udienze del 9 giugno 2022, 14 luglio 2022 e 21 luglio 2022, e sono stati rimodulati i testimoni da sentire nelle successive udienze, con onere per la Parte richiedente di citare tempestivamente gli stessi.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 28 aprile 2022**, preso atto della certificazione medica relativa alle condizioni di salute del comune Difensore degli imputati IMPUTATO1, IMPUTATO5, IMPUTATO3 e IMPUTATO4, e ritenuto assoluto l'impedimento a comparire di quest'ultimo, per documentate ragioni di salute, è stato disposto un rinvio ad altra udienza, con sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo del differimento.

All'**udienza dibattimentale del 19 maggio 2022**, previa inversione dell'ordine di assunzione delle prove, sono stati sentiti la testimone Sofia CIUFFOLETTI (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano), nonché i consulenti tecnici del Pubblico Ministero Rolando PATERNITI (Direttore della Unità operativa di Psichiatria forense e Criminologia clinica dell'Azienda ospedaliero universitaria *Careggi* di Firenze) e Vincenzo FAILLA (Presidente della Commissione nazionale del *Metodo Globale Autodifesa-MGA*), durante la cui audizione sono stati altresì riprodotti e visionati i *file-video* in atti. All'esito, il Pubblico Ministero ha chiesto che fossero acquisite le rispettive relazioni tecniche a firma dei consulenti uditi. La Difesa dell'imputato IMPUTATO2 ha eccepito l'inutilizzabilità della relazione tecnica del consulente FAILLA, limitatamente alle parti in cui vengono in essa riportate frasi e parole aventi connotati empirici, valutati, soggettivi e, comunque, non tecnici. La Difesa degli imputati IMPUTATO4, IMPUTATO5, IMPUTATO3 e IMPUTATO1 si è associata a tale eccezione, mentre il Pubblico Ministero e le Difese delle parti civili ne hanno chiesto il rigetto. Il Collegio ha quindi pronunciato la seguente ordinanza:

IL TRIBUNALE

Osservato che la sanzione della inutilizzabilità, con riferimento al materiale probatorio, consegue soltanto alla violazione di divieti espressamente stabiliti dalla legge, ai sensi dell'articolo 191 comma 1 cod. proc. pen., e rilevato che, nel caso di specie, non sussistono nell'ordinamento processuale espresse disposizioni che vietino, appena di inutilizzabilità della consulenza tecnica, l'uso di termini o espressioni, da parte del consulente tecnico, valutativi o soggettivi o empirici.

P.Q.M.

rigetta l'eccezione spiegata dalle Difese degli imputati e dispone acquisirsi al fascicolo dibattimentale la relazione del consulente tecnico Failla.

Acquisita altresì la relazione del consulente tecnico PATERNITI, il Pubblico Ministero ha rinunciato a sentire il consulente tecnico SCIAUDONE ed il Collegio, nulla opponendo sul punto le altre Parti, ne ha revocato l'ammissione. All'esito è stata quindi sentita la magistrata Maria Letizia VENTURINI (Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena). La Difesa del Garante nazionale delle persone private della libertà personale ha quindi prodotto due note redatte dalla medesima VENTURINI e il Collegio, preso atto dell'assenza di opposizione dalle altre Parti, ne ha disposto l'acquisizione al fascicolo.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 20 maggio 2022**, previa inversione dell'ordine di assunzione delle prove, si è proceduto all'esame degli imputati. Preso atto dell'assenza degli imputati IMPUTATO4 e IMPUTATO1, il Pubblico Ministero ha chiesto che fosse data lettura delle dichiarazioni rese da questi ultimi al Giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini preliminari ed il Collegio, nulla osservando sul punto le altre Parti, ha dichiarato utilizzabili, in luogo della lettura, i verbali degli interrogatori di garanzia svolti da tali imputati il 16 settembre 2019. All'esito, si è quindi proceduto all'esame degli imputati IMPUTATO3, IMPUTATO5 e IMPUTATO2. Di fronte al rifiuto di rispondere a talune domande, opposto dall'imputato IMPUTATO5, il Pubblico Ministero ha chiesto che fosse data lettura delle dichiarazioni da quest'ultimo rese al medesimo Pubblico Ministero e al Giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini preliminari. Il Collegio, nulla osservando sul punto le altre Parti, ha quindi dichiarato utilizzabili, in luogo della lettura, i verbali dell'interrogatorio di garanzia svolto innanzi al Giudice per le indagini preliminari il 16 settembre 2019 e dell'interrogatorio svolto innanzi al Pubblico Ministero medesimo in data 23 gennaio 2020. Da ultimo è stato integrato il calendario del processo, con l'aggiunta dell'udienza del 22 luglio 2022, e sono stati rimodulati i testimoni da sentire nelle successive udienze, con onere per le Difese richiedenti di citare tempestivamente gli stessi.

All'**udienza dibattimentale del 9 giugno 2022** il Tribunale in diversa composizione personale ha disposto il rinvio ad altra udienza, in ragione della temporanea assenza di una componente del Collegio e della ravvisata necessità che l'istruttoria prosegua innanzi al Collegio in identica composizione personale.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 14 luglio 2022** sono stati sentiti i testimoni Sandra BERARDI (presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Yairaiha Onlus"), Massimo PARISI (Direttore generale del personale e delle risorse presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), Elena POLATO (all'epoca dei fatti medico di guardia presso la Casa di reclusione di San Gimignano), Etleva IBRAHIMI (infermiera presso il medesimo istituto

penitenziario), Michele AMATO e Carmine PERRONE (entrambi agenti del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano). All'esito, il Pubblico Ministero ha prodotto il fascicolo sanitario e il diario clinico relativo a PERSOFF1, che è stato acquisito agli atti del fascicolo dibattimentale, senza osservazioni da parte di alcuno.

All'**udienza dibattimentale del 21 luglio 2022** sono stati sentiti, alla presenza dei rispettivi Difensori, i coimputati di procedimento connesso COIMP3 e COIMP7, nonché il testimone Raffaele BALZANO, all'epoca dei fatti agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano. All'esito, è stato nuovamente integrato il calendario del processo, con l'aggiunta delle udienze del 17 novembre 2022, 1° dicembre 2022 e 15 dicembre 2022, individuate per svolgere la discussione del processo.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 22 luglio 2022** sono stati sentiti i testimoni Santoro FAVASULI, Emanuele Rocco VALENTI, Tommaso REGA, Giuseppe CALABRÒ, Stefano LAGUZZI e Gioacchino MOGLIE, all'epoca dei fatti tutti detenuti presso la Casa di reclusione di San Gimignano, nonché Giovanni PETRUZZELLA, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano. All'esito, e su richiesta della Difesa del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il Tribunale ha disposto l'audizione del testimone Giovanni RAGGI, ritenendone necessaria l'audizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., rinviata all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

All'**udienza dibattimentale del 17 novembre 2022** sono stati sentiti il consulente tecnico indicato dalle Difese degli imputati, Giovanni Battista TRAVERSO, ed i testimoni Paolo NANNOTTI, all'epoca dei fatti responsabile sanitario della Casa di reclusione di San Gimignano, nonché Diego TRAPANESE, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano, e Umberto CAIANELLO, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano. All'esito, si è preso atto dell'assenza giustificata del consulente tecnico PIETRINI ed è stato quindi sentito Mauro PALMA, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 18 novembre 2022** è stato sentito il consulente tecnico Giuseppe LOCANTORE, indicato in lista dal comune Difensore degli imputati IMPUTATO4, IMPUTATO5, IMPUTATO3 e IMPUTATO1. All'esito, il Difensore di tali imputati ha chiesto che fosse acquisita la relazione tecnica a firma del medesimo consulente tecnico. Il Pubblico Ministero si è opposto all'acquisizione, rilevando come di tale relazione non fosse stato dato alcun avviso *ex art* 430 cod. proc. pen., e il Collegio ha pronunciato la seguente ordinanza:

IL TRIBUNALE

rilevato che il consulente tecnico Locantore è stato udito, nel contraddittorio delle parti, all'esito di sua ammissione operata dal Tribunale in sede di apertura del dibattimento; rilevato altresì che, per quel che riguarda la relazione di consulenza tecnica del medesimo Locantore, non può trovare applicazione il principio di cui all'art. 430 cod. proc. pen., per essere stato già integralmente e preventivamente sciolto quel contraddittorio sull'assunzione di materiale probatorio che, proprio come previsto dall'art. 430 cod. proc. pen., si è esplicato all'odierna udienza.

P.Q.M.

dispone l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della relazione redatta dal consulente tecnico Locantore, previo rigetto dell'opposizione spiegata dal Pubblico Ministero.

Datosi infine atto dell'assenza, non giustificata, del testimone Giovanni RAGGI, il Collegio ne ha disposto l'accompagnamento coattivo, rilevando come quest'ultimo, benché ritualmente citato, non fosse comparso senza addurre alcun impedimento.

All'**udienza dibattimentale del 1° dicembre 2022** sono stati sentiti i consulenti tecnici indicati dalle Difese degli imputati, Paride MINERVINI e Pietro PIETRINI, con successiva acquisizione al fascicolo dibattimentale dei rispettivi elaborati, nonché il testimone Giovanni RAGGI. Le Difese degli imputati hanno quindi prodotto il prospetto, in copia, dei movimenti detenuti riferito alla Casa circondariale di Solliciano. Sono stati infine acquisiti, al fascicolo dibattimentale, l'elenco degli eventi critici relativi alla Casa di reclusione di San Gimignano nel bimestre ottobre/novembre 2018, prodotto dalla Difesa del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nonché su richiesta del Pubblico Ministero ulteriori fotogrammi a colori estratti dalle videoriprese in atti ed il prospetto, in originale, dei movimenti detenuti riferito alla Casa circondariale di Solliciano. Esaurita così l'assunzione delle prove, il Presidente ha dichiarato utilizzabili, in luogo della lettura, tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo dibattimentale e ha disposto il rinvio ad altra udienza, individuata per la discussione del Pubblico Ministero e di alcune Parti civili, aggiornando il calendario del processo, con la nuova udienza del 24 gennaio 2023.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 15 dicembre 2022**, su invito del Presidente, il Pubblico Ministero ha discusso, argomentato e rassegnato le proprie conclusioni, innanzi sinteticamente riportate. All'esito l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha presentato conclusioni scritte, indi è stato ulteriormente aggiornato il calendario del processo, con l'aggiunta dell'udienza del 6 febbraio 2023, ed è stato infine disposto un rinvio ad altra udienza, individuata per la discussione delle residue Parti civili.

All'**udienza dibattimentale del 22 dicembre 2022**, su invito del Presidente, le residue Parti civili hanno discusso, argomentato e rassegnato conclusioni scritte. All'esito, è stato disposto un rinvio ad altra udienza, individuata per discussione delle Difese degli imputati.

Alla successiva **udienza dibattimentale del 24 gennaio 2023**, su invito del Presidente, entrambi i Difensori dell'imputato IMPUTATO2 hanno discusso, argomentato e rassegnato le proprie conclusioni, innanzi sinteticamente riportate. All'esito, è stato disposto un rinvio ad altra udienza, individuata per completare la discussione e per eventuali repliche.

All'**udienza dibattimentale del 6 febbraio 2023**, su invito del Presidente, il comune Difensore degli imputati IMPUTATO5, IMPUTATO1, IMPUTATO4 e IMPUTATO3 ha discusso, argomentato e rassegnato le proprie conclusioni. All'esito, il Pubblico Ministero e la Difesa del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale hanno svolto brevi repliche ed è stato infine disposto un rinvio ad altra udienza, per consentire alle Difese degli imputati di svolgere eventuali controrepliche.

All'ultima **udienza dibattimentale del 9 marzo 2023**, sentite le controrepliche svolte dalle Difese degli imputati, il Collegio si è quindi ritirato in camera di consiglio e, all'esito della deliberazione, il Presidente ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sintesi preliminare dei fatti appurati e accertati all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

1.1.– Le prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ad avviso del Collegio, hanno permesso di appurare e accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che intorno alle ore 15.00 di giovedì 11 ottobre 2018 è stata posta in essere, da parte di una squadra composta da quindici agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano, una spedizione punitiva ai danni di un detenuto straniero di nome PERSOFF1, appositamente scelto in ragione della sua corporatura estremamente esile, della sua fragilità e disagiata condizione psichica e della conseguente sua maggiore vulnerabilità, essendo il medesimo totalmente sfornito, all'interno dell'istituto penitenziario, di qualsiasi collegamento con altri detenuti o di possibili sostegni da parte degli stessi, nonché totalmente privo, all'esterno dell'istituto, di familiari, parenti o affetti di altro genere, cui avrebbe potuto rivolgersi e dai quali avrebbe potuto ricevere sostegno e supporto, a fronte delle patite violenze (v. capo *A* della rubrica).

Il detenuto PERSOFF1, dunque ben individuato dagli agenti quale persona fragile e non strutturata, soltanto nove giorni prima degli atti di tortura allo stesso inflitti era stato, peraltro, illegittimamente collocato nella sezione isolamento dell'istituto di San Gimignano, per decisione assunta, in via autonoma e arbitraria, da uno degli odierni imputati, l'ispettore capo IMPUTATO3, che lo ha così di fatto sottoposto ad una misura di rigore non consentita dalla legge, in palese spregio e manifesta violazione di qualsiasi norma legale e giuridica (v. capo *I* della rubrica).

1.2.– Le prove esperite, più in particolare, hanno portato alla luce ripetuti episodi di gratuita violenza fisica e di abuso della forza, di brutale sopraffazione e di inumano sopruso, perpetrati a mezzo atti tra loro empiricamente distinti, ma da intendersi quali tutti componenti una più ampia e unitaria azione, nel complesso rappresentata da una vera e propria spedizione punitiva orchestrata e condotta, dagli odierni imputati, ai danni del detenuto in questione, che integra una manifesta violazione del divieto internazionale di tortura e trattamenti inumani o degradanti e che corrisponde pienamente, nelle sue cadenze fattuali e nei suoi esiti sulla persona detenuta, ai tratti normativi descritti dall'autonomo delitto di tortura commessa da pubblici ufficiali, previsto e punito dal comma secondo, in riferimento al comma primo, dell'articolo 613-*bis* cod. pen..

Tale detenuto, più in particolare, del tutto pacifico e totalmente ignaro di quanto di lì a poco avrebbe patito, è stato dapprima prelevato a forza dalla camera detentiva numero 4, posta nel lato "A" del reparto isolamento dell'istituto penitenziario di San Gimignano; sempre a forza, poi, è stato trascinato e strattonato lungo tutto il corridoio del medesimo lato "A"; indi, giunto in

prossimità del corpo centrale del reparto, è stato colpito alla testa con due pugni e poco dopo, mentre era riverso a terra, ivi gettato per effetto della violenza attuata dagli agenti medesimi, è stato ripetutamente percosso con molteplici calci inferti in più parti del corpo, per oltre trenta secondi; è stato poi rialzato a forza e, quindi, lasciato privo di vestiti, mentre sempre a forza veniva trascinato via ad opera della compatta massa di agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; superata così la cancellata centrale del reparto, è stato nuovamente spintonato dagli agenti, sino a rovinare nuovamente sul pavimento, ove è stato posto in posizione di decubito, prono a terra, ed è stato ivi compresso e schiacciato per più di quaranta secondi da parte dell'assistente capo IMPUTATO5, che con accurata professione di sadismo ha posto le proprie ginocchia all'altezza della zona sottoscapolare e della schiena del detenuto, in particolare sul suo tratto lombare del rene sinistro, esercitando così su di esso una soffocante pressione ponderale, tramite il suo soverchiante peso pari a centrotrentacinque chili; il tutto mentre è stato al contempo afferrato per la gola dall'assistente capo coordinatore IMPUTATO4, patendo così in quel contesto un'acuta sofferenza; poco dopo, con ulteriore brutale violenza, ha subito una grave torsione ad un braccio, piegato sino ad assumere un'innaturale e acutamente dolorosa posizione, con visibile traccia di tale ulteriore acuta sofferenza ben impressa sul suo volto; a quel punto, ormai confuso e sofferente, psicologicamente e fisicamente provato, è stato ancora una volta strattonato e trascinato, con deambulazione visibilmente incerta, per essere poi violentemente scaraventato nella camera detentiva numero 19, situata nel lato "B" del reparto isolamento, dove è stato di nuovo picchiato da oltre cinque agenti per più di due minuti; infine è stato lì lasciato senza vestiti e con indosso nient'altro che le mutande, non prima che, dalla medesima camera detentiva, fosse stato asportato ogni arredo e suppellettile, inclusa la coperta, così da lasciarla completamente "liscia", con l'effetto di ingenerare nello stesso uno stato di profonda prostrazione psicologica, protrattosi per tutto il pomeriggio, la sera e l'intera notte e durato quantomeno sino alla seguente mattinata.

1.3.– Quanto emerso dalle prove assunte nel contraddittorio delle parti, a parere del Collegio, corrisponde ad un ripugnante e disinvolto esercizio di violenta disumanità e di ostentato disprezzo nei confronti di una persona detenuta, praticato per giunta in assenza non solo di qualsivoglia rivolta o sommossa in atto, ma finanche del benché minimo indice o cenno di atteggiamento violento o aggressivo da parte di quella persona: al solo scopo di esibire, all'interno dell'istituto penitenziario di San Gimignano, manifestazioni di dominio e riaffermare così rapporti di forza minacciati e messi in discussione da disordini e altre proteste messe in atto da altri detenuti presenti nel reparto isolamento e, quindi, in funzione di supposta deterrenza rispetto a comportamenti scorretti e mal tollerati, a guisa di aberrante e perversa forma di "pedagogia carceraria".

1.4.– Le prove esperite, soprattutto, hanno trasmesso e consegnato al Collegio l'immagine non già di un isolato e sadico "eccesso" praticato da parte di un singolo agente, bensì di una ragionata e ben pianificata esecuzione di un atto di forza a carattere dimostrativo, condotto ad opera di un elevato numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, ove è peraltro possibile distinguere le posizioni di taluni che guidano e dirigono, quali sono gli odierni imputati, rispetto ad altri che

invece seguono e presenziano, nella specie rappresentati dagli altri dieci agenti già separatamente giudicati e condannati con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare, i quali ultimi hanno rafforzata, grazie alla loro presenza, la complessiva carica intimidatrice della spedizione punitiva, rendendo così ancor più aberrante lo scopo "pedagogico" che con essa si è inteso perseguire.

1.5.– Di tale spedizione punitiva, poi, l'ispettore capo IMPUTATO2, l'assistente capo coordinatore IMPUTATO4 e l'ispettore superiore IMPUTATO1 hanno offerto e consegnato, tutti, delle rappresentazioni radicalmente alterate e volutamente distorte, nelle proprie relazioni di servizio (v. capi *F, G, H* della rubrica): che si sono peraltro affrettati a formare e redigere non certo nell'imminenza dei fatti – da mantenere rigorosamente occultati, celati e confinati, nelle intenzioni e idee degli odierni imputati, all'esclusiva conoscenza di quanti vi avevano preso parte – bensì a distanza di alcuni giorni da quel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018 e, più in particolare, soltanto nel momento in cui, insieme agli altri compartecipi della spedizione punitiva, i tre imputati predetti si sono resi conto che la notizia dei loro atti di tortura aveva valicato il reparto isolamento ed era, per di più, sfuggita alle mura dell'istituto penitenziario di San Gimignano, per giungere sino agli Uffici del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

1.6.– Nell'esposizione delle ragioni *di fatto* che hanno condotto il Collegio a ritenere pienamente validata la complessiva ipotesi d'accusa formulata dal Pubblico Ministero si ritiene utile prendere le mosse dall'esposizione dei tre distinti canali attraverso cui sono pervenute, alla locale Procura della Repubblica, tanto la *notitia criminis* relativa ai fatti oggetto del presente giudizio, quanto altri contributi informativi utili per l'avvio delle attività di indagine ed investigazione.

2. Il primo canale informativo della notitia criminis. La tempestiva nota trasmessa dal Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena

2.1.– Un primo canale informativo si identifica con la tempestiva trasmissione alla locale Procura della Repubblica, ad opera del Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena, in persona della dott.ssa Maria Letizia VENTURINI, di una nota redatta **lunedì 15 ottobre 2018**, protocollata al numero 182/2018-V ed avente riportati, quale oggetto, la frase "*Casa di reclusione di San Gimignano - vicende dell'11-10-2018*" e, quale contenuto, le seguenti espressioni:

« Per gli accertamenti di competenza, segnalo quanto segue. La Capo Area del Trattamento -dottoressa Maria Bevilacqua- ha riferito telefonicamente alla scrivente che il Funzionario Giuridico Pedagogico dottoressa Ivana Bruno, in data 12/10/2018, ha avuto un colloquio con detenuti dell'Alta Sicurezza, attualmente posti all'isolamento disciplinare nella sezione apposita, che hanno dichiarato che nel pomeriggio dell'11 ottobre 2018 nella sezione isolamento personale di Polizia Penitenziaria ha aggredito e malmenato altri detenuti della media sicurezza, che si trovavano anch'essi nella sezione isolamento (dovrebbe trattarsi di detenuti nord africani). I detenuti italiani «testimoni» hanno dichiarato di voler denunciare i fatti. Hanno dichiarato di aver sentito il ripetersi urla, rumori inequivocabili e di avere a loro volta urlato per far interrompere quanto stava accadendo. Hanno riferito che ai fatti partecipavano l'ispettore «sfregiato» (appellativo con il quale i

detenuti sono soliti riferirsi all'ispettore IMPUTATO2). La dottoressa Bevilacqua appariva molto preoccupata e chiedeva consiglio alla scrivente come procedere. Si tratta di vicende che ho appreso così come mi sono state riferite dalla Capo Area del Trattamento, tuttavia sembra non trattarsi nemmeno di episodi isolati, poiché sebbene in maniera meno precisa, già nel recente passato si sono ripetute segnalazioni di episodi analoghi di violenza da parte del personale di polizia penitenziaria dell'istituto ».

2.2.– In sede di audizione testimoniale, peraltro, la dott.ssa VENTURINI ha avuto cura di precisare di avere ricevuto, da parte della coordinatrice dell'area educativa dott.ssa Maria BEVILACQUA, una telefonata il giorno venerdì 12 ottobre 2018.

Al telefono – ha quindi precisato la dott.ssa VENTURINI – la coordinatrice dell'area educativa dott.ssa BEVILACQUA, che da lungo tempo ben conosceva in ragione dei frequenti contatti personali derivanti dal suo ruolo, le era immediatamente apparsa molto preoccupata, per quanto a sua volta riportatole dall'educatrice Ivana BRUNO, circa:

« l'essersi verificato un fatto molto grave di pestaggio di un detenuto nella sezione isolamento ».

2.3.– Nessuna meraviglia o stupore, nella dott.ssa VENTURINI, ha certo destato il fatto di avere ricevuto una telefonata, invece che ad opera della direttrice della Casa di reclusione o della comandante di reparto del Corpo di polizia penitenziaria, da parte della coordinatrice dell'area educativa BEVILACQUA; come ella ha infatti avuto modo di ben chiarire e puntualizzare, in sede di controesame, la dott.ssa BEVILACQUA:

« era appunto una persona sempre presente, estremamente presente, nell'istituto, mentre i direttori e comandanti erano abbastanza assenti... mi informava e mi informa spesso di situazioni, di criticità, di situazioni ordinarie, quindi per me le telefonate della dottoressa Bevilacqua o le sue mail possono essere abbastanza ordinarie. Quindi non mi sono meravigliata affatto. Cioè, in sé mi sono meravigliata del fatto di cui mi parlava, quello sì: perché il fatto, oggettivamente, appariva non un evento di routine ».

2.4.– A quel punto, la dott.ssa VENTURINI ha quindi deciso di redigere la nota innanzi riportata e di operarne una trasmissione alla Procura della Repubblica: ciò che fece proprio lunedì 15 ottobre 2018, dunque nella sostanziale immediatezza dei fatti, se si considera come tale data, rispetto alla ricezione della telefonata, sia separata dalle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018.

2.5.– Di più. In ragione dell'estrema gravità di quanto appreso, la dott.ssa VENTURINI si è poi personalmente recata, nella giornata di mercoledì 17 ottobre 2018, presso la Casa di reclusione di San Gimignano e ha qui effettuato distinti colloqui con i detenuti PERSOFF2 e PERSOFF4.

All'esito di tale visita istituzionale condotta nell'istituto penitenziario di San Gimignano, la dott.ssa VENTURINI ha redatto, in data 18 ottobre 2018, un'ulteriore nota protocollata al numero 190/2018-U ed avente riportato, quale oggetto, la frase “*Visita istituzionale del magistrato di sorveglianza di Siena presso la casa di reclusione di San Gimignano in data 17/10/2000*” e, quale contenuto rilevante ai fini del presente processo, le seguenti espressioni:

« Nella sezione isolamento sono attualmente presenti i detenuti di media e alta sicurezza, tra questi ultimi due in particolare – come è noto – hanno fornito preoccupanti dichiarazioni su vicende che sarebbero accadute nel pomeriggio dell'11-10-2018 nella sezione. PERSOFF2 in particolare ha

dichiarato di temere per la propria incolumità e di sentirsi molto provato, per cui si auspica di essere trasferito nel più breve tempo possibile ».

2.6.– Si osservi, in proposito, che dall'esame testimoniale dalla dott.ssa VENTURINI sono emersi in maniera assai netta, nitida e chiara gli stati di preoccupazione e timore dalla stessa personalmente colti e direttamente percepiti, in capo a tali detenuti:

« ... avevo saputo di questa vicenda e quindi mi volli recare personalmente... in carcere, feci una visita in istituto il 17 ottobre e, appunto, sentii i detenuti che mi raccontarono determinate criticità, anche diverse, anche argomenti non relativi alle vicende per cui è processo... soprattutto PERSOFF2 fu quello che era più allarmato da questa vicenda... un detenuto che io conosco già da un po', che avevo già sentito in precedenti occasioni e che in qualche modo tendeva a raccontare, a confidarsi. Mi ha anche scritto successivamente, era molto provato da questo fatto, da questa vicenda. Raccontava le vicende che aveva sentito, quello che aveva in qualche modo percepito. Era molto allarmato, perché aveva capito che si era trattato di una vicenda, di una violenza importante e temeva per la sua incolumità... Vidi appunto PERSOFF2, vidi PERSOFF4: parlai con loro che mi riferirono di questa vicenda e mi raccontarono appunto in termini abbastanza preoccupati della cosa ».

3. Il secondo canale informativo della notizia criminis. Le lettere manoscritte ad opera di alcuni detenuti collocati presso il reparto isolamento.

3.1.– Un secondo canale informativo è poi rappresentato dall'avvenuta trasmissione di plurime raccomandate contenenti distinte lettere manoscritte, con in calce le rispettive firme dei detenuti PERSOFF2, PERSOFF4, PERSOFF3 e **Ciro CRISCUOLO**, persone all'epoca ristrette nella Casa di reclusione di San Gimignano e tutte collocate nel reparto isolamento di tale istituto.

Tutte le lettere sono state registrate dall'addetto all'Ufficio Matricola della Casa di reclusione di San Gimignano e, da quest'ultimo, sono state sempre raccolte nella forma di istanze allegate in busta chiusa, in un arco di tempo compreso tra le ore 9.40 e le ore 9.50 di **lunedì 15 ottobre 2018**.

3.2.– È bene sin d'ora evidenziare, in proposito, come il tenore di tali lettere sia, tra di esse, pressoché omogeneo, costante e del tutto simile, per quel che attiene il loro contenuto essenziale.

In tutte le lettere, innanzitutto, vengono indicati la giornata dell'11 ottobre 2018 e l'arco di tempo tra le ore 15.00 e le ore 15.20 come momento in cui, ad opera di una pluralità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, è stato fatto uso di violenza, sono state proferite minacce e sono state commesse aggressioni fisiche.

Sul punto, valga riportare i seguenti passaggi della missiva sottoscritta dal detenuto **Ciro CRISCUOLO** e da questi consegnata, alle ore 9.40 di lunedì 15 ottobre 2018, all'assistente capo **Angelo PAGANO**, addetto all'Ufficio matricola della Casa di reclusione di San Gimignano, all'interno di una busta chiusa recante, nella parte esterna, l'indicazione manoscritta "*al magistrato di sorveglianza di Siena dott.ssa Letizia Maria Venturini, viale R. Frani n. 26, Siena, 53037*":

« Il giorno 11 ottobre 2018 alle 15:00 circa ho sentito delle grida e guardando dallo spioncino della mia cella ho visto più di 15 guardie della polizia penitenziaria di cui due ispettori che conosco molto bene, il primo fa servizio nel reparto alta sicurezza, e l'altro un tempo faceva l'ispettore nel reparto media sicurezza, e

vedevo che stavano pestando di botte e calci a un extracomunitario della cella numero 4, lo portavano di peso alla cella numero 19 e quanto ho potuto vedere quel giorno sono accaduti altri fatti, che mi hanno fatto avere paura perché sono entrati nelle celle dei miei conoscenti detenuti da quattro anni e l'hanno minacciati e a qualche detenuto hanno messo le mani addosso, dove gli dicevano parole brutte, e ora ho paura che possono venire anche da me a intimorire e farmi degli abusi ».

3.3.– Del pari, è possibile ancora evocare i seguenti passaggi testuali della missiva sottoscritta dal detenuto PERSOFF2 e anch'essa da questi consegnata, alle ore 9.40 di lunedì 15 ottobre 2018, all'assistente capo Angelo PAGANO, addetto all'Ufficio matricola della Casa di reclusione di San Gimignano, all'interno di una busta chiusa recante, nella parte esterna, l'indicazione manoscritta "Al Tribunale Ordinario di Siena c/o al giudice monocratico":

« Il giorno 11/10/2018 alle ore 15.20 circa sono venuti nella cella di isolamento dove sono ubicato dal 23/08/2018 due ispettori e una ventina di agenti di polizia penitenziaria inveendomi contro dicendomi infame, pezzo di merda, pedofilo, venduto ecc. Inoltre come sopra menzionato in oggetto sono stato colpito da un capo posto che puzzava di alcol attraverso lo spioncino con un pugno in fronte dopo sono entrati in cella e mi hanno preso calci e pugni e molti di loro facevano puzza di alcol. Tutto questo dopo aver assistito al pestaggio di un extracomunitario nella stessa sezione di isolamento dove c'è una telecamera a 360° ».

3.4.– In tutte le lettere, poi, come teatro delle riferite violenze, aggressioni e minacce viene sempre indicato il medesimo luogo, ossia il reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano.

Si tratta di una sezione dell'istituto, appositamente destinata all'esecuzione dell'isolamento continuo, situata al primo piano della Casa di reclusione di San Gimignano e composto da tre aree, collegate tra loro da unico corridoio, costituite da un corpo centrale lungo sedici metri circa – ove sono presenti, oltre all'ingresso al reparto, tre locali destinati l'uno a posto di servizio, l'altro a



magazzino e l'ultimo ad ambulatorio medico – e da due corridoi, ccdd. lato "A" (foto a sinistra) e lato "B" (foto a destra), e lunghi ognuno trenta metri, che si diramano da tale corpo centrale l'uno in senso opposto all'altro, ciascuno dotato di dieci camere detentive disposte in sequenza, l'una di fianco all'altra.

3.5.1.– In tutte le lettere, ancora, si chiede espressamente alle Autorità giudiziarie in indirizzo, ossia al giudice monocratico del Tribunale di Siena o al magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena, di acquisire le videoriprese dell'impianto di video sorveglianza installato nel reparto isolamento, relative a quella giornata.

3.5.2.– A brevissima distanza di tempo dai fatti occorsi nel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, in altri termini, più detenuti chiedono, unanimemente, che sia celermente acquisita una decisiva fonte di prova, costituita dalle videoriprese eseguite dall'impianto di video sorveglianza installato nel reparto isolamento.

3.5.3.– Tale espressa richiesta, ad avviso del Collegio, non può che essere apprezzata e valutata come primo sintomo, evidente, della veridicità delle dichiarazioni rese nella sostanziale immediatezza dei fatti da tali detenuti, delle quali ciascuno di essi, apponendovi la sua firma in calce, si è peraltro assunto la responsabilità.

È infatti chiaro, sotto questo profilo, che un sistema di videosorveglianza rappresenta un importante freno e un potente *caveat* nei confronti dell'aspirante calunniatore: che ove cosciente e consapevole di tale presenza, si guarderà bene dall'incolpare terzi di fatti-reato, segnalandone il luogo di commissione proprio in quello oggetto di videosorveglianza, giacché in tal caso egli stesso non soltanto si esporrebbe, inesorabilmente, all'immediato disvelamento come false e calunniose delle accuse che ha mosso, ma soprattutto andrebbe incontro a conseguenze penali certe ai suoi danni. Nessuno, da questo punto di vista, denuncierebbe fatti che ben sa essere stati commessi sotto il campo di ripresa di un impianto di video sorveglianza, se questi non fossero davvero realmente accaduti.

D'altra parte, ove i fatti denunciati mai fossero realmente avvenuti, nessun denunciante si spingerebbe a richiedere la rapida acquisizione di quelle videoriprese che possano, così, immortalare la falsità delle sue dichiarazioni, senza possibilità di equivoci. Ciò costituirebbe, in effetti, un vero e proprio gesto autolesionista, tale da porre il calunniatore di fronte alle proprie certe responsabilità penali, con la stessa rapidità che ha accompagnato la richiesta di acquisire tali videoriprese.

3.5.4.– Di più. Quei detenuti, scientemente, decidono di avanzare collettivamente tale richiesta ad autorità non già inquirenti, bensì giudicanti, mettendo così in atto – come a breve si avrà modo di meglio chiarire – un accorto espediente per sviare le attenzioni degli agenti autori dei fatti di violenza, abuso e sopruso oggetto del presente processo: onde in tal modo prevenire eventuali ritorsioni che questi ultimi, per impedire che la *notitia criminis* potesse valicare le mura del carcere, avrebbero potuto porre in essere ai loro danni.

3.6.– In tutte le lettere, infine, da parte dei detenuti vengono espressi sentimenti di profonda preoccupazione, timore e paura, in relazione a quanto occorso in quel giovedì 11 ottobre 2018 e per quanto di simile, in punto di pestaggi e consimili spedizioni punitive, potrebbe eventualmente in futuro accadere, ai loro danni.

Tali stati di profonda paura, preoccupazione e timore, riferiti dai detenuti nelle loro missive di lunedì 15 ottobre 2018, erano peraltro già stati tutti personalmente colti dall'educatrice d'istituto

dott.ssa BRUNO (v. *infra*, §28) nella tarda mattinata di venerdì 12 ottobre 2018, e come tali saranno nuovamente percepiti anche dalla magistrata VENTURINI, nella giornata di mercoledì 17 ottobre 2018.

Sin d'ora può rilevarsi, inoltre, come tale condizione di profonda paura, timore e preoccupazione, legata agli abusi e atti di violenza commessi da personale del Corpo di polizia penitenziaria giovedì 11 ottobre 2018, è stata concordemente riferita e riportata, in dibattimento, da parte di tutti i detenuti predetti, nel corso dei rispettivi esami testimoniali (v. *infra*, §27).

3.7.– Ad avviso del Collegio, un'altra notazione appare poi meritevole di essere svolta, sul punto.

Le lettere manoscritte risultano essere state tutte consegnate, in buste chiuse, all'addetto all'Ufficio Matricola della Casa di reclusione di San Gimignano, con annessa richiesta di trasmettere le stesse, avanzata da parte dei detenuti medesimi, non già alla locale Procura della Repubblica, bensì ad altre Autorità giudiziarie, espressamente individuate in tali buste con espressioni quali “*al magistrato di sorveglianza dott.ssa Venturini*” ovvero “*al giudice monocratico del Tribunale di Siena*”.

Il complessivo effetto così indotto in un osservatore esterno e ignaro del contenuto di tali missive, nella specie identificabile soltanto con il personale di polizia penitenziaria, sarebbe stato così quello di ritenere che, in esse, fossero contenute mere istanze o semplici richieste, ma non certo vere e proprie *denunce* di reato.

3.8.– Un simile gesto, che può sembrare apparentemente privo di rilievo e significato, ad avviso del Tribunale costituisce, invece, un *ulteriore* indice della paura, vissuta dai detenuti medesimi, di essere scoperti e individuati, ad opera del personale di polizia penitenziaria che gli abusi e soprusi oggetto del presente giudizio aveva perpetrato, come persone intente a denunciare tali episodi alla Procura della Repubblica, per l'evidente preoccupazione delle ritorsioni cui gli stessi sarebbero potuti andare incontro, a seguito della presentazione di tali denunce.

A fronte di una simile preoccupazione, in capo a tali detenuti permaneva comunque l'esigenza e volontà di comunicare, trasmettere e far trasparire all'esterno la notizia degli atti di violenza commessi quel giovedì 11 ottobre 2018 nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano, ad opera di così numeroso personale di polizia penitenziaria.

Di qui, l'espedito di richiedere all'Ufficio Matricola dell'istituto penitenziario in parola la trasmissione delle buste chiuse non già alla Procura della Repubblica, bensì ad altre e diverse Autorità giudiziarie: onde celare e nascondere, anche agli *indiretti* occhi degli agenti, il contenuto di denuncia in esse racchiuso, ma al contempo così permettendo alla *notitia criminis* ivi contenuta di pervenire comunque, seppure per vie traverse, all'attenzione dell'autorità inquirente.

Ed è proprio questo ciò che, di fatto, è poi accaduto, se si considera come tali missive, non appena ricevute dall'allora Presidente della Sezione penale del Tribunale di Siena, dott. Luciano COSTANTINI, e dal magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena, dott.ssa Maria Letizia VENTURINI, sono state immediatamente trasmesse, ad opera di tali magistrati, alla locale Procura della Repubblica, per quanto di competenza.

3.9.– A conferma di tale lettura, valga rilevare come il detenuto PERSOFF2, diversamente da quanto inizialmente fatto nella precedente data di lunedì 15 ottobre 2018, ha infine redatto una *formale denuncia* di reato in forma manoscritta, in data 31 ottobre 2018, senza stavolta inserirne il testo in una busta chiusa, ma consegnandolo ad un sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, qual è Luigi PAONESSA, che in veste di ufficiale di polizia giudiziaria ha infatti redatto, alle ore 10.30 di quel giorno, un verbale di ricezione di tale denuncia/querela.

Ma ciò il detenuto PERSOFF2 ha potuto fare – e ha quindi fatto – non certo in prossimità dei fatti ovvero nel mentre in cui si trovava in quel reparto isolamento dove gli stessi erano stati perpetrati, ma soltanto in un *tempo diverso*, in un *altro luogo* e in un *diverso istituto penitenziario*: ossia, soltanto dopo che, dalla Casa di reclusione di San Gimignano, è stato trasferito alla Casa di reclusione di Asti, così trovandosi in un ambiente penitenziario *lontano* dalla presenza degli agenti che avevano commesso le violenze e gli abusi oggetto del presente processo.

4. Il terzo canale informativo della notizia criminis. La nota della direttrice dell'istituto penitenziario di San Gimignano e la relazione della comandante di reparto.

4.1.– Il terzo canale informativo, decisamente distonico e divergente dai due precedenti, è invece costituito dall'invio ad opera della dott.ssa Loredana STEFANELLI, dirigente penitenziaria assegnata alla direzione della Casa di reclusione di San Gimignano con provvedimento di invio in missione, di una sua breve nota, protocollata in data mercoledì 18 ottobre 2018 al numero 15778 e recante, quale allegato, una corposa relazione di servizio a firma della comandante di reparto, significativamente riportante in oggetto la frase: “*Disordini reparto isolamento del 11\10\2018*”.

4.2.– Tale nota, di seguito riportata in identica veste grafica, risulta propriamente indirizzata, peraltro, non già alla locale Procura della Repubblica, bensì al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, quale mero seguito e riscontro di una precedente conversazione telefonica intervenuta tra quest'ultimo e la direttrice medesima: a testimonianza di come, ad avviso delle autorità penitenziarie, relativamente alla data dell'11 ottobre 2018 non fosse emerso alcun fatto di reato tale da imporre la trasmissione di atti al Pubblico Ministero:

« *Al Sig. Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria*

Dr. Antonio FULLONE

FIRENZE

E p.c. alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Siena

Oggetto: trasmissione relazione di servizio. Disordini nel reparto isolamento del 11\10\2018

In riscontro alla richiesta telefonica di chiarimenti da parte del Superiore Ufficio relativamente ai fatti accaduti in data 11\10\2018, si trasmette la relazione di servizio prot n. 263 del 11/10/2018.

Si trasmette altresì alla Procura della Repubblica di Siena per opportuna conoscenza

San Gimignano 17\10\2018.

Il Direttore i.m.

Dr.ssa Loredana Stefanelli »

4.3.– Ebbene, la relazione allegata a siffatta nota, a firma della comandante di reparto Morgana FANTOZZI, restituisce al Provveditorato regionale un quadro dei fatti completamente diverso e diametralmente opposto rispetto a quello veicolato dalla nota del Magistrato di Sorveglianza e dalle lettere manoscritte dei detenuti: canali informativi, questi ultimi, non a caso significativamente più prossimi e vicini alla data dei fatti di quanto non fosse la nota in esame, formata il 17 ottobre 2018 e quindi a distanza di ormai quasi una settimana dall'11 ottobre 2018, quando a fronte della fuga di notizie circa gli eventi occorsi nel reparto isolamento si era già prontamente attivata e messa in moto l'opera di mistificazione e occultamento dei fatti, sapientemente condotta dall'ispettore capo IMPUTATO2, coordinatore della sorveglianza generale, ossia della gestione dei reparti non detentivi dell'istituto penitenziario e della gestione del personale in generale.

4.4.– È una scena nitida e ben definita quella consegnata al lettore da tale documento, come detto trasmesso al Provveditorato e solo “*per opportuna conoscenza*” alla Procura della Repubblica; una scena che ruota tutta attorno ad una sola ed unica chiave di lettura di quanto occorso nel reparto isolamento l'11 ottobre 2018, vividamente descritta grazie all'uso di parole in essa più e più volte ripetute:

« disordini dei detenuti... frequenti intemperanze dei detenuti... comportamenti scorretti dei detenuti... clima di sezione faticoso e difficile... clima di tensione... dinamiche potenzialmente molto pericolose ».

4.5.– Essa si apre, più in particolare, con ampi riferimenti al passato: ossia ai disordini, alle proteste e agli altri comportamenti scorretti che “*da molti giorni*” hanno contraddistinto il “*clima della sezione*”, quali insulti, intemperanze e altri “*episodi disciplinarmente rilevanti*”.

A questo punto esatto della relazione, subito dopo le parole “*episodi disciplinarmente rilevanti*”, spicca la seguente espressione, messa ben in risalto da un capoverso:

« In data 11\10 si è verificato uno di questi episodi »

Una frase netta, chiara, inequivoca, che consente al lettore di inquadrare immediatamente, senza dubbi o perplessità, il dato dell'episodio disciplinare in atto quel giorno, giovedì 11 ottobre 2018, e di così tenerlo associato all'intervento del personale di custodia.

4.6.– La relazione specifica, tuttavia, che tale episodio risale alle ore 9.30 di mattina: quando il detenuto Abdarraouf GANICHI, dopo avere appreso la notizia del rigetto della propria richiesta di trasferimento ad altro istituto di pena, ha divelto alcuni arredi della propria camera di detenzione.

Proseguendo nella lettura della relazione, si apprende però che, in merito a tale episodio, nessun intervento è stato mai posto in essere ad opera del personale di custodia presente, che ha “*assicurato i servizi essenziali ai detenuti*” e con riferimento particolare al momento in cui:

« il Ganichi ha chiesto di andare in doccia ... il personale lo ha accompagnato approfittandone per ripulire la cella dai detriti prodotti dal danneggiamento che sarebbero stati sicuramente usati dal detenuto per autolesionarsi o per aggredire qualcuno »

Piuttosto, leggendo ancor oltre, si scopre che ad un tratto, a seguito di un alterco verbale intervenuto tra il detenuto PERSOFF1 e il detenuto GANICHI, l'ispettore capo IMPUTATO2 "d'intesa" con l'ispettore capo IMPUTATO3:

« decidono di effettuare per ovvi motivi di opportunità il cambio di cella di PERSOFF1 spostandolo nell'altro settore dell'isolamento, lontano dal detenuto Ganichi e PERSOFF3 »

4.7.– Benché presentati come "ovvi", restano tuttavia assai sfuggenti, a questo punto della relazione, i "motivi" che hanno fatto cadere proprio sulla persona di PERSOFF1 l'individuo che sarebbe stato oggetto del trasferimento di camera detentiva.

Quella mattina, infatti, era stato non già PERSOFF1, bensì Abdarraouf GANICHI a porre in essere condotte di elevato pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, quali la distruzione di arredi interni alla propria camera detentiva e, finanche, il sanitario ivi presente.

Ma il detenuto PERSOFF1, tuttavia, possiede una caratteristica che lo distingue così da GANICHI, come dagli altri detenuti collocati nelle attigue camere detentive: quella di essere stato assegnato all'ordinario circuito di Media Sicurezza, laddove gli altri detenuti a lui prossimi, incluso GANICHI, risultavano invece assegnati al circuito Alta Sicurezza, in ragione della loro più elevata pericolosità.

In altre parole, PERSOFF1, già sulla scorta del semplice astratto parametro costituito dalla sua collocazione nell'ordinario circuito di Media Sicurezza, rappresentava un soggetto decisamente meno pericoloso di Abdarraouf GANICHI (ma ad ulteriore comprova della sua esigua pericolosità vi sono numerosi e altri dati, esplicitati *infra*, §25).

4.8.– Peraltro, in merito alla sua collocazione nella camera detentiva numero 4 posta nel lato "A" del reparto isolamento, è d'uopo segnalare sin d'ora che PERSOFF1 si trovava ivi ristretto in regime di isolamento continuo per ragioni disciplinari, dopo esservi stato illegittimamente collocato per effetto di una decisione arbitrariamente e illegalmente adottata proprio dall'ispettore capo IMPUTATO3 (v. *infra*, §53).

4.9.– A questo punto della narrazione, viene evocato il rifiuto di cambiare la propria camera detentiva, opposto da PERSOFF1.

Per il vero, tale passaggio della relazione resta del tutto avvolto nel mistero, in quanto risultano davvero incomprensibili le modalità con cui PERSOFF1 avrebbe mai potuto conoscere, dalla sua posizione di persona illegittimamente segregata nella camera detentiva numero 4, la decisione adottata "d'intesa" tra gli ispettori IMPUTATO2 e IMPUTATO3: a meno di voler immaginare i due ispettori che di tale decisione discorrono davanti alla camera detentiva di PERSOFF1 o finanche all'interno della stessa.

Ad ogni modo, nella relazione a firma della comandante FANTOZZI di tutto ciò si tace, nulla viene detto.

4.10.– Quel “*rifiuto di spostarsi?*” opposto da PERSOFF1 rappresenta tuttavia un antecedente prezioso, un antifatto importante, nella complessiva economia della narrazione: perché è proprio in conseguenza di tale rifiuto che l'ispettore capo IMPUTATO2 ha:

« ... *attivato via radio l'intervento di alcune unità di supporto presso il reparto... e a quel punto è convogliato un cospicuo numero di unità di agenti in modo spontaneo ...* »

4.11.– Sullo specifico punto, sia consentita sin d'ora una breve osservazione. Nella relazione veicolata dalla comandante di reparto FANTOZZI alla direttrice STEFANELLI – e da quest'ultima trasmessa al Provveditorato e “*p.c.*” alla Procura della Repubblica – la riferita scansione dei fatti segue queste cadenze: PERSOFF1 battibecca con GANICHI, viene presa la decisione di spostare PERSOFF1, segue il rifiuto di PERSOFF1, viene quindi “*attivato via radio l'intervento di alcune unità di supporto?*”.

Nella relazione di servizio formata dall'ispettore superiore IMPUTATO1, della cui falsità ideologica tale imputato è qui chiamato a rispondere penalmente, la riferita scansione dei fatti segue, tuttavia, cadenze assai diverse: in essa, infatti, v'è scritto che IMPUTATO2 segnala a IMPUTATO1 la presenza di disordini nel reparto isolamento, viene poi presa la decisione di spostare PERSOFF1, quindi “*interv[izene] a supporto sia in maniera mirata che spontanea... un cospicuo numero di colleghi?*”, e soltanto a questo punto si manifesta il rifiuto di PERSOFF1; il rifiuto di PERSOFF1, in altri termini, nella *falsa* ricostruzione dei fatti operata da IMPUTATO1, interverrebbe soltanto al momento in cui tutte le quindici “*unità di agenti?*” si trovavano di fronte alla sua camera detentiva, ivi compattamente ammassate.

4.12.– Quanto alla relazione della comandante FANTOZZI, si osservi altresì come restino del tutto ignote, quasi avvolte in un alone di mistero, le ragioni di tale “*supporto?*” da operarsi a cura di “*numerose unità?*”, finanche presentatesi “*in modo spontaneo?*” nel reparto isolamento: in un luogo, quindi, non soltanto ben diverso dai singoli posti di servizio cui ciascuna di quelle unità era quel giorno assegnata, ma un luogo altresì presso cui nessun ordine di servizio aveva previsto che ivi dovessero recarsi.

4.13.– Vieppiù imperscrutabili, nell'economia narrativa tracciata dalla relazione della comandante FANTOZZI, appaiono le ragioni che hanno condotto in quindici tra agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ad abbandonare “*in modo spontaneo?*” ciascuno il proprio posto di servizio e sempre “*in modo spontaneo?*” a poi ammassarsi e confluire nel reparto isolamento: ove si pensi alla minima attività da ivi compiere, ossia un semplice spostamento di un detenuto da una camera detentiva ad un'altra, oppure ove si consideri l'esiguo numero di detenuti ristretti nel reparto isolamento, nonché la condizione propria di ognuno di essi, di isolata segregazione all'interno della propria camera detentiva.

A ciò si aggiunga, per di più, che non erano certo in atto disordini o sommosse: di cui mai sarà fatta menzione da nessuno, in tutte le relazioni e i rapporti di servizio riferiti a quella data e a quell'episodio.

4.14.– Da ultimo, parimenti indecifrabile appare l'accostamento tra richiesta di un ufficiale superiore avanzata “*via radio di un intervento di alcune unità di supporto presso il reparto*” e successivo sopraggiungere di “*in modo spontaneo*” di un “*cospicuo numero di unità di agenti*”, pari al 12% di tutte le unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria quel giorno effettivamente in servizio, in una Casa di reclusione ove pure erano ristretti quasi quattrocento detenuti.

Tale segmento della relazione, ad avviso del Collegio, rappresenta di tutta evidenza il vano tentativo di mistificare e occultare la realtà dei fatti, sforzandosi così di conciliare l'inconciliabile.

In altri termini, l'uso della specifica espressione “*in modo spontaneo*”, che ricorre anche nella relazione formata dall'ispettore superiore IMPUTATO1, ad avviso del Collegio corrisponde ad un maldestro tentativo operato con l'intento di tenere lontana, dalla mente del lettore, l'idea che quindici agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria si fossero trovati nel reparto isolamento, quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018, in vista di uno scopo ben preciso: che si fossero tutti ivi radunati e riuniti, in altri termini, al fine di conseguire uno specifico obiettivo, nell'ambito del quale la visibile presenza di una moltitudine di agenti fosse un elemento di fondo, centrale, essenziale.

La locuzione “*in modo spontaneo*”, quantomeno nelle malcelate intenzioni dell'autrice della relazione e, ancor prima, dell'ispettore superiore IMPUTATO1, avrebbe invece meglio restituito l'idea di incontro, tra numerose unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, del tutto “fortuito” e “casuale”, in questo modo relegando sullo sfondo il comune progetto e concorde proposito che tali unità aveva invece legato e tenuto insieme: quello di dovere svolgere, tutte insieme, un'azione che potesse essere percepita dai detenuti come “di gruppo” e che, quindi, proprio nell'elevato numero dei partecipanti dovesse trovare una componente indefettibile.

Eppure, come già anticipato, è l'esistenza stessa di una richiesta, avanzata via radio da una figura ricoprente l'incarico di coordinatore della sorveglianza generale dell'istituto penitenziario di San Gignano, a tradire il carattere mistificatorio di quella frase, della frase “*in modo spontaneo*”: giacché il profilo dell'autonoma e libera scelta, che connota un'azione come spontanea, mal si addice e concilia con l'esistenza di una previa richiesta di intervento, specie se formulata all'interno di una ristretta e ben identificata comunità, qual è quella penitenziaria, con richiedente e destinatari legati dalla comune appartenenza ad un medesimo corpo di polizia.

4.15.– Cionondimeno, prosegue la relazione della comandante FANTOZZI, alla “*chiamata radio*” dell'ispettore capo IMPUTATO2 prontamente accorrono quattordici unità di polizia penitenziaria, i cui gradi e cognomi vengono tutti riportati per esteso e, tra i quali, vi sono tutti gli odierni imputati:

« ... sono presenti l'Isp. Capo IMPUTATO2... l'Isp. Capo IMPUTATO1... l'Isp. IMPUTATO3... l'ass.te capo IMPUTATO5... l'ass.te capo IMPUTATO4... »

4.16.– In quel frangente, di fronte “*ad un altro diniego*” opposto da PERSOFF1, la relazione continua descrivendo quanto di lì a breve è seguito con il sintetico nome di “*accompagnamento coattivo*”.

Nella propria relazione di servizio, la comandante di reparto a questo punto opera riferimenti alle videoriprese dei fatti, che aveva acquisito appena due giorni prima, lunedì 15 ottobre 2018. Così, parla di PERSOFF1 *“circondato dal personale di polizia penitenziaria”* e subito dopo aggiunge:

« ... ad un certo punto si capisce che si dimena, oppone resistenza e cade e seguono alcuni momenti concitati in cui il detenuto non è direttamente visibile... »

Come sarà meglio chiarito nel prosieguo, l'esatto frangente cui sta riferendosi la comandante di reparto FANTOZZI corrisponde a quello in cui PERSOFF1, sovrastato da una compatta massa di agenti posizionati a guisa di schermo rispetto all'unica telecamera avente raggio di ripresa in quel punto, viene da costoro ripetutamente colpito, per oltre trenta secondi, con svariati calci inferti in più parti del suo corpo.

4.17.– La comandante di reparto FANTOZZI prosegue quindi a relazionare, parlando dei:

« ... pantaloni abbassati in fondo ai piedi del detenuto... »

e aggiungendo del momento in cui PERSOFF1:

« ... viene bloccato a terra per qualche istante per poi essere rialzato e portato in cella ... »

e concludendo, così, l'esposizione dei fatti riferibili a tale detenuto.

4.18.– Poi passa ad illustrare il frammento delle videoriprese riferite ai fatti di cui al capo E) della rubrica, che vedono il detenuto PERSOFF2 vittima di lesioni cagionate ad opera dell'assistente capo coordinatore IMPUTATO4, che così espone, riferendosi proprio al frammento che riprende la camera detentiva del predetto detenuto:

« ... IMPUTATO4 torna indietro apre lo spioncino ed infila mano per pochissimi istanti... »

aggiungendo in questi termini la sua valutazione sul punto:

« ... Il gesto sembra rivolto a rafforzare l'intimazione verbale in quanto non si pone come un pugno verso il detenuto (come dallo stesso riferito) ... »

È opportuno precisare come, già all'epoca in cui estese la propria relazione, la comandante di reparto FANTOZZI aveva a sua disposizione la certificazione medica a firma del dott. COIMP11, datata 11 ottobre 2018 e relativa proprio al detenuto PERSOFF2, in cui veniva refertata la presenza di una:

« ... piccola area eritematosa frontale dx compatibile con lieve trauma cranico (dinamica non riferita dal paziente)... »

Al termine di tale relazione, peraltro, la comandante di reparto dà inoltre espressamente atto della presenza di due referti medici, rispettivamente redatti dal dott. GIACHI e dalla dott.ssa D'URSO:

« ... Agli atti risulta un certificato medico del dottor Giachi datato 11.10 rilasciato per PERSOFF2 che referta una piccola area eritematosa frontale destra compatibile con lieve trauma cranico (con dinamica non riferita dal paziente) senza prognosi. Risulta inoltre un certificato medico datato 12/10 della dottoressa D'Urso che certifica “lieve ecchimosi a livello frontale destro con prognosi di due giorni” ... »

Di più. La comandante FANTOZZI riferisce di essersi finanche personalmente recata, con l'assistenza dell'ispettore BONFIGLIO, presso la camera detentiva n. 19 del reparto di isolamento e di avere qui potuto vedere e direttamente constatare che PERSOFF1:

« ... *presentava un lieve taglietto sul sopracciglio ...* »

In quell'occasione, la Comandante riporta di avere finanche acquisito sommarie informazioni testimoniali da parte di PERSOFF1, avanzando allo stesso due domande: come si fosse fatto quel taglio e perché non avesse richiesto la visita di un medico.

Dalla relazione, peraltro, si ricava che le riposte nel seguito indicate, offerte da PERSOFF1 a due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che gli si erano presentati davanti quando si trovava ancora segregato in isolamento, devono essere parse, alla comandante di reparto, piuttosto tranquillizzanti e più che sufficienti per escludere l'ipotesi che fossero stati commessi fatti-reato, ad opera di personale del Corpo di polizia penitenziaria:

« ... *sono caduto e ho sbattuto la testa ... non voglio visite, il mio medico è Dio ...* »

4.19.– In breve, un'ufficiale di polizia giudiziaria, qual è all'evidenza una comandante di reparto del Corpo di polizia penitenziaria, non ha saputo o inteso operare alcuni semplici collegamenti tra emergenze probatorie piuttosto evidenti, nonostante tra di esse vi fossero elementi di correlazione causale tali da disvelare *ictu oculi* l'avvenuta consumazione di reati procedibili d'ufficio, quali: *a*) le dichiarazioni rese dal detenuto PERSOFF2, relative al fatto di essere stato colpito alla fronte ad opera di un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria; *b*) una videoripresa che mostra un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, identificato nella persona dell'assistente capo coordinatore IMPUTATO4, mentre con grande rapidità estende il proprio braccio, inserendolo nella feritoia presente sul blindato della camera detentiva di quel medesimo detenuto che aveva dichiarato di essere stato ivi colpito; *c*) una certificazione medica attestante la presenza di un segno di origine lesiva sulla fronte di quel detenuto, redatta lo stesso identico giorno a cui risalgono le videoriprese e in cui quel detenuto aveva dichiarato di essere stato colpito in fronte.

Parimenti è a dirsi per quel che riguarda la persona di PERSOFF1, sulla cui persona la comandante di reparto ha potuto finanche direttamente constatare la presenza di esiti compatibili con patite lesioni, dopo avere peraltro osservato le videoriprese che inquadrano, senza possibilità di equivoci, le plurime e distinte violenze fisiche di cui egli viene ripetutamente fatto oggetto, da parte di numeroso personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4.20.– Ciò premesso, non è infatti un caso se la deposizione della comandante di reparto FANTOZZI, assunta all'udienza del 4 novembre 2021, è stata interrotta nel momento in cui quest'ultima ha riportato dichiarazioni enunciative circostanze idonee a far indirizzare indagini nei suoi confronti, consistite nell'aver omesso di comunicare al Pubblico Ministero l'esistenza di reati perseguibili d'ufficio o comunque nell'averne ritardato la comunicazione, dopo avere acquisito certificazioni mediche e dichiarazioni rese da parte di detenuti, nonché visivamente osservato esiti lesivi sulla persona di un detenuto, tutti dati astrattamente idonei a formare una denuncia di reati procedibili d'ufficio.

Alla luce del dato relativo all'esatto momento in cui al Pubblico Ministero è pervenuta la nota della direttrice STEFANELLI e, con essa, la relazione della comandante di reparto FANTOZZI che vi era allegata, individuato alle ore 11.09 del 18 ottobre 2018, deve tuttavia escludersi

l'inutilizzabilità, anche *ex art. 63 cpv. cod. proc. pen.*, delle dichiarazioni testimoniali da quest'ultima rese all'udienza del 4 novembre 2021, allorché la sua deposizione è stata interrotta: con l'opportuna precisazione che l'esatto momento in cui siffatta relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero è divenuto patrimonio conoscitivo del Collegio soltanto alla successiva udienza del 9 dicembre 2021, allorché sono stati acquisiti gli originali della documentazione relativa ai fatti dell'11 ottobre 2018 trasmessa alla locale Procura della Repubblica dalla Direzione della Casa di reclusione di San Gimignano e, con essi, il Collegio ha quindi potuto prendere atto della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. con cui detta relazione è stata ricevuta dal Pubblico Ministero, recante per l'appunto quali ora e data le 11.09 del 18 ottobre 2018.

Considerato che la relazione formata dalla comandante di reparto Morgana FANTOZZI è stata depositata all'Ufficio segreteria della Direzione dell'istituto di San Gimignano il giorno 17 ottobre 2018, non può allora affermarsi né che la comunicazione di fatti costituenti reato procedibili d'ufficio sia stata del tutto omessa, da parte della Comandante, né che la stessa sia stata a tal punto ritardata da non consentire al Pubblico Ministero di svolgere qualsiasi iniziativa a lui spettante, in ragione dell'avvenuta comunicazione della stessa alle ore 11.09 del 18 ottobre 2018, ossia a meno di ventiquattro ore di distanza dal momento in cui la relazione è stata formata.

4.21.– Tornando al contenuto della relazione della comandante di reparto Morgana FANTOZZI, è bene evidenziare come essa si nutra e alimenti essenzialmente dei dati informativi ricavati dalle *false* relazioni di servizio formate dall'ispettore superiore IMPUTATO1 e dall'ispettore capo IMPUTATO2, che a loro volta gravitano attorno a quattro assi portanti: *a)* l'ammissione che un intervento da parte di quindici unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria vi fosse effettivamente stato, nel reparto isolamento, tale evidenza non potendo più essere tenuta nascosta e celata, come pure in un primo momento sapientemente e accortamente fatto, in quanto essa era oramai divenuta patrimonio conoscitivo tanto dell'Autorità giudiziaria, quanto delle superiori autorità dell'Amministrazione penitenziaria; *b)* la *falsa* precisazione che tali unità fossero confluite *spontaneamente* nel reparto isolamento, quale elemento della *contro-narrazione* necessario per dissimulare e celare la natura, all'evidenza, di intervento chiaramente *pianificato e programmato* che ha contraddistinto tale spedizione punitiva; *c)* la *falsa* individuazione delle ragioni dell'intervento in elevato numero nella presenza di pericoli, turbative e disordini *ancora attivi e in essere* nel reparto isolamento, nonché nella necessità di comunque “*garantire la sicurezza*” degli intervenuti medesimi, quale elemento della *contro-narrazione* necessario per dissimulare il dato costituito dall'essersi fatto uso di forza e violenza fisica *in condizioni di assoluto ordine, quiete e calma, nonché ad esclusivo fine di deterrenza preventiva, perseguita mediante un atto di violenza collettiva a carattere intimidatorio*; *d)* la *falsa* attribuzione di contegni aggressivi, violenti e oppositivi in capo al detenuto PERSOFF1, quale ulteriore elemento della *contro-narrazione* necessario, ancora una volta, a giustificare l'impiego della forza nei confronti di un detenuto, pure, *del tutto quieto e pacifico*.

Tali assi, per tutti i partecipanti a quella spedizione punitiva e per come si avrà modo di vedere, costituiranno la costante “*linea da tenere*”, la *versione-guida* da seguire e a cui fare riferimento, nei rapporti con le superiori autorità penitenziarie e con gli organi inquirenti.

5. Prime osservazioni sulla falsità delle relazioni di cui ai capi F), G), e H). I contenuti delle captazioni telefoniche: preoccupazione per le indagini e necessità di “tenere la linea”.

5.1.— Così esposti i tre canali che hanno consentito alla *notitia criminis* di pervenire all’attenzione dell’Autorità giudiziaria, assieme a taluni significativi contributi probatori già da tali canali offerti, è ora opportuno soffermarsi sulle accuse elevate ai capi F), G) e H) della rubrica, inerenti la falsità delle relazioni di servizio formate, rispettivamente, dall’ispettore capo IMPUTATO2, dall’assistente capo coordinatore IMPUTATO4 e dall’ispettore superiore IMPUTATO1, persone appartenenti tutte al Corpo di polizia penitenziaria.

5.2.— All’esito dell’istruttoria dibattimentale, tali relazioni hanno invero disvelato, con tutta evidenza, la loro natura di testi contenenti alterate e distorte rappresentazioni dei fatti, artatamente confezionati dai predetti imputati soltanto *dopo* che la notizia della spedizione punitiva, da essi organizzata e messa in atto, *aveva valicato le mura del carcere ed era*, così, *sfuggita al loro controllo*, essendo stata, meritoriamente, riportata al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, ad opera di personale dell’Area educativa dell’istituto penitenziario in parola, in particolare nelle persone dell’educatrice Ivana BRUNO e della coordinatrice dell’area educativa Maria BEVILACQUA.

5.3.— Ad avviso del Collegio, in effetti, tali relazioni costituiscono degli scritti dal contenuto accuratamente concordato e concertato, da parte degli imputati, al fine di consegnare e offrire, alle autorità superiori e agli organi inquirenti, una *contro-narrazione* e una *falsa* rappresentazione di quanto effettivamente avvenuto nel reparto isolamento quel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018: nel tentativo di così insabbiare sul nascere ogni avvio di indagine e inchiesta, condotto all’insegna dell’omertà, di una distorta concezione della “solidarietà di corpo”, della mistificazione e della collusione, finalizzate tutte alla costruzione di una “comune linea” che tutti gli agenti coinvolti nei fatti dell’11 ottobre 2018 avrebbero dovuto tenere e seguire.

D’altro canto, a siffatti atteggiamenti mistificatori, omertosi e collusivi, in capo ad alcuni imputati si accompagnano altresì sentimenti di allerta e di forte preoccupazione, per il timore che in ordine agli eventi occorsi, nel reparto isolamento, in data 11 ottobre 2018 possano essere state avviate attività d’indagine.

5.4.— Sotto questo profilo, costituisce un dato pressoché pacifico quello per cui, a distanza di tre mesi da quel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, i protagonisti dei fatti oggetto del presente giudizio mostrino, nelle private conversazioni telefoniche di essi captate, diffusi e preoccupati riferimenti ai “*fatti dell’isolamento*”; perché in ordine a questi ultimi – come premesso – v’era il diffuso sospetto e condiviso timore che fossero in corso attività di investigazione, ad opera dell’Autorità

giudiziaria e del personale di polizia giudiziaria del Nucleo Investigativo Regionale (N.I.R.) di Firenze del Corpo di polizia penitenziaria.

5.5.– È questo il caso, ad esempio, della preoccupata conversazione telefonica intrattenuta dall'ispettore capo IMPUTATO2 con la ex Vicecomandante di reparto presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, Federica DI LAUDO, risalente ad appena tre mesi dopo i fatti qui oggetto di giudizio, ossia alle ore 15.39 del 18 gennaio 2019, e registrata al progressivo n. 869 del RIT 248/18:

« IMPUTATO2 – Pronto?

Federica DI LAUDO – Hei!

IMPUTATO2 – Ciao.

Federica DI LAUDO – Come stai?

IMPUTATO2 – Mah, così!

Federica DI LAUDO – Una voce dura.

[Qualche secondo di silenzio - N.D.T.]...

IMPUTATO2 - **Brutti momenti, brutti periodi, molto brutti, sotto tutti i punti di vista.**

Federica DI LAUDO – Ma che è successo?

IMPUTATO2 – **Eh, c'è tutto sto movimento. Un movimento che non ci si aspettava che arrivasse.**

Federica DI LAUDO – Cioè?

IMPUTATO2 – **Dei fatti dell'isolamento!**

Federica DI LAUDO – Ah! »

5.5.1.– I preoccupati riferimenti dell'ispettore capo IMPUTATO2 ai fatti occorsi tre mesi prima nel reparto isolamento non avrebbero evidentemente alcuna ragion d'essere, non avrebbero alcun motivo di esistere, ad avviso del Collegio, ove nulla di rilevante fosse davvero mai avvenuto, in quel pomeriggio, nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano: come pure concordemente sostengono gli odierni imputati, nella loro comune linea difensiva.

D'altra parte, nessun timore, nessuna preoccupazione, nessun tormento dovrebbe certo cogliere chi, com'è il caso degli odierni imputati, viene convocato presso gli Uffici di Firenze del Nucleo Investigativo Regionale (N.I.R.) del Corpo di polizia penitenziaria all'espresso fine di essere udito, nella propria veste di appartenente ad un corpo di polizia, nell'ambito di attività investigative concernenti il rinvenimento di un telefono cellulare presso una camera detentiva dell'istituto penitenziario di San Gimignano. Per quanti appartengono ad una forza di polizia, diversamente da quel che potrebbe valere per il normale cittadino, rientra infatti nell'ordinaria prassi e logica delle cose la possibilità di essere uditi nell'ambito di attività investigative, nel caso di specie peraltro svolte da appartenenti al medesimo corpo di polizia.

Sotto questo profilo, le convocazioni operate da parte del N.I.R. di Firenze – lo si ribadisce – attenevano al rinvenimento di un dispositivo cellulare all'interno di una camera detentiva, quella peraltro in uso al detenuto PERSOFF2: ad un fatto, quindi, cui gli odierni imputati non soltanto erano estranei, ma rispetto al quale avrebbero potuto, anzi, offrire e portare utili contributi investigativi, nella loro veste di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

5.5.2.– Eppure, nel momento in cui ad opera di personale del N.I.R. vengono operate convocazioni degli odierni imputati, in relazione ad attività di indagine riferita al rinvenimento di un telefono cellulare, ecco sorgere diffusi timori, preoccupazioni e tormenti sull'eventuale altro recondito fine che possa celarsi dietro di esse e, più in particolare, sulla possibilità che il reale oggetto dell'indagine sia proprio quanto accaduto nel reparto isolamento, quel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018.

Sotto questo profilo, la presenza di pressanti tormenti e preoccupazioni – riferite proprio alle attività investigative che si sospettava potessero essere in corso riguardo ai fatti dell'11 ottobre 2018, in tal senso dovendosi intendere l'espressione "c'è tutto sto movimento" – costituisce allora un chiaro indice del fatto che "qualcosa" fosse pur avvenuto giovedì 11 ottobre 2018, nel reparto isolamento.

Un "qualcosa" all'evidenza *di illegale e illecito*, visto che il timore si concentra sul fatto dell'essere state avviate attività d'indagine, in relazione a questo "qualcosa".

5.6.– Se i sentimenti di allerta e forte preoccupazione, nutriti in relazione alle attività d'indagine in corso, colorano la quotidianità di alcuni imputati anche a distanza di mesi, tutti costoro sono, invece, tra di essi saldamente legati da un comune contegno di omertà, collusione e mistificazione; atteggiamenti, questi ultimi, che hanno infatti contraddistinto la *comune linea di azione* degli odierni imputati, sin dai giorni immediatamente seguenti quel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018 e per tutti i mesi successivi.

5.6.1.– Di ciò, una palese traccia può invero cogliersi dall'esame della seguente conversazione telefonica, intrattenuta tra gli imputati IMPUTATO4 e IMPUTATO5 alle ore 21.13 del 22 gennaio 2019 e registrata al progressivo n. 453 del RIT 250/18:

« IMPUTATO5 – Pronto!

IMPUTATO4 – Ciao Fabio, so' Peppe.

IMPUTATO5 – Oh, Peppino, ciao.

IMPUTATO4 – Ti disturbo?

IMPUTATO5 – Ma quando mai.

IMPUTATO4 – Stammi a sentire, ma tu quando sei stato citato per questa cazzo...

IMPUTATO5 – Ah, eh. **Giovedì** però!

IMPUTATO4 – Eh giovedì e **io ci vado venerdì!**

IMPUTATO5 – Eh, lo so.

IMPUTATO4 – Ma tu ci vai?

IMPUTATO5 – E dobbiamo andarci!

IMPUTATO4 – Sì, dobbiamo andarci!

IMPUTATO5 – [Termini incomprensibili - N.D.T.]... il foglio di viaggio.

IMPUTATO4 – Eh vabbè! Ma stammi a sentire, ma eh... vabbè **ma è la storia dell'isolamento?**

IMPUTATO5 – Eh, tengo...

IMPUTATO4 – Questo è il servizio che ha fatto la D'URSO e quell'altra scema di...

IMPUTATO5 – Eh!

IMPUTATO4 – *Eh. Va bene, ho bello e capito.*

IMPUTATO5 – *Eh. Comunque, ci stanno, stanno le cose, a me mi hanno dato... [Termini incomprensibili - N.D.T.]...*

IMPUTATO4 – *Ab!*

IMPUTATO5 – *[Termini incomprensibili - N.D.T.]...*

IMPUTATO4 – *Ab, ce l'hai le copie te?*

IMPUTATO5 – *Eh, me le ha date stamattina IMPUTATO2.*

IMPUTATO4 – *Ab! Ma puoi recuperare una per me? Perché io c'ho ancora il rapporto pure il mio, sempre per il fatto di PERSOFF1 e compagnia bella.*

IMPUTATO5 – *Il rapporto tuo io non ce l'ho, io ho il rapporto di cosa, di IMPUTATO2 e quello di IMPUTATO1. Lì c'è, ci sta quel cosa che hai scritto... cioè nel senso che è successo pure a te?*

IMPUTATO4 – *Ma tu domani mattina ci sei a lavorare?*

IMPUTATO5 – *Domani mattina ci sono.*

IMPUTATO4 – *Allora ti do la penna, se non dovesse servire Luciana, lì c'è anche il mio rapporto, casomai, li vuoi stampare tra quelli...*

IMPUTATO5 – *No, te li scannerizzo, ti scannerizzo tutt' 'e cose e te li metto sulla penna.*

IMPUTATO4 – *Eh, me li metti dentro la penna, così ti prendi pure il mio. A parte il mio a te interessa poco, perché poi non so che devi vedere fra IMPUTATO2...*

IMPUTATO5 – *E infatti, perché a me [Termini incomprensibili - N.D.T.]...*

IMPUTATO4 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *...quello che mi doveva dare. Hai capito?*

IMPUTATO4 – *Ab, ah! Ab, ho capito.*

IMPUTATO5 – *Bisogna andare per forza Pe', perché io infatti, infatti quando me lo hanno dato ieri: "Ma cos'è questa cosa, mi hanno invitato?"*

IMPUTATO4 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *Mi ha detto la Comandante: "Sì, secondo me vogliono fare una chiacchierata". "E io non ho nulla da chiacchierare con loro", gli ho detto.*

IMPUTATO4 – *Eh, infatti!*

IMPUTATO5 – *Eh, ho detto: "Ma cos'è questa storia? A me, io voglio sapere a che titolo mi chiamano là".*

IMPUTATO4 – *Eh.! »*

5.6.2.– Convocati a Firenze da personale del N.I.R. del Corpo di polizia penitenziaria, ufficialmente per offrire contributi investigativi in ordine al rinvenimento di un telefono cellulare all'interno di una camera detentiva della Casa di reclusione di San Gimignano, gli imputati IMPUTATO4 e IMPUTATO5, ben consapevoli entrambi degli abusi e soprusi commessi nel reparto isolamento l'11 ottobre 2018, sospettano che la loro convocazione possa nascondere un'attività investigativa riguardante "la storia dell'isolamento", per usare l'espressione di IMPUTATO4.

Perciò, si affannano a scambiarsi i rapporti e le relazioni di servizio da costoro redatte soltanto tre mesi prima, aggiungendovi quella estesa dall'ispettore capo IMPUTATO2.

L'imputato IMPUTATO5, più in particolare, rappresenta di essersi già procurato dall'imputato IMPUTATO2, in quella stessa mattinata, la relazione di servizio da quest'ultimo a suo tempo redatta.

Di più. IMPUTATO5 si offre finanche di scannerizzare “*tutt' 'e cose*” e di poi farne per IMPUTATO4 copia integrale, da salvare in una *pen-drive*.

L'imputato IMPUTATO4, dal canto suo, offre in corrispettivo la propria relazione di servizio: subito accorgendosi, tuttavia, di quanto poco utile possa essere, ai fini della loro concertazione, in quanto egli nulla aveva scritto, in essa, con riferimento alla persona di PERSOFF1, ossia di quel che entrambi sospettano essere il celato oggetto delle attività di investigazione sottese alla convocazione, da parte di personale di polizia giudiziaria del N.I.R., presso gli Uffici di Firenze.

5.6.3.– La ragione di un simile scambio di atti e relazioni di servizio, da parte dei tre imputati, appare al Collegio oltremodo evidente.

Essa, più in particolare, risiede nel fatto che proprio grazie a tale scambio tutti e tre gli imputati avrebbero potuto offrire, dei fatti occorsi l'11 ottobre 2018, la medesima versione, la stessa ricostruzione, ove il personale di polizia giudiziaria del N.I.R. di Firenze avesse loro rivolto domande, sulla vicenda.

5.6.4.– Altrettanto chiara, ad avviso del Collegio, è poi la ragione che sovrintende alla necessità, per gli imputati, di “allineare” le provalazioni che, di lì a poco, avrebbero verosimilmente reso, ai contenuti dichiarativi già cristallizzati nelle diverse relazioni di servizio che gli stessi stavano per scambiarsi: ossia, perché i contenuti di tali atti di servizio erano, di tutta evidenza, palesemente falsi e difformi dal vero.

Ciò spiega, d'altronde, il motivo per cui, nonostante fossero trascorsi appena tre mesi dall'11 ottobre 2018, gli imputati IMPUTATO4, IMPUTATO5 e IMPUTATO2 non si sarebbero potuti valere della loro memoria o dei propri ricordi, per descrivere e raccontare, al personale del N.I.R., quanto realmente avvenuto all'interno del reparto isolamento, nel pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

Dopo soli tre mesi di tempo, infatti, v'è da ritenere che memoria e ricordi, relativi ai fatti occorsi l'11 ottobre 2018, fossero certamente ancora ben nitidi e chiari, nella mente di costoro. Sicché, per rispondere alle domande che pure sospettavano potessero essere loro rivolte sul tema, agli imputati sarebbe stato sufficiente rievocare tali ricordi, rammentare quanto accaduto: senza necessità rileggere relazioni e rapporti, peraltro, formati *da altre persone*.

Se ciò cui un pubblico ufficiale ha assistito, infatti, corrisponde a quel che da esso è stato poi fedelmente trascritto e riportato in un atto di servizio, per costui sarà evidentemente sufficiente rievocare alla memoria quei ricordi, in caso in merito a quella stessa vicenda fosse destinatario di domande, solo poco tempo dopo: senza che risulti certo necessario, per costui, andare previamente a *verificare* quel che *altri*, in *loro* atti di servizio, hanno dichiarato in merito a quel medesimo fatto.

D'altro canto, ove le relazioni di servizio oggetto di reciproco scambio fossero state *tutte quante fedeli al vero*, nel descrivere i fatti accaduti all'interno del reparto isolamento quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, è chiaro che il semplice ricorso alla memoria, da parte di ciascun imputato, sarebbe

bastato per garantire l'ovvia corrispondenza tra tutti i contenuti dichiarativi inerenti a quei fatti: tra quelli resi dagli imputati in sede di audizione al N.I.R. e, infine, tra questi ultimi e quel che era stato versato in atti di servizio, soltanto tre mesi prima.

5.6.5.– Alla base dell'affannoso scambio di relazioni cui si riferiscono IMPUTATO4 e IMPUTATO5, nella loro conversazione telefonica, non può esservi, allora, che la necessità di riportare e riferire la medesima versione dei fatti, accuratamente preparandosi su di essa: onde così restituire, nelle audizioni che di lì a breve essi temevano si sarebbero potute tenere presso il N.I.R., narrazioni tra loro concordi perché corrispondenti alla versione dei fatti già versata nelle relazioni di servizio, che tuttavia – come si avrà modo di vedere – sono tutte divergenti dalla realtà degli eventi occorsi nel reparto isolamento, nel pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

In altri termini, si tratta della necessità, per tutti gli imputati, di “*tenere la linea*” già concordata, di *mantenere ferma la versione dei fatti a suo tempo da essi concertata*, ben distante e difforme dalla realtà.

5.7.– Medesimi rilievi di quelli poc'anzi sviluppati possono essere svolti, poi, anche con riguardo ad altra conversazione telefonica, qual è quella intrattenuta a partire dalle ore 13.10 del 1° febbraio 2019 tra l'imputato IMPUTATO5 e il coimputato COIMP2, assistente capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria già separatamente giudicato innanzi al locale Giudice dell'udienza preliminare in ordine ai medesimi fatti per cui qui si procede al capo A) della rubrica, registrata al progressivo n. 1038 del RIT 29/19:

« IMPUTATO5– *Fabiano!*

COIMP2 – *Pronto!*

IMPUTATO5– *Ciao bello.*

COIMP2 – *Oh!*

IMPUTATO5- *Chi è?*

COIMP2 - *Ascolta, domanda.*

IMPUTATO5– *Dimmi.*

COIMP2 - *Quando sei andato a Firenze tu che gli hai raccontato?*

IMPUTATO5– *Quello che t'ho detto.*

COIMP2 – *Ah, vabbè, no, perché hanno chiamato anche me hanno chiamato.*

IMPUTATO5– *Ah! Quando devi andare?*

COIMP2 – *Il 4 di febbraio!*

IMPUTATO5– *Ah, ci vediamo prima e ti ripeto un'altra volta quello che ho detto.*

COIMP2 – *Come?*

IMPUTATO5– *No, praticamente mi sembra che io ho parlato con... ho visto un poco che ci stava scritto sulla relazione e praticamente di diverso ho detto forse il fatto di quel carcerato là. Della traduzione organizzata, finta, praticamente. Uhm.*

[Qualche secondo di silenzio - N.D.T.]...

IMPUTATO5- *Capito?*

COIMP2 – *Cioè, hai detto? No, non ho capito.*

IMPUTATO5– *No, rispetto a quello che stava scritto sulla...*

COIMP2 – *Uhm.*

IMPUTATO5– *Sto dicendo sulla...*

COIMP2 – *Ma loro ti hanno fatto vedere qualche immagine video?*

IMPUTATO5– *No, no, no, no!*

COIMP2 – *Okay.*

IMPUTATO5– *No, ma della...*

COIMP2 – *Ma, domanda.*

IMPUTATO5– *Per il telefono dici tu? Io sono andato prima...*

COIMP2 – *Aspetta, aspetta. Ascolta, aspetta.*

IMPUTATO5– *...e mi hanno chiesto soltanto del telefono.*

COIMP2 – *Sì, a te ti hanno chiesto del telefono e mi va benissimo.*

IMPUTATO5– *Eh.*

COIMP2 – *Ascoltami però. Mi dicesti però che, mentre eravate lì, ti chiesero anche dell'altro fatto.*

IMPUTATO5– **No, mi chiesero soltanto della BRUNO** e della... cioè che ci c'entrava la BRUNO con questo ritrovamento? Io gli ho detto: "Niente, che c'entra".

COIMP2 – *Io, no, la mia domanda invece era un'altra: Peppe IMPUTATO4 che c'entra con quel ritrovamento?*

IMPUTATO5– *Non lo so, penso che Peppe gli chiedevano un'altra cosa.*

COIMP2 – *Eccoci.*

IMPUTATO5– *Uhm. Forse l'altro fatto.*

COIMP2 – *Però a te, non ti hanno chiesto niente dell'altro fatto?*

IMPUTATO5– *No, zero.*

COIMP2 – **Ma Madonna.**

IMPUTATO5– *Ah.*

COIMP2 – *È strano, è strano a bestia questa cosa.*

IMPUTATO5– *Sì, ma quelli alla fine là vogliono arrivare, eh. A quell'altra cosa... però a me, non mi potevano chiedere niente. Boh.*

COIMP2 – *È strana perché... cioè, ma IMPUTATO4 nel ritrovamento del telefono cellulare non c'è mai?*

IMPUTATO5– *Eh... infatti, no vabbè, forse era il Capoposto lui. Non mi ricordo.*

COIMP2 – *Ecco.*

IMPUTATO5 – *Lui era Capoposto nel ritrovamento, perciò. Mi sembra, eh!*

COIMP2 – *Ho capito.*

IMPUTATO5– *Però IMPUTATO4 c'è nell'elenco delle persone per l'altro fatto.*

COIMP2 – *Ma te lo hai visto? Perché noi ci abbiamo l'altro fatto anche?*

IMPUTATO5– *Cosa? No, io non l'ho visto l'altro fatto.*

COIMP2 – *E allora che elenco è codesto, scusami?*

IMPUTATO5– *Ma sei a vedere le relazioni dell'altro fatto, il fatto della Comandante, come si chiama, quella di Volterra, la FANTOZZI, ci sta l'elenco di 14 persone.*

COIMP2 – *Tra cui ci son anche io?*

IMPUTATO5– *Sì!*

COIMP2 – *Ah, okay perfetto!*

IMPUTATO5– *Capito?*

COIMP2 – *Uhm, uhm!*

IMPUTATO5– *Può darsi pure...*

COIMP2 – *Va bene... [Termini incomprensibili - N.D.T.]...*

IMPUTATO5– ***Può darsi pure che ti chiamano per l'altro fatto.***

COIMP2 – *Ma di sicuro!*

IMPUTATO5– *Uhm!*

COIMP2 – *Ma di sicuro! No, ma infatti, **per l'altro fatto, è un po' difficile poi secondo me che tutte e 14 le persone che dicono le stesse cose, eh.***

[Qualche secondo di silenzio - N.D.T.]...

IMPUTATO5– *Infatti, **vabbè ma di là c'erano le immagini.***

COIMP2 – *Sì, sì, ma infatti io... [Termini incomprensibili - N.D.T.]... che ti devo dire. Maiala che cogliani però!*

IMPUTATO5– *Che fa?*

COIMP2 – *Che palle!*

IMPUTATO5– *Eh vabbè, è normale.*

COIMP2 – *Che palle!*

IMPUTATO5– *Può darsi che chiameranno pure qualcun altro di quelle 14 persone.*

COIMP2 – *Vedrai, se c'è un elenco di 14 persone.*

IMPUTATO5– *Allora, c'erano, allora, il Comandante ha scritto che c'erano 14 persone, intervenute lì. E poi ha fatto dei nomi, tra cui c'era: il mio, il tuo, IMPUTATO4, COIMP1, COIMP3, CRISPINA, COIMP7, COIMP2. Chi c'era più, non mi ricordo, ecco, se vedi la relazione della Comandante ci sono i nomi.*

COIMP2 – *Sì, sì, va bene, va bene!*

IMPUTATO5– *A me, mi hanno chiesto altro, perché diciamo, sul fatto che chiederanno a te, diciamo che... sono tra gli implicati secondo me. Hai capito?*

COIMP2 – *Mab. Sei tra gli?*

IMPUTATO5– *Implicati!*

COIMP2 – *Ma no!*

IMPUTATO5– *Nelle accuse, nelle accuse che ha fatto quel detenuto là.*

COIMP2 – *Ah!*

IMPUTATO5– *Hai capito, le accuse infamanti, oltretutto, perché non è successo niente, non ho fatto niente.*

COIMP2 – *Ho capito che vuoi dire. Okay, va buono.*

IMPUTATO5– *Va buono!*

COIMP2 – *Ciao, ciao.*

IMPUTATO5– *Ciao, ciao!*

5.7.1.– Alla data del 1° febbraio 2019 erano ancora in corso, ad opera di personale del N.I.R. di Firenze, le citazioni degli odierni imputati, formalmente sempre operate in relazione ad altra attività di indagine, incentrata sul rinvenimento di un telefono cellulare all'interno di una camera detentiva della Casa di reclusione di San Gimignano.

Ma come già visto per IMPUTATO4 e IMPUTATO5, anche qui è forte il sospetto, in capo tanto a IMPUTATO5 quanto a COIMP2, che gli inquirenti del N.I.R. – piuttosto che investigare sul rinvenimento di un cellulare nell'istituto di San Gimignano – “*vogliono arrivare là*”: ai fatti occorsi nel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, per apprendere informazioni e notizie in ordine agli stessi

Nella conversazione, più in particolare, COIMP2 appare teso e preoccupato per la sua prossima, imminente convocazione. Perciò domanda a IMPUTATO5 come si fosse svolta la sua audizione e, in particolare, gli chiede se gli avessero rivolto domande “*sull'altro fatto*”, chiaramente riferendosi all'11 ottobre 2018.

IMPUTATO5 gli risponde negativamente e conferma di avere ricevuto soltanto qualche domanda “*sulla Bruno*”.

COIMP2, tuttavia, non appare affatto tranquillizzato: impreca, lancia contumelie e scopre, al contempo, che dei presenti all’“*altro fatto*” è stato stilato un elenco dalla comandante FANTOZZI, con i nominativi di quattordici persone.

A quel punto COIMP2 espone una riflessione ad alta voce, sul rischio di scarsa tenuta della “*linea comune*”, sul pericolo che dall’elevato numero di convocati possano uscire dichiarazioni tra loro disomogenee: “*è un po’ difficile poi secondo me che tutte e 14 le persone che dicono le stesse cose, eh*”.

Il suo interlocutore, IMPUTATO5, tuttavia non offre risposte a quel pensiero pronunciato a voce alta da COIMP2, ma soltanto silenzi, per poi subito virare su altro discorso.

5.8.– Ad ulteriore riprova della collusione messa in atto tra gli odierni cinque imputati e gli altri dieci coimputati separatamente giudicati dal Giudice dell’udienza preliminare in sede – volta a tenere ferma quella “*linea comune*”, quella alterata e distorta versione dei fatti occorsi l’11 ottobre 2018 – possono, infine, evocarsi le seguenti due ulteriori conversazioni telefoniche, rispettivamente registrate ai progressivi n. 1100 e 1103 del RIT 248/18 ed intrattenute a partire dalle ore 19.19 dell’1° febbraio 2019, tra l’imputato IMPUTATO2 e il coimputato COIMP2:

« IMPUTATO2 – Pronto!

COIMP2 – Oh grande!

IMPUTATO2 – Fabi!

COIMP2 – Oh, **hanno convocato anche me** eh, lunedì!

IMPUTATO2 – Uhm! Eh.

COIMP2 – Eh.

IMPUTATO2 – Per cosa a te?

COIMP2 – Bob, che lo so? Come... [Termini incomprensibili - N.D.T.].

IMPUTATO2 – Ma dove? A Firenze o a Siena?

COIMP2 – A Firenze, a Firenze, a Firenze. E la cosa è strana per codesta, perché di fatto se a Firenze chiedono del telefono, ti porto un esempio, come sembra, perché per ora, è andato Fabio e chiedevano del telefono, che mi avrebbero convocato a fare a me?

IMPUTATO2 – Magari hai stilato qualche atto?

COIMP2 – Eh, ma anche no, però forse, magari, per il discorso dell’ufficio comando, che ti devo dire?

IMPUTATO2 – Ma non credo proprio.

COIMP2 – *E allora forse...*

IMPUTATO2 – *[Termini incomprensibili - N.D.T.]... **gli vogliono girare intorno.***

COIMP2 – *Eh **penso anche io sì, alla fine. Ma secondo me alla fine sì, perché, cioè, se mi chiamavano sui fatti di caso, ci poteva stare, vedrai: le telecamere, le hanno viste tutti, sicché. Come c'eri te...***

IMPUTATO2 – *Ma poi...*

COIMP2 – *... **come c'era... io, come c'era quegli altri, vedrai ci siamo tutti.***

IMPUTATO2 – *La FANTOZZI, la FANTOZZI ha fatto l'elenco di chi c'era laggiù, quindi.*

COIMP2 – *Eh sì, io non avevo poi nemmeno, sicché figurati. Cioè io non lo sapevo dell'elenco. Capito? L'ho scoperto dopo.*

[Qualche secondo di silenzio - N.D.T.]...

IMPUTATO2 – *Mah, si starà a vedere!*

COIMP2 – *Uhm. E IMPUTATO1.*

IMPUTATO2 – *Ah, **anche lui?***

COIMP2 – *Uhm, lunedì, ma non ti ho detto nulla, eh! Tanto poi te lo dirà lui.*

IMPUTATO2 – *Uhm.*

COIMP2 – *Lui alle due.*

IMPUTATO2 – *E te, alle 11:00.*

COIMP2 – *Io alle 10:00 la mattina.*

IMPUTATO2 – *Uhm. Bene, buona giornata, una bella giornata, vai all'IKEA.*

COIMP2 – *Sì, eh. Sì, no, no, meglio. [Termini incomprensibili - N.D.T.]... si sentirà che dicono, m'importa una bella sega... [Termini incomprensibili - N.D.T.]. No, secondo me, non lo so, se fosse per il telefono, te lo dico io, secondo me mi chiederanno, ci sta anche che sia per il telefono eh, e mi chiedono come mai la Procura di Siena, non aveva niente in mano.*

IMPUTATO2 – *In che senso?*

COIMP2 – *Uhm. L'annotazione di PG inviata dal MILITELLO, quindi da me, sembra che in Procura a Siena non sia mai arrivata.*

IMPUTATO2 – *Mah. [Ride - N.D.T.]...*

COIMP2 – *Capito?*

IMPUTATO2 – *Ma come è possibile?*

COIMP2 – *Ah, non lo so, guarda io per l'appunto c'ho anche il cartellino, il numero della raccomandata inviata, ho fatto anche la ricerca su internet, insomma, è stata regolarmente consegnata, c'è scritto: all'ufficio post.... cioè dall'ufficio postale di Siena, quindi, eh... non mi chiedere come mai, è più facile che l'abbiano persa loro. Hai capito che ti voglio dire?*

IMPUTATO2 – *Eh, eh!*

COIMP2 – *Eh bob, vediamo, non te lo so dire.*

IMPUTATO2 – ***Te preparati su più fronti.** [Ride - N.D.T.].*

COIMP2 – *Senti, su... [Ride - N.D.T.]... infatti **oggi, quando mi hanno notificato l'atto, sono andato subito a riprendere i così, c'era i filmati, sicché me li sono riguardati perché io, sinceramente, non mi ricordavo nemmeno, cioè, un pochino mi ricordo però non è che mi ricordo se...** [Termini incomprensibili - N.D.T.]... perché sono entrato in cella, di quello o di quell'altro.*

IMPUTATO2 – *Sì, **ma te leggi le relazioni...** »*

[Cade la linea - termina la registrazione di cui al progressivo n. 1100 e, pochi secondi dopo, inizia la registrazione di cui al progressivo n. 1103]

« IMPUTATO2 – Pronto?

COIMP2 – Oh, Vale.

IMPUTATO2 – Eh. No **dicevo, sulla mia c'è scritto tutto: perché siamo entrati, perché non siamo entrati.**

COIMP2 – Eh, ma infatti **non mi riesce di trovarla la tua, oggi ci ho guardato, non mi è riuscito di trovarla.** Cioè non mi è riuscito di trovare tutti della pratica della rissa, non l'ho trovata. Eh... sì della rissa, di quel fatto lì, non mi è riuscito di trovarlo.

IMPUTATO2 – Come non ti è riuscito? Ce l'ha, a me... me la dette AMATO. È lì nell'armadietto dietro a te.

COIMP2 – Ecco, vedi.

IMPUTATO2 – Ma domani ci sei te?

COIMP2 – Macché, no!

IMPUTATO2 – Allora ti, gli fò... tanto la mia relazione ce l'ho al lavoro, gli fò le fotografie e te la mando.

COIMP2 – Mah, tu mi faresti un piacere, guarda.

IMPUTATO2 – Uhm, tanto sulla mia c'è scritto tutto com'è.

COIMP2 – Sì, sì, ma va bene, infatti.

IMPUTATO2 – Tanto poi, tra quello che ti ricordi te e quello che c'è scritto, tanto è tutta la realtà, com'è andato i fatti, quindi.

COIMP2 – Uhm, uhm.

IMPUTATO2 – Non c'è da fa troppe filosofie insomma.

COIMP2 – Perfetto.

IMPUTATO2 - Poi la FANTOZZI descrive quello che sono i filmati.

COIMP2 – Okay.

IMPUTATO2 – Niente di più e niente di meno.

COIMP2 – Ma e te c'hai anche la FANTOZZI per caso?

IMPUTATO2 – Sì!

COIMP2 – **Fammi la fotografia di più, di tutte, cioè quelle che tu hai fammelo, mandamele!**

IMPUTATO2 – Va bene, va bene, a voglia, a voglia, a voglia!

COIMP2 – Eh? **Almeno me lo leggo, perché ho visto i filmati oggi.** Perché sul telefono non ho problemi, nel senso che, cioè io me la sbrigo velocemente. Io, più che aver curato la trasmissione degli atti, poi non ho partecipato a nulla. Capito che ti voglio dire? Lì me la levo abbastanza velocemente. Invece lì, insomma, vorrei, perché io mi ricordo come sono andate le cose, perché sono arrivato lì, mi ricordo che te tu dicesti: "Non si deve intervenire, salvo che non sia io a dirvelo". Cioè io queste cose me le ricordo tutte, **però poi, insomma: vorrei tenere la linea... »**

5.8.1.– Sono trascorse soltanto sei ore dalla precedente conversazione intrattenuta tra COIMP2 e IMPUTATO5, ma lo scenario sullo sfondo resta immutato: aleggia il sospetto, tra entrambi gli interlocutori, che il personale di polizia giudiziaria del N.I.R. di Firenze stia chiamando gli odierni

imputati non tanto per sentirli in relazione al rinvenimento, in una camera detentiva, di un telefono cellulare, bensì per ricavare informazioni sui fatti dell'11 ottobre 2018.

Ecco, allora, l'invito insistentemente rivolto da IMPUTATO2 a COIMP2, dal chiaro sapore della direttiva, specie perché dato a chi riveste un grado inferiore da parte di chi ricopre un grado superiore: invito a "*prepararsi su più fronti*" e, soprattutto, a leggersi le relazioni ("*...leggi le relazioni...*"), prima di recarsi presso gli Uffici di Firenze del N.I.R.

5.8.2.– Siffatta conversazione restituisce, dell'imputato IMPUTATO2, l'immagine di una persona intenta ad impartire vere e proprie istruzioni al sottoposto MUGANINI: che sollecita a *studiare* e, soprattutto, a ben *prepararsi* in vista di eventuali domande che gli inquirenti del N.I.R. dovessero fargli in merito alle vicende dell'11 ottobre 2018.

Indi, IMPUTATO2 segnala finanche, al COIMP2, il *miglior materiale di studio* da cui ricavare la *più approfondita preparazione possibile*, in vista di possibili domande sui fatti avvenuti nel reparto isolamento. Questo materiale corrisponde alla sua relazione di servizio, quella di cui al capo F) della rubrica: dove "*c'è scritto tutto*" e dalla quale COIMP2 ben potrà, quindi, apprendere "*la*" versione dei fatti e, soprattutto, da essa imparare gli *esatti* termini della vicenda ("*... perché siamo entrati, perché non siamo entrati...*") che dovrà poi riferire agli inquirenti del N.I.R.

5.8.3.– Quella relazione, che non è mai stata redatta nell'immediatezza dei fatti, come pure imposto dall'art. 24 del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria, per tutti gli imputati contiene infatti "*la*" versione-guida di quel che si sarebbe dovuto dire, ogniqualvolta si fosse parlato di ciò che nel reparto isolamento era accaduto quel giorno, imperniata sui seguenti punti: *a)* l'ammissione che un intervento da parte di quindici unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria vi fosse effettivamente stato, nel reparto isolamento, tale evidenza non potendo più essere tenuta nascosta e celata, come pure sapientemente e accortamente fatto in un primo momento, in quanto essa era oramai divenuta patrimonio conoscitivo tanto dell'Autorità giudiziaria, quanto delle Autorità superiori dell'Amministrazione penitenziaria; *b)* la *falsa* precisazione che tali unità fossero confluite *spontaneamente* nel reparto isolamento, quale elemento della *contro-narrazione* necessario per dissimulare e celare la natura, all'evidenza, di intervento chiaramente *pianificato e programmato* che ha contraddistinto tale spedizione punitiva; *c)* la *falsa* individuazione delle ragioni dell'intervento in elevato numero nella presenza di pericoli, turbative e disordini *ancora attivi e in essere* nel reparto isolamento, nonché nella necessità di comunque "*garantire la sicurezza*" degli intervenuti medesimi, quale elemento della *contro-narrazione* necessario per dissimulare il dato costituito dall'essersi fatto uso di forza e violenza fisica *in condizioni di assoluto ordine, quiete e calma, nonché ad esclusivo fine di deterrenza preventiva, perseguita mediante un atto di violenza collettiva a carattere intimidatorio*; *d)* la *falsa* attribuzione di contegni aggressivi, violenti e oppositivi in capo al detenuto PERSOFF1, quale ulteriore elemento della *contro-narrazione* necessario, ancora una volta, a giustificare l'impiego della forza nei confronti di un detenuto, pure, *del tutto quieto e pacifico*.

Una vera e propria opera di *contro-narrazione*, quella da ultimo riportata, da subito assurta a comune "*linea da tenere*", in ogni circostanza o contesto in cui ognuno degli agenti fosse mai stato chiamato

a riferire delle vicende dell'11 ottobre 2018: al fine di così ottenere, auspicabilmente, una rapida chiusura tanto di eventuali inchieste interne all'Amministrazione penitenziaria, quanto delle attività d'indagine preliminare avviata dall'Autorità giudiziaria.

5.8.4.– Nelle vesti dello “studente scrupoloso”, d'altra parte, COIMP2 si prodiga poi a tranquillizzare il suo superiore: al quale mostra subito di volersi *preparare* in maniera più completa e approfondita possibile, se del caso *anche allargando il materiale di studio* sino a comprendervi la relazione della comandante di reparto FANTOZZI, di cui chiede a IMPUTATO2 se ne fosse per caso in possesso (“*Ma e te c'hai anche la FANTOZZI per caso?*”).

Ovvvia e scontata è la risposta offerta da IMPUTATO2: che ogni atto di servizio possiede, che a tutte le relazioni di servizio ha il più ampio accesso.

Sicché, alla positiva risposta di IMPUTATO2 segue l'ulteriore, vorace, richiesta di COIMP2: “*Fammi la fotografia di più, di tutte, cioè quelle... di tutte, cioè quelle che tu hai fannello, mandamele!*”.

5.8.5.– Da ultimo, COIMP2 accenna alla possibilità – significativamente, peraltro, sin a quel momento mai neppure lontanamente presa in considerazione, da nessuno dei due interlocutori – di attingere ai propri personali ricordi, nel momento in cui si troverà di fronte agli inquirenti (“...*li, insomma, vorrei, perché io mi ricordo come sono andate le cose... mi ricordo... Cioè io queste cose me le ricordo tutte...*”); in altri termini, COIMP2 ventila al suo interlocutore una seconda opzione, rispetto a quella di *prepararsi* sulla relazione di IMPUTATO2: quella di riportare i fatti, di riferire gli eventi occorsi l'11 ottobre 2018 per come ancora li rammenta, direttamente accedendo alla sua memoria, al ricordo di quel che vide e, quindi, di quel che accadde.

Tuttavia, neppure terminata la frase, COIMP2 subito corregge il tiro e, prontamente, si profonde in rassicurazioni verso il proprio interlocutore: pur se i ricordi sono in lui ancora ben nitidi (“...*io mi ricordo come sono andate le cose... mi ricordo... queste cose me le ricordo tutte...*”), affidarsi alla memoria è evenienza assai pericolosa, quando in gioco vi è la necessità di “*tenere la linea*”, di riportare e riferire, coralmemente, sempre “*la*” stessa, medesima versione dei fatti.

Attingendo al ricordo di un evento, infatti, si finisce per incappare in qualcosa di dannoso, qual è *la verità*: con il rischio, però, di far così emergere contrasti, divergenze o discrasie rispetto alla versione dei fatti riportata in atti pubblici assistiti dal carattere della fidefacenza, quali sono le relazioni di servizio redatte da appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

5.8.6.– La frase riportata al termine di siffatta conversazione tra IMPUTATO2 e COIMP2, in definitiva rappresenta, ad avviso del Collegio, un primo indice di prova, un primo indizio circa la falsità ideologica della relazione di servizio evocata al capo F) della rubrica e redatta dal medesimo IMPUTATO2.

Tale indice di prova, invero, risiede nell'evidente incompatibilità – testimoniata dall'uso fatto da COIMP2 della congiunzione avversativa “*però*” – tra *l'opzione di ricorrere al ricordo dei fatti*, nel momento in cui dagli inquirenti fosse stato chiamato a riferire la dinamica degli eventi occorsi l'11 ottobre 2018, e *l'alternativa opzione di “tenere la linea”*: un'opzione, quest'ultima, chiaramente in contrasto con la prima opzione come plasticamente suggerisce l'utilizzo della congiunzione

avversativa “*però*”. E se si tratta – come pare evidente – di *due opzioni tra loro chiaramente distinte*, l’una in contrasto con l’altra, allora ne segue che il *ricordo dei fatti* occorsi nel reparto isolamento l’11 ottobre 2018, in capo a COIMP2, *diverge dal contenuto delle relazioni di servizio* che, pure, quegli stessi fatti avrebbero dovuto fedelmente riportare.

5.8.7.– COIMP2, in effetti, si mostra piuttosto chiaro e deciso, sul punto: molti sono i ricordi che ha ancora di quel giorno, addirittura estesi all’esatta scansione degli eventi (“... *ricordo come sono andate le cose... le ricordo bene...*”); il suo ricordo, la sua memoria – e quindi: i fatti per come nella sua mente fissati e impressi – possono “*però*” entrare in contrasto con “*la*” versione-guida dei fatti, con la “*linea*” concordata tra tutti gli agenti, sovrintendenti e ispettori presenti nel reparto isolamento l’11 ottobre 2018: quella stessa “*linea*” che anche COIMP2 “*vorre[bbe] tenere*” (“... *però poi, insomma: vorrei tenere la linea...*”) e che coincide, all’evidenza, con quanto esposto e raccolto nelle relazioni di servizio che lo stesso COIMP2 avrebbe dovuto “*leggere*”, su cui si sarebbe dovuto “*preparare*”.

V’è quindi un *inconciliabile contrasto*, una *insormontabile divergenza*, tra il “*come sono andate le cose*” – oggetto di “*ricordo*” da parte di COIMP2 – e la volontà in capo allo stesso di “*tenere la linea*”, ossia di riportare la versione dei fatti corrispondente a quel che è stato scritto nelle relazioni di servizio.

D’altra parte, ove piena corrispondenza vi fosse stata tra contenuti della relazione di servizio di IMPUTATO2 e ricordo dei fatti in capo a COIMP2, non sarebbe stato affatto necessario, per quest’ultimo, leggersi la relazione di IMPUTATO2, ove “*tutto*” è descritto: sarebbe stato infatti sufficiente limitarsi a rispondere, *secondo memoria e verità*, alle domande che su quei fatti dell’11 ottobre 2018 gli fossero state rivolte.

6. Ulteriori dati sintomatici circa la falsità delle relazioni di servizio di cui ai capi F), G) e H) della rubrica.

6.1.– La conversazione telefonica da ultimo riportata, come anticipato, costituisce un chiaro *indice* circa la falsità delle relazioni di servizio inerenti ai fatti occorsi all’interno del reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano, nel pomeriggio dell’11 ottobre 2018.

Ma accanto a siffatta conversazione, ed *ancor prima di essa*, v’è un’ulteriore evidenza, che comprova già *per tabulas* la circostanza per cui, al termine di quella giornata di giovedì 11 ottobre 2018, non fosse stata mai redatta nessuna di quelle tre relazioni di servizio – pur sottoscritte ciascuna dagli imputati IMPUTATO2, IMPUTATO4 e IMPUTATO1 e *falsamente* recanti, tutte, la data dell’11 ottobre 2018 – concernenti quei “*fatti dell’isolamento*” che, a distanza di tre mesi dagli stessi, ancora riempiranno di agitazione, tormento e preoccupazione le conversazioni telefoniche di alcuni degli odierni imputati.

6.2.– Tale evidenza corrisponde al fatto che, al termine dell’11 ottobre 2018, sarà consegnata agli atti dell’Ufficio Comando una sola ed unica relazione di servizio, relativa ai fatti accaduti nel pomeriggio di quella medesima giornata: quella redatta – peraltro a mano e quindi nella verosimile immediatezza dei fatti – dall’agente scelto COIMP7, ossia ad opera di una delle sole due unità di

personale quel giorno addette al reparto isolamento, come attestano i fogli di servizio e come confermeranno, poi, le attività di indagine.

6.2.1.– L'agente scelto COIMP7, assieme all'agente COIMP1, era infatti il solo, tra le quindici unità componenti la squadra punitiva, ad essere titolato a presenziare nel reparto isolamento, in quanto assegnato a posto di "rinforzo isolamento", con turno 8.00-16.00, come si ricava pacificamente dall'esame dei prospetti relativi ai turni di servizio effettivo, in atti.

6.2.2.– Più in particolare, da siffatti prospetti risulta che gli ispettori capo IMPUTATO2 e IMPUTATO3, l'ispettore superiore IMPUTATO1 e l'assistente capo coordinatore IMPUTATO4 avevano, quali posti di servizio loro rispettivamente assegnati, quelli di coordinatore della sorveglianza generale, di responsabile del reparto Media Sicurezza, di responsabile del reparto Alta Sicurezza, nonché di preposto al reparto Alta Sicurezza.

6.3.– Ebbene, ad avviso del Collegio una sola spiegazione è possibile dare del fatto che, al termine della giornata di giovedì 11 ottobre 2018, la *sola ed unica* relazione di servizio depositata agli atti dell'Ufficio Comando, inerente il detenuto PERSOFF1, fosse quella redatta dall'agente scelto COIMP7: nonostante quel pomeriggio fossero presenti, nel reparto isolamento, ben quindici unità di personale, di cui almeno quattro aventi grado sicuramente superiore all'agente scelto COIMP7, quali sono le persone degli ispettori capo IMPUTATO2 e IMPUTATO3, nonché dell'ispettore superiore IMPUTATO1, oltre che dell'assistente capo coordinatore IMPUTATO4.

6.4.– Siffatta spiegazione coincide, peraltro, con le ragioni per cui né gli ispettori IMPUTATO2, IMPUTATO1 e IMPUTATO3, né l'assistente capo coordinatore IMPUTATO4 hanno mai redatto alcuna relazione di servizio, in riferimento ai fatti occorsi l'11 ottobre 2018, perlomeno sino a che la fuga di notizie e l'evidenza dei fatti non li ha costretti, tutti, ad ammettere la loro presenza nel reparto isolamento, quel giorno.

Tali ragioni, d'altra parte, sono invero piuttosto ovvie, scontate ed elementari: nessuno di costoro, in effetti, poteva certo risultare, da atti ufficiali, come presente nel reparto isolamento, in quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018, trattandosi di personale diverso da quello ivi comandato di servizio e, soprattutto, non potendo certo restare la benché minima e lontana traccia della spedizione punitiva da essi quel giorno condotta, così come degli abusi, dei soprusi e degli altri atti di violenza perpetrati ai danni dei detenuti ivi presenti e, in particolare, di PERSOFF1.

6.5.– Eppure, a quell'*iniziale silenzio* su quanto accaduto all'interno del reparto isolamento nel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, ha *più tardi* fatto seguito la *falsa e mendace creatività* degli imputati IMPUTATO2, IMPUTATO1 e IMPUTATO4: i quali, di fronte alla fuga delle notizie relative all'avvenuto pestaggio del detenuto PERSOFF1, si sono prontamente attivati – come detto – per costruire, previa intesa e accordo tra loro, una *contro-narrazione* di quanto quel pomeriggio accaduto nel reparto isolamento, confezionata ad arte affinché potesse essere utilmente spesa di fronte alle autorità superiori e agli organi inquirenti.

6.6.– Forti della posizione di credito e fiducia che comunemente assiste tutti i pubblici ufficiali nel momento in cui, per iscritto, narrano di fatti occorsi alla loro presenza e di atti dagli stessi

compiuti, gli imputati IMPUTATO2, IMPUTATO1 e IMPUTATO4 hanno infatti offerto e presentato, agli occhi delle autorità superiori e degli organi inquirenti, l'unica ri-costruzione che avesse potuto giustificare l'impiego della forza – di cui mai alcuno aveva prima fatto menzione – nei confronti di un detenuto: ossia *falsamente* ascrivere, in capo a costui, contegni gravemente oppositivi e aggressivi.

6.7.– Una *contro-narrazione* che, prima ancora di infrangersi e andare letteralmente in frantumi di fronte alla *chiara evidenza dei fatti direttamente raffigurati dalle videoriprese acquisite*, trova un primo elemento di evidente smentita proprio nell'avere tutti gli odierni imputati omesso di fare immediato rapporto al superiore gerarchico, nella specie rappresentato dalla comandante di reparto Morgana FANTOZZI.

Si consideri e osservi, in proposito, che su tutto il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in forza di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria, di cui al d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, grava il preciso ed espresso dovere di *“fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati?”*.

6.8.– Accanto a siffatto primo elemento di smentita, su cui si tornerà ampiamente nel prosieguo, si affianca un secondo elemento, anch'esso in grado di infirmare la *contro-narrazione* dei fatti accertamente concertata tra tutti gli imputati, costituito dall'omessa segnalazione alla comandante di reparto FANTOZZI, in particolare da parte dell'ispettore IMPUTATO2, della presenza di criticità, verificatesi nel reparto isolamento quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, tali da avere imposto l'uso della forza nei confronti di PERSOFF1 ad opera di non due, tre o quattro, ma di ben quindici unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

7. L'omessa segnalazione e registrazione dei fatti occorsi l'11 ottobre 2018 nell'applicativo ministeriale Eventi Critici (E.C.) sino alla data del 29 ottobre 2018.

7.1.– Da questo punto di vista, corrisponde ad un dato assolutamente pacifico e incontroverso il fatto che nessun «evento critico», riferito alla persona di PERSOFF1 e alla data dell'11 ottobre 2018, sia mai stato segnalato, rappresentato e, quindi, registrato nell'apposito applicativo informatico *Eventi Critici (E.C.)* istituito con provvedimento del Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (PDC) datato 18 ottobre 2011, conformemente alle tempistiche in esso previste e stabilite.

A mente di siffatto provvedimento, ogni «evento critico» occorso in ambiente penitenziario – ossia ogni fenomeno produttivo di rischi per l'incolumità dei detenuti e degli operatori penitenziari, nonché, più in generale, per la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari – deve infatti essere registrato, nell'apposito applicativo informatico *Eventi Critici (E.C.)*, o nell'immediatezza dello stesso ovvero entro le successive due ore, se a carattere di priorità alta, oppure entro le successive

dodici ore, se a carattere di priorità media, ovvero entro le successive ventiquattro ore, se a carattere di priorità bassa.

7.2.– Nel caso di specie, dall'esame del prospetto degli eventi critici relativi al bimestre ottobre/novembre 2018, registrati nell'applicativo informatico *Eventi Critici (E.C.)* con riferimento alla Casa di reclusione di San Gimignano, emerge come nessun "evento critico" sia mai stato inserito, nel termine di ventiquattro ore decorrenti dal pomeriggio dell'11 ottobre 2018, in riferimento alla persona del detenuto PERSOFF1, a suoi asseriti atteggiamenti aggressivi, violenti e oppositivi, secondo quanto pur *falsamente e molto più tardi* rappresentato, nella propria relazione di servizio, dall'ispettore capo IMPUTATO2.

Di più. Grazie alla testimonianza del prof. Mauro PALMA, Presidente del Collegio costitutivo del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, peraltro confermata *per tabulas* da tale prospetto, è di contro emerso come un «evento critico» sia stato infine sì registrato, relativamente alla persona di PERSOFF1 e con riferimento alla data dell'11 ottobre 2018: ma soltanto in data 29 ottobre 2018 e, dunque, con un ritardo – assolutamente unico e del tutto isolato – di ben diciotto giorni dai fatti, pari ad oltre quattrocentotrenta ore di distanza dal pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

7.3.– Sempre il richiamato PDC del 18 ottobre 2011 prevede che il comandante di reparto dia opportune disposizioni organizzative al fine di garantire l'operatività del meccanismo di segnalazione e registrazione, nonché il rispetto delle tempistiche in detto provvedimento stabilite.

Ebbene, dall'istruttoria dibattimentale è, sul punto, chiaramente emerso come, alla stregua degli ordini di servizio impartiti presso la Casa di reclusione di San Gimignano, vi fosse un ben individuato organo incaricato di provvedere a curare la segnalazione degli «eventi critici» alle autorità superiori dell'istituto e a garantire l'operatività della registrazione di questi ultimi nell'applicativo informatico *Eventi Critici (E.C.)*: il coordinatore della sorveglianza generale, posizione ricoperta, in quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, proprio dall'ispettore capo IMPUTATO2, odierno imputato.

7.4.– Il tema è stato, per vero, ben chiarito ed elucidato dalla Comandante del N.I.R. di Firenze del Corpo di polizia penitenziaria, dott.ssa Laura MILLER, che ha condotto le attività investigative legate ai fatti oggetto del presente procedimento:

«Quando accadono fatti di una certa rilevanza... è previsto dal decreto ministeriale che disciplina il Nucleo Investigativo Centrale... che il comandante di reparto chiami il Comandante del N.I.R. Ora noi come ufficio comunque visualizziamo gli eventi critici giornalmente... ma l'applicativo è fallace, ovviamente, nel momento in cui non viene inserito l'evento critico... c'è per noi il dato incrociato, evento critico/comunicazione diretta del comandante di reparto. Queste sono per noi le fonti di acquisizione delle informazioni... In questo caso noi abbiamo fatto presente che appunto l'evento critico non era stato inserito... e a noi non è stato comunicato niente... se si verifica un evento critico ovviamente il Comandante lo deve conoscere, il Comandante e la direzione devono conoscere, bisogna darne loro comunicazione... dagli atti risulta che ciò non è stato fatto... e dalle disposizioni di servizio

interne all'istituto risulta che la Sorveglianza generale... era colei che aveva il compito eventualmente di tenere i contatti con la direzione o con il Comandante, per avvisare di criticità... e il responsabile della Sorveglianza generale era l'ispettore IMPUTATO2 ».

7.5.– E così, alla ricostruzione del complessivo mosaico raffigurante quanto avvenuto l'11 ottobre 2018 può dunque aggiungersi un altro tassello, un ulteriore elemento probatorio, dato dall'omessa, *immediata* segnalazione, da parte dell'ispettore capo IMPUTATO2, di qualsivoglia criticità o «evento critico» in ordine a quanto avvenuto all'interno del reparto isolamento nel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

Anche qui, la ragione di siffatta omissione risulta piuttosto ovvia e scontata, quasi banale. L'ispettore capo IMPUTATO2, infatti, giammai avrebbe potuto riportare e segnalare, alle autorità superiori, la spedizione punitiva da lui stesso ideata e coordinata, tradottasi in atti di abuso, violenza e soverchiante sopruso ai danni di un detenuto in particolare, qual è PERSOFF1: salvo a non volere, così, ottenere l'effetto di autodenunciare se stesso e gli altri quattordici agenti, assistenti e ispettori che a tale aberrante atto di forza, dal chiaro sapore dimostrativo, hanno inteso prendere parte.

7.6.– Egli, avendo concorso a mettere a serio rischio e pericolo l'incolumità di un detenuto, ha in effetti contribuito a dar vita a quel che configura – secondo le definizioni offerte dalle circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – un vero e proprio «evento critico», peraltro ad evidente carattere di priorità alta, in ragione della gravità degli atti di violenza perpetrati ai danni di quel detenuto.

Ma di tale «evento critico» – commesso com'è da parte di chi, in virtù della ricoperta posizione di appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è istituzionalmente chiamato a tutelare l'incolumità dei detenuti, non certo a metterla a rischio o lederla – ogni immediata segnalazione sarebbe stata, tuttavia, geneticamente impossibile e concretamente impensabile: essa scontrandosi con la necessità, per chi tale «evento critico» ha prodotto, di garantire a sé e agli altri l'impunità, mediante l'edificazione di un muro di segretezza intorno a quell'«evento critico».

7.7.– Tuttavia, dopo che quel muro di segretezza si era sgretolato ed era crollato, disvelando quell'«evento critico» sino ad allora rimasto ignoto, ecco allora che è emersa la necessità di operare, di esso, la registrazione nell'apposito applicativo ministeriale: in quanto più non si poteva ignorare, a quel punto, ciò che era accaduto, benché resta comunque ancora dare di esso una *distorta e alterata descrizione*, omettendo di riportarne le *effettive* caratteristiche, ma piuttosto cogliendo l'occasione per *mistificare*, ancora una volta, la *realtà* dei fatti.

Di qui, ecco spiegato il dato dell'avvenuta registrazione, nell'applicativo informatico *Eventi Critici (E.C.)*, di un evento critico di “*priorità bassa*” relativo alla persona del detenuto PERSOFF1, indicato come avvenuto alle “*ore 14.58 del 11/10/2018*” nella “*sezione reclusione - isolamento*”.

Una registrazione *significativamente* avvenuta non certo nell'immediatezza dei fatti ovvero a distanza delle ventiquattro ore previste come termine massimo per gli eventi critici di più bassa priorità, bensì a distanza di ben diciotto giorni dai fatti e, soprattutto, soltanto *dopo* che il muro di segretezza

eretto attorno a quell'«evento critico» era stato abbattuto, con la notizia dell'avvenuto pestaggio del detenuto PERSOFF1 portata all'attenzione del Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nonché giunta sino al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.

7.8.— Sul punto, v'è allora da chiedersi perché mai, a fronte degli oltre cinquantaquattro eventi critici relativi al bimestre ottobre/novembre 2018, registrati tutti sempre a poche ore di distanza dai medesimi fatti cui si riferiscono, l'evento critico riferito a PERSOFF1 è stato registrato a ben quattrocentotrenta ore di distanza dal giorno a cui si riferisce.

La risposta a questa domanda, la spiegazione di tale evidente anomalia, ad avviso del Collegio risiede nell'opera di mistificazione dei fatti condotta e portata avanti, al fine di sviare le investigazioni e garantire a se stessi l'impunità, dagli odierni imputati: i quali ultimi delle violenze, degli abusi e dei soprusi commessi l'11 ottobre 2018 nel reparto isolamento hanno, costantemente, inteso offrire e presentare un'immagine totalmente deviata, distorta e alterata; e nel novero delle attività mistificatorie rientra, altresì, la descrizione di quanto avvenuto relativamente alla persona di PERSOFF1, così operata nell'applicativo informatico *Eventi Critici (E.C.)*:

« In seguito ad alterco con un altro detenuto della sezione si è ritenuto opportuno cambiare stanza detentiva. vista la resistenza passiva del detenuto si è proceduto coattivamente ».

7.9.— In definitiva, anche la estremamente tardiva registrazione dell'evento critico riferito a PERSOFF1, ad avviso del Collegio, costituisce un ulteriore indice di prova, un altro indizio della falsità di quanto riportato dall'ispettore capo IMPUTATO2 nella propria relazione di servizio. Una registrazione, quest'ultima, che ancor più comprova la natura evidentemente *strumentale* della registrazione eseguita il 29 ottobre 2023: finalizzata a manipolare i fatti dell'11 ottobre 2018 e a sorreggere di questi una vera e proprio *contro-narrazione*, qual è quella compiutamente descritta nella relazione di servizio di IMPUTATO2 e, peraltro, ripetutamente offerta da tutti gli imputati in ogni sede, dalle indagini preliminari all'udienza preliminare, sino all'odierno giudizio dibattimentale

7.10.— D'altro canto, se l'11 ottobre 2018 PERSOFF1 avesse davvero commesso atteggiamenti aggressivi, violenti e oppositivi, v'è da credere e ritenere – come conferma la costante prassi ricavabile dal prospetto eventi critici relativi al bimestre ottobre/novembre 2018 e come, d'altra parte, impongono precise norme di diritto – che degli stessi sarebbe fatto *immediato* rapporto, seguito a sua volta da una rapida e celere registrazione, quali eventi critici, nell'apposito applicativo informatico.

7.11.— A riprova della costante solerzia con cui vengono registrati gli eventi critici classificati sotto la voce “*minaccia/violenza/ingiuria/resistenza*”, può invero citarsi – tra gli invero tanti – un evento critico in particolare che, occorso in quello stesso mese di ottobre 2018, ha peraltro riguardato proprio PERSOFF1. Si tratta dell'evento critico avente codice “570691”, relativo al proferimento di “*ingiurie e offese nei confronti del collega addetto al reparto*” da parte di PERSOFF1.

7.12.— Ebbene, giova in proposito osservare come tale evento critico, segnalato come occorso alle “*ore 00.00 del 25/10/2018*”, è stato prontamente e celermente registrato alle “*ore 15.07 del*

25/10/2018”: dunque non solo nell’immediatezza del fatto, ma soprattutto *prima* dell’evento critico, pur riferito alla stessa persona di PERSOFF1, relativo all’11 ottobre 2018 e nel tempo assai ben più risalente.

In altri termini, mentre una ingiuria proferita da PERSOFF1 il 25 ottobre 2018 viene prontamente registrata in pari data, un comportamento di “*resistenza*” asseritamente commesso dal medesimo detenuto in data assai antecedente, qual è l’11 ottobre 2018, risulta invece registrato in data persino successiva a quella dell’ingiuria: e questo, benché gli atti di resistenza, in quanto implicanti violenza, siano astrattamente più gravi delle semplici ingiurie.

8. La testimonianza della comandante di reparto dell’istituto penitenziario di San Gimignano.

8.1.– Ulteriori, preziose conferme circa l’attività di studiato e calcolato occultamento dei fatti posta in essere dagli odierni imputati – che come visto hanno sin da subito inteso tenere ben nascosta e celata la loro spedizione punitiva perpetrata l’11 ottobre 2018 nel reparto isolamento – possono ricavarsi anche dall’esame testimoniale della funzionaria direttiva del Corpo di polizia penitenziaria Morgana FANTOZZI, comandante di reparto della Casa di reclusione di Volterra e ricoprente l’incarico, all’epoca dei fatti, di comandante di reparto in missione della Casa di reclusione di San Gimignano.

8.2.– Il nucleo centrale della narrazione riportata al Collegio dalla comandante FANTOZZI ruota, per vero, attorno ai seguenti contenuti informativi. Ella, come solitamente accadeva, non era innanzitutto presente presso la Casa di reclusione di San Gimignano nei giorni di giovedì 11 ottobre 2018 e di venerdì 12 ottobre 2018, trovandosi in tali date presso la Casa di reclusione di Volterra, ove pure ricopriva l’incarico di comandante di reparto.

8.3.– La comandante di reparto FANTOZZI, per inciso, era stata destinata a siffatto incarico da appena due settimane, con provvedimento di invio in missione nell’istituto penitenziario di San Gimignano due volte a settimana:

« io ero il Comandante da quindici giorni, venti forse o giù di lì; e con questo non è che voglio esimermi da responsabilità, però c’è una situazione anche oggettiva e concreta che va affrontata. Io non avevo l’11 ottobre ma nemmeno il 12 o nemmeno il 9 la condizione globale di quelli che erano i modelli organizzativi e le procedure in uso al carcere di San Gimignano. Quindi io sono stata attivata per una sostituzione, per una missione di quindici giorni che poi è durata cinque mesi, pertanto con un incarico di accedere all’istituto due volte alla settimana ».

Anche la dirigente penitenziaria STEFANELLI, d’altro canto, all’epoca dei fatti risultava assegnata alla direzione della Casa di reclusione di San Gimignano con provvedimento di invio in missione per due volte a settimana:

« ... io ero... avevo l’incarico di recarmi in missione due volte a settimana, in quanto avevo in contemporanea anche la direzione della casa circondariale di Pistoia, più un altro incarico al Provveditorato

Regionale... lì era una situazione un po' particolare, perché io non ero presente, il Comandante non era presente... ».

Sul punto si osservi, peraltro, che la costante e continuativa carenza, presso la Casa di reclusione di San Gimignano, di organi dirigenziali o direttivi titolari e, quindi, stabilmente e diuturnamente presenti in sede – con riferimento vuoi alla persona del dirigente penitenziario ricoprente l'incarico di direttore di istituto, vuoi alla persona del funzionario direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ricoprente l'incarico di comandante di reparto – ha invero contraddistinto e caratterizzato, per lungo tempo, l'ordinaria vita di tale istituto penitenziario.

Un fattore, quello dell'assenza di stabili organi direttivi, che ad avviso del Collegio ha di certo inciso non poco nella formazione di un terreno fertile in cui potessero germogliare e proliferare prassi illegittime e illecite, quali quelle oggetto del presente procedimento.

8.4.– Tornando al nucleo centrale della sua narrazione, mentre si trovava in servizio presso la Casa di reclusione di Volterra, nella mattina di giovedì 11 ottobre 2018, la comandante FANTOZZI è stata contattata telefonicamente dall'ispettore capo IMPUTATO2.

Da costui è venuta a conoscenza, nell'occasione, di alcuni disordini nel reparto isolamento – causati non certo dall'esile, minuto e fragile detenuto PERSOFF1: a bassa pericolosità e perciò collocato nel circuito Media Sicurezza – bensì dal detenuto Abdarraouf GANICHI, che aveva divelto i sanitari della sua camera detentiva.

8.5.– D'altro canto, il dato dei disordini e delle proteste, risalenti alla mattinata dell'11 ottobre 2018 e in tale mattinata completamente esauritesi, costituisce un elemento cruciale, nella comprensione delle ragioni che hanno mosso gli agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria a mettere in atto, nel primo pomeriggio di quella stessa giornata, una spedizione punitiva ai danni di PERSOFF1: giacché siffatta spedizione ha rappresentato, nelle intenzioni di chi l'ha organizzata e poi posta in essere, un atto dimostrativo funzionale ad esibire, all'interno dell'istituto penitenziario di San Gimignano, manifestazioni di dominio e a riaffermare così rapporti di forza minacciati e messi in discussione, per l'appunto, proprio dai disordini e dalle altre proteste – di cui si dirà meglio in seguito – che alcuni detenuti ivi presenti avevano messo in atto, nei giorni precedenti e finanche in quella stessa mattinata.

8.6.– Trascorre la mattinata, passa il pomeriggio, arriva la sera e termina, così, la giornata dell'11 ottobre 2018: senza che l'ispettore capo IMPUTATO2 abbia mai più contattato la comandante FANTOZZI, che d'altro canto da costui non è stata contattata neppure nella seguente giornata di venerdì 12 ottobre 2018 o in quella ancora successiva di sabato 13 ottobre 2018:

« Io ricordo che ero in servizio a Volterra l'11 ottobre quindi non ero in sede a San Gimignano e ricordo che la mattina pesto mi chiamò l'ispettore IMPUTATO2 per comunicarmi delle situazioni di disordine relative al detenuto Ganichi che aveva comunque divelto dei sanitari, aveva buttato nel corridoio questi sanitari. Successivamente a questa comunicazione io dall'istituto non ho ricevuto altre comunicazioni quindi questa situazione del cambio cella di PERSOFF1 io l'ho appresa il 12 ottobre di pomeriggio ».

Nel pomeriggio di venerdì 12 ottobre 2018, tuttavia, la comandante di reparto FANTOZZI è stata infine telefonicamente contattata da qualcuno: ma non certo dall'ispettore capo IMPUTATO2, bensì da parte dell'educatrice d'istituto BRUNO, la quale nell'occasione le ha riferito di essere stata:

« ... depositaria di alcune confidenze da parte di detenuti in base alle quali c'era stato un pestaggio presso il reparto di isolamento il giorno 11 ottobre... ».

Di più. In quella telefonata, l'educatrice BRUNO riferisce alla comandante di reparto FANTOZZI di avere già provveduto a contattare il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, parlando con la dott.ssa CASELLA, che di lì a poco ha a sua volta contattato la medesima comandante FANTOZZI, chiedendole di operare delle verifiche interne, in maniera riservata.

9. La nota riservata della comandante di reparto e la relazione di servizio formata dall'imputato di procedimento connesso COIMP7.

9.1.– Peraltro, che la relazione di servizio dell'agente scelto COIMP7 fosse la sola ed unica presente agli atti dell'Ufficio Comando della Casa di reclusione di San Gimignano, in ordine a quanto occorso nel reparto isolamento l'11 ottobre 2018, appare un dato indiscutibile, espressamente confermato già *per tabulas* da un atto in particolare: la nota riservata redatta dalla comandante di reparto FANTOZZI a distanza di due giorni dai fatti, ossia sabato 13 ottobre 2018, trasmessa alla direttrice STEFANELLI e avente ad oggetto *“informazioni circa presunti abusi da parte del personale di polizia penitenziaria”*, che così testualmente riferisce, sul punto:

« Agli atti dell'ufficio comando si trova una relazione di servizio redatta dall'agente scelto COIMP7 in cui si riferisce che in data 11\10 u.s. intorno alle 14.30 PERSOFF1 discuteva con il Ganichi insultando lui e gli altri detenuti ristretti in isolamento in quanto pretendeva di andare in doccia prima del suo turno. Considerato che negli ultimi giorni i detenuti ubicati nel reparto isolamento non perdono occasione di fomentarsi a vicenda per creare turbative dell'ordine e della sicurezza, PERSOFF1 è stato spostato nella camera 19 dell'altro lato isolamento. Mancano sul punto le informazioni del referente della media sicurezza ispettore IMPUTATO3 che dovrebbe avere coordinato questo cambio di ubicazione che sono già state richieste per iscritto ».

Di talché, appare allora del tutto pacifico e incontrovertibile che, di quanto avvenuto nel reparto isolamento nel primo pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, quantomeno sino al sabato 13 ottobre 2018 nessuno degli agenti, assistenti e ispettori ivi presenti avesse mai redatto rapporto ovvero formato una propria relazione di servizio.

In altri termini, al termine di quella medesima giornata, nonché per le intere giornate successive di venerdì 12 ottobre e sabato 13 ottobre, vi è stata la sola relazione dell'agente scelto COIMP7 a riportare la “verità” dei fatti avvenuti l'11 ottobre 2018 nel reparto isolamento, o meglio: a tenere siffatta verità ben nascosta, occultata e celata.

Nessuna traccia, invece, delle relazioni di cui ai capi di cui ai capi F), G) e H) della rubrica, rispettivamente formate dall'ispettore capo IMPUTATO2, dall'assistente capo coordinatore IMPUTATO4 e dall'ispettore superiore IMPUTATO1, benché tutte riportino in calce – a questo punto: *falsamente* – la data dell'11 ottobre 2018.

9.2.– D'altro canto, la diretta lettura della relazione redatta dall'agente scelto COIMP7 restituisce chiaramente, già di sé, il palese intendimento di occultare, celare e tenere nascosta la spedizione punitiva condotta nel reparto isolamento, in quel primo pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, da quindici agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria:

« Io sottoscritto agente scelto COIMP7, comandato di servizio come addetto al rinforzo nel turno 8.00/16.00, informo la SV di quanto segue: alle 14:30 circa durante le varie operazioni giornaliere mi apprestavo a far effettuare la doccia al detenuto Ganichi, che uscendo dalla propria cella veniva ripetutamente offeso e insultato dal detenuto PERSOFF1 che riteneva fosse il suo turno per effettuare la doccia, nonostante lo scrivente avesse ribadito più volte al detenuto in oggetto che ancora non era arrivato il suo turno. Lo scrivente dichiara inoltre che nei momenti precedenti al fatto accaduto il detenuto PERSOFF1 insultava ad oltranza i detenuti PERSOFF3 e PERSOFF4, per motivi sconosciuti al sottoscritto. Del tutto informavo prontamente il responsabile del reparto MS Isp. Capo IMPUTATO3 che comandava al sottoscritto di effettuare il cambio cella del detenuto PERSOFF1 dalla numero 3 lato A alla numero 19 lato B ».

9.3.– Secondo la palesemente incompleta – e quindi evidentemente *falsa* – ricostruzione offerta dall'agente scelto COIMP7, quanto di rilevante avvenuto in data 11 ottobre 2018 nel reparto isolamento, e destinato perciò ad essere riferito al comandante di reparto, si limita solo e soltanto a ciò: *a)* al fatto che il detenuto PERSOFF1, verso le ore 14.30, aveva proferito insulti all'indirizzo del detenuto GANICHI, per motivi riferibili alla priorità accordata a quest'ultimo nel fare la doccia; *b)* al fatto che vi erano stati ulteriori insulti, sempre ad opera del detenuto PERSOFF1, diretti stavolta nei confronti dei detenuti PERSOFF3 e PERSOFF4, senza che ne fossero però note le ragioni; *c)* al fatto che di tutto ciò era stato informato il responsabile del reparto Media Sicurezza, ispettore IMPUTATO3, odierno imputato; *d)* al fatto che IMPUTATO3 aveva quindi ordinato all'agente scelto COIMP7 – e a lui soltanto – di spostare il detenuto PERSOFF1 dalla camera detentiva n. 3, sita nel lato “A”, alla camera detentiva n. 19, sita nell'opposto lato “B” del reparto isolamento.

9.4.– In altri termini, chiunque si fosse accostato a tale relazione, quella stessa sera di giovedì 11 ottobre 2018 oppure nei seguenti giorni di venerdì 12 ottobre 2018 o sabato 13 ottobre 2018, per ritrarre da essa notizie o informazioni utili per ricostruire quanto di rilevante avesse riguardato e coinvolto il detenuto PERSOFF1, nell'arco di quella medesima giornata, non avrebbe ricavato nessun ulteriore dato informativo, all'infuori di questi: *a)* che alle ore 14.30 dell'11 ottobre 2018 PERSOFF1 ha insultato altri detenuti, *b)* che è stato perciò spostato da una camera detentiva ad un'altra, nel medesimo reparto isolamento, *c)* e che tale spostamento è avvenuto per mano e ad

opera di un solo ed unico agente della polizia penitenziaria, individuato per l'appunto nell'agente scelto COIMP7.

Una situazione intenzionalmente presentata, quindi, come del tutto ordinaria: quasi che relativamente al detenuto PERSOFF1 si stesse scorrendo di mera e semplice *routine* carceraria.

9.5.– A leggere la relazione dell'agente scelto COIMP7, infatti, nessuna criticità si sarebbe mai verificata durante tale spostamento, che agli occhi di qualsiasi medio lettore appare essere stato operato, chiaramente, solo e soltanto dal medesimo COIMP7.

Nessun altro agente, ispettore o assistente del Corpo di polizia penitenziaria, sempre secondo quanto riportato in tale relazione, si sarebbe mai presentato nel reparto isolamento, in quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, di essi non essendo infatti riportato il benché minimo riferimento o la più vaga menzione, nella relazione dell'agente scelto COIMP7.

9.6.– Da ultimo, si noti come in detta relazione mai si faccia alcun cenno, neppure vago o lontano, al fatto che nei confronti del detenuto PERSOFF1 si sia impiegata la coercizione fisica, per operarne lo spostamento da una camera detentiva ad un'altra.

Si tratta di un dato, quello dell'impiego della coazione fisica, che – benché celato, occultato e tenuto nascosto da COIMP7 – comparirà e sarà invece poi evidenziato nella *falsa* relazione che l'ispettore capo IMPUTATO2, coordinatore della sorveglianza generale, si affretterà a redigere e formare, per dettare così la comune "*linea da tenere*", improntata ad imputare a PERSOFF1 atteggiamenti aggressivi, violenti e oppositivi, che trovano tuttavia una lampante e palese smentita nelle videoriprese acquisite agli atti, ove con nitida e cristallina evidenza può osservarsi un esile e gracile individuo, qual è PERSOFF1, mentre viene fatto oggetto, a più riprese, di atti di violenza, sopraffazione e sopruso, ad opera di una soverchiante massa di agenti, ispettori e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, che per quanto è compatta e folta impedisce finanche ai suoi stessi componenti di dispiegarsi, tutti, nel corridoio del reparto isolamento.

9.7.– L'aspetto dell'oculata e consapevole omissione su di un aspetto cruciale di quel "*cambio cella di PERSOFF1*", qual è l'impiego della forza fisica nei suoi confronti, ad avviso del Collegio costituisce un dato a forte valenza indiziante circa la palese e manifesta assenza, in quel pomeriggio, di qualsivoglia circostanza legittimante il ricorso alla coazione fisica da parte del personale di custodia. Come si avrà modo di vedere, infatti, l'articolo 41 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario (Ordinamento penitenziario), pone in capo al personale di custodia che abbia fatto uso della forza fisica in ambiente penitenziario lo specifico obbligo di immediatamente riferire tale circostanza al direttore d'istituto, cui a sua volta spetterà il compito di attivare meccanismi di indagine e controllo, anche sanitario, a tutela e garanzia delle persone detenute.

Ma se così è, se sul personale che abbia fatto uso della coercizione nei confronti di un detenuto grava l'obbligo di immediatamente informare il direttore del ricorso alla coazione, allora il silenzio serbato su tale profilo, in uno con l'omissione di qualsivoglia informazione al direttore dell'istituto, non può che portare ad una conclusione: che la forza sia stata impiegata in carenza dei previsti

presupposti legali, dunque in condizione di illegalità e di illiceità, in contesto che sarebbe dovuto così restare segreto, nascosto e celato.

10. Primi sviluppi del procedimento: l'acquisizione delle videoriprese eseguite nel reparto isolamento. L'utilizzabilità delle videoregistrazioni in quanto prove documentali.

10.1.– Ancora una volta, preme evidenziare che, ove il personale dell'area educativa dell'istituto penitenziario di San Gimignano non avesse preso immediati contatti con il Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena e, soprattutto, con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, gli atti di abuso, violenza e sopruso commessi l'11 ottobre 2018 nel reparto isolamento sarebbero verosimilmente ivi rimasti per sempre sepolti e relegati.

Agli atti dell'Ufficio Comando della Casa di reclusione di San Gimignano, in merito a quanto avvenuto quel pomeriggio nel reparto isolamento, vi sarebbe infatti stato un solo ed unico documento ufficiale, costituito dalla relazione formata dall'agente scelto COIMP7, che dietro parole quali:

« ...il responsabile del reparto MS Isp. Capo IMPUTATO3 comandava al sottoscritto di effettuare il cambio cella del detenuto PERSOFF1 dalla numero 3 lato A alla numero 19 lato B... ».

avrebbe così impedito di conoscere gli episodi di gratuita violenza fisica, di abuso della forza e di soverchiante sopruso che, nel corso del suo trasferimento ad altra camera detentiva, sono stati effettivamente perpetrati ai danni di PERSOFF1, ad opera di una squadra punitiva composta da quindici unità di personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

10.2.– Al termine di quella giornata di giovedì 11 ottobre 2018, in effetti, nelle menti di quanti *più tardi* formeranno *false* relazioni – ossia gli imputati IMPUTATO1 IMPUTATO2 e IMPUTATO4 – non vi era *niente* da relazionare, perché non vi era *nulla* che potesse essere relazionato: gli abusi, i soprusi e le violenze commesse nel reparto isolamento ai danni di un detenuto, infatti, *non* potevano certo essere oggetto di rapporti di servizio, trattandosi di avvenimenti all'evidenza destinati, nelle concordi intenzioni di tali imputati, a restare confinati e segregati all'interno di quel medesimo reparto.

Un episodio destinato, in altri termini, a mutare in breve tempo la propria fisionomia, trasformandosi da *fatto ignoto* all'esterno del carcere in *fatto incerto*, per poi altrettanto rapidamente diventare un *fatto mai avvenuto*, un *non-avvenimento*: perché mai di esso si sarebbe più potuto dire che fosse realmente accaduto, mai si sarebbe più potuto affermare che si fosse realmente verificato.

10.3.– La misura temporale di questa parabola, che di un *fatto avvenuto* in un luogo chiuso e inaccessibile disegna l'inesorabile tragitto verso l'area dei *fatti mai accaduti*, corrisponde peraltro ad un arco di tempo ben preciso, pari al periodo in cui le videoriprese dell'impianto di video sorveglianza installato nel reparto isolamento vengono conservate, negli archivi telematici interni, prima di essere sovrascritte da altre registrazioni, così venendo per sempre cancellate.

Un arco di tempo pari, nel caso di specie, a soli sette giorni, decorsi i quali ogni evento o fatto accaduto nel reparto isolamento avrebbe, per definizione, assunto la scolorita fisionomia del *fatto incerto*, destinato irrimediabilmente a divenire presto un *non-fatto*, un *non-avvenimento*.

10.4.— In proposito, si consideri che nonostante il tempestivo avvio delle indagini e delle investigazioni, alla data di sabato 20 ottobre 2018 – ossia nel momento in cui personale del N.I.R. del Corpo di polizia penitenziaria si è presentato, su delega del Pubblico Ministero, presso la Casa di reclusione di San Gimignano per acquisire le videoriprese relative alla giornata dell'11 ottobre 2018, eseguite dall'impianto di video sorveglianza presente nel reparto isolamento – le registrazioni in parola risultavano essere tutte sovrascritte e, quindi, già cancellate; con l'effetto che, ad opera della polizia giudiziaria intervenuta, non è stato di fatto possibile dare esecuzione alla delega del Pubblico Ministero ed acquisire così, in via diretta, le videoriprese predette.

10.5.— A riportare tale informazione, in sede dibattimentale è stata proprio la dott.ssa MILLER, Comandante del Nucleo Investigativo Regionale di Firenze del Corpo di polizia penitenziaria:

« il 19 ottobre ricevo la delega del Pubblico Ministero ... il 20 ottobre c'è l'acquisizione... allora, in questo caso la firma della relazione è del sovrintendente Cervicato, perché proprio lui quel giorno parlò con la comandante di reparto, che ci fece presente che appunto le immagini erano già sovrascritte, ma lei aveva già potuto fare questa acquisizione e noi ci siamo limitati a quello che aveva acquisito lei. Quindi non abbiamo potuto chiedere altro, perché le immagini, da quello che ci veniva detto, erano già sovrascritte... per non far capire su cosa si stava indagando... per evitare di indicare un giorno preciso... la nostra richiesta delle immagini... riguardava dieci giorni... noi abbiamo chiesto a chi è titolare delle immagini, che in realtà sarebbe il direttore, tant'è che la Comandante scrive appunto alla direttrice. Io non so se le immagini poi veramente erano non più possibili da estrarre, insomma. La Comandante le ha estratte e noi, ovviamente dicendoci che non c'era più possibilità, abbiamo preso quello che c'era... La Comandante ci disse appunto che erano stati sovrascritti, non era in grado di dirci altro, quindi noi abbiamo preso appunto la documentazione che era disponibile... ».

10.6.— Per la polizia giudiziaria, quindi, è stato possibile acquisire soltanto le copie delle videoregistrazioni già autonomamente estratte, alle ore 10.00 di lunedì 15 ottobre 2018, per ordine della comandante di reparto Morgana FANTOZZI, come comprovato da apposito verbale a tal fine redatto in pari data, riportato nel seguito in forma integrale:

« OGGETTO: Verbale di acquisizione di atti, documenti o cose

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 10:00 presso l'Ufficio Comando della Casa di reclusione di San Gimignano, il sottoscritto Commissario Capo Fantozzi Morgana, ufficiale di P.G. in servizio presso il comando in intestazione, dà atto a chi di dovere di avere proceduto, per urgenti attività di indagini relative ai fatti accaduti in data 11.10.2018 presso il Reparto isolamento del Comando in intestazione, all'acquisizione delle immagini video relative alla videosorveglianza dal Direttore dell'istituto dottoressa Loredana Stefanelli, titolare delle registrazioni video della Casa di reclusione di San Gimignano, identificata tramite conoscenza personale.

Le immagini vengono acquisite con pendrive e salvate sul PC dell'Ufficio Comando.

In data 7 novembre 2018 si provvede alla masterizzazione su D.V.D. delle immagini per l'invio al Nucleo Investigativo Centrale del Provveditorato regionale di Firenze, come da questi richiesto.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia, di cui una viene consegnata al Direttore in missione dell'Istituto dottoressa Caterina Ciampoli, una viene trasmessa in allegato al DVD e l'altra conservata agli atti dell'Ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto, in data ora e luogo di cui sopra

Firma della persona dalla quale sono stati acquisiti gli atti

[La direttrice Stefanelli]

Firma del verbalizzante

[La Comandante Fantozzi] »

10.7.– Ancora una volta giova allora evidenziare che, se si è potuto cristallizzare e così salvare una fonte di prova decisiva e assolutamente cruciale ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio, quali sono le dirette videoriprese dei fatti di violenza e abuso ascritti agli odierni imputati, è stato soltanto grazie a siffatta estrazione delle stesse, già operata lunedì 15 ottobre 2018 a fini di “verifica interna”.

Di più. Se è stato possibile mettere in moto la macchina delle verifiche interne alla Casa di reclusione di San Gimignano, è stato soltanto perché il personale dell'area educativa, nel primo pomeriggio di venerdì 12 ottobre 2018, aveva informato del pestaggio il Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena e, soprattutto, aveva altresì direttamente investito della vicenda il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, nella persona della vicaria dott.ssa CASELLA; la quale ultima, a sua volta, si era subito attivata tanto riferendo la notizia al Provveditore dott. FULLONE, quanto direttamente telefonando alla comandante di reparto FANTOZZI, alla quale espressamente chiese, nell'occasione, di operare quelle verifiche interne, che come visto hanno in breve condotto ad acquisire e preservare le immagini di videosorveglianza, direttamente riprodotte dei fatti oggetto di giudizio.

10.8.– Quanto alla genuinità di tali videoriprese, osserva il Collegio che è proprio il verbale della loro acquisizione a costituire una prima, evidente conferma circa l'effettiva corrispondenza tra i documenti in formato digitale contenuti nei supporti fisici prodotti dal Pubblico Ministero e i dati originali dei *file-video* conservati nella memoria a servizio dell'impianto di video sorveglianza installato nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano.

In tale verbale, infatti, si dà compiutamente atto che quanto riversato su distinti supporti fisici, di tipo mobile prima (una *pen-drive*) e di tipo fisso poi (la postazione PC collocato nell'Ufficio Comando), costituisce il frutto di sequenziali operazioni di estrapolazione e successivo trasferimento degli originali *file-video* presenti nel server dell'impianto di video sorveglianza dell'istituto penitenziario di San Gimignano, cui è possibile accedere da postazioni situate nell'Ufficio Comando.

10.9.– D'altra parte, nel corso dell'intera istruttoria dibattimentale le Difese degli imputati non hanno mai offerto il benché minimo elemento di prova a sostegno di ipotetiche manomissioni,

falsificazioni o alterazioni dei documenti in formato digitale prodotti dal Pubblico Ministero; al contrario, le medesime Difese hanno costantemente mostrato di confidare e prestare il massimo affidamento in ordine al carattere genuino di tali documenti, avendo continuamente operato, tanto in sede di esame o controesame di testimoni o consulenti tecnici, quanto in tutto l'arco della discussione, costanti e ripetuti riferimenti alle immagini delle videoregistrazioni acquisite.

10.10.– Per altro verso, deve evidenziarsi che tutte le videoriprese di cui ai quattro *file-video* contenuti nel supporto fisico *pen-drive* prodotto dal Pubblico Ministero contengono evidenti e palesi segni indicativi della loro genuinità: quali, ad esempio, la presenza in alto a destra di diciture del tipo “11-10-2018 14:00:00 (S)”, riferite alla data e all'orario delle riprese; o ancora le quattro diciture “69 Sezione Isolamento Lato A1”, “70 Sezione Isolamento Lato A2”, “71 Sezione Isolamento Lato B1” e “72 Sezione Isolamento Lato B2” sempre presenti in basso a sinistra, plasticamente riferite al luogo di installazione di ciascuna telecamera e, prim'ancora, al numero associato ad ognuna di esse.

10.11.– In merito, poi, alla qualificazione di tali *file-video* in termini di documenti che “*riproducono fatti persone o cose*” ai sensi dell'articolo 234 cod. proc. pen., ritiene il Collegio doversi dare integrale conferma di quanto disposto con ordinanza depositata e letta all'udienza dibattimentale del 13 luglio 2021, in punto di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese in parola, per inosservanza delle forme, cautele e modalità operative in materia di acquisizione di dati informatici, introdotte nel codice di procedura penale dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Sul punto, giova infatti ribadire che tali forme, cautele e modalità sono state previste al solo fine di assicurare la migliore conservazione dei dati e scongiurare eventuali alterazioni degli stessi.

10.12.– Né con la predetta Legge n. 48 del 2008 è stato introdotto un espresso divieto di acquisire dati informatici con forme, cautele e modalità operative diverse da quelle ivi espressamente disciplinate. Di talché, i dati informatici acquisiti senza l'adozione di tali forme, cautele e modalità operative non possono allora certo dirsi colpiti dalla sanzione processuale dell'inutilizzabilità, che infatti consegue soltanto a casi di violazione di divieti stabiliti dalla legge in materia di acquisizione di prove, secondo quanto previsto dall'articolo 191 co.1 cod. proc. pen.

10.13.– Da ultimo, osserva il Tribunale come assolutamente pacifici e incontroverti, nella giurisprudenza di legittimità, siano tanto l'orientamento che assume la natura di “*documenti da utilizzare quali prove documentali nel processo*” delle “*immagini tratte da videoriprese in luoghi pubblici effettuate al di fuori delle indagini preliminari*”, quali sono all'evidenza gli istituti penitenziari (v. sin da Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267); quanto l'orientamento secondo cui “*la mancata adozione delle modalità introdotte dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti*” (v. *ex plurimis* Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 22695 del 03/03/2017, La Rosa, Rv. 270139; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477).

11. I contenuti filmici delle videoriprese: collocazione delle telecamere, numero dei filmati e identificazione degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria presenti.

11.1.– Ogni eventuale dubbio o perplessità circa l'effettiva verifica dei fatti ascritti agli odierni imputati si dissolve, scompare e viene immediatamente fugato di fronte alla visione, integrale e diretta, dei contenuti filmici delle videoregistrazioni acquisite in atti, che mostrano in maniera diretta e inequivoca le numerose, varie e ripetute condotte di violenza collettiva e di uso illegittimo della forza commesse ai danni di PERSOFF1, in un arco di tempo pari a cinque minuti e sette secondi, ad opera di quindici operatori del Corpo di polizia penitenziaria. La visione diretta e integrale delle videoriprese in atti, da questo punto di vista, restituisce infatti l'immagine di PERSOFF1 che viene, nell'ordine, afferrato a forza, strattonato, spinto, percosso con pugni e calci, di nuovo strattonato, posto a terra in posizione "ventrale" e qui schiacciato sino quasi a soffocare dai centotrentacinque chili di un operatore, afferrato per la gola, oggetto di torsione ad un braccio, nonché da ultimo ancora spinto, strattonato e gettato in una camera detentiva.

11.2.– In via preliminare, si osservi che i *file-video* acquisiti agli atti sono complessivamente in

Telecamera n°69 isolamento lato A



Telecamera n°70 isolamento lato A



numero di quattro. Due di essi, più in particolare, mostrano le videoriprese effettuate dalle telecamere installate nel cd. lato "A" del reparto isolamento, ove è situata la camera detentiva n. 4, da cui PERSOFF1 è stato prelevato a forza. Esse sono situate l'una all'estremo opposto dell'altra e sono rispettivamente denominate

"Telecamera n. 69 isolamento lato A1" e "Telecamera n. 70 isolamento lato A2" (v. foto in alto).

11.3.– Gli altri due *file-video* contengono, invece, le videoriprese effettuate dalle telecamere poste nel

Telecamera n°71 isolamento lato B



Telecamera n°72 isolamento lato B



cd. corridoio lato "B" del reparto isolamento, dove è situata la camera detentiva n. 19, in cui PERSOFF1 è stato spostato. Anch'esse sono collocate l'una all'estremo opposto dell'altra, ma sono rispettivamente denominate "Telecamera n. 71 isolamento lato B1" e "Telecamera n. 72 isolamento lato B2" (v. foto a sinistra).

11.4.– Dei quattro i *file-video* sono identici la data e soprattutto l'orario di avvio delle riprese, in tutti ben visibilmente indicato e riportato nel margine in alto a sinistra come “11-10-2018 14:00:00 (S)”.

Quanto alla durata delle videoregistrazioni, essa è di 1h e 39' e 1h e 48', con riferimento alle registrazioni eseguite dalle telecamere n. 69 e 70 lato “A”, nonché di 1h e 50' con riferimento a ciascuna delle riprese effettuate dalle telecamere n. 71 e 72 lato “B”.

11.5.– È altresì utile precisare sin d'ora che la spedizione punitiva ai danni di PERSOFF1, con esattezza, prende avvio alle 14.58.29, quando quindici agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, in gruppo e compatti, si muovono dal corpo centrale del reparto isolamento, tutti con indosso i guanti, in direzione della camera detentiva numero 4.

11.6.– Peraltro, onde meglio comprendere l'effettiva portata e dimensione numerica dell'atto di tortura commesso nel reparto isolamento l'11 ottobre 2018, si consideri che a questa spedizione punitiva ha preso parte il 12% delle unità di personale di custodia in servizio, quel giorno, in un istituto penitenziario pure ove erano ristretti quasi quattrocento detenuti.

Più di una unità su dieci, in altri termini, quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018 ha scelto di abbandonare il proprio posto di servizio, di lasciare il proprio ufficio o reparto e di dismettere i propri compiti istituzionali per andare a comporre una “squadra” che, grazie all'elevato numero dei suoi componenti, fosse in grado di concentrare su di un singolo detenuto un complesso di atti di violenza collettiva, quale monito e avvertimento di stampo preventivo-minatorio nei confronti degli altri detenuti ivi presenti, all'insegna del tetro canone “*unum castigabis, centum emendabis*”.

11.7.– Da ultimo, si osservi come assolutamente pacifica e indiscussa appare l'identificazione dei singoli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che, in quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, hanno preso parte alla spedizione punitiva condotta ai danni di PERSOFF1: assicurata com'è dalla apposizione dei singoli nominativi di costoro, da parte del sostituto commissario TAIZZANI, in più di settantacinque fotogrammi allo stesso esibiti nel corso dell'udienza del 24 febbraio 2022.

Essi corrispondono, più in particolare, alle seguenti quindici persone: l'ispettore superiore IMPUTATO1, l'ispettore capo IMPUTATO2, l'ispettore capo IMPUTATO3, l'assistente capo coordinatore COIMP1 l'assistente capo coordinatore COIMP2, l'assistente capo coordinatore IMPUTATO4, l'assistente capo IMPUTATO5, l'assistente capo COIMP3, l'assistente capo COIMP4, l'agente scelto COIMP5, l'agente scelto COIMP6, l'agente scelto COIMP7, l'agente scelto COIMP8, l'agente scelto COIMP9 e, da ultimo, l'agente COIMP10.

Tra queste persone, l'ispettore superiore IMPUTATO1, l'ispettore capo IMPUTATO2 e l'ispettore capo IMPUTATO3 resteranno, peraltro, costantemente “in testa” alla spedizione punitiva: comprovando così la loro posizione di “comando”, comunque già di per sé pacifica, ove si consideri che costoro, rispetto agli altri componenti, ricoprivano i gradi più elevati.

Infine, tutti ad entrambe le mani indossano guanti, appositamente indossati per l'occasione; anche chi, quel giorno, era addetto ad uffici che, per la natura del servizio da svolgere, non richiedevano

certo l'uso di guanti: come COIMP9 (ufficio conti correnti), COIMP10 (armeria), COIMP7 (sala vigilanza), COIMP2 (ufficio comando) e IMPUTATO5 (ufficio servizi).

12. Premessa. L'assenza di qualsiasi disordine, sommossa o protesta nel reparto isolamento.

12.1.– Ciò premesso, nell'analisi delle videoriprese è opportuno prendere le mosse al momento antecedente l'avvio della spedizione punitiva, così da poter catturare l'estrema calma, quiete e tranquillità che, prima di essa, regnava nel reparto isolamento: dove alle ore 14.47, infatti, si distingue bene l'agente scelto COIMP7, a tal punto sereno da essere tranquillamente intento a fumarsi una sigaretta, con al seguito il detenuto Abdarraouf GANICHI, che percorre con estrema calma e pacatezza il corridoio lato "A", mentre fa rientro dalla doccia, con indosso l'accappatoio e ai piedi le ciabatte.

Alle ore 14.47.15, senza il benché minimo cenno di disordine, protesta o altra intemperanza, può così scorgersi, infatti, l'agente scelto COIMP7 che apre la camera detentiva numero 5, posta immediatamente accanto a quella di PERSOFF1, per ivi farvi accedere Abdarraouf GANICHI.



12.2.– Nei successivi dieci minuti, sempre ben ripreso, permane immutato lo stato di quiete e ordine, in tutto il lato "A": dove non si scorgono certo sommosse o insurrezioni, né si intravedono disordini, proteste o altre turbative dell'ordine tali da richiedere l'impiego della coazione fisica.

Tuttavia, a partire dalle ore 14.52 iniziano a intravedersi sullo sfondo della ripresa, nel corpo centrale del reparto isolamento, alcuni agenti della polizia penitenziaria, che si ammassano e crescono sempre più in numero: sino ad arrivare alle ore 14.57, ove raggiungono la loro massima concentrazione numerica, mentre intorno a loro regna sempre un visibile stato di ordine e quiete.



12.3.– Prima di passare ad esaminare, sin dai suoi momenti di avvio, la dinamica della spedizione punitiva condotta ai danni di PERSOFF1, merita ancora svolgere un ulteriore piccolo balzo indietro, di soli due minuti: onde cogliere appieno l'assoluto stato di inoffensività e pacatezza di tale detenuto, inequivocabilmente catturato dalle immagini che lo riprendono con le braccia sporte dalle feritoie della blindatura, mentre nella mano destra tiene un contenitore verde in plastica, all'evidenza contenente shampoo o bagnoschiuma.

La scena fotografa, più in particolare, PERSOFF1 completamente ignaro della collettiva violenza cui di lì a poco sarebbe andato incontro, mentre è in attesa del suo turno per andare a farsi la doccia: così come soltanto dieci minuti prima, d'altro canto, era spettato al detenuto della camera detentiva posta a lui accanto, Abdarraouf GANICHI, che in piena calma e tranquillità si era infatti mosso.



13. La fase iniziale della spedizione punitiva: l'assenza di atti oppositivi da parte di PERSOFF1.

13.1.– Alle ore 14.58.29 esatte, prende infine avvio la spedizione punitiva: con quindici operatori del Corpo di polizia penitenziaria che, in gruppo e compatti, si muovono dal corpo centrale del

reparto verso la camera detentiva numero 4, dov'è ristretto PERSOFF1 e davanti alla quale si accalcano, nel momento in cui, alle ore 14.59.01, la porta viene aperta dall'agente scelto COIMP7: in assenza, sempre, di qualsivoglia sommossa, protesta o altra forma di disordine in atto.



13.2.- Due secondi dopo, alle ore 14.59.03, si vede PERSOFF1 che, con lo shampoo e un asciugamano in mano, spontaneamente si avvia verso l'uscita della propria camera detentiva e, sempre in totale autonomia, varca la soglia della porta blindata ormai aperta. Le videoriprese, in particolare, catturano PERSOFF1 che non fugge, non resiste, non si oppone, ma piuttosto avanza, da solo, verso l'uscita della propria camera detentiva. Non appena varcata tale soglia, tuttavia, PERSOFF1 viene subito afferrato per le braccia dall'ispettore capo IMPUTATO2 e dall'assistente capo coordinatore IMPUTATO4, nonché trascinato con estrema veemenza e durezza nel corridoio, dove si scorgono quattordici operatori del Corpo di polizia penitenziaria. Deve ancora una volta segnalarsi l'incontrovertibile evidenza dei fatti, restituita chiaramente dalle immagini: che mostrano come tutti gli operatori, fuori la camera detentiva di PERSOFF1, restino fermi sino a che quest'ultimo non ha, in piena autonomia, varcato la soglia di uscita, senza mai porre in essere gesti di opposizione o diniego, come pure falsamente attestato da IMPUTATO1 e IMPUTATO2.



13.3.– Alle ore 14.59.06, trascorsi appena cinque secondi, si vede poi nitidamente PERSOFF1 che viene trascinato a forza, strattonato e poi sollevato di peso lungo il corridoio lato “A” del medesimo reparto, con gli agenti, assistenti e ispettori accalcati e ammassati tutti attorno a lui dietro.



13.4.– Altri quattro secondi dopo, e alle ore 14.59.10 è ben visibile la prima delle tante percosse in quel contesto subite da PERSOFF1: operata da parte dell’assistente capo IMPUTATO5, che senza il benché minimo motivo si lancia con il braccio destro sino a colpirlo alle sue spalle, con percepibile velocità e quindi grande forza, mediante un pugno sferrato con la mano destra.



Lo stesso, identico frangente in cui la telecamera n. 69 fotografa la percossa inflitta dall’assistente capo IMPUTATO5 è ben colto e ripreso anche dalla telecamera n. 70, situata nella parte opposta del lato “A” del reparto isolamento, che cattura anch’essa l’estremamente rapido movimento di percussione da quest’ultimo azionato, con la mano destra.



13.5.– Un secondo dopo, alle ore 14.59.10, segue una seconda percussione operata alle spalle di PERSOFF1 sempre da parte di IMPUTATO5, che in quel contesto si avventa come una vera e propria furia contro l'esile e gracile detenuto, totalmente in balia degli eventi.

14. Le percosse collettivamente inflitte a PERSOFF1 mentre è riverso sul pavimento. Lo schermo frapposto tra gli agenti e l'impianto di videosorveglianza.

14.1.– Completamente sopraffatto dagli spintoni e strattonamenti che vengono esercitati contro di lui, alle ore 14.59.13, dalla posizione eretta in cui si trovava PERSOFF1 rovina infine a terra; ma non in un luogo qualsiasi del lato "A" del reparto isolamento, bensì in un punto ben preciso e, verosimilmente, accortamente studiato: ossia esattamente sotto la telecamera n. 70, un posto non coperto dall'angolo di visualizzazione di quest'ultima, che non poteva quindi riprendere gli eventi.



D'altro canto, in quei trenta secondi in cui PERSOFF1 resta accasciato sul pavimento, la telecamera n. 69 riprende bene i movimenti degli agenti, assistenti e ispettori che si affiancano e accostano l'un l'altro, fino a schierarsi compattamente tanto da circondare il detenuto ancora a terra e, soprattutto, tanto da creare così una fitta rete di corpi, uno schermo di persone il più possibile serrato, onde *coprire* il violento pestaggio che nel frattempo si stava svolgendo alla visuale della telecamera n. 69.

14.2.– Nonostante la studiata tecnica di fitto accerchiamento, messa in atto dalla compatta moltitudine di agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria componenti la soverchiante spedizione punitiva, dalla diretta visione del video filtrano, negli spazi a tratti lasciati scoperti e quindi ben visibili, plurimi e rapidi movimenti di piedi, riferibili peraltro a più operatori e sempre diretti al centro e, quindi, contro PERSOFF1: il quale ancora disteso in terra viene così ripetutamente fatto oggetto di un'ulteriore, grave violenza collettiva, fatta di percussioni inferte a mezzo calci ad opera degli operatori a lui più vicini.

Da parte degli altri agenti e assistenti collocati nella parte più esterna del cerchio, invece, si assiste ad una molteplicità di impassibili sguardi, che per oltre trenta secondi tutti puntati, dall'alto verso il basso, sulla persona di PERSOFF1. Si tratta di personale che, restando ostentatamente indifferente di fronte al dispiegarsi di atti di violenza collettiva nei confronti di una persona riversa a terra, disvela così la propria intima partecipazione soggettiva, oltre che oggettiva, agli atti di violenza che stavano nel frattempo compendosi.



14.3.– PERSOFF1 resta disteso in terra, nel complesso, dalle ore 14.59.13 fino alle ore 14.59.43: dunque per trenta lunghi secondi. In tutto questo periodo, non uno solo degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria ivi presenti compie gesti che ne lascino intendere la sua volontà di dissociarsi, né si premura di interrompere il pestaggio in atto, o si offre di soccorrere ed aiutare PERSOFF1 o compie, comunque, altri gesti volti a tutelarne l'incolumità fisica e personale. Tutti gli agenti, al contrario, continuano sempre compatti e impassibili a circondarlo e attorniarlo, ripartendosi accuratamente i compiti, come ben si conviene in ogni azione collettiva organizzata:

v'è chi, infatti, lo colpisce con calci e chi, dalla propria posizione nelle “retrovie”, si limita invece a svolgere il compito di integrare quello schermo che deve essere necessariamente frapposto tra PERSOFF1 e la “vista” della telecamera n. 69.



14.4.– Alle ore 14.59.43 PERSOFF1 viene infine rialzato da terra a forza, per mano degli operatori a lui più vicini. Non si tratta affatto, quindi, di un gesto autonomo e spontaneo del detenuto, bensì di un ulteriore atto di forza degli agenti medesimi, che nel sollevarlo e nel continuare così a trascinarlo in direzione del corpo centrale del reparto, lasciano peraltro in terra i “resti” del pestaggio poc’anzi attuato: una ciabatta, un pantaloncino, una maglietta e un asciugamano.



15. La forzata collocazione di PERSOFF1 in posizione prona e l’energica pressione ponderale operata sul suo corpo dall’imputato IMPUTATO5 per quarantadue secondi.

15.1.– Oltrepastato così il corpo centrale del reparto isolamento, la spedizione punitiva prosegue il suo corso nell’opposto lato “B”, dove a questo punto entra nel fuoco visivo della “telecamera n. 72 Lato B2”.

Nell'immediato frangente in cui viene superato il corpo centrale del reparto, alle ore 15.00.06, l'esile PERSOFF1, visibilmente seminudo e con i pantaloni calati, si accascia nuovamente a terra, evidentemente privo di forze e materialmente provato per il collettivo pestaggio poc'anzi subito.



15.2.– In questo frangente, segue un ulteriore atto di massima coercizione fisica e di grave violenza posto in essere nei confronti di PERSOFF1, nel mentre in cui questi è, nuovamente, riverso a terra, sul pavimento del reparto isolamento. Quel che le videoregistrazioni consegnano è, infatti, l'immagine di un detenuto del tutto inoffensivo al quale viene imposta, senza che ve ne fosse alcun motivo se non quello di infliggergli gratuiti dolori e sofferenze, la posizione di decubito, altresì nota come posizione "ventrale" o "ventre a terra".



La telecamera n. 72, più in particolare, riprende bene l'assistente capo IMPUTATO5 mentre si pone al di sopra di PERSOFF1, lo tiene a forza in tale posizione prona, in ciò coadiuvato

dell'ispettore capo IMPUTATO2 e dell'assistente capo coordinatore IMPUTATO4, che nel frattempo contribuiscono a forzatamente mantenergli la faccia rivolta sul pavimento, e poi inizia ad esercitare su di lui una soffocante pressione ponderale, che manterrà costante per ben quarantadue secondi, imprimendo così il suo sovrastante peso di centotrentacinque chili sulla zona sottoscapolare e sul tratto lombare della schiena di PERSOFF1, dal peso di soli sessantasei chili.

Si tratta di un mezzo di coazione fisica particolarmente invasivo e di per sé implicante un notevole grado di sofferenza psico-fisica, connaturata allo specifico scopo ad essa connesso, qual è l'immobilizzazione di un individuo non collaborativo al fine del suo ammanettamento.

Essa è puntualmente prevista e disciplinata, più in particolare, nella procedura operativa standard di ammanettamento, il cd. "protocollo A.S.P.", che tuttavia ne limita e circoscrive l'impiego al solo soggetto che, durante l'ammanettamento medesimo, si dimostri "non collaborativo", proprio in ragione dell'estrema pericolosità e potenziale lesività che da essa deriva per l'ammanettando: esposto a pericolo di gravi traumi provocati sulla colonna vertebrale, in particolare sul tratto cervicale della stessa, di gravi problemi a livello respiratorio conseguenti alla compressione della gabbia toracica, nonché di fenomeni di vera e propria asfissia posturale, indotta da un'eccessivamente prolungata e obbligata posizione prona.

Sul punto, valga riportare le considerazioni svolte dal consulente tecnico dott. Vincenzo FAILLA:

« ... Questa particolare tecnica è consigliata generalmente per situazioni di estremo pericolo, spesso su individui armati per i quali è necessario procedere alla successiva applicazione delle manette di sicurezza. Quest'ultima ipotesi, che nell'ambito dei protocolli di sicurezza di molte Forze di Polizia precede la perquisizione personale, viene scartata a priori perché detti strumenti non fanno parte della dotazione prevista per gli operatori penitenziari... È da notare, altresì, che la posizione in esame è da anni motivo di preoccupazione per molteplici episodi di gravi traumi provocati sulla colonna vertebrale, in particolare sul tratto cervicale della stessa e per i numerosi eventi pericolosi costituiti da asfissia posizionale derivante dalla compressione della gabbia toracica. Il primo caso enunciato in cui si possono verificare traumi vertebrali, può essere provocato da una cattiva esecuzione della tecnica da parte dell'operatore che utilizza uno dei suoi ginocchi, forzando direttamente sul tratto cervicale, con danni più probabili su C3 C4 C5 e C6. In genere questo trauma avviene quando il soggetto a cui si applica tale posizione è molto esile, con collo anatomicamente più prolungato, è poco pesante e viene controllato da un operatore o da più operatori che hanno maggiore massa corporea. Nel caso in esame, il solo peso dell'operatore che mantiene questo tipo di immobilizzazione è probabilmente il doppio rispetto a quello di PERSOFF1... Dalle immagini è possibile notare la torsione del capo del detenuto, a favore della telecamera, nel tentativo di alleviare la sua condizione di estremo disagio per la pressione delle due ginocchia dell'operatore che, da quanto è possibile osservare, agisce con grande probabilità sulla sua zona sottoscapolare e sulla schiena, in particolare sul tratto lombare. Per l'assoluta mancanza di presupposti di evento critico grave, non si comprende bene, quindi, la necessità di mantenere tale posizione per un tempo abbastanza prolungato, circa 42", né di attivare eventuali altri interventi sul detenuto, non reattivo, a terra e assolutamente non pericoloso... ».

15.3.– Trascorsi i quarantadue secondi di soffocante pressione esercitata da parte dell'assistente IMPUTATO5 su PERSOFF1, quest'ultimo viene fatto rialzare, sempre in mutande, e alle ore 15.00.56 è possibile notare l'assistente capo COIMP3 che gli torce con forza il braccio sinistro dietro la schiena, mentre l'assistente capo IMPUTATO4, in maniera violenta e quasi senza freni inibitori, lo afferra al contempo saldamente alla gola, quasi per soffocarlo, tanto da suscitare la reazione dell'ispettore capo IMPUTATO2, che gli spinge il braccio per fargli lasciare la presa.



16. Le ulteriori sofferenze inflitte a PERSOFF1 mediante torsione di braccia, spalla e gomiti.

16.1.– Prosegue quindi il forzato trasporto di PERSOFF1, ormai visibilmente confuso, indifeso fisicamente e psicologicamente provato, con l'ispettore superiore IMPUTATO2 e l'assistente capo COIMP3 che continuano a torcergli le braccia dietro la schiena, con azione visibilmente rude e brutale. Più in particolare, si scorge bene l'ispettore superiore IMPUTATO2 mentre agisce con forza sulla spalla e gomito destro di PERSOFF1, ne afferra il polso con la sua mano destra, mentre con la sinistra spinge verso il basso la testa del detenuto.



La scena cattura, di PERSOFF1, l'inverso posizionamento delle mani sul suo corpo per effetto della forza esercitata da IMPUTATO2, che finisce così per impattare sull'articolazione della spalla del medesimo e, nello specifico, sulla sua cuffia dei rotatori, così provocando allo stesso dolore proprio in conseguenza della coartata impossibilità funzionale di movimento. Sul versante opposto, invece, COIMP3 ne torce, con azione visibilmente rude, l'articolazione del polso e del gomito sinistro, di tali parti del corpo esasperando così il movimento fisiologico e provocando in PERSOFF1 una sofferenza che trova visibile espressione nelle contrazioni del suo volto.



16.2.– Nel giro di pochi secondi, sempre al lato sinistro di PERSOFF1, sopraggiunge poi l'assistente capo IMPUTATO5, che sostituendosi così a COIMP3 afferra anch'egli il polso e il braccio sinistro del detenuto, all'altezza del tricipite brachiale, imprimendo al contempo una chiara percussione sul gomito di PERSOFF1, il cui busto è flesso e inclinato e il cui corpo continua ad essere così forzatamente spinto in avanti. Anche in tal caso il dolore patito da PERSOFF1 trova visibile espressione in evidenti contrazioni del suo volto e della sua bocca.



17. Le percosse collettivamente inflitte a PERSOFF1 all'interno della camera detentiva n. 19.

17.1.– Uscita dalla visuale della “telecamera n. 72 Lato B2”, la spedizione punitiva giunge così, ben ripresa dalla “telecamera n. 71 Lato B1”, nei pressi della camera detentiva n. 19 del lato “B” del reparto isolamento, all'interno della quale viene a forzatamente introdotto PERSOFF1, alle ore 15.01.13.



17.2.– A partire dalle ore 15.01.51, si scorge chiaramente che gli agenti, uno dopo l'altro, iniziano ad entrare all'interno della camera detentiva. Nell'arco di dieci secondi, pertanto, in uno spazio largo appena 2,8 metri, qual è la camera detentiva n. 19, accedono e poi contemporaneamente permangono assieme a PERSOFF1, per oltre un minuto e mezzo, ben tredici dei quindici operatori del Corpo di polizia penitenziaria, all'esterno potendosi infatti scorgere i soli due operatori non entrati o comunque rimasti nella soglia d'ingresso della camera detentiva, insieme al vestiario di PERSOFF1, rimasto gettato in terra, sul pavimento.



17.3.– IMPUTATO5 è il primo ad entrare, alle ore 15.01.51, nella camera detentiva, dove resterà per ben cinquantasette secondi, ossia sino alle ore 15.02.48, quando da essa uscirà visibilmente affannato, sbuffante e con la parte bassa della maglietta finanche mal messa: tutti chiari segni ricollegabili all'uso di energia e forza fisica, evidentemente rivolto non già ad azioni di spostamento di suppellettili, in effetti già spostate, ma contro la sola ed unica persona ivi presente, ossia PERSOFF1.



17.4.– In tale frangente, inoltre, si scorgono e distinguono chiaramente più operatori che, senza portare con sé alcun oggetto o suppellettile, escono dalla camera detentiva e, subito, avvertono la necessità di meglio sistemarsi e tirarsi su i guanti indossati: un gesto chiaramente correlato alla perdita di aderenza di tali guanti, che nessun'altra e diversa spiegazione razionale può avere se non quella che di tali guanti, e prim'ancora delle mani in essi contenute, quegli agenti avevano evidentemente fatto uso all'interno della medesima camera detentiva.

18. *La percussione inferta dall'imputato IMPUTATO4 al detenuto PERSOFF2. La captazione telefonica relativa all'imputato IMPUTATO4.*

18.1.– Giova a questo punto segnalare un altro frangente di assoluto rilievo ai fini della contestazione elevata al capo E) della rubrica, dato dall'azione di energico e fulmineo inserimento all'interno del blindato della camera detentiva n. 15, posta in essere dall'assistente capo IMPUTATO4, del suo braccio sinistro.

18.2.– Appena venti secondi dopo la chiusura del portone blindato della camera detentiva n. 19, la telecamera "n. 72 Lato B2" riprende gli operatori mentre defluiscono dal reparto.

D'un tratto, alle ore 15.03.53, si scorge chiaramente l'agente scelto COIMP7 che, dopo averla superata, torna di colpo indietro verso la camera detentiva n. 15, al cui interno è ristretto PERSOFF2. Egli, più in particolare, si avvicina al blindato, apre l'uscio collocato nella parte

superiore dello stesso e si sofferma qualche secondo a guardare all'interno, verosimilmente nell'atto di ascoltare parole che PERSOFF2 stava in quel momento proferendo.



18.3.– Davanti all'uscio aperto della camera n. 15, COIMP7 resta fermo per sei secondi senza parlare, all'evidenza sempre restando in ascolto delle parole proferite da PERSOFF2, sino a che si vede un altro operatore che, con veemenza, si avvicina al blindato e chiude lo spioncino con forza.

Un secondo dopo, sopraggiunge quindi l'assistente capo coordinatore IMPUTATO4, che sbatte forte la mano tre volte sulla parte blindata dell'uscio poc'anzi chiuso dall'altro operatore.



18.4.– Le immagini catturano l'assistente IMPUTATO4 mentre spalanca a più riprese la bocca, nell'evidente atto di urlare all'indirizzo dell'occupante la camera detentiva n. 15.

Dopo di che, visibilmente infastidito e adirato, IMPUTATO4 sbatte ancora con forza, stavolta per due volte, la propria mano destra sull'uscio chiuso di quella camera detentiva, sempre nel visibile atto di gridare in direzione della stessa, verosimilmente per contraddire o per imporre il silenzio da parte di PERSOFF2



18.5.– A quel punto, l'assistente IMPUTATO4 fa per allontanarsi; ma qualcosa, evidentemente altre parole pronunciate da PERSOFF2, lo richiama e lo spinge a girarsi indietro e a tornare verso la camera detentiva n. 15, cui si avvicina ma stavolta non più per battere forte la propria mano destra, ma con altre visibili intenzioni: che si palesano immediatamente all'osservatore, nell'istante esatto in cui IMPUTATO4 si appresta, in maniera rapida e senza indugi, ad aprire l'uscio.



18.6.– Una volta aperto l'uscio, sempre con espressione visibilmente agitata e inquietata, alle ore 15.04.12 l'assistente IMPUTATO4, ben proteso in avanti e con estrema energia e rapidità, infila e poi sfila il proprio braccio sinistro nell'uscio, osservato al contempo da altri operatori, tra cui si scorge a destra l'ispettore capo IMPUTATO2.



18.7.– E che dietro quell'uscio non vi fosse certo il vuoto o l'aria, ma piuttosto il corpo e la persona di PERSOFF2, lo si comprende bene appena due secondi dopo, quando IMPUTATO4 gesticola e parla con la stessa postura e nella stessa direzione in cui, poco prima, aveva scagliato il proprio braccio sinistro, all'evidenza colpendo quel che vi era dietro: ossia, di certo l'area del volto del detenuto PERSOFF2, se si considera che la direzione del volto di IMPUTATO4 intento a discutere è la medesima verso cui, poco prima, si è con forza esteso il suo braccio sinistro.



18.8.– La presenza di PERSOFF2 immediatamente dietro l'uscio del blindato è sempre più chiara ed evidente, comprovata com'è dal proseguire della discussione, sempre accompagnata da eloquenti gesti della mano sinistra e da una postura visibilmente protesa verso l'interno dell'uscio, da parte di IMPUTATO4, a tal punto alterato da attirare persino l'attenzione di chi sino ad allora stava solo guardandolo, come l'ispettore IMPUTATO2, che infatti gli si avvicina.



18.9.– La scena termina, infine, alle ore 15.04.19, con la chiusura rapida e furiosa dell'uscio della camera detentiva n. 15, da parte di IMPUTATO4, sempre sotto gli occhi degli altri operatori li presenti. Dopodiché, tutti gli operatori riprendono ad andarsene, verso il corpo centrale del reparto.



18.10.– A seguire, le immagini riprendono l'assistente capo coordinatore IMPUTATO4 che si allontana, a tratti ruotando il busto e lanciando urla all'indirizzo della camera detentiva di PERSOFF2, assieme al folto gruppo di agenti, assistenti e ispettori, taluni dei quali a loro volta altresì intenti a gridare sempre verso la stanza detentiva n. 15.

Nell'atto di allontanarsi da siffatta camera detentiva, peraltro, non una sola volta l'assistente capo coordinatore IMPUTATO4 – che in alcun frangente filmico risulta mai destinatario di sputi da parte di alcuno e, men che meno, di PERSOFF2 – alza e solleva la mano a proteggersi o tutelarsi, nonché in seguito la porta al viso per rimuovere eventuali resti di saliva altrui.

18.11.– Oltre all'evidenza filmica, v'è un ulteriore elemento che, con elevata efficacia probante, consente di ritenere che quella rapida ed energica estensione del braccio sinistro, eseguita attraverso lo spioncino della camera detentiva n. 15 e diretto verso il detenuto PERSOFF2, corrisponda ad una vera e propria percussione, che ha poi cagionato esiti lesivi sulla persona di quest'ultimo.

Si tratta, più in particolare, di una conversazione telefonica intrattenuta alle ore 13.55 del 21 gennaio 2019, ossia poco più di tre mesi dopo siffatto episodio, tra IMPUTATO4 e sua moglie, MOGLIEIMPUTATO4, nonché registrata al progressivo n. 424 del RIT 250/2018:

« IMPUTATO4 – Oh, dimmi!

*MOGLIEIMPUTATO4 – Devi chiamare urgente in segreteria, perché c'è una citazione di andare in Tribunale per **il cazzotto che hai tirato al detenuto**. Devi chiamare la segreteria per... [Termini incomprensibili - N.D.T.].*

IMPUTATO4 – No, io non chiamo proprio nessuno. Digli che io sto in malattia, vai a posto, ciao.

MOGLIEIMPUTATO4 – A me mi hanno detto di dirtelo, io te l'ho detto, poi fai quello che cazzo ti pare.

IMPUTATO4 – Eh... qua la citazione, io sto in malattia, quindi.

MOGLIEIMPUTATO4 – Ah okay.

IMPUTATO4 – Me la mandano a casa. Va bene.

MOGLIEIMPUTATO4 – Ci si vede dopo, arrivo.

IMPUTATO4 – Ciao. »

Giova premettere che la moglie di IMPUTATO4, MOGLIEIMPUTATO4, presta servizio nella mensa della Casa di reclusione di San Gimignano, come si ricava dalla seguente intercettazione ambientale, captata all'interno dell'autovettura marca *Kia* modello *Picanto*, targata *CS488AA*, di proprietà e nella disponibilità dell'imputato IMPUTATO5, registrata al progressivo n. 43 del RIT 469/2019:

*« IMPUTATO5 – ... IMPUTATO4 ora non lo so se lo segnano pure quando deve andare per esempio dalla **moglie che lavora in mensa...** »*

Tornando alla conversazione in esame, essa si apre con la chiamata di Luciana MOGLIEIMPUTATO4 al marito, IMPUTATO4, per informarlo di una notizia che ella, per l'appunto, ha appreso direttamente nel posto di lavoro, ossia la Casa di reclusione di San Gimignano.

Più in particolare, v'è una notifica indirizzata a IMPUTATO4 che questi deve ritirare all'Ufficio segreteria, una notifica che MOGLIEIMPUTATO4 associa ad un fatto ben preciso, circostanziato

e direttamente ascrivibile al marito: “c’è una citazione di andare in Tribunale per il cazzotto che hai tirato al detenuto”.

A poco più di tre mesi dall’11 ottobre 2018, il solo ed unico episodio cui il fatto del “cazzotto tirato al detenuto” da IMPUTATO4 può riferirsi è, all’evidenza, quello rappresentato dai contenuti filmici poc’anzi esaminati, riferito quindi a PERSOFF2.

Ma quel che più preme evidenziare, di questa conversazione, è la risposta offerta da IMPUTATO4 alla moglie, subito dopo che questa gli ha di fatto addebitato una grave accusa, consistita nell’aver percosso con un pugno un detenuto. Egli non si scompone, non nega: non riprende la moglie, né si irrita con essa, più in particolare avvertendola di quanto sia falsa e calunniosa quell’accusa che pure ella le sta espressamente muovendo, di quanto non corrisponda al vero e di come egli mai abbia usato una percussione nei confronti di un detenuto.

Nulla di tutto ciò. IMPUTATO4 non si mostra affatto contrariato dall’accusa in sé, di cui nemmeno parla con la moglie; ad infastidirlo, piuttosto, è la notifica legata a quella convocazione, che gli imporrebbe di andare a ritirare personalmente l’atto, presso l’Ufficio segreteria dell’istituto penitenziario di San Gimignano. L’accusa mossagli dalla coniuge, in definitiva, nella conversazione tra due interlocutori intimi appare quindi come un fatto pacifico, assodato, scontato: in ogni caso, corrispondente al vero e alla realtà.

19. L’ingresso dell’imputato IMPUTATO2 e di altri quattro operatori del Corpo di polizia penitenziaria nella camera detentiva di PERSOFF3.

19.1.– Da ultimo, è opportuno soffermarsi in breve su di una porzione dei contenuti filmici in atti che assume particolare rilievo ai fini della contestazione elevata al capo D) della rubrica, data dal visibile ingresso all’interno della camera detentiva n. 1 situata nel lato “A” del reparto isolamento, dov’era collocato il detenuto PERSOFF3, di cinque operatori del Corpo di polizia penitenziaria, tra i quali si distingue chiaramente l’ispettore capo IMPUTATO2.



19.2.– Alle ore 15.05.29, indi poco meno di due minuti dopo la chiusura della porta blindata della nuova camera detentiva di PERSOFF1, nonché a poco più di un minuto di distanza dalla percussione inferta a PERSOFF2 da IMPUTATO4, la telecamera “n. 70 Lato A2” riprende l’ispettore IMPUTATO2 mentre irrompe con celerità all’interno della camera detentiva di PERSOFF2, subito seguito da altri due agenti.

19.3.– Indi, alle successive ore 15.05.50, si scorgono altri due agenti che fanno ingresso sempre nella camera detentiva di PERSOFF3, mentre pochi secondi dopo tutti gli altri operatori del Corpo di polizia penitenziaria si dirigono e accalcano nella parte immediatamente esterna alla medesima camera detentiva di PERSOFF3, restando significativamente in attesa e osservazione di quanto ivi stava avvenendo.



19.4.– Infine, dopo esservi rimasto per quasi due minuti, alle ore 15.07.20 si vede chiaramente l’ispettore capo IMPUTATO2 mentre esce dalla camera detentiva di PERSOFF3, seguito dagli altri quattro operatori del Corpo di polizia penitenziaria, l’ultimo dei quali chiude dietro di sé il portone blindato della camera.

20. Prime valutazioni sui contenuti filmici relativi alla spedizione punitiva. La falsità delle relazioni di servizio di cui ai capi F), G) e H) della rubrica.

20.1.– La spedizione punitiva condotta ai danni di PERSOFF1 ha quindi avuto termine alle ore 15.03.36, quando dagli operatori viene chiusa la porta blindata della camera detentiva n. 19, dalla quale gli stessi poi si allontanano lasciandovi all’interno PERSOFF1, senza che mai più nessuno vi si recherà, per tutto l’arco di tempo oggetto di riprese da parte della telecamera “n. 71 Lato B1”.

Avviatasi alle 14.58.29, essa è quindi nel complesso durata ben trecentosette secondi, ossia oltre i cinque minuti: nei primi due minuti e quarantaquattro secondi, più in particolare, gli atti di violenza

collettiva contro PERSOFF1 sono stati perpetrati nel corridoio del reparto isolamento, mentre nei successivi due minuti e quarantatquattro secondi sono proseguiti all'interno della camera detentiva n. 19, ove egli era stato forzatamente trasferito.

20.2.– Tale spedizione, peraltro, dopo essersi concentrata sulla persona di PERSOFF1 si è poi diretta verso PERSOFF3, prima soffermandosi su PERSOFF2.

20.3.– Un ulteriore frangente di rilievo, occorso dopo il termine della spedizione, è tuttavia catturato alle ore 15.12.03, quando si scorge l'agente scelto COIMP7 intento a chinarsi e raccogliere il vestiario di PERSOFF1 nel frattempo sempre rimasto sul pavimento, che non viene però restituito al detenuto, bensì portato via dal medesimo COIMP7, ripreso infatti mentre si dirige poi verso la telecamera "n. 71 Lato B1", ossia verso il corpo centrale del reparto: allontanandosi così dalla camera detentiva di PERSOFF1 e, soprattutto, da quest'ultimo distanziando così ancor di più il suo vestiario.



20.4.– Si osservi, ancora una volta, che sino al termine della videoregistrazione, ossia sino alle ore 15.51, mai nessun operatore del Corpo di polizia penitenziaria si avvicinerà più alla camera detentiva n. 19, mai nessuno proverà ad interloquire con PERSOFF1, mai nessuno gli restituirà il suo vestiario, mai nessuno si premurerà, infine, di verificarne le condizioni fisiche e di salute.

20.5.– Del pari, giova evidenziare che, contrariamente a quanto falsamente sostenuto nella propria relazione di servizio dall'ispettore capo IMPUTATO2, non un solo agente, non un solo assistente, non un solo componente di quella spedizione punitiva, nell'arco di quei due minuti e quarantatquattro secondi in cui è durata l'operazione di violento maltrattante trasferimento, si è mai distaccato dal folto gruppo accalcato dietro PERSOFF1, foss'anche una sola volta, per così "garantire che ad ogni cella occupata dal Reparto Isolamento fosse presente un poliziotto che monitorasse il comportamento del relativo occupante".

20.6.– Dai contenuti filmici, inoltre, si ricava a vista d’occhio, senza possibilità di smentita alcuna ovvero di altra e diversa possibile interpretazione, che PERSOFF1 non ha mai manifestato il benché minimo segno di aggressività, né ha mai opposto alcuna forma di resistenza all’ondata di collettiva violenza che, nel corso dell’intera operazione di maltrattante trasferimento orchestrata ai suoi danni, si è su di lui abbattuta con estrema aggressività e veemenza. Di talché, anche sotto tale aspetto, appare evidente e palese la falsità ideologica di quanto ancora sostenuto nella propria relazione dal medesimo ispettore capo IMPUTATO2, là dove di PERSOFF1 ha riferito che “*si dimenava, tanto da perdere i pantaloni che indossava, abbandonandoli nel corridoio*”.

20.7.– D’altro canto, la calma, quiete e ordine presenti nel reparto isolamento, al momento di avvio della spedizione punitiva, sono restituite dalle rappresentazioni visive in atti con tale limpida inconfutabilità da far emergere con immediatezza la palese falsità ideologica di quanto versato nella propria relazione di servizio dall’ispettore superiore IMPUTATO1, là dove questi ha parlato della “*necessità di intervenire nel Reparto Isolamento per dei disordini creati anche da detenuti appartenenti all’Alta Sicurezza*”.

20.8.– Infine, dal frammento video che cattura la percussione inferta da parte dell’assistente capo coordinatore IMPUTATO4 nei confronti di PERSOFF2, nonché dalla diretta visione dell’arco di tempo ad essa successivo, si ricava e ritrae l’evidente falsità ideologica, stavolta, di tutte le relazioni di servizio di cui ai capi F), G) e H) della rubrica, là dove sia IMPUTATO2, sia IMPUTATO1 che IMPUTATO4 hanno riferito di uno “*sputo verso il collega di fronte, che tentava di ripararsi dal getto di saliva*” (così IMPUTATO2), di un “*Ass.C. IMPUTATO4 che veniva preso a sputi da PERSOFF2*” (così IMPUTATO1), nonché di PERSOFF2 che “*mi sputava e d’istinto per proteggermi mettevo la mano destra davanti il suo spioncino del blindato per evitare gravi conseguenze*” (così IMPUTATO4).

In nessuna occasione, infatti, l’assistente capo coordinatore risulta destinatario di sputi da PERSOFF2, essendo di contro egli stesso l’autore di un’aggressione fisica, condotta a mezzo percussione con il proprio braccio sinistro, ai danni di quest’ultimo.

21. I contenuti filmici delle videoriprese in atti quali oggetto delle altrui conversazioni: le captazioni telefoniche relative agli imputati IMPUTATO5 e IMPUTATO2.

21.1.– Ulteriori elementi a sostegno della genuinità e non artefazione dei contenuti filmici poc’anzi esaminati si ricavano, invero, dalla circostanza che gli stessi hanno costituito oggetto di discussione e commento ad opera di una pluralità di soggetti: a partire dalla stessa comandante di reparto, che di essi ha fatto espresso riferimento nella propria relazione trasmessa alla direttrice STEFANELLI in data 17 ottobre 2018, sino ad arrivare agli odierni imputati, i quali in più occasioni hanno infatti inteso riferirsi ai filmati in parola, nelle proprie conversazioni telefoniche.

21.2.– È questo il caso, ad esempio, dell’imputato IMPUTATO5, che scorrendo con l’imputato di procedimento connesso COIMP2, nella già vista conversazione registrata il 1° febbraio 2019 al progressivo n. 1038 del RIT 29/19, proprio a quelle “*immagini*” fa riferimento:

« IMPUTATO5– *Infatti, vabbè ma di là c'erano le immagini.*

COIMP2 – *Sì, sì, ma infatti io... [Termini incomprensibili - N.D.T.] »*

21.3.– Ma è il caso altresì dell'imputato di procedimento connesso COIMP2, che sempre in quella stessa data del 1° febbraio 2019, nella già vista conversazione telefonica registrata al progressivo n. 1100 del RIT 248/18, segnala all'imputato IMPUTATO2 di essersi rivisto “*i filmati*”:

« IMPUTATO2 – *Te preparati su più fronti. [Ride – N.D.T.].*

COIMP2 – *Senti, su... [Ride – N.D.T.]... infatti oggi, quando mi hanno notificato l'atto, sono andato subito a riprendere i cosi, c'era i filmati, sicché me li sono riguardati perché io, sinceramente, non mi ricordavo nemmeno, cioè, un pochino mi ricordo però non è che mi ricordo se... [Termini incomprensibili - N.D.T.]... perché sono entrato in cella, di quello o di quell'altro. »*

21.4.– Ma ancor prima di quella data del 1° febbraio 2019, v'è una telefonata di particolare interesse, svolta tra l'agente del Corpo di polizia penitenziaria Andrea LARI, in servizio presso l'Ufficio segreteria della Casa di reclusione di San Gimignano, e l'imputato IMPUTATO2 a restituire l'effettiva dimensione di quel che era successo in quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018 nel reparto isolamento.

La telefonata si colloca alle ore 16.08 del 17 gennaio 2019 e fa seguito alla convocazione di IMPUTATO2, avvenuta nella mattinata dello stesso giorno, presso gli uffici della Sezione di polizia giudiziaria della locale Procura della Repubblica, motivata dalla necessità di raccogliere da quest'ultimo dichiarazioni a sommarie informazioni testimoniali su un procedimento aperto nei confronti del detenuto PERSOFF3 e relativo a fatti di oltraggio e minaccia avvenuti, tre giorni prima e, rispettivamente, lo stesso giorno degli atti di abuso e sopruso commessi ai danni di PERSOFF1.

Quella mattina, più in particolare, IMPUTATO2 era stato ascoltato a sommarie informazioni testimoniali dal viceispettore della Polizia di Stato Simone TORELLI, ma sin dappprincipio aveva sospettato che le vere ragioni della sua convocazione presso gli uffici di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica fossero ben diverse dall'episodio di minaccia proferita da PERSOFF3: egli, più in particolare, intuiva che le stesse fossero legate proprio ai fatti di abuso e sopruso commessi nel reparto isolamento e relativi a quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

La conversazione tra LARI e IMPUTATO2, come anticipato, risale quindi ad appena tre mesi dopo quei fatti del reparto isolamento e registrata al progressivo n. 837 del RIT 248/18:

« IMPUTATO2 – *Pronto?*

LARI – *IMPUTATO2.*

IMPUTATO2 – *Eh, testina.*

LARI – *Allora?*

IMPUTATO2 – *Mah!*

LARI – *Com'è andata?*

IMPUTATO2 – *È andato il primo atto.*

LARI – *Uhm, ma non lo sapevi, non sapevi nulla?*

IMPUTATO2 – *In che senso?*

LARI – *Che vi chiamavano, o lo sapevi che vi chiamavano.*

IMPUTATO2 – *Sì, sì, **si sapeva che ci avrebbero chiamato.***

LARI – *Uhm.*

IMPUTATO2 – *Dopo che queste puttane c'hanno messo nei guai.*

LARI – *Ma voi vi eravate coperti, sì?*

IMPUTATO2 – *Eh, ma... c'eravamo coperti fino a un certo punto e poi... queste stronze ce l'hanno costruita bene intorno, e l'hanno fatto apposta. La BEVILACQUA insieme alla BRUNO l'hanno fatto apposta. Anche perché si sono di sana pianta inventate un sacco di minchiate e l'hanno fatto apposta, niente.*

LARI – ***Però le immagini, le immagini e so' quelle.** [Termini incomprensibili - N.D.T.]*

IMPUTATO2 – *Le "immagini sono quelle", ma tutto può essere interpretato in tante maniere...*

LARI – *Uhm!*

IMPUTATO2 – ***Capito?** Eh, non ci si doveva neanche arrivare a quello lì. Queste troie invece, a questo giro l'hanno fatta grossa. E l'hanno fatta apposta, è quello il problema.*

LARI – *Sì, vedrai IMPUTATO2, l'hanno fatto apposta.*

IMPUTATO2 – *Cioè io ti farei vedere le relazioni che ha scritto la BEVILACQUA: "È venuta da me la Dottoressa BRUNO".*

LARI – *Sì, sì, **io l'ho lette.***

IMPUTATO2 – *"Visibilmente turbata".*

LARI – *La conosco bene.*

IMPUTATO2 – *"Da quanto tempo che la conosco io non l'avevo mai vista così turbata. Il detenuto era turbato, era sconvolto". Ma che cazzo dici! Cioè.*

LARI – *Poi te sei andato senza nessuno oggi o con un avvocato?*

IMPUTATO2 – *Come?*

LARI – *Cioè, **eri da solo o c'avevi un l'avvocato?***

IMPUTATO2 – *Oggi m'hanno chiamato per la notizia di reato relativa a PERSOFF3, ovvero, nel senso che io sarei come parte offesa, per le minacce delle offese di PERSOFF3 e di PERSOFF2, **di tre giorni prima e di quel giorno lì.***

LARI – *Uhm, uhm.*

IMPUTATO2 – *È un atto, è il primo atto, ecco, della questione perché poi continuava a chiedermi questo qui del cambio cella, ma qui ma la. Ma io continuavo a chiedergli: "Ma si sta parlando delle offese di PERSOFF3 a me, a noi, oppure si sta parlando di altro? Perché se il procedimento è di PERSOFF3, parliamo di PERSOFF3. Di quella cosa lì se ne parlerà in un altro momento". E loro dopo un pochino riborda con quella storia lì. Loro volevano, m'hanno chiamato apposta, perché, alla fine per...*

LARI – ***Volevano sentire qualcuno che diceva qualche parola in più?***

IMPUTATO2 – *Eh, **può darsi, può darsi...** perché...*

LARI – *Ma eri da solo o c'era qualcun altro?*

IMPUTATO2 – ***C'ero solo io, solo io per ora.** Anche perché, per una cosa del genere, non mi hanno, cioè è inutile, mai, non c'hanno mai, non hanno mai chiamato nessuno per un oltraggio, per le offese di un detenuto. Tu vai, o archiviano perché non c'è motivo, oppure tu vai direttamente al processo! Che senso ha chiamarmi per sentirsi ridere le stesse parole che sono scritte sulle relazioni di servizio e sulla una notizia di reato! Non ha*

sensu, no?! Invece, quattro pagine di verbale e chiedi di lì, e chiedi di là, tutti parecchio abbottonati, nessuno, questo qui non si è voluto scappa' nulla, proprio nessun tipo di commento, proprio, bah.

LARI – Uhm. IMPUTATO2 – Si starà a vede'. Perché quando faceva comodo a lui: "No, no, ma io, no, no, ma ora è solo per PERSOFF3". E poi invece faceva le domande.

LARI – Uhm.

IMPUTATO2 – Voleva sapere. »

21.5.– Dalla conversazione telefonica si ricavano notevoli e plurimi spunti informativi di sicuro interesse ai fini del presente procedimento.

21.5.1.– Innanzitutto, v'è da rilevare che la telefonata è stata avviata da Andrea LARI: che nel pomeriggio di quel giorno, del 17 gennaio 2019, si è premurato di sentire per telefono IMPUTATO2 aprendo la conversazione, subito, con un sibillino: "*allora? com'è andata?*". In altri termini, quel pomeriggio del 17 gennaio 2019 Andrea LARI telefona a IMPUTATO2 per espressamente sapere non questioni di carattere personale, lavorativo, extralavorativo o simili, ma piuttosto come fosse "*andata*" quella mattinata in Procura.

E che l'oggetto della domanda, il tema della conversazione avviata da LARI, fosse legato alla convocazione di IMPUTATO2 in Procura e, per di più, fosse *già* noto e conosciuto ad entrambi i due interlocutori si ricava, plasticamente, dal fatto che all'indeterminata e generica domanda di LARI ("*allora? Com'è andata?*") non segue alcuna richiesta di chiarimenti, nessun invito a volersi meglio spiegare (del tipo: "*com'è andata 'che cosa'?*"), da parte di IMPUTATO2.

Piuttosto, ad opera di IMPUTATO2 segue una risposta *consona* e *pertinente* all'oggetto della conversazione avviata da LARI. Più nello specifico, IMPUTATO2 spiega a LARI che il "*il primo atto*" delle indagini relative ai fatti dell'11 ottobre 2018, con quanto accaduto quella mattina, poteva dirsi "*andato*", partito, ufficialmente avviato.

Da tutto ciò, si ricavano due prime, solide acquisizioni: *a)* alla data del 17 gennaio 2019 i "*fatti dell'isolamento*" costituivano un tema ancora di dibattito vivo, tra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziari in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano; *b)* Andrea LARI era ben al corrente e a conoscenza del fatto che quella mattina IMPUTATO2 si era recato presso gli uffici della locale Procura della Repubblica.

21.5.2.– L'immediato prosieguo della conversazione suscita, poi, un interesse ancora maggiore: perché disvela prassi e abitudini note agli operatori del Corpo di polizia penitenziaria, relative alle più opportune tecniche per celare, nascondere e occultare i fatti, di natura chiaramente illecita, che possono essere commessi a danni di persone private della libertà personale.

Dopo il primo avvio di conversazione, più in particolare, Andrea LARI cerca di scoprire da IMPUTATO2 se questa convocazione in Procura fosse per lui qualcosa di davvero inatteso, oppure fosse piuttosto prevedibile se non anche già preventivato.

La risposta di IMPUTATO2 è secca e chiara: nessuna sorpresa, tutto era già stato messo in conto, peraltro da tempo, le indagini e investigazioni erano attese e la causa di tutto ciò era da addebitarsi, all'evidenza, alle educatrici BRUNO e BEVILACQUA, che avevano raccolto le prime spaventate

confidenze dei detenuti che avevano assistito agli atti di violenza collettiva commessi contro PERSOFF1 e alle quali IMPUTATO2 riserva pertanto un epiteto carico d'odio e rancore, in ragione dei “*guai*” cui la loro segnalazione aveva provocato e stava tuttora provocando tanto a lui medesimo, quanto agli altri componenti la spedizione punitiva.

L'intervento successivo di LARI, assieme ad una vera e propria domanda, reca con sé il sapore della rievocazione di prassi carcerarie ben note e conosciute ad entrambi gli interlocutori: “*Ma voi vi eravate coperti, sì?*”.

A tale espressione, a questa domanda, ha poi immediatamente fatto seguito una risposta di IMPUTATO2 in senso solo parzialmente affermativo: “*c'eravamo coperti fino a un certo punto, e poi...*”.

Dunque: LARI chiede a IMPUTATO2 se, lui e gli altri, avessero messo in atto, quel giovedì 11 ottobre 2018, qualche forma di strategia preventivo-cautelativa; IMPUTATO2 risponde a LARI nel senso che tale strategia preventivo-cautelativa fosse stata da loro adottata, anche se non in forma integrale, ma solo parziale e “*soltanto fino ad un certo punto*”.

Ad avviso del Collegio, il riferimento denotativo della domanda avanzata da LARI a IMPUTATO2, così come della risposta restituita da IMPUTATO2 a LARI, deve intendersi come relativo alle riprese del sistema di videosorveglianza, ossia nel senso di “*cautele da adottare rispetto alla presenza di telecamere con ben determinati angoli di visualizzazione*”.

Siffatta lettura e interpretazione del senso degli scambi operati tra LARI e IMPUTATO2 trova una conferma nell'immediato e successivo intervento di LARI: che verte proprio sulle “*immagini*” ossia sulle videoriprese, con ciò confermando che l'oggetto della “*copertura*” evocata da LARI era inerente proprio al sistema di videosorveglianza.

Una simile conclusione è stata, peraltro, confermata anche in sede dibattimentale, nel corso dell'audizione testimoniale di Andrea LARI, il quale a più riprese ha sfiorato la reticenza e mendicizia, soprattutto in sede di esame diretto da parte del Pubblico Ministero, salvo poi restituire la seguente versione, di quella conversazione telefonica, in sede di conclusive domande rivolte dal Presidente a chiusura d'esame:

« PRESIDENTE - *Quindi ci spiega cos'è questa copertura?*

TESTIMONE LARI - *Guardi glielo giuro, io non so...*

PRESIDENTE - *No, lei non deve giurare. Ha già assunto un impegno che va...*

TESTIMONE LARI - *Benissimo, sotto giuramento, ok. Io **non ricordo nello specifico** però ricordo che IMPUTATO2 era agitato, mi ricordo... io non conosco i fatti, quindi stavo apprendendo e chiedevo a lui “se vi eravate coperti”, nel senso “tutelati”, ma in quel senso lì. Perché poi io nello specifico come erano andate le immagini...*

PRESIDENTE - *Guardi, lei sta continuando a ripetere “eravamo coperti e tutelati” ma noi non riusciamo a comprendere questa tutela in cosa si sostanzia! Non riusciamo a comprendere in cosa si sostanzia questa tutela, quindi le chiediamo per l'ultima volta...*

TESTIMONE LARI - *Benissimo...*

PRESIDENTE - *...di chiarirci questa “tutela” in cosa si sostanzia, pregandola di non risponderci che la “tutela” si sostanzia in una “copertura”, perché stiamo andando quasi al ridicolo.*

TESTIMONE LARI - No, no, io non sto... guardi, non sto cercando di inventarmi le cose. Io non... allora in quel momento lì, le ripeto, che non ero a conoscenza dei fatti, quindi io non sapevo che era successo nello specifico e quindi stavo parlando con IMPUTATO2 come avevo fatto magari anche con il COIMP2 e cercavo di capire anche quello che era successo. Lui mi dice... gli ho fatto io la domanda...

PRESIDENTE - Certo, quindi: "Ma vi siete coperti, sì?".

TESTIMONE LARI - ... "Vi siete coperti?" perché...

PRESIDENTE - La risposta è: "Fino ad un certo punto ci siamo coperti".

TESTIMONE LARI - Perché a volte ci sono delle azioni che si possono fare che sono fraintendibili.

PRESIDENTE - Ma ci fa un esempio, un'esemplificazione? Un esempio! uno! Uno!

TESTIMONE LARI - Se io do un calcio ad un detenuto che ha in mano una lametta e mi vuole tagliare può essere fraintendibile, quello è un esempio.

PRESIDENTE - No, no, Lari, qua stiamo proprio evadendo! Rispetto al tema del "Vi siete coperti?" la risposta è stata: "Fino ad un certo punto ci siamo coperti"....

TESTIMONE LARI - Nel senso in cui... Se avete dato un...

PRESIDENTE - ...a che si sta riferendo?

TESTIMONE LARI - Nel senso in cui se è stato fatto...

PRESIDENTE - Alla lametta?

TESTIMONE LARI - Cioè o ad una lametta o ad un tentativo di dare un pugno e quindi... ad un fatto del genere. Cioè non...

PRESIDENTE - Quindi "vi siete coperti una parte del corpo"?

TESTIMONE LARI - No, "coperti" nel senso di "fare in modo che dalle telecamere non si vedesse che ha dato un calcio perché aveva la lametta e la lametta non si vede", in questo senso qui.

PRESIDENTE - Cioè: "vi siete coperti dalle telecamere?"

TESTIMONE LARI - Cioè: "non avete fatto dei gesti insulsi o inconsulti davanti a telecamere?".

PRESIDENTE - Lari, quindi "coperti" vuol dire che "non si erano fatti vedere dalle telecamere"?

TESTIMONE LARI - Eh, sì, ma le telecamere sono su tutto l'istituto praticamente.

PRESIDENTE - Quindi la copertura è rispetto alla videosorveglianza?

TESTIMONE LARI - Sì, nel caso in cui fosse stato fatto un gesto del genere...

PRESIDENTE - Non "nel caso fosse"... il "vi siete coperti" è dunque rispetto all'impianto di videosorveglianza?

TESTIMONE LARI - Sì, in quel senso lì.

PRESIDENTE - "Avete agito in modo tale da non essere ripresi?" / "Fino ad un certo punto sì".

TESTIMONE LARI - Sì.

PRESIDENTE - Le torna?

TESTIMONE LARI - Sì, sì.

PRESIDENTE - Bene.

TESTIMONE LARI - Però ripeto che il mio era un...

PRESIDENTE - *No, no, va bene così. Grazie. »*

Da tutto ciò, si ricavano allora due ulteriori acquisizioni: *a)* il dato della preoccupazione, da parte del LARI, che l'episodio dell'11 avesse effettivamente implicato e importato l'uso di violenza, tanto da evocare il tema della "copertura" di questa agli occhi delle telecamere installate nel reparto isolamento; *b)* la conferma che IMPUTATO2 restituisce a LARI circa la previa adozione, a fronte delle azioni commesse nel reparto isolamento quel giovedì 11 ottobre 2018, di strategie di copertura che, come tale, in sé comprova l'esistenza di una precedente fase di programmazione della complessiva spedizione; salvo il rammarico e la percepibile preoccupazione, del medesimo IMPUTATO2, circa l'insufficienza di siffatte coperture a offrire una piena e totale garanzia di protezione e, nello specifico, di impunità rispetto ai fatti commessi.

21.5.3.— Un altro spunto informativo che si ricava dall'analisi di tale conversazione ruota intorno alla ostentata volontà manipolativa di IMPUTATO2 anche in relazione a dati, quali sono quelli relativi a contenuti filmici, poco o scarsamente soggetti a disquisizioni interpretative, perché dotati di una diretta e immediata capacità rappresentativa di fatti e, quindi, di elevata idoneità probatoria rispetto agli stessi.

Il riferimento corre, più in particolare, all'intervento di precisazione che IMPUTATO2 fa seguire all'osservazione avanzata da LARI, relativa al fatto che, di tutti gli eventi dell'11 ottobre 2018, vi fossero "immagini" e, quindi, dati probatori scarsamente controvertibili ("però le immagini sono quelle...").

L'opinione di IMPUTATO2, sul punto, è infatti piuttosto chiara e precisa: quel che è stato ripreso non può essere certo alterato o modificato ("le immagini sono quelle"), ma di esso è tuttavia possibile offrire diverse chiavi di lettura, differenti narrazioni ("tutto può essere interpretato in tante maniere... capito?"), che possono essere abilmente sostenute in forza di altri mezzi, quali sono tipicamente le relazioni di servizio.

Da qui, ad avviso del Tribunale, si ritrae un'ultima acquisizione, inerente per l'appunto l'attitudine alla mistificazione palesata da IMPUTATO2 anche in riferimento a fonti di prova quali quelle filmiche, per loro natura meno soggette a letture alternative, perché di per sé strutturalmente dotate della capacità di restituire con immediatezza e scarsa controvertibilità l'effettiva dinamica degli eventi oggetto di ripresa, salvo eventuali interventi di alterazione o artefazione, che però non possono che agire "a monte", ossia sullo stesso dato videoripreso, e non già "a valle", ossia in sede di interpretazioni delle singole rappresentazioni filmiche.

22. I più rilevanti contributi testimoniali raccolti nel corso del procedimento. I criteri di apprezzamento e valutazione delle prove dichiarative seguiti dal Collegio.

22.1.— Dei numerosi e diversi testimoni uditi in sede dibattimentale, sono in molti ad avere fornito elementi conoscitivi dotati di scarsa rilevanza probante ai fini della ricostruzione dei fatti ascritti in rubrica agli imputati, benché utili comunque a restituire il complessivo e generale quadro in cui tali fatti si collocano e inseriscono.

Altri testimoni, invece, hanno offerto contributi conoscitivi dotati di elevata forza induttiva e di spiccata utilità probatoria, come tali in grado di addurre, tutti e ciascuno, plurime e coerenti conferme all'ipotesi accusatoria, nonché di generare e fondare, ove letti congiuntamente tra loro e insieme alle altre prove documentali acquisite, una plausibile spiegazione dell'intero materiale probatorio raccolto in seno al presente procedimento.

Di questi ultimi testimoni in particolare, nonché dei contributi conoscitivi che gli stessi hanno portato all'istruttoria dibattimentale, si darà conto nell'immediato prosieguo della presente motivazione, declinandone l'esposizione in ordine di rilevanza via via più gradata.

22.2.– D'altra parte, a fronte dell'esistenza di plurime e coerenti conferme all'ipotesi accusatoria, indotte da numerosi e distinti dati probatori, l'istruttoria dibattimentale non ha portato all'emersione una sola controprova ovvero una sola alternativa ipotesi che, in ragione della sua idoneità a spiegare l'intero materiale probatorio raccolto, sia stata in grado di fondare, in capo al Collegio, il convincimento circa la ragionevole impossibilità di accettare come "vera" l'ipotesi avanzata dal Pubblico Ministero e condensata nei capi d'accusa.

22.3.– È convincimento del Tribunale, in definitiva, che l'ipotesi accusatoria corrisponda a verità, in quanto di essa sono, per un verso, emerse plurime e distinte conferme, ad opera di una molteplicità di dati probatori che con tale ipotesi appaiono tutti perfettamente coerenti e compatibili; sotto questo primo aspetto, in altri termini, ben può affermarsi che l'ipotesi accusatoria si accordi perfettamente con tutte le prove raccolte.

Per altro verso, nel corso del dibattimento non sono stati acquisiti dati o controprove compatibili soltanto con ipotesi alternative a quella portata dal Pubblico Ministero, come tali in grado quindi di escludere come vera l'ipotesi accusatoria; né è stata portata alla luce, d'altra parte, alcuna controipotesi compatibile con l'insieme dei dati probatori disponibili e dunque capace di offrire, del materiale probatorio raccolto, una spiegazione convincente e, ad un tempo, alternativa a quella descritta nel capo d'accusa; sotto questo secondo profilo, allora, è parere del Collegio che l'ipotesi accusatoria abbia ben resistito a tutte le controprove raccolte.

22.4.– Ciò premesso, giova esplicitare sin d'ora i due principali criteri che hanno guidato il Collegio nell'apprezzamento e valutazione di tutte le prove dichiarative acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, prim'ancora, in sede di incidente probatorio.

22.5.– Il primo criterio di valutazione corrisponde al principio secondo cui sussiste, tra numero di affermazioni contraddittorie e grado di accuratezza delle affermazioni coerenti, una relazione di tipo negativo e inversamente proporzionale. In altri termini, tra articolazione in molteplici dettagli di una narrazione testimoniale ed assenza di contraddizioni essenziali nella descrizione dei fatti narrati, esiste un rapporto tale per cui quanto maggiore è il livello di articolata accuratezza delle informazioni consegnate da un testimone, tanto minori risulteranno le incoerenze e discrasie nel suo resoconto narrativo.

Il riferimento alle incoerenze e discrasie vale, più in particolare, a identificare tanto quelle "interne", perché verificatesi nelle fasi dell'esame e del controesame della medesima escussione

testimoniale, quanto quelle “esterne”, perché consistenti o nell’introduzione di informazioni precedentemente mancanti (cd. “reminiscenze”), o nell’omissione di informazioni presenti in precedenti dichiarazioni (cd. “dimenticanze”), oppure nell’introduzione di un’informazione incompatibile con altra già consegnata a suo tempo, in una precedente dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni testimoniali o, comunque, in una fase precedente del procedimento (cd. “incoerenze *tout court*”).

Accuratezza delle informazioni e coerenza dell’esposizione narrativa, da questo punto di vista, sono allora strettamente legate l’una all’altra, secondo una relazione di tipo inverso: empiricamente apprezzabile e, peraltro, concretamente verificata e apprezzata ad opera di numerosi studi neuroscientifici.

22.6.– Il secondo criterio di valutazione delle prove testimoniali corrisponde, invece, al principio per cui soltanto la componente cd. centrale di un ricordo, ossia il suo nucleo centrale, non è soggetta, con il trascorrere del tempo, ad apprezzabili decadimenti e inaccuratezze.

Diversamente è a dirsi con riguardo alle componenti cd. periferiche del ricordo, ossia i dettagli collaterali dello stesso, che possono invece scontare impoverimenti cognitivi, che diventano sempre più crescenti al progredire del tempo.

Corollario di tale principio è quello secondo cui la narrazione di un fatto, nei suoi connotati descrittivi centrali, reiteratamente condotta secondo termini e cadenze costanti e scevre da contraddizioni essenziali – che attengano, quindi, al nucleo centrale dell’episodio riferito – costituisce sintomo e indice rivelatore della genuinità del ricordo medesimo e, quindi, di affidabilità della deposizione esperita e della credibilità del testimone escusso.

23. I contenuti essenziali della testimonianza assunta dalla persona offesa PERSOFF1 in sede di incidente probatorio.

23.1.– Un posto di assoluto rilievo, nell’ambito delle prove dichiarative assunte nel corso del procedimento, spetta certamente alla testimonianza di PERSOFF1, resa innanzi al Giudice per le indagini preliminari nel corso dell’incidente probatorio svoltosi in data 12 novembre 2019.

23.2.– Il nucleo centrale della narrazione da quest’ultimo riportata in sede di audizione protetta, più in particolare, ruota intorno ai seguenti contenuti informativi.

PERSOFF1, innanzitutto, alla data dell’11 ottobre 2018 rammenta di trovarsi segregato in regime di isolamento continuo da ormai più di quindici giorni.

Egli stesso, da questo punto di vista, ricorda di essere stato condotto nel reparto isolamento a seguito di un litigio con altro detenuto occorso nell’ordinario reparto di Media Sicurezza, situato al piano superiore dell’istituto penitenziario di San Gimignano, rammentando altresì di non essere mai stato portato, tuttavia, in udienza davanti al Consiglio di disciplina, per quel litigio a fronte del quale, pure, era stato collocato in isolamento continuo:

« TESTIMONE PERSOFF1 – ... nel reparto normale... abbiamo litigato con le mani, è entrata una persona e mi hanno aggredito in due... Era un altro detenuto... mi sono litigato con questa persona qua... »

GIUDICE – Ma invece ricorda, in seguito a questo litigio con quest'altro detenuto, Lei ha avuto un provvedimento disciplinare, è andato davanti una Commissione di Disciplina?

TESTIMONE PERSOFF1 – No, per quel punto lì nulla, poi ci sono altri fatti.

GIUDICE – Va bene, andiamo avanti. Per cui l'hanno preso e l'hanno portato al reparto isolamento, dopo questo fatto, è così?

TESTIMONE PERSOFF1 – Dopo...

GIUDICE – Questo litigio...

TESTIMONE PERSOFF1 – Sì! ».

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre 2018, PERSOFF1 ha poi sofferto di insonnia: non è riuscito a dormire e, così, ha ammesso di essere stato particolarmente insistente verso il personale del Corpo di polizia penitenziaria, al quale ha ripetutamente chiesto di poter avere il telecomando della televisione collocata nella sua camera detentiva, per poterla accendere e guardare.

Quella notte, tuttavia, mai nessun atto aggressivo egli ha posto in essere nei confronti degli operatori di turno: PERSOFF1, piuttosto, conferma che ad un certo punto, tramite un insulto rivolto ad un agente, ha manifestato la propria adirata avversione verso l'atteggiamento di rifiuto nel dargli attenzione da quest'ultimo mostrato, continuando a non dargli quel telecomando e, all'opposto, dicendogli che lo avrebbe dovuto pagare.

Trascorsa la notte e giunta così la mattinata di giovedì 11 ottobre 2018, PERSOFF1 si è quindi rivolto all'agente in servizio nel reparto, a costui chiedendo di potersi recare a fare la doccia. Da parte di quest'ultimo, tuttavia, PERSOFF1 ha ricevuto plurimi inviti ad aspettare e pazientare ancora, ché il suo turno sarebbe presto arrivato:

« La mattina gli ho chiesto per la doccia, quello che mi ricordo, ero nella cella, ho parlato con loro per la doccia, mi hanno detto di aspettare un po', che mi ricordo bene (inc.), ha detto: "Aspetta un po'", che questo assistente era bravo con me, nel senso... »

In merito a questo agente, nel progredire del suo racconto PERSOFF1 avrà modo di precisare che si tratta dello stesso che ha poi aperto la porta blindata della sua camera detentiva, quando ha preso avvio ai suoi danni l'azione di violenza collettiva del personale di custodia.

Sempre rinchiuso in isolamento nella propria camera detentiva, PERSOFF1 ricorda ad ogni modo di avere lungamente e vanamente atteso, sempre pronto con asciugamano e shampoo, di potersi recare in doccia, sentendosi sempre dire, da quel medesimo agente, di dover ancora attendere e aspettare il suo turno.

D'un tratto, quello stesso agente si è infine presentato davanti alla sua camera detentiva, ha aperto la porta blindata, gli ha finanche rivolto un sorriso e gli ha detto di venire con lui:

« ... Comunque mi ha detto: "Aspetta (inc.), perché se tu chiedendo verso le sette" (inc.) alla doccia, sto chiedendo verso alle sette... mi ha detto: "Aspetta un po', aspetta un po', aspetta un po'", gli ho detto: "Va bene, io, aspetto"... e poi verso alle nove mi ha detto (inc.), è arrivato anche con il sorriso. Mi ha detto: "Vieni, vieni con me", sono uscito con lui, appena uscito dalla porta ho trovato tanti agenti... mentre stavo uscendo ho trovato tanti assistenti, mi hanno (inc.) mi hanno picchiato... ».

PERSOFF1 esegue tranquillo e pacato l'ordine impartitogli, di uscire dalla propria camera detentiva, ignaro di quello cui stava per andare incontro: non oppone la benché minima resistenza, neppure passiva, e varca di spontanea volontà la porta blindata ormai aperta.

Il racconto, a questo punto, appare costellato di ricordi relativi ai plurimi e ripetuti atti di violenza subiti prendono il sopravvento.

PERSOFF1 parla infatti di schiena e fianco “*spaccati*”, riferisce di percussioni dirette al costato, ricorda di essere stato “*messo a terra e schiacciato*” e di avere avuto difficoltà a respirare, di essere stato portato “*all'altro reparto*” (con esso chiaramente intendendo l'altro *lato* del reparto), rammenta bene la torsione alle mani subita appena varcato il corpo centrale del reparto, aggiunge di essere stato portato di peso in un'altra camera detentiva e, qui, di essere stato spogliato, lasciato in mutande e nuovamente preso a pugni da almeno cinque o sei agenti, dei quali rammenta distintamente uno che definisce “*grasso*”, in rapporto agli altri che indica come magri, in sede di incidente probatorio dal medesimo espressamente riconosciuto nella persona dell'assistente capo IMPUTATO5.

Per ben undici volte, peraltro, PERSOFF1 ripete la frase “*mi hanno picchiato*”, nel corso dell'incidente probatorio, ogni volta sempre puntualmente indicando, con i gesti, le diverse parti del corpo in cui è stato percosso:

« ... non lo so com'è, signor Giudice, quel giorno lì. Da lì, io preparato la mia roba e messa da parte, asciugamano e shampoo e mutande, mi ho messo da parte, signor Giudice e poi è venuto a me, per andare alla doccia, perché rimasto tanto sporco, signor Giudice... È arrivato l'altro suo collega, questo qua che lo conosco e ho detto: “Assistente, posso fare doccia?”, mi ha detto pure no. È io rimasto a gridare, perché mi (inc.) ho il diritto per farmi fare doccia, mi hanno detto di no... sono rimasto a gridare e l'ultima parola è arrivato questo qua (inc.) ha detto: “Fai bene (inc.), fra un po' preparati”, nel senso per andare alla doccia, io ho detto: “Va bene”. Ho preparato la mia roba, menta stavo preparando è arrivato, c'era uno vicino a me della cella e mi ha detto: “Stai attento che stanno arrivando”... poi lui arrivato mi ha detto: “Vieni che devi andare a fare la doccia”, sono uscito e appena uscito ho trovato tanti agenti, proprio tanto, quasi quindici guardie, mi hanno messo la mano così, poi mi hanno poggiato nella terra e poi mi hanno schiacciato questa parte qua, la schiena... il fianco... Mentre mi hanno girato e mi hanno spaccato anche qua, nella parte delle spalle di qua... Ho aspettato da lì, ho aspettato e poi mentre che sto aspettando da lì è arrivato lui e mi ha detto: “Dai, esci che preparo”, con il sorriso, ho pensato che non c'è niente, sono uscito con calma e tranquillo. Appena sono uscito ho trovato una banda davanti a me, mi hanno picchiato... Mi hanno dato dei pugni qua a sinistra, c'è ancora le tracce... Mi hanno messo giù e mi hanno colpito anche tanto, tanto, tanto, mi ricordo bene quel giorno lì, e poi da lì mi hanno spogliato e poi (inc.) signor Giudice... appena sono uscito da questa cella qua, mi hanno portato... mi hanno schiacciato quasi tre persone nella mia cosa, capito, io (inc.). Ho pensato di morire, signor Giudice... Mi schiacciavano proprio, mi schiacciavano... C'era un punto che io, signor Giudice, che non posso neanche respirare (inc.) polmone, capito? ... ho superato un po' lo scantinato, poi subito è arrivato uno di loro direttamente è arrivato dietro con le mani... da lì sono cambiato di sezione, mi hanno portato nella sezione all'altro reparto... Indossavo le mutande, l'asciugamano... mutande, asciugamano e shampoo. L'ho preparato ma non ho trovato niente, mi hanno picchiato, mi hanno portato dall'altro reparto e da lì mi hanno tolto tutte le scarpe, perché è rimasto nella cella don'ero io,

non mi hanno dato niente... C'avevo il mio vestito, però mentre mi l'hanno tolto e sono rimasto in mutande sempre... mi hanno picchiato, anche lì (inc.) è rimasto fuori nella sezione ed io sono nella cella, è arrivato un ciccone, con quasi tre, così, mi hanno dato un pugno qui, poi mi hanno spogliato nudo... mi hanno spogliato nudo, mi hanno lasciato in quella cella lì e sono rimasto lì... quel giorno, che ricordo io, mentre io sono così, nella terra, mi hanno preso con le mani sopra e dietro, mi hanno proprio portato fino all'altro reparto così... almeno se mi spingono e mi chiudono la porta, va bene, invece loro cosa mi hanno fatto? Mi hanno entrato, mi hanno spogliato nudo, mi hanno picchiato... quello che mi ricordo io, quasi sei persone quel giorno lì, nella cella dentro, sei persone, mi hanno picchiato sei persone... mi ricordo uno che c'era, uno grasso e gli altri magri »

PERSOFF1, ancora, rammenta assai nitidamente le acute sofferenze provate e l'angoscia patita non soltanto quel giorno, ma anche durante l'intera notte trascorsa nella nuova camera detentiva; più e più volte, inoltre, accenna al freddo patito, mentre era con le sole mutande indosso, nonché allo shock, al turbamento e alla paura provati, insieme alla condizione di assenza di ogni affetto e la distanza anche dal proprio difensore; circostanze, queste ultime, che lo hanno peraltro di fatto indotto e convinto a non presentare denuncia.

*« ... mi hanno appoggiato qua, io ho pensato che fanno morire, quel giorno... **Ho pensato che mi fanno morire quel giorno lì...** Signor Giudice, perché mi hanno schiacciato quasi tre persone nella mia cosa, capito, io (inc.). **Ho pensato di morire, signor Giudice...** prima ero tranquillo, appena sono entrato: parlavo con loro, con i miei amici albanesi, "ciao ciao", gioco al biliardo, tutto, scherzo con loro... Però **da quel punto lì, quando mi hanno spaccato tutto, sono rimasto turbato, scioccato... mi sentivo dolori e da lì è iniziato, diciamo, che parlavo da solo, capito? Perché fa freddo, fa tanto, ... a letto senza niente e mi sono (inc.) nel bagno per coprire, non mi sono uscito... l'aria fredda, tanto...***

GIUDICE – Okay! E Lei, di quello che era successo ne ha mai parlato con qualcuno? L'ha detto a qualcuno? A qualche suo...

TESTIMONE PERSOFF1 – Ho parlato, sì, ho parlato che gli agenti che mi hanno picchiato, che mi hanno tutto, che **mi hanno spaccato le ossa**, di qua, di questi particolari qua.

GIUDICE – Quando Lei dice: "Mi hanno spaccato le ossa" intende dire che le facevano molto male, non che c'è stata proprio una frattura.

TESTIMONE PERSOFF1 – No, che **mi facevano molto...**

GIUDICE – Che **le facevano molto male.**

TESTIMONE PERSOFF1 – Sì, perché... niente, per una doccia, che io gli chiedo a loro una doccia e da lì... se parlo, parlo con loro per una doccia e invece...

GIUDICE – Senta, perché **Lei poi non ha denunciato quello che le era successo? Qual è il motivo per cui ha ritenuto di non denunciare il fatto che era stato picchiato in maniera così come lo ha descritto oggi?**

TESTIMONE PERSOFF1 – **Perché signor Giudice, quel periodo lì c'era l'avvocato (inc.) lontano da me e non riesco a sentirlo, e sono scioccato, sono sempre... e rimasto da solo, come un pazzo, non è normale, quindi non ho avuto il coraggio per fare denuncia... questo.**

GIUDICE – E adesso poi, come mai adesso invece ne ha parlato? Sia al Pubblico Ministero e sia oggi a me? Perché ha scelto poi di parlare? Si sente più tranquillo? Più tutelato? Qual è il motivo?

TESTIMONE PERSOFF1 – No, il motivo di niente, perché è arrivato una volta il Magistrato e mi ha detto che devo (inc.) perché sennò la colpa viene contro di me.

GIUDICE – Cioè che doveva dire la verità.

TESTIMONE PERSOFF1 – La verità ».

L'azione di violenza collettiva, per come riferita, è stata altresì accompagnata da frasi intimidatorie e minacce, da parte degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria:

« GIUDICE – **La Polizia Penitenziaria nei suoi confronti, Lei si ricorda se le ha detto qualche cattiva parola? Se l'ha minacciata in qualche modo?**

TESTIMONE PERSOFF1 – Sì, mi dicono sempre le cattive parole ».

Inoltre, PERSOFF1 rammenta di come gli operatori del Corpo di polizia penitenziaria abbiano altresì rimosso, dalla camera detentiva in cui lo hanno portato, lo sgabello presente e la tavola.

Da ultimo, egli ricorda di aver visto passare davanti alla sua camera detentiva, nel corso della notte, un agente che aveva con sé una torcia accesa ed al quale ha chiesto, invano, di poter riavere i propri vestiti, di potersi coprire, da seminudo com'era stato lasciato:

« GIUDICE – Ma si ricorda se più tardi è passato qualche altro della Polizia Penitenziaria per vedere se Lei dormiva o non dormiva?

TESTIMONE PERSOFF1 – Sì, sì, Signor Giudice, c'è uno, che mi ricordo uno, che passa sempre con le torce, sempre così, capito? Gli ho chiesto se per favore mi porta la mia roba per vestire quel giorno lì e mi ha detto: "Vediamo, vediamo, vediamo" e poi non mi hanno portato niente.

GIUDICE – Però non era uno di quelli che l'aveva picchiata, era un altro.

TESTIMONE PERSOFF1 – No, no, era un altro.

GIUDICE – E si ricorda se poi le hanno dato una sigaretta o qualcosa, quella sera?

TESTIMONE PERSOFF1 – Quella sera lì, mi hanno dato una sigaretta, passavano ogni tanto e mi davano una torcia nella mia mano, per vedere (inc.)... e basta... ».

23.3.– Le numerose particolarità e accuratezze, anche minute, restituite da PERSOFF1 durante l'audizione protetta svoltasi davanti al Giudice per le indagini preliminari, benché espresse mediante un linguaggio non sempre fluido e da un eloquio costellato da difficoltà espressive di tipo linguistico, hanno sensibilmente incrementato il livello di attendibilità dello stesso.

23.4.– D'altra parte, il nucleo centrale del racconto dal medesimo offerto è rimasto sempre e costantemente immutato, nel corso dell'intero incidente probatorio, pur a fronte della sua non breve durata, pari ad un'ora e quarantanove minuti, nonché delle domande postegli su richiesta delle Difese degli imputati.

23.5.– Ad avvalorare, inoltre, la genuinità della narrazione offerta da PERSOFF1 al Giudice per le indagini preliminari sovviene il raffronto che di essa può farsi con un dato probatorio di indiscussa attendibilità, oltre che di elevata capacità rappresentativa, quali sono i contenuti filmici delle videoriprese in atti.

Dalla comparazione tra quei contenuti filmici e il nucleo centrale del racconto offerto da PERSOFF1 si ricava, infatti, la pressoché totale coincidenza tra i vari fatti e circostanze da quest'ultimo raccontati e l'evidenza filmica di quanto occorso nel reparto isolamento quel giorno,

relativa peraltro non solo agli atti di violenza inflitti a PERSOFF1 nel reparto isolamento quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018, ma anche ad ulteriori dati concordi: a partire dal nitido ricordo di PERSOFF1 di avere ancora in mano shampoo e asciugamano al momento di avvio della spedizione punitiva condotta ai suoi danni, sino ad ulteriori più minuti dettagli, quali l'avvenuta rimozione di talune suppellettili dalla camera detentiva n. 19, passando per ogni singolo atto di violenza, quali pugni, calci, compressione della gabbia toracica avvenuta quand'egli era in posizione cd. "ventrale", nonché la successiva torsione del braccio subito poco prima di essere scaraventato nella nuova camera detentiva.

L'integrale visione dei contenuti filmici delle videoriprese in atti, da cui si ricava la perfetta coincidenza tra gli eventi in essi riprodotti e il nucleo centrale di quelli riferiti da PERSOFF1 durante il suo incidente probatorio, costituisce in definitiva un solido e granitico indice di affidabilità della deposizione esperita e della credibilità del medesimo testimone, tale da validare l'intero racconto dallo stesso offerto al Giudice per le indagini preliminari in sede di audizione protetta.

Più in particolare, perfetto accordo e simmetria si riscontra tra l'affermazione di PERSOFF1, di essere stato percosso anche all'interno della camera detentiva in cui era stato violentemente trasferito, e i contenuti filmici restituiti dalle videoriprese in atti: che consegnano l'immagine, evidente, di numerosi operatori della polizia penitenziaria che, tutti insieme, accedono in detta camera detentiva ove era stato poc'anzi gettato PERSOFF1, per poi uscirne sistemandosi, alcuni, i guanti e altri, in particolare l'imputato IMPUTATO5, finanche in condizione di visibile affanno, segno della forza fisica da costui esercitata, all'evidenza proprio contro il corpo e la persona di PERSOFF1.

23.6.– È d'uopo segnalare, tuttavia, che nei suoi ricordi PERSOFF1 ha ricollegato alle ore 8.30 l'avvio della spedizione punitiva, momento in cui afferma essere stata aperta la porta blindata dallo stesso operatore già in servizio "*quella mattina*", che come confermato dai fogli di servizio in atti corrisponde, peraltro, alla persona dell'agente scelto COIMP7; altro dato, quest'ultimo, che vale a ulteriormente riscontrare il racconto di PERSOFF1, posto che proprio le videoriprese in atti confermano e comprovano, senza possibilità di inganno, che ad avere aperto la porta blindata di PERSOFF1 fosse stato proprio il medesimo COIMP7.

23.6.1.– Quella relativa all'orario restituito da PERSOFF1 come tempo di avvio dell'azione di collettiva violenza perpetrata ai suoi danni è la sola ed unica innaccuratezza che si registra nel suo racconto.

Un'imprecisione che, ad avviso del Collegio, tuttavia non pertiene affatto al nucleo centrale del ricordo di PERSOFF1, ma piuttosto alle sue componenti periferiche, ai dettagli collaterali dello stesso.

23.6.2.– In aggiunta a ciò, deve inoltre osservarsi come la percezione del tempo, per quanti vivano in condizione di continuativa segregazione diurna e notturna all'interno di una camera detentiva individuale, è assai diversa da quella che può aversi in condizioni extracarcerarie e, financo,

infracarcerarie ma con possibilità di fruire delle attività in comune: le quali ultime, infatti, quantomeno consentono e permettono, al singolo detenuto, di scandire e segnare lo scorrere della giornata, di apprezzarne il variare, proprio grazie alle cadenzate e diverse attività che egli può nel frattempo svolgere.

Diversamente è a dirsi, invece, per quel che riguarda la situazione di una persona sottoposta a continuo e prolungato isolamento, caratterizzata da una condizione di vita alienata e alienante, da condurre all'interno di uno spazio limitato sempre identico, in cui la sola e unica costante della vita detentiva coincide con lo stato di protratta e perdurante inattività e dove, quindi, il tempo tende a dilatarsi all'infinito, venendo avvertito dal detenuto come inutilmente ripetitivo, inesauribile e imm modificabile.

23.7.– Fatta la tara da questa sola inesattezza, PERSOFF1 ha invece mostrato di conservare integro, intatto e ben nitido il nucleo centrale del proprio ricordo relativo agli atti di violenza, di abuso e di sopruso patiti l'11 ottobre 2018, all'interno del reparto isolamento.

Egli, come visto, ha infatti mostrato di rammentare finanche minute particolarità e piccoli dettagli: quali l'essere in attesa di fare la doccia con shampoo e asciugamano tra le mani, l'essere stato finanche messo in guardia da altro detenuto che alcuni agenti si sarebbero recati da lui, di avere ancora con sé asciugamano e shampoo nel momento in cui è stato preso da una moltitudine di agenti e, soprattutto, di essere stato poco prima avvertito da un agente, corrispondente alla persona di COIMP7, che di lì a breve sarebbe potuto, finalmente, andare a lavarsi.

23.8.– In breve, i contributi informativi essenziali che si ricavano dalla deposizione di PERSOFF1, corrispondenti ad altrettanti fatti temporalmente collocabili alla data di giovedì 11 ottobre 2018, possono essere così riformulati e sintetizzati.

Poco prima che iniziasse l'azione di collettiva violenza organizzata ai suoi danni, PERSOFF1 era in attesa, peraltro da tempo, di andare a fare quella doccia che più e più volte aveva insistentemente chiesto di fare, sin dalla mattina e che in più occasioni gli era stato assicurato che avrebbe fatto.

Gli unici colloqui avuti con l'operatore in servizio nel reparto isolamento, prima dell'avvio della spedizione punitiva, hanno sempre e soltanto avuto ad oggetto il tema della doccia che PERSOFF1 avrebbe presto dovuto fare.

Quand'era pronto per recarsi a fare la doccia, con shampoo e asciugamano tenuti con sé, al momento in cui gli è stata aperta la porta blindata della sua camera detentiva, PERSOFF1 è di lì uscito spontaneamente, ma poi si è trovato davanti una moltitudine di agenti, che lo hanno afferrato di peso e trascinato sino all'altro lato del reparto.

PERSOFF1 è stato picchiato ripetutamente, fatto oggetto di minacce e intimidazioni verbali, di pugni alle spalle e di altre percussioni al costato, è stato schiacciato a terra fino quasi a soffocare, è stato sollevato di peso e infine introdotto in un'altra camera detentiva situata dall'altra parte del reparto.

In questa camera detentiva, non appena vi è stato forzatamente introdotto, sono entrati cinque o sei operatori del Corpo di polizia penitenziaria, tra i quali sicuramente l'assistente capo IMPUTATO5, che lo hanno nuovamente picchiato.

Dalla nuova camera detentiva assegnata a PERSOFF1 gli operatori hanno rimosso alcune suppellettili e non hanno mai consegnato al medesimo neppure una coperta.

PERSOFF1 ha trascorso così l'intera nottata e, sino alla mattina del giorno seguente, è rimasto seminudo, in preda al freddo, alla paura, a forti dolori e sofferenze, senza che altri e diversi operatori, pur di notte a lui avvicinati con torce in mano, gli abbiano nel frattempo prestato ausilio o soccorso, né restituito il vestiario.

24. La testimonianza della persona offesa PERSOFF1 quale oggetto di altrui conversazioni: le captazioni ambientali relative all'imputato IMPUTATO5.

24.1.– Il tema dell'inaccuratezza oraria consegnata da PERSOFF1 nel corso della propria testimonianza è utile per introdurre altri dati probatori di un certo rilievo, costituiti da due intercettazioni di conversazioni tra presenti captate all'interno dell'autovettura marca *Kia* modello *Picanto*, targata *CS488AA*, intestata all'imputato IMPUTATO5.

24.2.– La prima conversazione captata all'interno di tale autoveicolo è quella registrata al progressivo n. 76 del RIT 469/19, intrattenuta alle ore 10.21 del 18 novembre 2019 tra l'imputato IMPUTATO5 e la moglie MOGLIEIMPUTATO5.

L'oggetto di tale conversazione, più in particolare, ruota proprio intorno alla testimonianza resa da PERSOFF1 durante l'incidente probatorio che si era svolto soltanto sei giorni prima, il 12 novembre 2019:

« MOGLIEIMPUTATO5 – ... e come è andato questo incidente probatorio?

IMPUTATO5 – *La fine del mondo!*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Per te.*

IMPUTATO5 – *Sì, eh.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Perché si sono resi conto che questo non è attendibile, cioè dice le cose false.*

IMPUTATO5 – **No, allora psicologicamente è stato reso attendibile.** *Eh, ma è meglio per noi.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Okay.*

IMPUTATO5 – *Perché è dichiarato.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Uhm.*

IMPUTATO5 – *Allora, prima cosa: non sa leggere. Ed infatti...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Italiano.*

IMPUTATO5 – *...la formula, la formula, quella là: giuro di dire la verità.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh, sì.*

IMPUTATO5 – *Glief'ha dovuta leggere il Giudice.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Okay.*

IMPUTATO5 – *E questo siccome la Procura ha detto che questo, ha detto, gli ha fatto scrivere un verbale di quattro pagine e mezzo quando...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *L'ha scritto lui a penna?*

IMPUTATO5 – *No.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *No.*

IMPUTATO5 – *Lui parlava ed il...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *E quelli... [Termini incomprensibili - N.D.T.]*

IMPUTATO5 – *...il PM scriveva. No? In perfetto italiano...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Uhm.*

IMPUTATO5 – *...quattro pagine e mezza. Alla fine del verbale dice: si proces...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Ma perché quando, scusa, quando parla è scritto come parla?*

IMPUTATO5 – *E certo!*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Bob.*

IMPUTATO5 – *E certo che...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *E perché sennò devi registrare. Hai capito o no?*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Ab, ab.*

IMPUTATO5 – *Siccome loro non hanno voluto registrare, ma hanno voluto scrivere.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh, le merde.*

IMPUTATO5 – *Perché sennò...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Sì, sì, sì, sì.*

IMPUTATO5 – *Quelli glielo hanno scritto loro il coso. Era...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Sì, sì.*

IMPUTATO5 – *Hai capito?*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *Quello era solo. Alla fine del verbale dice così: "Si procede alla rilettura".*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *Non è che hanno scritto: il carcerato non sa leggere, ci va... ci va trovando...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Ab, ab.*

IMPUTATO5 – *Ci vuole il coso.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Un interprete.*

IMPUTATO5 – *Un interprete e tutte cose. No, sono andati avanti così e riletto quattro pagine e mezza di coso. Okay?*

MOGLIEIMPUTATO5 – *[Termini incomprensibili - N.D.T.]*

IMPUTATO5 – *E l'ha firmato.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Ha saputo leggere?*

IMPUTATO5 – *A Firenze, quando ci sono andati loro, che ci stavano soltanto loro, ha saputo leggere.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *Qua non ha saputo leggere tre righe.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh. E ora il Giudice l'ha appurata questa cosa?*

IMPUTATO5 – *No, è evidente. Cioè, hai capito o no? Non il Giudice, quelli sono gli avvocati che hanno... lo devono*

rappresentare. Hai capito o no? Poi ha detto che praticamente noi nel... lui nel corridoio non ne ha abbuscato.

MOGLIEIMPUTATO5 – *Ah.*

IMPUTATO5 – **Lo abbiamo portato soltanto con le mani di dietro.**

MOGLIEIMPUTATO5 – *Okay. E vabbuò, questo... [Termini incomprensibili - N.D.T.].*

IMPUTATO5 – **No, eh... allora, questa è un'altra cosa che smentisce tutto quello che ha detto la Procura, perché la Procura ha detto che noi lo abbiamo stroppiato nel coso.**

MOGLIEIMPUTATO5 – *Nel corridoio.*

IMPUTATO5 – **Nel corridoio** e lo abbiamo sbattuto a terra, lo abbiamo fatto e roba varia.

MOGLIEIMPUTATO5 – *Avete incominciato a stroppia'.*

IMPUTATO5 – *A me soprattutto che gli ho dato un cazzotto, che gli sono montato in collo, che gli ho girato...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Nel corridoio...*

[Termini incomprensibili, le voci si sovrappongono - N.D.T.].

IMPUTATO5 – **Questo nel corridoio.**

MOGLIEIMPUTATO5 – *Uhm. [Termini incomprensibili - N.D.T.]... della Procura quando ti ha indagato.*

IMPUTATO5 – *Ah, esatto. Sta sopra all'ordinanza. No?!*

MOGLIEIMPUTATO5 – **Ah, ti ha indagato per questo fatto?**

IMPUTATO5 – *Per questo fatto qua.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Perché loro hanno visto il video ed hanno appurato che...*

IMPUTATO5 – *Certo!*

VOCE DI DONNA\1 - ... **c'è stato il guaio lì?**

IMPUTATO5 – **C'è stato che lo abbiamo stroppiato nel corridoio.**

MOGLIEIMPUTATO5 – *Okay. Poi?*

IMPUTATO5 – *Okay? ».*

24.3.– La conversazione si apre con IMPUTATO5 che parla alla moglie della recente testimonianza resa da PERSOFF1 in sede di incidente probatorio.

Nel discorrere con la moglie, più in particolare, IMPUTATO5 si mostra assai soddisfatto (“... *la fine del mondo!*”), in quanto a suo parere l'incidente probatorio avrebbe portato ad emersione l'inattendibilità di PERSOFF1: che non avrebbe detto di essere stato picchiato nel corridoio.

Tutto ciò, ad avviso di IMPUTATO5, smentirebbe allora il quadro accusatorio: la Procura prima e il Giudice per le indagini preliminari poi, in sede di ordinanza impositiva di misura cautelare, avevano infatti incentrato gli atti di violenza inflitti su PERSOFF1 collocandoli essenzialmente nel corridoio del reparto isolamento.

Ma IMPUTATO5 riporta alla moglie come PERSOFF1, nella sua deposizione, non avrebbe affatto confermato di essere stato percosso nel corridoio: dove, sempre secondo IMPUTATO5, PERSOFF1 avrebbe soltanto riferito di essere stato portato con le mani tirate dietro il corpo.

La moglie di IMPUTATO5, a quel punto, cerca allora di fare il punto: chiede conferma al marito se fosse quello, il pestaggio di PERSOFF1, il fatto di cui egli è indagato.

All'affermativa risposta di IMPUTATO5, la moglie gli chiede quindi se davvero “*il guaiò*” vi fosse stato, se davvero il pestaggio fosse avvenuto.

Di fronte a tale domanda, per vero incentrata proprio sull'*an* delle collettive violenze oggetto del presente giudizio, IMPUTATO5 non si spende affatto in negazioni, né si affanna a minimizzare; piuttosto, serafico, ammette e confessa pienamente il fatto alla moglie, senza usare perifrasi o circonlocuzioni: certo che il “*guaiò*” c'è stato, PERSOFF1 lo hanno “*stroppiato*” e ciò hanno fatto “*nel corridoio*”.

24.4.– Ma vi è di più. IMPUTATO5 ha infatti presenziato e assistito all'incidente probatorio di PERSOFF1, alla sua testimonianza assunta in forma di audizione protetta. Ha quindi lì potuto sentire tutte le undici volte in cui PERSOFF1 ha ripetuto la frase “*mi hanno picchiato*”, ha affermato di essere stato “*schiacciato*”, ha riferito di essere stato “*spaccato*”.

Di queste frasi, di queste parole, mai una sola volta, nel conversare con sua moglie, IMPUTATO5 afferma trattarsi di falsità, di menzogne, di dati difformi dal vero.

Piuttosto, egli si mostra assai appagato per quell'inaccuratezza, per quell'imprecisione in cui è incorso PERSOFF1, là dove ha collocato alle 8.00 di mattina, e non già alle 15.00, l'inizio del pestaggio:

« IMPUTATO5 – **La cosa più clamorosa?!** “*Quando è successo questo fatto?*”. “*Erano le otto di mattina*”, ha fatto il carcerato. *Gli avvocati nostri si sono stati zitti. No?*

MOGLIEIMPUTATO5 – *E certo.*

IMPUTATO5 – *Ha fatto: “Si dà atto che dice che...”...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Le otto di mattina.*

IMPUTATO5 – ... “*...le otto di mattina*”. *L'avvocato del... del Garante dei detenuti...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – ...*il Garante dei detenuti: “Ma lei è sicuro di quello è successo e tutte cose?”.* “*Sì, sì, erano le 8:00, 8:30 di mattina, io stavo andando a fare la doccia*”. **Cioè quello è successo il pomeriggio!**

MOGLIEIMPUTATO5 – *Figurati, alle tre e mezza!*

IMPUTATO5 – **È successo il pomeriggio**, *cioè non è che sati dicendo le otto rispetto alle dieci.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Alle dieci.*

IMPUTATO5 – *Ma stai parlando proprio del pomeriggio!*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Va bene.*

IMPUTATO5 – *E così è andata la cosa ».*

Nel discorrere con la moglie di una così grave accusa, un'accusa di tortura commessa ai danni di un detenuto, STRAIANESE mai una sola volta si spende a negare che tale fatto sia mai veramente successo, mai in una sola occasione si interroga su come sia stato possibile muovere contro di lui e i suoi colleghi una simile accusa, per un fatto falso e mai avvenuto.

Nulla di tutto ciò; piuttosto, IMPUTATO5 ancora una volta conferma alla moglie che quel fatto, quell'episodio, si materialmente verificato, è veramente accaduto, è realmente successo: ma non la mattina, bensì “*il pomeriggio?*”.

24.5.– La conversazione, infine, si chiude con scampoli di strategia processuale bene elucidati da IMPUTATO5 alla moglie:

« MOGLIEIMPUTATO5 – *Ora come va a finire?*

IMPUTATO5 – *Va a finire che non ci fanno rientrare.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Uhm. E vabbuò.*

IMPUTATO5 – *Poi chiudono l'indagine.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Uhm. E vabbuò.*

IMPUTATO5 – *Quando decidono loro chiudono l'indagine. Magari trovano qualcosa sopra i telefonini.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Sul telefono, eh.*

IMPUTATO5 – *E roba varia. Qualche messaggio, qualcosa e possono...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Possono andare avanti con questo?*

IMPUTATO5 – *No, possono andare avanti! Mettono, mettono quest'altra cosa a testimoniare diciamo a favore loro che è successo qualcosa. Come si chiama, il PM chiude le indagini.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Uhm.*

IMPUTATO5 – *Si chiude l'indagine, prima del 13 di gennaio noi possiamo ritornare a lavorare.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *Anche se loro hanno chiesto un altro anno di indagini. Ma loro hanno chiesto un altro anno di indagini perché il reato di tortura lo prevede...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Ab.*

IMPUTATO5 – *...la proroga di indagine di un anno.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *E quindi potresti anche non rientrare per un anno?*

IMPUTATO5 – *No.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *No. Le indagini son le indagini...*

IMPUTATO5 – *Allora, l'idea loro è quella là.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *Di non farci rientrare per un anno.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *Hai capito o no? Nel frattempo vedere se succede qualche altra cosa e roba varia. E comunque ci fanno schiatta'. Non è questo, non è questo il problema. Quando chiudono le indagini noi siamo liberi di tornare a lavorare, sai, queste cose così.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Uhm.*

IMPUTATO5 – *E fa la richiesta di rinvio a giudizio, si chiama, il PM.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *E rinvia...*

IMPUTATO5 – *E ci rinvia a giudizio a tutti e 15.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Okay.*

IMPUTATO5 – *Perché se già il PM stralcia determinate posizioni, quelle là più marginali tipo: Vincenzo di su, questi qua... [Termini incomprensibili - N.D.T.]... e tutte cose. Che succede? Noi in fase di processo li possiamo chiamare a testimoniare noi.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – Okay? Quindi eventualmente lo fa, lo fa il GUP, che sarebbe il Giudice dell'udienza preliminare. Che succede? Quando rinvia a giudizio, prima di andare in Tribunale a fare il processo vero e proprio ci sta un'altra fase, si chiama udienza preliminare.

MOGLIEIMPUTATO5 – Eh.

IMPUTATO5 – Nell'udienza preliminare tutti gli atti con le memorie difensive e roba varia, vengono viste da un

altro Giudice, un Giudice terzo. E in quella fase puoi chiedere il rito abbreviato.

MOGLIEIMPUTATO5 – Uhm.

IMPUTATO5 – Significa, il rito abbreviato è come fosse una ammissione di colpevolezza. Là dove dovrei prendi la condanna ti viene scalata, ti viene scalata di un terzo. Okay?

MOGLIEIMPUTATO5 – Okay.

IMPUTATO5 – Oppure è la fase del patteggiamento, puoi chiedere il patteggiamento.

MOGLIEIMPUTATO5 – Tu?

IMPUTATO5 – Tutti quanti possono chiedere il patteggiamento.

MOGLIEIMPUTATO5 – Ah.

IMPUTATO5 – Tutti e 15. Io non lo chiedo il patteggiamento, è normale.

MOGLIEIMPUTATO5 – Assolutamente!

IMPUTATO5 – Assolutamente. **Può succedere un'altra cosa: questo Giudice vedendo le carte, ti rinvia, conferma il conferma il rinvio a giudizio...**

MOGLIEIMPUTATO5 – E vabbuò.

IMPUTATO5 – ... **con un altro reato.**

MOGLIEIMPUTATO5 – Ah.

IMPUTATO5 – **Tipo invece...**

MOGLIEIMPUTATO5 – Per esempio, tipo abuso di potere.

IMPUTATO5 – ...**della tortura, ad abuso di potere o percosse o lesioni e roba varia.**

MOGLIEIMPUTATO5 – E vabbuò.

IMPUTATO5 – Oppure questo giudice, ma è difficile, difficile, a meno che non ci sta qualcosa di clamoroso, che noi ci abbiamo.

MOGLIEIMPUTATO5 – Uhm.

IMPUTATO5 – Qualcosa di clamoroso. Decide di prosciogliere tutti quanti.

MOGLIEIMPUTATO5 – Eh.

IMPUTATO5 – Perché gli avvocati chiederanno il proscioglimento in fase di udienza preliminare.

MOGLIEIMPUTATO5 – E se proscioglie da tutte cose cosa succede?

IMPUTATO5 – È finito.

MOGLIEIMPUTATO5 – E chi, voi come rimanete? Chi vi paga?

IMPUTATO5 – E no, noi poi facciamo le cose, le cose nostre. Hai capito o no? I passi nostri. Hai capito? Oppure può dire: guarda per me va bene il reato di tortura. Piglia e **si inizia il processo.**

MOGLIEIMPUTATO5 – Il processo.

IMPUTATO5 – **Però se andiamo per il reato di eh...**

MOGLIEIMPUTATO5 – **Di tortura.**

IMPUTATO5 – *...il reato di tortura, nel processo la prescrizione arriva dopo... [Termini incomprensibili - N.D.T.]. Se già ci vai con il reato di percosse...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Lesioni lieve?*

IMPUTATO5 – *Faccio un esempio: lesioni lieve e tutte cose, oppure...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Maltrattamenti?*

IMPUTATO5 – *...maltrattamenti, uso legittimo... eh...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Abuso di potere?*

IMPUTATO5 – *Eccesso, eccesso dell'uso di mezzi di correzione.*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Eh.*

IMPUTATO5 – *E roba varia. Quello dopo un anno va in prescrizione, quel reato là. Quindi basta che porta 40, 50, 60, 70 testimoni...*

MOGLIEIMPUTATO5 – *Ah.*

IMPUTATO5 – *...la difesa e tutte cose e lo può fare. No?! Passa quel tempo là e il reato cade in prescrizione e finisce ogni cosa. ».*

24.6.– In questo passaggio della conversazione, IMPUTATO5 chiarisce alla moglie il possibile seguito del procedimento: sono ancora in corso le indagini preliminari, forse vi saranno proroghe, probabilmente si finirà davanti al Giudice dell'udienza preliminare.

Ancora una volta IMPUTATO5, nel discorrere dei fatti occorsi l'11 ottobre 2018, non nega affatto che questi siano effettivamente avvenuti, né esclude la loro natura di atti violenti e perciò penalmente illeciti, ma auspica la possibilità che gli stessi possano essere non più qualificati come tortura, bensì sotto altro titolo: *“percosse, lesioni lievi, abuso di mezzi di correzione”*.

Il reato di tortura, spiega IMPUTATO5 alla moglie, avrebbe infatti un termine di prescrizione assai lungo, mentre diversamente è a dirsi per le altre fattispecie in cui quei fatti di violenza, come tali mai disconosciuti o negati in quella conversazione, potrebbero essere fatti rientrare.

Dinanzi ad una possibile riqualificazione in altre ipotesi di reato di tali fatti, la strategia processuale ventilata da IMPUTATO5 alla moglie è allora chiara: *“si inizia il processo... Quindi basta che porta 40, 50, 60, 70 testimoni, la difesa, e tutte cose, e lo può fare... Passa quel tempo là, il reato cade in prescrizione e finisce ogni cosa”*.

24.7.– La seconda conversazione captata all'interno di tale autoveicolo è quella registrata al progressivo n. 71 del RIT 469/19, intrattenuta alle ore 20.22 del 17 novembre 2019 tra l'imputato IMPUTATO5 e l'imputato in procedimento connesso COIMP7.

« COIMP7 – [Termine incomprensibile - N.D.T.]... *'sta storia. Ma che cazzo c'hanno di mezzo.*

IMPUTATO5 – *A me mi dispiace solo di una cosa: che a quello non l'ho scassato sano sano.*

COIMP7 – *Ma io dico che cazzo hai in testa.*

IMPUTATO5 – *Eh, eh. ».*

24.8.– Il periodo è sempre quello immediatamente seguente all'assunzione della testimonianza di PERSOFF1 in sede di incidente probatorio.

IMPUTATO5 e COIMP7, entrambi all'interno dell'autovettura di proprietà del primo, si trovano a conversare di vari temi, sino a che d'un tratto la conversazione finisce per cadere su *“'sta storia”*,

sui fatti dell'11 ottobre 2018, resi ancor più vividi nei pensieri di entrambi dalla recente deposizione di PERSOFF1, resa innanzi al Giudice per le indagini preliminari appena cinque giorni prima.

È COIMP7, più in particolare, ad aprire il tema del discorso: domandandosi, colmo di stupore, quante siano a questo punto le persone coinvolte in quella vicenda.

Tirati in ballo quei fatti, IMPUTATO5 non perde tempo ad esprimere sugli stessi, in dialetto napoletano, il proprio punto di vista e l'unico suo rammarico e dispiacere: di non averlo “*scassato sano sano*”, PERSOFF1, ossia di non averlo massacrato fino in fondo, di non averlo malmenato per intero, sino a lasciarlo in uno stato peggiore di quello.

COIMP7, anch'egli presente nel reparto isolamento quel giovedì 11 ottobre 2018, subito si stupisce della risposta data da IMPUTATO5, che a sua volta non rinnega affatto, però, questo suo rimpianto.

Un dispiacere che rappresenta, di tutta evidenza, una chiara ammissione di responsabilità, un esplicito riconoscimento di come IMPUTATO5, quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, abbia effettivamente usato violenza nei confronti di PERSOFF1, ora non già desiderando di non averla mai usata, bensì rimpiangendo di non averne usata ancor più e più a lungo, di violenza.

25. Alcuni dati relativi alla persona offesa PERSOFF1. Ragioni del suo stato detentivo, assenza di rilevanti condotte disciplinari e sua manifesta non pericolosità.

25.1.– Sempre riguardo a PERSOFF1, appare ora utile soffermarsi su alcuni dati essenziali, relativi alla sua persona e tratti dai concordi atti di natura documentale versati nel fascicolo dibattimentale.

Innanzitutto, valga evidenziare che PERSOFF1, nato il ----- a -----, all'epoca dei fatti di tortura e violenza collettiva di cui è stato vittima aveva appena compiuto trentuno anni.

25.2.– Quanto al periodo di custodia trascorso presso la Casa di reclusione di San Gimignano, esso è legato ad un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 73 co.4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (*vendita e/o cessione di sostanze stupefacenti di tipo cannabis*), che lo ha visto destinatario di una condanna, in data 26 luglio 2017, alla pena di un anno di reclusione e 1.600 euro di multa da parte del Tribunale ordinario di La Spezia, decisione poi confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza data il 24 maggio 2018.

Per trasgressione alla precedente misura del divieto di dimora nel territorio provinciale di La Spezia congiunto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in data 31 maggio 2018 la medesima Corte di Appello ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di PERSOFF1, che è stato perciò tratto in arresto il 3 giugno 2018 e, in quel momento, associato alla Casa di reclusione di Massa: ossia ad un istituto penitenziario destinato, ai sensi dell'articolo 61 Ord. pen., ad assicurare l'esecuzione delle pene definitive e non già la custodia degli imputati, qual era ancora PERSOFF1, all'epoca.

In tale istituto penitenziario PERSOFF1 ha trascorso oltre due mesi, dal 3 giugno 2018 al 13 agosto 2018: quando è stato trasferito, sempre da imputato sottoposto a custodia cautelare, ad altro

istituto penitenziario destinato ai condannati, qual è la Casa di reclusione di San Gimignano, dove egli è rimasto per poco più di cinque mesi, sino al 17 gennaio 2019, data in cui è stato trasferito nella Casa Circondariale di Solliciano, per essere ivi sottoposto ad un periodo di osservazione psichiatrica.

25.3.— In riferimento a siffatto titolo di custodia, rappresentato da un'ordinanza cautelare impositiva della custodia inframuraria disposta in sostituzione di altra misura non custodiale, risulta dalla posizione giuridica di PERSOFF1 l'iscrizione di un ordine, emesso dalla medesima Corte di Appello in veste di giudice della cautela, di scarcerazione provvisorio a far data dal 31 maggio 2019, quale scadenza del termine massimo della custodia cautelare.

25.4.— Dalla posizione giuridica di PERSOFF1 emerge, poi, l'intervenuto mutamento del titolo di custodia relativo al medesimo reato di cui all'art. 73 co.4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (*vendita e/o cessione di sostanze stupefacenti di tipo cannabis*), per effetto della sopravvenuta definitività della condanna inflitta dal Tribunale di La Spezia alla pena di un anno di reclusione, cui ha fatto seguito l'emissione, ad opera della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, di un ordine di esecuzione pena, notificato al medesimo PERSOFF1 lunedì 8 ottobre 2018.

Appena tre giorni prima, dunque, degli atti di violenza collettiva e tortura cui è stato sottoposto.

25.5.— Tali premesse relative al titolo detentivo di PERSOFF1 sono, ad avviso del Collegio, utili al fine di offrire, sin da subito, una prima smentita all'assunto difensivo, pure a più tratti e riprese avanzato dalle Difese degli imputati, circa la presunta pericolosità del medesimo.

Si consideri, in proposito, come PERSOFF1 fosse stato, ovviamente, classificato come detenuto da inserire nell'ordinario circuito di Media Sicurezza.

Di più. Il grado di pericolosità di PERSOFF1 appare riconducibile, senza dubbio, alla fascia di cd. bassa significatività: il reato dallo stesso commesso, cessione di sostanze stupefacenti di tipo cannabis, non è infatti a base violenta, non avendo certo comportato l'uso di violenza o minaccia alle persone; d'altra parte, deve escludersi in radice l'appartenenza di PERSOFF1 a contesti di criminalità organizzata.

A tali rilievi si associa altresì, con riferimento all'ingresso nell'istituto di San Gimignano, il dato costituito dall'assenza di rilevanti condotte disciplinari.

25.6.— In ordine al tema delle condotte disciplinari giova, più in particolare, svolgere da subito alcuni rilievi, ritraibili dall'analisi degli atti versati nel fascicolo e, più in particolare, dall'estratto relativo alle infrazioni commesse da PERSOFF1 durante il suo periodo di detenzione.

Sul punto, più in particolare, giova rilevare la sostanziale assenza di rilevanti infrazioni da parte di PERSOFF1 *prima* di essere sottoposto ad atti di tortura.

25.6.1.— Nei due mesi in cui è stato ristretto nella Casa di reclusione di Massa, PERSOFF1 è stato infatti sanzionato in una sola occasione, con l'esclusione dalle attività sportive e ricreative per tre giorni, per una infrazione commessa in data 18 luglio 2018: ad esito di un litigio avvenuto con altra persona collocata nella medesima camera di pernottamento, Taoufik KHOUMARI, su chi dei due dovesse preparare la cena, quella sera.

25.6.2.– All'esito del trasferimento nella Casa di reclusione di San Gimignano, in capo a PERSOFF1 non risultano poi applicate sanzioni, se non quella dell'ammonizione, inflitta dalla direttrice d'istituto STEFANELLI in data 10 ottobre 2018, per una infrazione commessa il 2 ottobre 2018 e consistita nel mancato rispetto, da parte di PERSOFF1, dell'ordine di rientro nella camera detentiva situata nell'ordinaria sezione di Media Sicurezza.

25.6.3.– Tale sanzione, come si avrà ampiamente modo di constatare nel prosieguo, è stata poi *arbitrariamente e illecitamente* trasformata, dall'ispettore capo IMPUTATO3, in un isolamento continuo per ragioni disciplinari, con esclusione dalle attività in comune. È infatti proprio da tale data, ossia il 2 ottobre 2018, che PERSOFF1 è stato collocato nel reparto isolamento, in particolare nella camera detentiva numero 4, ove è ivi rimasto sino al primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018, quando nel contesto dei patiti atti di violenza e tortura è stato trasferito nella camera detentiva numero 19, per ivi permanervi, in condizione di ancora *illegale e illecito* isolamento continuo, quantomeno sino al 16 ottobre 2018 incluso, essere rimasto in condizione di prolungata segregazione all'interno di una camera detentiva per ben oltre il previsto limite massimo e invalicabile, in tal modo subendo un trattamento contrario al senso di umanità (v. *infra*, §53).

25.7.– Ciò premesso, è opportuno rilevare che proprio a seguito agli atti di violenza e tortura patiti si registrano, in capo a PERSOFF1, il fiorire di numerose infrazioni disciplinari, tutte risoltesi in atteggiamenti offensivi verso il personale di polizia penitenziaria e, più in particolare, nei confronti di quello stesso, medesimo personale che ha commesso gli atti di tortura predetti; infrazioni all'esito delle quali sono state inflitte ulteriori sanzioni dell'esclusione dalle attività in comune, in un costante crescendo proseguito per tutto il mese di novembre e dicembre dell'anno 2018, sino all'emergere, verosimilmente anche in ragione della di fatto continuativa condizione di isolamento patita, di segnali di deterioramento psichico, in tale grado mai prima registrati, che di PERSOFF1 hanno imposto il trasferimento presso la Casa circondariale di Solliciano, in regime di osservazione psichiatrica.

A ben vedere, risulta allora chiara ed evidente la correlazione tra subita tortura e infrazioni commesse da PERSOFF1 *dopo* i patiti atti di violenza fisica e di trattamento inumano e degradante, ad opera degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria qui tratti a giudizio.

Con l'esito, ad un tempo paradossale e inquietante, di vedere incrementate le violazioni al regolamento di disciplina, da parte di un detenuto oggetto di maltrattamenti e di atti inumani e degradanti, nonché con facilmente decifrabile causale tra le une e gli altri.

25.8.– Da ultimo, è opportuno soffermarsi sui dati anamnestici che di PERSOFF1 si ricavano dal periodo di osservazione psichiatrica trascorso presso la Casa circondariale di Solliciano, durata dal 17 gennaio 2019 al 7 febbraio 2019, quando il personale sanitario ha redatto la relazione finale in cui sono riportati i seguenti dati anamnestici:

« ... ha vissuto in Tunisia fino all'età di 20 anni quando, insieme ai cugini, è venuto in Italia in cerca di migliori opportunità lavorative ed esistenziali, mentre la famiglia di origine, composta dai genitori, due fratelli e due sorelle è rimasta in Tunisia. Racconta che per raggiungere il nostro paese ha sottratto di nascosto al padre

i soldi, che gli sono serviti per pagare il viaggio con imbarcazioni di fortuna ed è scappato di casa. Giunto in Italia ha trascorso circa un anno a Sanremo e poi si è stabilito definitivamente al La Spezia, dove ha abitato insieme a conazionali implicati in un giro di spaccio, di cui ha fatto parte anche lui. Afferma infatti di essersi dedicato totalmente alla vendita di sostanze stupefacenti, considerata l'unica opportunità lavorativa, essendo in una condizione di clandestinità ».

25.9.– Di sicuro rilievo ai fini del presente procedimento sono talune notazioni svolte in seno alla predetta relazione, quali l'esclusione in capo a PERSOFF1 di attività psicotica in atto, nonché soprattutto di patologie tali da inficiare le sue capacità sensoriali e percettive. Sul punto, le conclusioni cui il personale psichiatrico è giunto dopo ventuno giorni di continuativa osservazione sono, invero, chiare e nette: PERSOFF1 non ha disturbi del pensiero, né della forma, né del contenuto.

Di più. PERSOFF1 ha sempre mostrato integra la capacità di esaminare la realtà e di cogliere i fatti che lo circondano. In altri termini, il personale psichiatrico del Presidio sanitario territoriale presso la Casa circondariale di Solliciano, a seguito di lunga osservazione di PERSOFF1, nega che quest'ultimo sia incapace di percepire e raccogliere i fatti che avvengono in sua presenza.

Tanto vale, già in partenza, a ritenere infondate le asserzioni operate da chi, quali sono i consulenti tecnici delle Difese degli imputati, evoca e postula dubbi in merito alla capacità a testimoniare di PERSOFF1, a tale conclusione giungendo, peraltro, senza mai visitare una sola volta tale detenuto e senza mai neppure visionarne la registrazione dell'incidente probatorio.

Ad opera del personale sanitario viene, piuttosto, significativamente segnalata l'emersione, durante i colloqui clinici, di riferimenti del medesimo PERSOFF1 a persecuzioni subite dalle Forze di Polizia, interpretate dal personale medesimo quale frutto della ideazione immaginifica dovuta alla condizione psichica di quest'ultimo:

« ... l'affettività è apparsa adeguata e il tono dell'umore non ha mostrato alterazioni maggiori. Il pensiero è apparso semplice, povero nei contenuti, con sfumate tematiche interpretativo-persecutorie, scarsamente strutturate, riferite per lo più al comportamento delle forze dell'ordine nei suoi confronti. Si è evidenziata in alcuni colloqui anche una sfumata di azioni di riferimento, solo parzialmente criticata. Nonostante ciò non è emersa una florida produttività psicotica in atto. Le percezioni sono apparse prive di elementi patologici. Non sono mai emersi franchi disturbi del contenuto e della forma del pensiero... Il paziente ha sempre mostrato un esame di realtà integro... ».

25.10.– È tuttavia facile rilevare, ad avviso del Collegio, che quei riferimenti operati da PERSOFF1 a condotte di patita persecuzione per mano di appartenenti a personale di un Corpo di polizia, assumono tutt'altro senso, tutt'altro significato, alla luce delle violenze, dei soprusi e degli abusi patiti nel primo pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, per mano proprio di appartenenti a Forze di Polizia.

25.11.– La relazione finale, ad ogni modo, certifica in PERSOFF1 la presenza di aspetti eccentrici di personalità: quali credenze bizzarre ed insolite, mai comunque tali da assumere le caratteristiche formali del delirio oppure di una manifestazione francamente psicotica.

Inoltre, dalla medesima relazione si ricava una limitata capacità di introspezione e di auto-consapevolezza, da parte di PERSOFF1, tale da poter innescare, in situazioni di alta frustrazione, non certo e non già comportamenti di reazione e aggressione verso terzi, ma piuttosto tendente alla chiusura in sé e al ritiro sociale.

Una persona, in altri termini, non pericolosa e non aggressiva: conclusione che troverà conferma anche nella relazione di consulenza tecnica del prof. Rolando PATERNITI, consulente tecnico del Pubblico Ministero (v. *infra*, §26.13).

La diagnosi formulata all'esito dei ventuno giorni di osservazione è stata, infine, quella di disturbo di personalità schizotipico (DSM-V: 310.22) e di disturbo dell'adattamento con alterazione della condotta (DSM-V: 309.3).

Una diagnosi – ha cura di infine precisare il personale sanitario – tale da garantire la compatibilità di PERSOFF1 con l'ordinario ambiente carcerario attraverso una presa in carico da parte del Servizio Psichiatrico interno e dell'equipe trattamentale, con auspicato trasferimento in una sede detentiva più vicina ai suoi pochi e ridotti contatti esterni.

26. Ancora sulla persona offesa PERSOFF1: la sua piena capacità a testimoniare. La condizione di privazione di libertà personale quale indice di particolare vulnerabilità.

26.1.– Sempre in merito alla narrazione dei fatti restituita da PERSOFF1 al Giudice per le indagini preliminari, ritiene il Tribunale che debbano essere svolte, da ultimo, ulteriori osservazioni.

26.2.– Di nessun valore, ai fini della valutazione di siffatta prova dichiarativa, appare poi il rilievo, pur ampiamente speso dalle Difese degli imputati in sede di discussione, circa l'omessa presentazione di una denuncia, da parte dello stesso, in relazione ai fatti che lo hanno visto quale vittima.

In proposito, deve invero rilevarsi l'abissale distanza che separa i modelli comportamentali, gli ordinari contegni e i comuni atteggiamenti abitualmente adottabili in ambiente extracarcerario, da quelli necessariamente imposti dalla vita in ambiente carcerario: ove tra custodi e custoditi, come noto, si instaura una relazione tipicamente improntata a fisiologica disparità e asimmetria, con i secondi che dipendono dai primi finanche per il soddisfacimento di bisogni essenziali.

Tale condizione, caratteristica dell'ambiente penitenziario, espone strutturalmente la vittima di episodi di violenza, in ragione del suo perdurante stato detentivo, al timore di incorrere in ritorsioni e spesso ne fonda così la comprensibile decisione di non proporre denuncia o querela nei confronti dei propri custodi, pur a fronte di patite violenze ad opera di questi ultimi.

26.3.– Si tratta di una condizione, peraltro, destinata a dilatarsi in quelle zone del penitenziario ancor più separate e distinte dalle restanti parti dell'istituto, quali sono ad esempio le sezioni di isolamento. In questi spazi, più ancora che nel resto degli ambienti carcerari, la visibilità delle relazioni infracarcerarie si riduce infatti ulteriormente, mentre i connotati strutturali e tipici di un'istituzione totale qual è quella carceraria – segregazione cellulare, solitudine, isolamento,

separatezza con il mondo esterno, perdita di socialità e di affettività – tendono di contro ad espandersi, portando così ad un'accentuazione della relazione verticale e asimmetrica tra custodi e custoditi.

26.4.– Tutto ciò rende particolarmente delicata e vulnerabile la condizione delle persone private della libertà personale e affidate alla custodia, cura e vigilanza dello Stato, come da lungo tempo peraltro riconosciuto dalla Corte di Strasburgo, che in plurime e ripetute occasioni (cfr. *Grand Chamber case of Rooman v. Belgium*, n. 18053/06, §143; *case of A.Ş. v. Turkey*, n. 58271/10, §66; *case of M.C. v. Poland*, n. 23692/09, §88; *case of. Enache v. Romania*, n. 10662/06, §49; *case of. Tarariyeva v. Russia*, n. 4353/03, §73; *case of. Sarban v. Moldova*, n. 3456/05, §77; *case of. Mouisel v. France*, n. 67263/01, §40) ha avuto modo di così affermare:

« In the context of prisoners, the Court has already emphasised in previous cases that persons in custody are in a vulnerable position and that the authorities are under a duty to protect them and their physical well-being ».

26.5.– Alla luce di tali rilievi appaiono vieppiù insostenibili e, ancor prima, assolutamente prive di qualsivoglia fondamento scientifico le conclusioni rassegnate dalla consulente tecnica di parte dott.ssa TRAVERSO, la quale ultima, senza mai avere in una sola occasione sottoposto a visita ovvero finanche fisicamente incontrato PERSOFF1, consegna al Collegio siffatta, apoditticamente incerta, conclusione:

« ... qualche dubbio che non sia capace di testimoniare me lo farei venire. Poi per l'amor del cielo, come si suol dire, ci mancherebbe... ».

26.6.– Ancor più meritevole di essere riportato, per l'evidente incrinatura che sottende e manifesta, è l'esatto percorso argomentativo che ha portato la dott.ssa TRAVERSO, consulente tecnica della Difesa degli imputati IMPUTATO4, IMPUTATO5, IMPUTATO3 e IMPUTATO1, a contestare le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico del Pubblico Ministero Prof. Rolando PATERNITI, peraltro a seguito di ben tre visite fatte sulla persona di PERSOFF1, proponendo al Collegio “*qualche dubbio*” sulla capacità a testimoniare di PERSOFF1:

« ... sulla capacità di testimoniare di PERSOFF1... secondo me è contraddittorio, il dottor Paterniti, che dice che è capace di testimoniare ma poi individua questa vulnerabilità tanto da dire che c'è bisogno di un'audizione protetta come nel caso dei minori. Perché io... voglio dire o nel caso di un grave soggetto deteriorato o il caso dei minori che diciamo per la loro minore età vengono considerati fragili. Ma se questo signore è considerato fragile poi è un po' difficile dire che era capace di testimoniare... quindi allora o è capace a testimoniare e non abbiamo nessun dubbio oppure se noi aggiungiamo che va sentito in udienza protetta, è vulnerabile qui, su, giù e là... allora poi si pongono dei problemi rispetto... Cioè qualche dubbio che non sia capace di testimoniare me lo farei venire. Poi per l'amor del cielo, come si suol dire, ci mancherebbe ».

L'inferenza consegnata dalla consulente tecnica TRAVERSO al Tribunale, ove portata alle sue estreme conseguenze, può essere ricondotta al seguente duplice schema:

(i) *Ogni persona o è vulnerabile o è capace a testimoniare*

(ii) *PERSOFF1 è vulnerabile*

Ergo -----

(iii) PERSOFF1 non è capace di testimoniare

Benché la conclusione *sub (iii)* sia stata comunque presentata come avvolta da una sfumatura dubitativa, è tuttavia la premessa generale *sub (i)*, pacificamente sottesa al ragionamento svolto dalla consulente tecnica dott.ssa TRAVERSO, a non persuadere e convincere il Collegio. E ciò, peraltro, per una duplice serie di ragioni.

La consulente tecnica TRAVERSO, innanzitutto, non propone né porta all'attenzione del Tribunale la benché minima evidenza scientifica a sostegno della disgiunzione esclusiva che contraddistingue la premessa generale *sub (i)*, evidentemente sottesa al suo ragionamento: non un dato, né un solo articolo di letteratura scientifica viene, più in particolare, citato o presentato, a sostegno della tesi per cui, in natura, non si diano persone che possano essere al contempo *vulnerabili e capaci a testimoniare*; il che, a parere del Tribunale, sarebbe di per sé solo ampiamente sufficiente a respingere, come prive di qualsivoglia sostegno, la dubitativa conclusione proposta in dibattimento sulla persona di PERSOFF1.

Ma vi è di più. Alla base della premessa generale *sub (i)*, infatti, si radica un vistoso errore concettuale, qual è quello di avere del tutto ignorato che la nozione di *vulnerabilità* pertenga ad un ambito distinto da quello proprio della nozione di *capacità a testimoniare*.

Mentre tale ultimo concetto, infatti, gravita e prende forma grazie ai saperi scientifici di tipo psichiatrico, neuropsichiatrico e psicologico, la nozione di *vulnerabilità* ormai appartiene al campo giuridico e, più in particolare, al diritto processuale penale, dove vengono infatti consegnati, in particolare all'articolo 90-*quater* cod. proc. pen., i seguenti canoni da cui desumere la sussistenza, in capo alla persona offesa, di una condizione di particolare vulnerabilità:

« ... oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato ».

Nel caso di specie, trattandosi di persona offesa in stato di detenzione, le condizioni di particolare vulnerabilità della stessa si ricavano e ritraggono, anche alla luce della citata giurisprudenza del Giudice convenzionale e di quanto già innanzi osservato, proprio sulla scorta della sua situazione di persona affidata alla custodia, cura e vigilanza dello Stato, nonché integralmente dipendente dall'apparato pubblico di custodia, finanche per soddisfare i suoi bisogni essenziali.

Di talché, oltre scientificamente priva di fondamento, la premessa generale sottesa ai dubbi espressi dalla consulente tecnica di parte risulta, per di più, anche in stridente contrasto con il diritto positivo: che ben ammette, infatti, la possibilità di ascoltare testimoni ritenuti in condizioni di particolare vulnerabilità, ma non già in base alle loro deteriorate condizioni psichiche, bensì alla luce del tipo di reato per cui si procede, delle sue modalità e delle circostanze del fatto, oltre che degli ulteriori criteri di valutazione fissati nel citato art. 90-*quater* cod. proc. pen.

26.7.– Ancora sul punto, da ultimo, pare utile riportare alcuni testuali passaggi del controesame svolto dal Pubblico Ministero, particolarmente efficaci nel portare alla luce le debolezze argomentative sottese alle conclusioni, dal Collegio non condivise, presentate dalla consulente tecnica TRAVERSO:

« ... SOSTITUTO PROCURATORE - *Senta poi volevo chiedere un'ultima cosa che non ho ben capito, forse non ho capito io, mi sembra che lei abbia infine fatto un... ha detto che c'è una contraddizione nella conclusione del professor Paterniti, perché se c'è la capacità a testimoniare allora non doveva dire, almeno questo ho capito io, che il soggetto era vulnerabile. Viceversa, laddove avesse detto, avesse riconosciuto una vulnerabilità allora avrebbe dovuto anche escludere la capacità a testimoniare. È corretto?*

CONSULENTE TRAVERSO - *Sì, non è così automatico quello che ho detto, ma comunque...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Però quindi vanno di pari passo, cioè capacità a testimoniare e vulnerabilità...*

CONSULENTE TRAVERSO - *Sì, sì.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Quindi se una persona è considerata vulnerabile non è neppure capace di testimoniare.*

CONSULENTE TRAVERSO - *No, allora se... come dire se una persona è altamente vulnerabile e suggestionabile eccetera allora la capacità a testimoniare si pone in dubbio. Me lo dovrà concedere spero, perché sennò non vedo perché se è capace... quando dico contraddittorio dico che è difficile conciliare. È difficile conciliare, non è che non si possa voglio dire... Il fatto di essere vulnerabile, suggestionabile con una piena... avere un deficit cognitivo, cioè tutti questi elementi negativi che poi lo portano a dire che va sentito in modo protetto. Non ho mai sentito... come dire, è difficile pensare...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Cioè lei non ha mai sentito che vengono sentite persone in modalità protette?*

CONSULENTE TRAVERSO - *Come dice?*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Non ho capito, lei non ha mai sentito cioè non ha mai sentito...*

CONSULENTE TRAVERSO - *No, come dire: deve essere un soggetto... estremamente fragile e problematico per poter... per dover dire che deve essere sentito in maniera protetta.*

PRESIDENTE - *Lei sostanzialmente fa dipendere l'audizione in forma protetta...*

CONSULENTE TRAVERSO - *No, metto in dubbio. Metto in dubbio...*

PRESIDENTE - *No, no, per comprendere.*

CONSULENTE TRAVERSO - *Non è che sono sicura. Non è il caso specifico, metto in dubbio il fatto che da una parte ci sia questo ritardo cognitivo, questo deficit cognitivo, questa vulnerabilità, questa suggestibilità eccetera con una piena capacità a testimoniare. Ecco, questo.*

PRESIDENTE - *Su che base lo mette in dubbio? Su quali basi scientifiche?*

CONSULENTE TRAVERSO - *Ma mi sembra logica la cosa.*

PRESIDENTE - *No, logico no. La logica è un'altra cosa. Nel senso: su quali basi scientifiche di medicina legale lei pone questo dubbio?*

CONSULENTE TRAVERSO - *Quando noi facciamo le consulenze o le perizie in tema di capacità a testimoniare ti viene chiesto se per suggestibilità eccetera eccetera non fosse capace.*

PRESIDENTE - *Su quali basi medico legali, quali letterature scientifiche assume questa collisione tra l'un concetto e l'altro, tra quello di vulnerabilità e capacità, o quantomeno non piena conciliabilità? Se può dare sostanza scientifica a questa sua affermazione, perché di fatto a noi interessa anche molto, questo.*

CONSULENTE TRAVERSO - *No, capisco ma come dire è un concetto nel nostro settore diciamo di comune... come dire, ritengo che sia di comune riscontro, di opinione.*

PRESIDENTE - *Che le persone vulnerabili sono portate a non essere capaci a testimoniare?*

CONSULENTE TRAVERSO - *No, che se io dico una persona è vulnerabile poi come dire...*

PRESIDENTE - *Ne segue che ci sono dubbi sulla sua capacità a testimoniare?*

CONSULENTE TRAVERSO - *Si può, si può...*

PRESIDENTE - *Questo ne segue? che c'è dubbio sulla sua capacità a testimoniare? Ne segue in virtù di quali acquisizioni della scienza medica in medicina legale?*

CONSULENTE TRAVERSO - *La suggestibilità può portare...*

PRESIDENTE - *No, la vulnerabilità.*

CONSULENTE TRAVERSO - *La vulnerabilità, la suscettibilità eccetera può portare come dire per esempio a conformarsi alla domanda. Un soggetto, qualcuno fa una domanda e lui se è suggestionabilità va dietro con la sua risposta.*

PRESIDENTE - *E per il vulnerabile? Vulnerabile e suggestionabile...*

CONSULENTE TRAVERSO - *È la stessa cosa.*

PRESIDENTE - *Quindi vulnerabile e suggestionabile dunque...*

CONSULENTE TRAVERSO - *Sono due... (parole inintelligibili per sovrapposizione di voci) sono due concetti abbastanza simili... ».*

26.8.– A fronte delle insostenibili conclusioni presentate della consulente TRAVERSO, ricavate peraltro sulla scorta di un mero esame cartolare della documentazione sanitaria relativa a PERSOFF1, giova a questo punto trattare, seppur in breve, delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico del Pubblico Ministero prof. Rolando PATERNITI, in punto di piena capacità a testimoniare di PERSOFF1.

26.9.– L'incarico di consulenza del professore PATERNITI ha comportato non una, bensì tre distinte visite eseguite sulla persona di PERSOFF1: il 9 ottobre 2019, il 16 ottobre 2019 e il 6 novembre 2019.

Nell'arco di un mese, pertanto, il consulente tecnico PATERNITI si è potuto giovare della diretta e personale visione della persona di PERSOFF1 per ben tre volte.

26.10.– La conclusione cui è giunto il consulente tecnico PATERNITI è quella di un individuo fragile, impaurito, poco propenso alle relazioni sociali, abbastanza chiuso in se stesso, con molta ansia, depressione e stress: tutte caratteristiche, queste ultime, abbastanza marcate da poter configurare veri e propri tratti che lambiscono l'area del disturbo di personalità del cd. *Cluster A* (schizoide-schizotipico), benché non così intense da configurare un vero e proprio disturbo della personalità:

« ... quello che ho rilevato non afferiva per intensità e gravità ad un vero e proprio disturbo della personalità. Comunque, la sua capacità di orientarsi, di mantenere la memoria vivida, di

riferire i fatti, di non essere diciamo alterato da patologie mentali gravi tipo il delirio o le allucinazioni mi hanno portato a ritenere che fosse pienamente in grado di testimoniare ».

Queste caratteristiche di personalità, in altri termini, seppur presenti non sono tali da incidere sulla percezione che PERSOFF1 ha della realtà che lo circonda o da alterarne la coscienza e consapevolezza

26.11.– Siffatta conclusione trova, peraltro, ulteriore riscontro e suffragio anche nella terapia farmacologica prescritta e somministrata a PERSOFF1 durante il suo periodo di detenzione, di tipo quindi prevalentemente ansiolitico e a base di benzodiazepine, quali lo *Xanax* (“*gocce 20-40-0 gt*”) e il *Tavor* (“*gocce 0-0-40 gt*”); una terapia, quest’ultima, che certo non corrisponde a quella che:

« ... viene data ad un soggetto con gravi problemi mentali, quali uno schizofrenico, un disturbo bipolare... ».

26.12.– D’altro canto, la videoregistrazione dell’incidente probatorio, svoltosi il 12 novembre 2019 innanzi al Giudice per le indagini preliminari, restituisce l’immagine di una persona palesemente idonea a rendere testimonianza: un soggetto che, pur con eloquio stentato per evidenti difficoltà linguistiche, risponde compiutamente alle domande che gli vengono poste, finanche con pose e cadenze, quali ad esempio le numerose precisazioni e puntualizzazioni operate rispetto a taluni temi affrontati, che dimostrano la sua evidente capacità di rievocare alla memoria fatti ed eventi percepiti.

26.13.– Ma v’è di più. Dall’esame clinico condotto nel corso dei colloqui e delle tre visite svolte su PERSOFF1 nell’arco di un mese, nonché dall’esame di tutte le cartelle cliniche relative a quest’ultimo, il consulente tecnico PATERNITI perviene a conclusioni del tutto coincidenti con quelle del Presidio Ospedaliero presso la Casa circondariale di Solliciano: PERSOFF1 non è una persona né pericolosa, né aggressiva, ma piuttosto chiusa in se stessa:

« ... dall’esame clinico e specialistico, ma ancora di più dalla lettura delle cartelle del carcere di San Gimignano, di Massa e di Solliciano, ho potuto escludere che lui fosse un tipo pericoloso o aggressivo. Anzi tutt’altro, era una persona piuttosto... proprio i suoi tratti della personalità come li ho definiti schizoidi e schizotipici sono tipici di quei soggetti che se ne stanno molto riservati, molto chiusi in se stessi, spesso vittime appunto di violenze da parte anche delle persone che li incontrano per la strada. Queste sono le caratteristiche tipiche di questo disturbo nonostante, ripeto ancora, non siano stati questi tratti della personalità così gravi ed intensi ad arrivare a definire il vero e proprio disturbo. Diciamo che aveva queste caratteristiche di personalità, aveva... ce le ha, perché quelle sono difficilmente emendabili in quanto si configurano sin dall’infanzia-adolescenza ... ».

26.14.– Appaiono infine di sicuro rilievo e utilità, in punto di valutazione delle prove dichiarative assunte da persone private della libertà personale, le valutazioni consegnate al Collegio dal prof. PATERNITI, ritratte da decenni di esperienza maturata in ospedali psichiatrici giudiziari, circa gli atteggiamenti che tipicamente assumono le persone vittime di violenza in contesti istituzionali chiusi e impermeabili all’esterno:

« ... di solito uno si potrebbe aspettare che la persona lamenti, si lamenti di quello che è successo ed esprima chiaramente gli eventi di violenza di cui è stato vittima. In realtà nelle istituzioni c’è sempre un obiettivo principale, cioè cercare di evitare il peggioramento di quello che già è successo, al punto che

talvolta la vittima non dico che colluda con l'aggressore ma ha comunque... è reticente nel raccontare di essere stato oggetto di violenze, cerca di non dire molto: proprio nel timore che possa peggiorare la sua situazione, ecco. Non mi è mai capitato in contesti istituzionali, io ho frequentato per molti anni l'ospedale psichiatrico normale quando fino a metà degli anni Ottanta... ma anche l'ospedale psichiatrico giudiziario, ed in questi ambienti ed istituzioni piuttosto forti e chiuse è difficile che ci sia proprio un racconto lineare ed aperto. Si tende un po' a stare in basso profilo... ».

27. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in sede dibattimentale. Le deposizioni dei detenuti PERSOFF2, PERSOFF3, Abdarraouf Ganichi, Vincenzo Solimando e Ciro Criscuolo.

27.1.– Venendo all'esposizione delle deposizioni assunte in altra sede, qual è quella dibattimentale, può prendersi le mosse dalle testimonianze dei detenuti PERSOFF2, PERSOFF3, Abdarraouf GANICHI, Vincenzo SOLIMANDO e Ciro CRISCUOLO, all'epoca dei fatti tutti segregati in condizione di isolamento continuo nell'omonimo reparto della Casa di reclusione di San Gimignano.

I nuclei centrali delle narrazioni riportate da questi ultimi al Collegio ruotano, per vero, tutti intorno ai medesimi contenuti essenziali, incentrati sulla comune percezione di lamenti, rumori e di altri suoni riferibili ad una inflizione di percosse non istantanea né breve, ad opera di una pluralità di operatori del Corpo di polizia penitenziaria, nei confronti di altro detenuto, nonché nel nitido ricordo circa lo stato di paura provato in quel momento e nei giorni seguenti.

Tutti questi detenuti, seppure con accenti ed enfasi tra loro diversi, in altre parole hanno avvertito sentimenti di paura, nonché distinto, udito o altrimenti percepito un prolungato esercizio di violenza ai danni di altra persona inizialmente segregata in una determinata camera detentiva e, nel frattempo, spostata verso un'altra camera allocata in un settore diverso del reparto isolamento.

27.2.– Il detenuto PERSOFF2, più in particolare, alla data dell'11 ottobre 2018 era ristretto nella camera detentiva n. 15 del reparto isolamento, situata nel lato "B" di tale reparto.

Egli ha premesso, innanzitutto, di essere stato allocato in condizione di isolamento continuo a seguito del rinvenimento di un dispositivo cellulare nella propria camera detentiva posta nella sezione ordinaria.

PERSOFF2 ha altresì aggiunto di avere attuato varie forme di protesta, quali nello specifico più scioperi della fame, nei giorni immediatamente precedenti l'11 ottobre 2018. Indi, ha dichiarato di non avere avuto una buona visibilità di quanto stava avvenendo, in quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018, per via della limitata apertura del proprio spioncino e della chiusura delle feritoie presenti nella porta blindata.

Tuttavia, egli ha ricordato esservi molto rumore e di avere constatato la presenza di molti agenti in divisa:

« ... ho sentito un po' di chiasso, degli agenti, non si vedeva bene comunque i blindati erano chiusi, era aperto però lo spioncino. Si vedevano solo agenti perché la sezione comunque era piccolina. Dal brindato al

muro più di un metro e mezzo non c'era, per cui lì era pieno pieno e si vedevano... Si vedevano solo agenti, si vedevano, in divisa... ».

Quanto ai suoni, PERSOFF2 ha distintamente rammentato di avere udito urla da parte di una persona, accompagnate da altri tipici rumori di percosse. Inoltre, egli ha ricordato di come gli agenti si siano soffermati a lungo davanti alla sua camera detentiva:

« ... era pieno di gente. Ora, adesso, bene non mi ricordo però mi ricordo che si sono soffermati un bel po' di tempo avanti alla mia cella... Io sentivo... sentivo quei tipici rumori quando uno prende una pedata... Quando uno prende una pedata è normale che senti quello come reagisce... sentivo le urla, le urla di questo ragazzo e si sentivano anche i tipici rumori comunque di calci e pugni ed a ogni calcio e pugno si sentiva un urlo straziante del malcapitato, del detenuto, dell'extracomunitario... lo vedevo aggredito in quel modo, perché si intravedeva comunque attraverso uno spiraglio del blindato... ».

Il testimone ha quindi rievocato alla mente il contesto in cui è stato colpito con un pugno dal capoposto, in udienza poi identificato nell'assistente coordinatore IMPUTATO4. Egli, più in particolare, ha riferito di essere intento a gridare agli agenti di cessare il loro comportamento, sino a quando uno di costoro, individuato per l'appunto in IMPUTATO4, ha poco dopo aperto lo spioncino e lo ha colpito con un pugno, nel frattempo urlandogli contro frasi volgari:

« ... Io neanche lo conoscevo [PERSOFF1], io l'ho visto una o due volte lì per caso, per sbaglio, cioè non è perché non lo conoscevo o lo conoscevo, per me è sempre un essere umano, indipendentemente da dove viene, da chi è o chi non è. Comunque vedendolo aggredito in quel modo, perché si intravedeva comunque attraverso uno spiraglio del blindato non ce l'ho fatta più e ho detto: "Basta, lasciatelo". Ho urlato qualcosa del genere... non credevo che lì dietro proprio... perché io bene o male li vedevo che erano tipo tutti lì, però non vedevo lateralmente nel muro no... perciò subito si è aperto lo spioncino e mi ha beccato il capoposto con un pugno... l'ho visto perché quando ha aperto lo spioncino eravamo così a... trenta, quaranta centimetri... perché lui è entrato con la faccia, con la spalla e la faccia... mi ha detto: "Mi hai rotto il cazzo" una cosa del genere, scusate la volgarità, una parola del genere. "Mi hai rotto", di preciso non mi ricordo bene adesso la parola... Poi io siccome sono un soggetto ansioso io per cui mi è venuto del panico, comunque... poi sono caduto per terra ... sono svenuto per un po' di tempo. Mi ricordo che sono caduto per terra.... credo di essere svenuto per un po' di... non lo so per quanto tempo, talmente dalla paura perché comunque ho sentito anche forse che tipo stavano aprendo il mio blindato. Ho sentito tipo che comunque erano lì, ho detto: "ora entrano qui da me". Per cui sono andato in confusione totale, poi non mi ricordo più bene... ».

Nitido, nella mente di PERSOFF2, è stato poi il ricordo delle intimidazioni e minacce proferite quel giorno dagli agenti, assistenti e ispettori, al loro indirizzo:

« ... dicevano che comandavano loro e che ci avrebbero ammazzati a tutti perché eravamo dei mafiosi di merda. Io non mi sono sentito offeso perché non sono un mafioso, per cui questa cosa è rimasta... ad oggi mi rimane indifferente ».

In sede di udienza dibattimentale, peraltro, PERSOFF2 ha espressamente riconosciuto l'ispettore superiore IMPUTATO1, aggiungendo che quest'ultimo:

« ... era lì che comandava tutta la situazione. È stato anche quello che mi ha offeso dicendo... delle brutte parole: che ero infame, che non volevo salire io in sezione, quando questo non è vero che non volevo salire, perché dice che io avevo infamato gli altri... [frasi che sono state dette] subito dopo che, poi, il detenuto già era chiuso, ma loro erano sempre lì... ».

Tra le persone che in quell'11 ottobre 2018 componevano la massa di agenti, egli ha inoltre espressamente riconosciuto gli imputati IMPUTATO4 e IMPUTATO5, di quest'ultimo peraltro aggiungendo che:

« ... era quello che più lo teneva, lo stratonava, lo tirava... ».

Quanto allo stato emotivo in quel frangente provato, PERSOFF2 lo ha rammentato vividamente, descrivendolo in termini di paura:

« ... perché vedendo quello che stava succedendo, sei chiuso dentro una cella d'isolamento, pensi che il prossimo sei tu. Perché comunque c'è anche molta rabbia, io vedevo tanta cattiveria, vedevo tanta aggressività... ».

Al termine della spedizione, nel ricordo di PERSOFF2 ha quindi fatto seguito un assoluto silenzio, indi i vani tentativi ad opera del medesimo di contattare PERSOFF1 mentre era nella sua nuova camera detentiva, nonché infine l'arrivo del successivo turno di agenti, ai quali ha subito rivolto l'invito a sincerarsi delle condizioni di salute di PERSOFF1, ma senza successo:

« ... Il silenzio totale, poi il detenuto lì... poi comunque è venuta la monta nuova, diciamo, quella delle quattro, delle sedici, dove gli ho detto io a quest'agente di andare a vedere come stava il detenuto che era all'ultima cella, era a due o tre celle dopo di me, tre o quattro celle... che comunque sono vicine le celle. Gli ho detto di andare a vedere come era. Lo chiamavo e lui non rispondeva, questo detenuto. Io gli ho detto: "Gli chiami un dottore, gli chiami qualcuno". Loro lo chiamavano e lui non rispondeva e loro poi se ne sono andati, questi agenti... ».

Nei ricordi del testimone, a questo punto segue l'arrivo del sanitario, nella persona del dott. COIMP11, che tuttavia, appena appreso da PERSOFF2 quel che poc'anzi era accaduto, si è mostrato subito restio a riportare il riferito da parte di quest'ultimo, nel corpo del certificato:

« ... Era propenso, sì, però come ha sentito che io gli avevo detto chi era stato non ha voluto più visitarmi. Poi mi ha visitato lo stesso, però non mi ha fatto scrivere chi era stato, non gli dovevo dire... insomma che avevo sbattuto, una cosa del genere, non mi ricordo bene... un referto comunque lui me l'ha fatto, il dottor Giachi, solo nelle condizioni di dire... cioè di non dire chi è che era stato, di dire semplicemente che avevo questo trauma, questa cosa nella testa... nella fronte... senno non mi... neanche mi... mi visitava e neanche mi refertava ».

Il giorno successivo, venerdì 12 ottobre 2018, PERSOFF2 ha finanche tentato di interloquire con PERSOFF1, nel momento in cui quest'ultimo è stato fatto uscire dalla sua camera detentiva, per accertarsi delle sue condizioni; di PERSOFF1, peraltro, il testimone rammenta bene altresì l'esile e gracile corporatura, nonché l'indole assolutamente pacifica:

« ... poi io ci ho parlato. L'ho visto l'indomani mi sembra, così di sfuggita. Gli ho detto: "Come stai?"... E lui poverino aveva problemi, non c'era con la testa poverino, c'era... non mi ricordo che cosa mi ha risposto, però era tranquillo, era innocuo. Era proprio innocuo... Era magro, magrolino, forse anche media altezza, non molto alto, neanche che fosse molto basso, mi ricordo comunque che era molto magro. Comunque era esile. Poi era comunque era innocuo perché neanche si sentiva proprio. Poi non lo so se... Magari

dentro la cella ha avuto qualche momento suo, non lo so se... però per quello che vedevo io non urlava, non faceva niente, non dava fastidio ».

Sempre il giorno successivo, venerdì 12 ottobre 2018, PERSOFF2 ricorda di avere avuto un colloquio con la propria educatrice dott.ssa BRUNO, che nell'occasione lo ha incoraggiato, nonché di avere altresì parlato con la sanitaria dott.ssa D'URSO:

« ... Io incontrai poi l'educatrice, la dottoressa Bruno che mi diede dei consigli, perché comunque io a lei ho raccontato tutto. Mi diede dei consigli su come fare, come non fare. Aveva paura anche lei, però comunque mi ha dato dei consigli di come potermi muovere. Ho parlato con la stessa dottoressa D'Urso di nuovo perché ci ho parlato più di una volta se non ricordo male con la dottoressa D'Urso... io sono stato incoraggiato anche dalla dottoressa Bruno che è l'educatrice del carcere comunque di... anche da qualche agente che... me lo diceva sotto banco, diciamo tra virgolette, no: perché gente che magari montava per dare il cambio a quell'altro il tempo che andava a mangiare, perché c'erano comunque quelli buoni che magari ».

Egli ricorda, poi, di avere avuto un segno sulla fronte, a seguito della percussione ricevuta da IMPUTATO4, non rammentando bene tuttavia se tale segno fosse impresso sul lato destro o sinistro:

« ... avevo un segno qui nella fronte... Però non sono sicuro se lato destro o sinistro, ma mi pare lato destro. Non ricordo bene... Fisicamente comunque io avevo una botta in testa, perché comunque mi ha preso in malo modo... ».

A seguito di quel che era successo in quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018, il testimone rammenta il perdurante stato di vigile paura in cui era piombato:

« ... lì era tipo un lager, quei giorni lì stavi... cioè stavi sempre... stavi male, psicologicamente stavi sempre sul chi va là. Cioè non era semplice stare... dopo quello specialmente che era successo, non potevi rilassarti e stare tranquillo... ».

Il testimone rammenta ancora che, a fronte di quella sua condizione di perdurante apprensione, era stato incoraggiato dal Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena a non ritirare la denuncia:

« ... sì che avevo paura ma comunque ero stato incoraggiato anche da una persona a non ritirare la denuncia. Non faccio i nomi perché per serietà non è in aula e non voglio fare il nome... Ah, sì, lo dico: la dottoressa Maria Letizia Venturini ».

Nelle notti immediatamente successive ai fatti dell'11 ottobre 2018, PERSOFF2 si è inoltre alternato con Ciro CRISCUOLO nel montare turni di "vigilanza", per la paura che gli agenti potessero fare ritorno:

« ... Sì, facevamo... io con Criscuolo facevamo... che era quello a fianco a me di cella, specialmente con lui che eravamo più vicini, facevamo i turni veramente perché avevamo paura specialmente i giorni successivi all'accaduto ed anche quel giorno stesso, la sera, l'indomani mattina che comunque da un momento all'altro potevano venire. Perché comunque quando se ne sono andati quel giorno dell'accaduto ci hanno minacciato a tutti... ».

Il testimone, poi, rammenta di quanto riferitogli da PERSOFF3, altro detenuto collocato nel reparto isolamento, sul fatto che in quella medesima giornata dell'11 ottobre 2018 fossero entrati nella sua camera detentiva e, lì, lo avessero afferrato per il collo:

« ... erano entrati nella cella di PERSOFF4, di PERSOFF3, del detenuto PERSOFF3 e l'avevano preso per il collo, mi aveva detto che era stato l'ispettore... il capoposto che... poi anche in un'altra parte del carcere sempre vicino all'isolamento ci sono delle scale, li avevano fermati anche lì prendendoli sempre per il collo, che lì non ci sono telecamere e né niente. Questo è quello che mi hanno riferito i detenuti ».

27.2.1– Il materiale narrativo offerto in sede dibattimentale dal testimone PERSOFF2, ad avviso del Collegio, è apparso degno di piena credibilità.

L'attendibilità e il convincimento circa la piena sincerità del testimone è stata, inoltre, viepiù rafforzata e incrementata dall'emersione di dettagli che, non venuti alla luce in sede di esame diretto, sono invece emersi grazie alle domande poste in sede di controesame ad opera delle Difese degli imputati.

Il tema riguarda, più in particolare, le dettagliate conferme in ordine alle modalità di percezione degli atti di violenza inferti a PERSOFF1, precisate dal testimone con il ripetuto uso del verbo “sentire”, di cui infatti si contano ben undici occorrenze, nel corso della sua intera deposizione dibattimentale.

Il numero più elevato di esse, peraltro, si situa proprio in sede di controesame, là dove PERSOFF2 ha in più occasioni evidenziato, nel rispondere alle domande rivoltegli dalle Difese degli imputati, come la cognizione dei fatti che stava narrando fosse avvenuta essenzialmente per via sonora e uditiva:

« ... DIFESA, AVV. BIOTTI - Però la domanda era un'altra. Io le avevo chiesto davanti alla sua cella chi dei presenti ha colpito il detenuto con calci e pugni.

*TESTIMONE PERSOFF2 - Magari in quel momento davanti alla mia cella, ascolti... **le pedate e le cose c'erano... sentivo le urla, sentivo le pedate, sentivo i pugni, sentivo tutto...***

DIFESA, AVV. BIOTTI - Durante tutta la fase, tutto questo evento lei ha sentito questi rumori?

*TESTIMONE PERSOFF2 - Sì, **si sentivano spesso sì, durante tutta questa fase li sentivo spesso** ».*

27.2.2.– A ciò si aggiunga, sempre in sede di valutazione dell'attendibilità del testimone e della credibilità della sua deposizione, come il nucleo centrale del racconto dallo stesso offerto sia rimasto sempre e costantemente immutato, tra esame diretto e controesame, non essendo infatti mai emerse incoerenze o contraddizioni tali da assurgere ad indice di globale inaccuratezza dei suoi ricordi, rimasti coerenti e costanti, nel corso della sua intera audizione sua audizione.

27.2.3.– Da ultimo, non può sottacersi come un solido elemento di validazione dell'intero racconto operato dal testimone risieda proprio nei contenuti filmici più sopra analizzati e, peraltro, dal medesimo mai veduti.

Le videoriprese in atti, sotto questo profilo, rappresentano in effetti un formidabile dato a suffragio e conforto di quanto riferito da PERSOFF2, là dove disvelano senza possibilità di equivoci una pluralità di operatori del Corpo di polizia penitenziaria che, in data 11 ottobre 2018,

hanno esercitato violenza e abusato della forza fisica nei confronti di PERSOFF1, nonché ove confermano come proprio l'imputato IMPUTATO5 fosse, tra i tutti, quello più impegnato nel condurre azioni violente e aggressive nei confronti di PERSOFF1.

Per altro verso, dal medesimo materiale visivo può ben scorgersi, con estrema chiarezza, proprio quella percussione inferta alla fronte di PERSOFF2 di cui questi ha riferito nella propria deposizione, ascrivendola all'assistente capo coordinatore IMPUTATO4: che nei contenuti filmici in parola appare infatti essere colui che repentinamente estende il braccio sinistro sino a portarlo all'interno della camera detentiva n. 15, ove era per l'appunto allocato PERSOFF2.

27.3.– Quanto al detenuto PERSOFF3, giova premettere che lo stesso era ristretto nella camera detentiva n. 1 del reparto isolamento, situata nella parte terminale del lato “A” di tale sezione dell'istituto penitenziario di San Gimignano.

Egli ha premesso, innanzitutto, di essere stato allocato in condizione di isolamento continuo a seguito del rinvenimento, nella propria camera detentiva posta nella sezione ordinaria, di un dispositivo cellulare.

Indi, ha aggiunto di avere messo in atto, nel mese di ottobre 2018 e assieme agli altri detenuti collocati nel reparto isolamento, forme di protesta quali battiture dei blindati, onde poter ottenere effetti personali e altro vestiario di cui così egli, come gli altri, erano stati tutti limitati o privati:

« ... abbiamo fatto qualche disordine, tra virgolette, ma era una semplice battitura al blindo per protestare per qualcosa che ci toccava e che non ci veniva dato: il barbiere, il magazzino, gli indumenti ed altre cose. Questo è. ... Qualche piccola battitura... Non abbiamo mai aggredito a nessuno... ».

PERSOFF3 ha quindi raccontato che, verso il mese di settembre 2018, tre o quattro agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in seguito ad una sua richiesta di recarsi in magazzino, lo hanno ivi condotto e accompagnato.

Lì ha quindi trovato l'ispettore noto come “*lo sfregiato*”, il quale assieme ad altro ispettore, responsabile del reparto Alta Sicurezza, gli ha rivolto frasi intimidatorie, per rammentargli chi fosse, in quel contesto, ad avere il potere e il comando:

*« ... Mi sono venuti a prendere agenti... l'ispettore e mi hanno portato al magazzino... sono venuti gli appuntati semplici quelli... qualche capoposto diciamo... Poi là ci hanno fatto trovare i due ispettori... io sono arrivato al magazzino e sono stato diciamo... mi hanno detto delle parole ed **abbiamo avuto una colluttazione verbale con quest'ispettore... “Pezzo di merda, infame. Qua comandiamo noi” un po' di tutto. Ti dicevano le parole, quello che ci usciva quello ti dicevano: “Infame, cornuto, mafioso” io sono andato al magazzino e ho trovato “la sorpresa”. Era una festa diciamo.... Ho detto anche io delle parole pesanti, dopo però. Prima sono stato offeso e poi... ».***

Il testimone ha poi ricordato che, in data 11 ottobre 2018, quattro o cinque agenti si sono d'improvviso introdotti nella sua camera detentiva, tra cui l'ispettore responsabile del reparto Alta Sicurezza, che lo ha afferrato al collo, pronunciando le parole “*chi è il pedofilo adesso?*”, mentre l'ispettore soprannominato “*lo sfregiato*” stava in quel momento battendo il pugno destro sul palmo della mano sinistra:

« ... all'improvviso sono entrati in cella... All'improvviso sono entrati in cella e mi volevano aggredire... È entrato... erano in parecchi... **Mi hanno messo le mani al collo...** [l'ispettore dell'Alta Sicurezza] mi disse "allora chi è il pedofilo?" ... sì. Perché io precedentemente gli avevo detto questa cosa... Io non potevo fare niente, che potevo fare? **Io avevo una mano al collo, quell'altro così, altre quattro o cinque persone davanti...** era una confusione... ».

Il testimone ha quindi aggiunto che, a seguito di quella giornata dell'11 ottobre 2018, ha avuto difficoltà a dormire la notte e, a tal fine, ha iniziato a prendere dei tranquillanti, in quanto spaventato.

Indi, ha precisato di avere firmato un esposto, cosa mai fatta in nove anni di detenzione, proprio perché i fatti di quell'11 ottobre 2018 lo avevano segnato.

Da ultimo, in sede di domande rivolte in controesame ad opera della Difesa IMPUTATO2, è poi emerso un dato estremamente significativo: PERSOFF3, in quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018, ha espressamente sentito PERSOFF1 gridare, nel mentre in cui erano presenti numerosi agenti, aggiungendo tuttavia che la collocazione della propria camera detentiva al fondo del corridoio del reparto non gli ha permesso di conoscere altro di quei fatti.

27.3.1.– Il nucleo centrale del racconto offerto in sede di audizione dal testimone PERSOFF3 è rimasto sempre e costantemente immutato.

Tra esame diretto e controesame, più in particolare, non sono infatti mai emerse, da parte del testimone, incoerenze o contraddizioni tali da assurgere ad indice di globale inaccuratezza dei suoi ricordi. Le informazioni consegnate al Collegio, al contrario, sono rimaste sempre coerenti e costanti, nel corso di tutta la sua audizione.

27.3.2.– Inoltre, si osservi altresì che quanto riferito dal testimone, circa l'ingresso degli ispettori IMPUTATO2 (*"lo sfregiato"*) e IMPUTATO1 (*"l'ispettore responsabile dell'Alta Sicurezza"*) nella propria camera detentiva n. 1, trova espressa conferma nella visione dei contenuti filmici in atti, da cui si ricava come l'ispettore IMPUTATO2 e altri quattro operatori del Corpo di polizia penitenziaria siano effettivamente entrati, a partire dalle ore 15.05.29, nella camera detentiva di PERSOFF3 e ivi si siano intrattenuti tutti, per quasi due minuti.

Di più. Proprio la visione dei filmati in atti offre una incontrovertibile conferma rispetto al numero di agenti (*"quattro o cinque persone"*) che PERSOFF3 ha riferito essersi introdotti nella sua camera detentiva.

27.3.3.– In sede di controesame, poi, sono emersi ulteriori dettagli che hanno rafforzato e rinsaldato, nella percezione del Collegio, l'attendibilità e il convincimento circa la piena sincerità del testimone PERSOFF2, nonché del materiale narrativo da questi offerto: così anche di tale prova venendo aumentata la forza induttiva e la valenza probante, grazie agli interventi operati dalle Difese degli imputati.

Il tema riguarda, più in particolare, le seguenti particolarità rievocate da PERSOFF3 in sede di controesame, piccole reminiscenze portate alla luce proprio grazie all'intervento delle Difese degli imputati e che costituiscono, ad avviso del Collegio, ulteriori criteri di validazione dell'intero nucleo

centrale del racconto dallo stesso offerto: a) il nitido e chiaro ricordo di come, nell'episodio del magazzino, fosse d'improvviso comparso anche il comandante di reparto ("all'improvviso è uscito anche il comandante, abbiamo visto anche il comandante"); b) il preciso ricordo su come si fossero ivi svolti i fatti, circostanza in sede di esame diretto mai prima emersa ("io avevo chiesto la mia roba al magazzino. Cioè roba che già avevo nell'istituto, che mi hanno sottratto, che... non era consentito, io ce l'avevo. L'avevano tolto e non si sapeva il motivo ed avevo chiesto questa cosa. Cioè stavo parlando con loro, poi loro all'improvviso dicono: "Tu qua non comandi tu, mafioso. Qua facciamo"... questo"); c) l'esatta posizione in cui si trovavano gli ispettori IMPUTATO2 e IMPUTATO1 all'interno della sua camera detentiva ("Facciamo un riassunto della situazione, tre metri per tre metri, quattro persone, cinque persone... Era vicinissimo"); d) da ultimo, la riproduzione mimica delle esatte movenze intimidatorie assunte dall'ispettore IMPUTATO2 all'interno della camera detentiva n. 1, in quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018:

« ... DIFESA, AVV. D'AMATO - Ma l'atteggiamento di minaccia l'ha dedotto lei o era evidente? Cioè è solo per spiegare bene come l'ha percepito come minaccia.

TESTIMONE PERSOFF3 - Ma secondo lei uno viene...

DIFESA, AVV. D'AMATO - No, non faccia le domande a me. Lei deve rispondere, perché se mi fa le domande...

TESTIMONE PERSOFF3 - Che domanda è? Secondo lei se **uno con una mano al collo ed un altro con i pugni così... davanti a te, che atteggiamento è?!**

DIFESA, AVV. D'AMATO - Quindi lei l'ha percepita come minaccia.

SOSTITUTO PROCURATORE - Si può dare atto che **il testimone ha fatto il gesto, ha mimato il gesto di battere il pugno sulla mano, sul palmo della mano?**

DIFESA, AVV. D'AMATO - Va bene, diamo atto di questo gesto.

PRESIDENTE - Ne diamo atto ».

A ciò si aggiunga, infine, come il Collegio non abbia rilevato elementi, di alcun tipo, in base ai quali possa fondatamente sostenersi che il narrato di PERSOFF2 sia frutto di deformazione dei suoi personali ricordi o di artata costruzione menzognera, anche considerato il disinteresse personale che ne ha assistito e accompagnato l'intera testimonianza, alla luce della sua mancata costituzione come parte civile.

27.3.4.– I contributi informativi essenziali che possono, in sintesi, ritrarsi dalla deposizione del testimone PERSOFF3, corrispondenti ad altrettanti fatti temporalmente collocabili nel mese di settembre 2018 e alla data di giovedì 11 ottobre 2018, ruotano attorno ai seguenti assi.

Nel mese di settembre 2018, tre o quattro agenti del Corpo di polizia penitenziaria hanno accompagnato PERSOFF3 nel locale magazzino situato nel corpo centrale del reparto isolamento e, qui, l'ispettore capo IMPUTATO2 e l'ispettore superiore IMPUTATO1 hanno lanciato un chiaro messaggio intimidatorio verso lo stesso, mediante la frase "mafioso di merda, qui comandiamo noi?". PERSOFF3 ha quindi nell'occasione reagito, sempre in forma verbale, apostrofando l'ispettore IMPUTATO1 con la parola "pedofilo".

Nel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018, quattro agenti sono entrati, insieme agli ispettori IMPUTATO1 e IMPUTATO2, all'interno della camera detentiva n. 1. Qui, l'ispettore

IMPUTATO1 ha afferrato alla gola PERSOFF3 e gli rivolge l'espressione "Allora chi è il pedofilo?", mentre l'ispettore IMPUTATO2 ivi posizionato a fianco ha battuto il pugno della mano destra sul palmo di quella sinistra.

27.4.– Venendo al detenuto Abdarraouf GANICHI, si osservi come lo stesso fosse collocato nella camera detentiva n. 5 del reparto isolamento, situata nel "A" di tale reparto, accanto alla camera detentiva di PERSOFF1.

Il testimone ha esordito il proprio racconto parlando di una situazione "terribile" nel reparto isolamento e ha poi aggiunto che il giorno in cui PERSOFF1 è stato picchiato, egli aveva prima discusso con lui, perché lo sentiva parlare da solo all'interno della sua camera detentiva:

« ... Gridava. Io gli ho detto: "Smettila, sennò vengono e ti picchiano" e quello che gli ho detto quello è accaduto, punto e basta. Non so di più e non so di meno... gridava perché voleva il tabacco... ».

Indì, è entrato subito nel vivo del racconto:

« ... Verso le tre, verso le tre di pomeriggio... L'hanno picchiato, l'hanno picchiato e l'hanno spostato di cella... Ho visto anche che lo trascinavano, lo tiravano fuori e lo trascinavano... hanno iniziato a picchiarlo dentro e quando è uscito per spostare di cella lo trascinavano e l'hanno picchiato, lo picchiavano e lo trascinavano... Ho visto che lo trascinavano dalla stanza accanto alla mia e l'hanno portato in un'altra stanza... Offendevano la madre, offendevano la razza e lo picchiavano... "Razza di merda" e continuavano ad andare avanti... "figlio di puttana, perché non te ne torni al tuo paese?" ... ho sentito i lamenti che lo picchiavano, l'hanno tirato dalla cella, l'hanno trascinato e lo picchiavano con schiaffi, pugni, calci ... Per me è una cosa disumana quello che hanno fatto a PERSOFF1, quello che hanno fatto a me, non mi ricordo tanto tanto bene ok?... lui si alzava, cadeva, si alzava e cadeva e l'hanno portato via... caduto da piedi, si alzava, cadeva, si alzava, cadeva e lo picchiavano ... ».

GANICHI ha poi aggiunto di non avere mai più visto né incontrato PERSOFF1, per via del suo trasferimento presso altro istituto, aggiungendo di essere stato lasciato in mutande, per due giorni, in "cella liscia", poco prima di tale trasferimento:

« ... Mi hanno trasferito. Mi hanno picchiato, mi hanno lasciato due giorni in mutande prima di Natale e poi mi hanno trasferito... In stanza in mutande, cella liscia... in isolamento... ».

Il testimone ha infine raccontato di avere assistito ad altri precedenti episodi di pestaggio collettivo all'interno dell'istituto di San Gimignano, sempre condotti in gruppo e mediante squadre.

27.4.1.– La deposizione di GANICHI, ad avviso del Collegio, si è caratterizzata per la presenza di marcate enfasi ed eccessi, unitamente alla restituzione di taluni dati di fatto non pienamente corrispondenti alla dinamica degli eventi restituita dalle videoriprese in atti. Cionondimeno, il nucleo centrale dei ricordi del testimone, relativo all'avvenuto pestaggio e contestuale spostamento di PERSOFF1, per come restituito al Collegio nelle sue linee essenziali, merita credito e fiducia.

27.4.2.– Si osservi, da questo punto di vista, che nel corso dell'intera audizione il testimone ha ripetuto per ben ventisei volte le parole "lo hanno picchiato / lo picchiavano", con una tale insistenza da dimostrare che proprio in quei concetti risiedesse, per l'appunto, il contenuto essenziale dei suoi ricordi, riferiti a quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

Accanto a ciò, GANICHI ha inoltre riportato, nella propria narrazione, dati certamente rispondenti a realtà, perché ben cristallizzati dalle videoriprese in atti: quali l'orario esatto in cui i fatti hanno preso avvio, lo spostamento di camera detentiva di PERSOFF1, il suo forzato prelevamento e le sue plurime cadute in terra, non limitate quindi ad una volta soltanto.

I Il testimone ha tuttavia contornato e arricchito il proprio racconto di elementi che costituiscono chiare enfattizzazioni del nucleo centrale dei suoi ricordi: quali il trascinamento di PERSOFF1 per i piedi e l'essere stato quest'ultimo percosso sin da quand'era ancora nella sua originaria camera detentiva, posta a fianco a quella di GANICHI.

27.4.3.– Fatta la tara da queste enfattizzazioni, ad avviso del Collegio rimane tuttavia intatto e immutato il dato narrativo centrale della testimonianza di GANICHI, da questi ben trasmesso attraverso l'insistente ripetizione delle parole “*lo hanno picchiato / lo picchiavano*”, costituito dall'essersi fatto uso di violenza nei confronti di PERSOFF1, all'atto del suo trasferimento in altra camera detentiva.

Un dato narrativo, quest'ultimo, da ritenersi vieppiù degno di credibilità, sol che si consideri come siffatto testimone mai abbia visionato le videoriprese in atti e di come, per altro verso, egli avesse scarse e limitate occasioni e possibilità di dialogo con gli altri detenuti collocati nel reparto isolamento, quasi tutti peraltro di lì a poco trasferiti ad altri istituti, con l'effetto di non poter ricavare da nient'altro, se non dalla propria personale memoria, il materiale narrativo consegnato in sede dibattimentale.

27.5.– Il detenuto Vincenzo SOLIMANDO, d'altra parte, ha riferito di essere rimasto per otto mesi in condizione di isolamento continuo, con esclusione dalle attività in comune: dal mese di febbraio 2018 sino al 26 ottobre 2018, quando è stato infine trasferito in altro istituto penitenziario. Egli, più in particolare, alla data dell'11 ottobre 2018 era ristretto nella camera detentiva n. 11 del reparto isolamento, situata nel lato “B” di tale sezione dell'istituto penitenziario di San Gimignano.

Il nucleo centrale della narrazione riportata al Collegio dal testimone SOLIMANDO ruota intorno ai seguenti contenuti informativi.

Egli ha innanzitutto premesso di non avere mai fatto altre e diverse esperienze di isolamento continuo, nella sua esperienza detentiva, all'infuori di quella avuta presso la Casa di reclusione di San Gimignano, ove nel mese di febbraio 2018, ossia non appena collocato nel reparto isolamento, è stato lasciato nudo per una settimana all'interno della sua camera detentiva (cd “cella liscia”):

« ... mi è stata rifiutata una telefonata al mio legale.... Il 21 o il 22 di febbraio, ora non mi ricordo di preciso... Essendo che avevo un'udienza quel giorno mi è stata rifiutata questa cosa qua... Mentre io ero in sezione sì, normale, mi è stata rifiutata questa cosa qua ed io ho fatto un po' di casino e ho fatto un rifiuto di integrazione nella cella perché volevo spiegazioni di queste cose qua... e mi hanno portato in isolamento... e sono finito subito in cella liscia... Vado in cella liscia e quindi non posso prendere le medicine perché mi vergogno dell'infermiera... con una coperta che non riesco a metterla addosso perché mi punge... e senza mutande... nudo con un verme in cella per una settimana... Lavabo non ce n'era, c'era solo il water... poi resto otto mesi in isolamento... ».

Nel rievocare quel lungo periodo trascorso in isolamento, SOLIMANDO d'un tratto esplode in un pianto:

« ... PARTE CIVILE, AVV. NARDONE - *Mi può spiegare un pochino cosa vuol dire: "Non ce la facevo più a stare in questo istituto"? Cioè con parole sue cosa significa.*

TESTIMONE SOLIMANDO - *Eh...*

PARTE CIVILE, AVV. NARDONE - *Lo so che è difficile, però la preghevi di fare un piccolo sforzo perché noi non conosciamo bene la realtà e siamo qua per chiarirla in realtà.*

TESTIMONE SOLIMANDO - *Non so spiegare.*

PARTE CIVILE, AVV. NARDONE - *Non lo sa spiegare. Erano continue sofferenze?*

PRESIDENTE - *Diamo atto a verbale che il teste si commuove alle ore ... (parole inintelligibili per sovrapposizione di voci)...*

TESTIMONE SOLIMANDO - *Non hai motivo di vivere.*

PARTE CIVILE, AVV. NARDONE - *Non ho capito, scusi?*

TESTIMONE SOLIMANDO - *Non c'è una motivazione bene per poter vivere là davanti perché... lì si è sepolti vivi.*

PARTE CIVILE, AVV. NARDONE - *"Sepolti vivi"?*

TESTIMONE SOLIMANDO - *Sì. Lì si è sepolti vivi.... ».*

Il testimone ha ricordato altresì il suo stato di esasperata prostrazione, nel periodo trascorso in isolamento, che lo ha condotto anche ad un tentativo di suicidio, tramite auto-assunzione di farmaci.

Indi, egli ha rammentato le ricorrenti minacce di morte proferite da un ispettore soprannominato "lo sfregiato" all'indirizzo suo e degli altri detenuti collocati in isolamento, quali ad esempio PERSOFF2, in particolare in un episodio prossimo alla data dell'11 ottobre 2018, occorso nel locale magazzino.

Venendo a quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, SOLIMANDO ha ricordato di avere udito molto trambusto, chiari suoni riferibili a calci, urla di PERSOFF1, intimidazioni minatorie degli agenti, nonché la caduta di quest'ultimo proprio innanzi alla sua camera detentiva:

« ... lì c'è stato un qualcosa di molto spiacevole credo nel non rispetto dell'umanità perché dovevano cambiarlo di reparto questo magrebino ... niente abbiamo sentito un bel trambusto. **Ho sentito**, non "abbiamo sentito", **ho sentito del trambusto e quel ragazzo è atterrato davanti alla mia cella**, perché ero la prima cella della sezione A dell'isolamento dove io, per fermare tutto questo, mi sono messo a sbattere, dove gli altri detenuti mi sono venuti dietro dicendo: "Se Solimando sta sbattendo c'è qualcosa di concreto, di serio" e si sono messi a sbattere insieme a me per fermare tutto questo. Ma non siamo stati in grado di... **Ho sentito di tutto, Dottoressa, ora non so se ha presente un pestaggio, cosa si può sentire... si possono sentire dei tonfi di calci, delle urla di un disperato che chiede aiuto, della gente che può gridare: "Ti ammazzo" allora... È atterrato davanti alla mia cella** se è questo che volete sapere, lo potete vedere dai filmati. **Io l'ho visto quando l'ho visto per terra da me...** secondo me è caduto perché l'hanno fatto cadere o perché è stato spinto davanti alla cella, non lo so. **Però è caduto davanti alla mia cella e c'erano persone che gli davano addosso, ecco... erano troppi... sono stato il primo a sbattere il blindo**

purché si arrestasse questo pestaggio, perché era ingiustificato, ecco. Era ingiustificato, perché non è che era uno che faceva casino, non è che era uno che ha risposto male o che, era ingiustificato... Non si sentiva ».

SOLIMANDO ha poi precisato che PERSOFF1, in seguito alla sua forzata collocazione nella nuova camera detentiva, è ivi rimasto privo di sensi:

« ... Posso confermare che è stato massacrato, che è stato buttato in cella svenuto, questo ve lo posso confermare perché me lo ricordo perché è un ricordo indelebile. Ora le parole, Dottoressa, non me le posso ricordare tutte!... ».

Il testimone ha rammentato altresì i numerosi epiteti ingiuriosi lanciati dagli agenti, contro lui e gli altri detenuti, al termine del trasferimento di PERSOFF1 nella nuova camera detentiva. Indi ha aggiunto di avere visto più tardi il sanitario, dott. COIMP11, dirigersi verso la camera detentiva di PERSOFF1, e poco dopo fare ritorno alla sua camera, rassicurando lui e gli altri detenuti ivi presenti:

« ... Gli altri detenuti hanno fatto... hanno voluto far scendere il medico. Abbiamo chiesto gentilmente al dottore ... di accertarsi delle condizioni dell'altro detenuto, il ragazzo tunisino... Il dottor Giachi è entrato per primo, non so cosa ha fatto, perché la cella mia è la prima e lui era all'ultima cella, ma il dottor Giachi ha visitato, credo, per prima questo, rassicurandosi che stava bene... queste sono le parole che poi ha riferito il dottor Giachi quando ci ha cercato di ... rassicurare... ».

Egli ha poi ricordato di aver distintamente udito una frase, proferita da un agente con inflessione dialettale romana, poi riconosciuto dal medesimo SOLIMANDO nella persona dell'agente scelto COIMP7, nel momento PERSOFF1 si trovava riverso a terra: “fermi! Così lo ammazate?”

Il testimone ha quindi riportato che, la sera di quella stessa giornata, è stata assunta la decisione comune, da parte degli altri detenuti presenti del reparto isolamento, di denunciare l'accaduto per iscritto, mediante distinte lettere in cui fossero riportati i fatti avvenuti quel giorno; di tale collettiva redazione, peraltro, è stato incaricato il medesimo SOLIMANDO, in ragione delle sue capacità in termini di scrittura e delle sue cognizioni in materia giuridica.

27.5.1.– Il materiale narrativo consegnato da SOLIMANDO al Collegio si è contraddistinto per l'intensa e marcata partecipazione emotiva che ha accompagnato larga parte della sua deposizione. Ancora vividamente, per vero, riecheggiano in tutti i componenti del Collegio i numerosi turbamenti di cui è stato preda il testimone nel corso della sua audizione; turbamenti ricorrenti, di cui evidenti tracce possono cogliersi finanche nelle stesse fonotrascrizioni, sfociati infine in una intesa commozione da parte del medesimo.

Si tratta di elementi, questi ultimi, che hanno incrementato e ancor più rafforzato, nella percezione del Collegio, l'attendibilità e il convincimento circa la piena sincerità del testimone SOLIMANDO, nonché del complessivo materiale narrativo dallo stesso ritraibile: così anche di tale prova venendo aumentata la forza induttiva e la valenza probante.

27.5.2.– D'altro canto, il nucleo centrale del racconto da questi consegnato in sede di audizione dibattimentale è rimasto sempre e costantemente immutato, specie tra esame diretto e

controesame, non essendo infatti mai emerse, da parte di SOLIMANDO, incoerenze o contraddizioni tali da assurgere ad indice di globale inaccuratezza dei suoi ricordi.

Le informazioni riportate al Collegio, di contro, sono rimaste sempre coerenti e costanti, nel corso di tutta la sua audizione.

27.5.3.– A ciò si aggiunga, inoltre, come importanti elementi di validazione del suo complessivo racconto giungono proprio dalla diretta visione delle videoriprese in atti, là dove può in particolare osservarsi come PERSOFF1 sia effettivamente caduto in terra, sul pavimento, proprio di fronte alla camera detentiva di SOLIMANDO e, proprio qui, è poi rimasto sopraffatto dall'energica forza ponderale impressa sulla sua cassa toracica dall'imputato IMPUTATO5, tanto a lungo da farlo quasi soffocare e da far sì che, ad opera dell'agente scelto COIMP7, si levasse il già visto grido di allerta e allarme: *“fermi! Così lo ammazzate!”*.

27.5.4.– Da ultimo, si osservi altresì come il pressoché immediato trasferimento di SOLIMANDO in altro istituto penitenziario, unitamente al suo perdurante e ininterrotto stato detentivo, sino quantomeno all'atto della sua deposizione, rende quest'ultima vieppiù degna di fiducia e credibilità, in quanto si può escludere senz'ombra di dubbio qualsiasi ipotesi di concertazione o di accordo, tra lui e gli altri detenuti uditi nel corso del dibattimento.

27.6.– Quanto al detenuto Ciro CRISCUOLO, la sua deposizione si è connotata per estrema rapidità, benché i dati narrativi che lo stesso ha riferito al Collegio siano apparsi pur sempre rilevanti e dotati di apprezzabile utilità probatoria.

Egli ha, innanzitutto, rammentato di trovarsi in una camera detentiva adiacente a quella di PERSOFF2, dunque nel lato “B” di tale sezione dell'istituto penitenziario di San Gimignano. Siffatta circostanza risulta, invero, confermata dal materiale documentale in atti, là dove può apprendersi che CRISCUOLO fosse stato allocato nella camera detentiva n. 14, indi adiacente a quella in cui era allocato PERSOFF2, ossia la n. 15.

Il nucleo centrale della narrazione dal medesimo riportata al Collegio ruota, anch'essa, intorno ai medesimi contenuti informativi sin qui esaminati: quali la percezione di grida, di minacce e intimidazioni.

CRISCUOLO, più in particolare, ha riferito al Collegio di distintamente sentito PERSOFF1 gridare, quel pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

Egli, al contempo, ha rammentato che i numerosi operatori del Corpo di polizia penitenziaria ivi presenti proferivano espressioni minatorie all'indirizzo di PERSOFF1 e di tutti i detenuti lì allocati:

« ... io ho sentito le grida... di questo straniero, che poi c'erano altri amici miei giù alle celle che si fece un casino ed arrivò questa persona che fu picchiata ... Le guardie gridavano: “Vi ammazziamo, vi ammazziamo. Statevi zitti, non gridate!”... Le guardie gridavano: “Vi ammazziamo, vi ammazziamo, statevi zitti, non gridate!” più o meno... PERSOFF1 per la verità non lo posso dire perché lui stava in quell'altra sezione, però sentivo le grida che lo picchiavano... era un casino... ».

Il testimone ha poi ricordato come, ad un tratto, si fosse avvicinato alla sua camera detentiva l'ispettore soprannominato “*lo sfregiato*”, che lo ha ivi minacciato di tacere e di star zitto, altrimenti

sarebbe stato anch'egli percosso. CRISCUOLO, a quel punto, si è quindi andato a coricare sul letto della propria camera detentiva e ivi è rimasto, per timore di essere anch'egli raggiunto da percosse:

« ... A quel punto mi andai a mettere sul letto, perché dissi: "Questi ora picchiano pure a me" e questa fu la cosa... ».

Successivamente a questa vicenda, CRISCUOLO ha parlato con la propria educatrice e con la dott.ssa VENTURINI, che lo ha incoraggiato a redigere una lettera dove fossero riportati gli eventi accaduti.

27.6.1.– Il materiale narrativo consegnato da CRISCUOLO in dibattimento è apparso, ad avviso del Collegio, meritevole di piena credibilità.

Il nucleo centrale del suo racconto è, infatti, rimasto sempre e costantemente immutato, tra esame diretto e controesame, non essendo mai emerse incoerenze o contraddizioni tali da assurgere ad indice di globale inaccuratezza dei suoi ricordi, rimasti coerenti e costanti, nel corso della sua intera audizione.

27.6.2.– Da ultimo, si osservi altresì come anche per CRISCUOLO valgano i medesimi rilievi già svolti con riferimento a SOLIMANDO: là dove il pressoché immediato trasferimento in altro istituto penitenziario anche di quest'ultimo, unitamente al suo perdurante e ininterrotto stato detentivo, sino quantomeno all'atto della sua deposizione, hanno costituito, per il Collegio, ulteriori indici di affidabilità in capo al testimone, potendosi anche per questi senza dubbio escludere qualsivoglia ipotesi di concertazione o di accordo tra lui e gli altri detenuti uditi nel corso del dibattimento.

27.7.– In definitiva, i contributi informativi essenziali che possono complessivamente ricavarsi dalle deposizioni di PERSOFF2, PERSOFF3, Abdarraouf GANICHI, Vincenzo SOLIMANDO e Ciro CRISCUOLO, corrispondenti ad altrettanti fatti temporalmente collocabili nella data di giovedì 11 ottobre 2018, ruotano attorno ai seguenti assi.

Una moltitudine di operatori appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ha fatto ingresso nel reparto isolamento e, qui, ha fatto ripetuto uso della violenza fisica nei confronti di PERSOFF1: percuotendolo più volte e in distinte occasioni, trascinandolo e inveendo contro di lui, sino a collocarlo all'interno di altra camera detentiva situata nel medesimo reparto.

Il medesimo personale del Corpo di polizia penitenziaria ha, inoltre, usato violenza morale nei confronti degli altri detenuti ivi presenti: intimorendoli con grida di morte, oltre che con la stessa loro presenza in gruppo, nonché investendoli altresì con ripetute ingiurie.

PERSOFF1, all'esito del violento trattamento subito, non ha dato segni di essere cosciente, non rispondendo ai richiami e alle domande allo stesso rivolte dagli altri detenuti.

Il detenuto PERSOFF2, in quella medesima circostanza, è stato poi percosso al lato destro della fronte, da parte dell'assistente capo coordinatore IMPUTATO4.

Il detenuto PERSOFF3, d'altro canto, è stato raggiunto nella propria camera detentiva da cinque operatori del Corpo di polizia penitenziaria e, qui, è stato afferrato alla gola dall'ispettore superiore

IMPUTATO1 e da questi è stato minacciato, nel mentre in cui l'ispettore capo IMPUTATO2 gli mimava gesti intimidatori, con le mani.

I detenuti collocati nel reparto isolamento, durante gli atti di collettiva violenza inflitti a PERSOFF1, sono stati infine colti da sentimenti di paura e terrore, perdurati anche nei giorni successivi.

28. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in dibattimento. La deposizione dell'educatrice Ivana Bruno.

28.1.– Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati poi udite figure professionali operanti, all'interno della Casa di reclusione di San Gimignano di San Gimignano, nel settembre dell'area educativa, tra le quali in particolare la testimone Ivana BRUNO, che sin dall'anno 2012 ha ricoperto il ruolo di funzionaria della professionalità giuridico-pedagogica presso tale istituto penitenziario: con compiti, dunque, di pianificazione e messa in atto delle attività trattamentali e degli interventi di sostegno in favore delle persone detenute, finalizzati al loro reinserimento sociale, nonché di partecipazione all'osservazione scientifica della personalità di queste ultime.

Ella, quindi, all'interno dell'istituto penitenziario di San Gimignano ha operato e tuttora opera in qualità di educatrice per adulti, secondo la definizione offerta dagli articoli 80 e 82 Ord. pen.

28.2.– Il nucleo centrale della narrazione riportata al Collegio dalla testimone BRUNO ruota intorno ai seguenti contenuti informativi.

In un arco di tempo compreso tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di venerdì 12 ottobre 2018, la stessa si è recata nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano.

Qui ha avuto distinti colloqui individuali con ciascuno dei detenuti PERSOFF2, PERSOFF3, Ciro CRISCUOLO e PERSOFF4.

Nel corso di questi colloqui la testimone ha raccolto, da parte di tutti e quattro i detenuti, sempre il medesimo racconto, incentrato sul fatto che, nel pomeriggio della precedente giornata, gli stessi avevano assistito dapprima alle urla e grida di un detenuto di nome PERSOFF1, rivolte nei confronti di altro detenuto presente in una vicina camera detentiva, e in seguito ad atti di maltrattamento posti in essere da numerosi agenti del Corpo di polizia penitenziaria nei confronti del medesimo PERSOFF1 e consistiti in uno spostamento di cella connotato da percepibile e marcata violenza esercitata ai danni di quest'ultimo:

« Ci sono stati dei contenuti comuni nei colloqui e tutti mi hanno riferito di aver assistito il giorno prima a dei maltrattamenti ai danni di un detenuto che hanno sentito chiamare PERSOFF1. Mi hanno riferito che PERSOFF1 inveiva contro una persona di altra cella e che, quindi, poi, di conseguenza erano scesi numerosi agenti di polizia, mi dicevano intorno a quindici persone, che hanno spostato PERSOFF1 da una cella ubicata entrando a sinistra del reparto in una cella del corridoio opposto, quindi entrando a destra, e che hanno assistito a un modo di spostamento, diciamo, della persona pesante e violento ».

Sempre i quattro detenuti le hanno poi tutti riferito di avere udito rumori di percosse e di lamenti, provenienti dalla lontana camera detentiva presso cui il detenuto in questione era stato spostato.

Essi hanno inoltre aggiunto, tutti, che la prima mattina del giorno successivo a quello in cui si erano verificati i maltrattamenti – ossia in quella stessa mattinata del 12 ottobre 2018 – diversi agenti della polizia penitenziaria si erano recati presso la camera detentiva dove il giorno prima era stato spostato quel detenuto e avevano iniziato a battere forte sulla blindatura di quella camera detentiva, soltanto per controllare, evidentemente, se il detenuto fosse vigile o sveglio.

I quattro detenuti, ancora, hanno riferito alla testimone che PERSOFF1 aveva in precedenza alzato la voce e inveito contro altro detenuto situato in una vicina camera detentiva, in ciò essi stessi individuando:

« il motivo per cui sono venuti gli agenti... perché PERSOFF1 aveva un contrasto con un'altra persona detenuta presente in un'altra cella e quindi l'agente di polizia ha chiamato per dire che c'era PERSOFF1 che fa storie, che alza la voce e che sta creando qualche problema qui in sezione, ecco ».

Il detenuto PERSOFF2, che le era apparso molto provato, ha da parte sua riferito di avere rivolto agli agenti il grido di fermarsi, nel mentre in cui essi stavano maltrattando PERSOFF1, ma di tutta risposta è stato colpito con un pugno in faccia, attraverso l'uscio presente nella porta blindata della sua camera detentiva, da parte di un agente che emanava odore di alcool:

« Uno, PERSOFF2, diceva, insomma, provava a dire, a fermare, a gridare, insomma, 'lasciatelo' e gli è arrivato un pugno in faccia, nell'occhio, e che poi aveva un po' chiesto al medico di refertarlo, e il medico gli aveva consigliato di lasciar perdere ».

La testimone ha ricordato, inoltre, di avere chiaramente visto una lieve escoriazione sulla fronte del detenuto PERSOFF2.

Ella ha altresì rammentato, con limpido nitore, che tutti i detenuti erano molto preoccupati e che tutti le hanno espresso la loro chiara paura e netta preoccupazione per quanto avvenuto il pomeriggio del giorno precedente, ai danni del detenuto PERSOFF1, temendo che altrettanto potesse accadere a loro e pregando la testimone di rappresentare tale situazione.

Terminati i colloqui, e con certezza dunque ormai giunti al pomeriggio del 12 ottobre 2018, la testimone ricorda chiaramente di avere incontrato il detenuto PERSOFF1, in un corridoio nei pressi del cancello del reparto isolamento, mentre quest'ultimo era accompagnato da un agente della polizia penitenziaria:

« Allora, io penso che sia stato poco dopo i miei colloqui, sì: dopo i miei colloqui... io i colloqui li ho fatti il 12, quindi nello stesso giorno in cui ho fatto i colloqui, non mi contraddico... quindi nel pomeriggio, dopo i colloqui... ricordo che ero davanti al cancello dell'isolamento... innanzitutto [PERSOFF2] era accompagnato da un agente di polizia. Questo agente di polizia lo ha chiamato PERSOFF1, io ho sentito che lo chiamava, per cui non ho avuto dubbi sul fatto che fosse lui, poi un minimo di conoscenza a vista lo conoscevo. Quindi, avendo ascoltato i racconti delle persone, un poco poi cercavo e mi era venuto il dubbio di... volevo vedere gli eventuali segni... ».

Nel ricordo della testimone PERSOFF1 risultava essere, peraltro, una persona particolarmente magra e con una struttura fisica molto esile.

Nell'esatto frangente in cui vi si è imbattuta, avendo ancora in mente quanto le era stato poc'anzi riferito dai quattro detenuti durante i colloqui avuti con loro, la testimone si è spinta a controllare la persona di PERSOFF1, che pure come educatrice non aveva direttamente in carico, e in quell'esatto istante ha scorto sul suo viso una ferita parallela ad un sopracciglio e un graffio:

« mi ricordo che lui era integralmente vestito, nel senso che aveva una maglietta a maniche lunghe e pantaloni lunghi ed era scoperto solo il volto. Quindi ho visto un segno, una ferita, qui nel sopracciglio, e un graffio... la ferita era parallela al sopracciglio, ecco, non mi ricordo se il lato destro o sinistro, questo non me lo ricordo, era un taglio... e poi ho visto anche un graffio... sempre nel viso ».

La testimone, a quel punto, rammenta di essere rientrata nel proprio ufficio e di avere subito informato di quanto visto e appreso la coordinatrice dell'area educativa, dott.ssa Maria BEVILACQUA, e l'educatrice che aveva in carico il detenuto PERSOFF1, dott.ssa Sabrina IACHINI.

Di lì a poco, la testimone ricorda di avere provato immediatamente a contattare, sul numero dell'ufficio, Antonio FULLONE, Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, tuttavia senza successo, avendo avuto modo di parlare, nell'occasione, con la vicaria del Provveditore, Rosa Alba CASELLA, che prontamente l'ha invitata a contattare la comandante del reparto, Morgana FANTOZZI.

28.3.– In sede di controesame sono poi emersi nuovi dettagli che hanno incrementato e ancor più rafforzato, nella percezione del Collegio, l'attendibilità e il convincimento circa la piena sincerità della testimone BRUNO e del materiale narrativo dalla stessa ritraibile: così di tale prova venendo aumentata la forza induttiva e la valenza probante.

Il tema riguarda, più in particolare, alcuni preziosi dettagli rievocati dalla testimone, talune sue reminiscenze portate alla luce proprio grazie all'intervento, in sede di controesame, delle Difese degli imputati e che costituiscono, ad avviso del Collegio, ulteriori criteri di validazione dell'intero nucleo centrale del racconto dalla stessa offerto, quali: a) il nitido e chiaro ricordo degli abiti indossati da PERSOFF1 nel momento in cui, sulla sua persona, ella ha visto presenti due ferite nel suo volto (*“una maglietta a maniche lunghe e dei pantaloni lunghi”*); b) la distanza che la separava da PERSOFF1 allorché sul suo volto ha scorto un taglio e un graffio (*“un metro e mezzo”*); c) il luogo esatto e preciso in cui ha visto PERSOFF1 ferito al volto, accompagnato dal nitido ricordo di come quest'ultimo fosse stato chiamato per nome dall'agente che gli era accanto (*“quel giorno l'ho visto nel corridoio, non dell'isolamento, ma è un corridoio superiore al pianoterra... quel giorno io l'ho visto PERSOFF1... l'ho incontrato nel corridoio che veniva accompagnato da un agente di polizia, che lo chiamava per nome”*).

Particolarità e accuratezze che hanno sensibilmente incrementano, in capo al Collegio, il livello di attendibilità della testimone e, quindi, di veridicità di quanto da essa riportato in sede dibattimentale.

28.4.– A ciò si aggiunga, sempre in sede di valutazione dell'attendibilità della testimone e della credibilità della sua deposizione, come il nucleo centrale del racconto offerto dalla medesima sia rimasto sempre e costantemente immutato.

Tra esame diretto e controesame, più in particolare, non sono infatti mai emerse, da parte della testimone, incoerenze o contraddizioni tali da assurgere ad indice di globale inaccuratezza dei suoi ricordi. Al contrario, le informazioni consegnate al Collegio, da questo punto di vista, sono rimaste sempre coerenti e costanti, nel corso della sua intera audizione.

Da parte del Tribunale, in definitiva, non sono stati apprezzati elementi, di alcun tipo o genere, in base a cui possa fondatamente sostenersi che la narrazione dei fatti riportata dalla testimone sia frutto di artata costruzione menzognera ovvero di deformazione dei suoi personali ricordi.

28.5.– Di contro, ad avvalorare la genuinità di quanto dalla testimone riferito, possono enumerarsi alcuni dati, frutto della comparazione tra il racconto offerto e altro materiale probatorio acquisito in dibattimento.

28.5.1.– Innanzitutto, la descrizione che di PERSOFF1 ella ha fatto, relativa al frangente in cui si è imbattuta in quest'ultimo e sul suo volto ha visto un graffio e una ferita, trova piena conferma in quanto riportato nel diario clinico del medesimo PERSOFF1, effettivamente descritto come persona alta centosettantacinque centimetri e del peso di sessantasei chili; il che costituisce, ad avviso del Collegio, un significativo elemento di riscontro circa la genuinità del ricordo offerto dalla teste: tanto più prezioso, peraltro, ove si consideri che PERSOFF1 era un detenuto a lei pressoché sconosciuto, non avendolo in carico come educatrice, e di cui non poteva quindi vantare personale conoscenza o pregressi ricordi circa la sua fisionomia.

28.5.2.– A ciò si aggiunga, poi, che della telefonata fatta alla comandante di reparto, non presente in sede, vi è riscontro diretto proprio ad opera di quanto deposto da tale sua collocutrice, Morgana FANTOZZI, che ha infatti anch'ella riferito di essere stata telefonicamente contattata, proprio in quel pomeriggio di venerdì 12 ottobre 2018, da parte dell'educatrice BRUNO.

Di più. Siffatta telefonata e, prim'ancora, quella operata agli uffici del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, costituisce essa stessa un evidente sintomo della gravità dei fatti di cui la testimone, in quel giorno, era venuta a diretta conoscenza. È infatti chiaro, da questo punto di vista, che in tanto si giustifica una telefona diretta alla massima autorità dell'Amministrazione penitenziaria dell'intera Regione Toscana, in quanto oggetto della notizia da riferire sia un fatto di rilevanza estrema e di cui non possa quindi essere affatto ritardata e procrastinata la segnalazione alle Autorità superiori.

Sicché, di fronte all'assenza in sede sia della direttrice d'istituto STEFANELLI che della comandante di reparto FANTOZZI, a rendere improcrastinabile quella telefonata e, con essa, la necessità di immediatamente avvisare le Autorità superiori è stata, allora, proprio la estrema gravità di quanto visto e appreso: un detenuto che, invece d'essere integro, aveva ferite sul volto e altri detenuti che, spaventati e impauriti, avevano tutti riferito di aggressioni, violenze e intimidazioni commesse da personale del Corpo di polizia penitenziaria.

28.5.3.– Infine, di tutto quanto riferito dalla teste in sede dibattimentale, vi è agli atti pieno e integrale riscontro documentale, costituito dalla nota protocollo 16440 del 16 ottobre 2018, avente

ad oggetto “Riscontro alla nota della direzione locale prot n. 15658 del 15.10.2018”, trasmessa alla direttrice d’istituto STEFANELLI.

Quest’ultima, pur a fronte della gravità dell’episodio di violenza che stava delineandosi, aveva infatti redatto due distinte note, entrambe protocollate lunedì 15 ottobre 2018 ai numeri 15657 e 15658, nonché dirette l’una all’educatrice BRUNO (ricevuta a mani in pari data) e l’altra alla coordinatrice dell’area educativa BEVILACQUA (ricevuta a mani mercoledì 17 ottobre). Con tali note, dal contenuto pressoché identico, la direttrice STEFANELLI censurava apertamente il gesto di mancata “osservanza della via gerarchica” tradottosi nella telefonata fatta non già a lei medesima, bensì agli Uffici del Provveditorato, rivolgendo ad entrambe l’invito a “formalizzare immediatamente il contenuto della telefonata e riferire puntualmente i nominativi dei detenuti di alta sicurezza con i quali ha parlato e dettagliare il contenuto dei singoli colloqui”.

Nella nota di risposta redatta dall’educatrice BRUNO e consegnata martedì 16 ottobre 2018 all’Ufficio segreteria della direzione dell’istituto penitenziario di San Gimignano può così leggersi:

« Trasmetto a seguire, come da lei richiesto, i contenuti del colloquio telefonico intercorso tra me e la dottoressa Casella il giorno 12 ottobre. Specifico che non ero a conoscenza della sede in cui Lei stava espletando l’attività di servizio e contestualmente non era in sede il comandante di reparto. Di conseguenza per il ruolo istituzionale che rivesto, a fronte dei contenuti dei colloqui effettuati presso il reparto isolamento, ho reputato doveroso conferire con i Superiori Uffici. Nel telefonare al Provveditorato ho chiesto di interloquire prima con il dott. Fullone, che però non era in sede, di conseguenza ho riferito con la dott.ssa Casella.

In merito al primo quesito comunico che in tale telefonata ho riferito alla dott.ssa Casella di aver effettuato quattro colloqui con i quattro detenuti presenti in isolamento a me in carico per competenza e di averli percepiti turbati. Ho riportato che gli stessi mi hanno riferito che il giorno antecedente nel primo pomeriggio avrebbero visto arrivare numerosi agenti di polizia penitenziaria isolamento, che questi avrebbero portato un detenuto di origine magrebina, individuato in PERSOFF1, in una cella e di avere sentito delle percosse, poi avrebbero inveito verbalmente contro gli altri presenti. Ho specificato che i quattro detenuti mi hanno comunicato di avere paura di eventuali ulteriori episodi ai loro danni.

La dottoressa mi ha ascoltato e mi ha invitato a contattare il comandante per riferire sui contenuti di questi colloqui. Mi ha chiesto se ho visto PERSOFF1, ho risposto che lo aveva incrociato nel corridoio. Mi ha chiesto se aveva segni nel corpo, ho risposto che l’unica parte a vista era il viso e ho notato un taglio in un sopracciglio e un graffio. La dottoressa mi ha detto di percepirmi turbata e io ho confermato di esserlo a fronte dei quattro colloqui. Ho specificato la dottoressa che quanto riportato è esito del riferito dei detenuti e che non avevo ulteriori riscontri oggettivi.

In merito al secondo quesito comunico che in data 12.10.2018 ho effettuato colloqui singolarmente con i detenuti PERSOFF2, Criscuolo Ciro, PERSOFF4 e PERSOFF3.

Ai colloqui ciascuno di loro mi è apparso per la modalità verbale e non verbale della comunicazione (mimica, postura, intonazione della voce) turbato per quanto riferiscono di avere visto e vissuto il giorno prima (11.10.2018) nel primo pomeriggio. I quattro detenuti, ciascuno nel proprio colloquio, hanno raccontato che il detenuto prima collocato nella cella 4 lato A e poi portato nella cella 19 lato B (identificato in PERSOFF1 Meyer) avrebbe inveito verso le persone presenti nel reparto isolamento. L’agente

di sezione avrebbe effettuato una telefonata e successivamente numerosi agenti di polizia penitenziaria avrebbero raggiunto l'isolamento, indossando guanti blu in plastica e alcuni di loro avrebbero fatto odore di alcol. Il racconto prosegue, i detenuti mi hanno comunicato che alcuni agenti avrebbero preso il detenuto, che avrebbero sentito chiamare PERSOFF1 e lo avrebbero portato nella cella 19 già maltrattandolo lungo il corridoio, poi avrebbero sentito rumori compatibili con un pestaggio, specificando: "si sentiva il rumore dei colpi che gli venivano dati, del detenuto che cadeva a terra, lamenti, le grida dello stesso". I detenuti hanno aggiunto che l'intervento della polizia è stato coordinato dall'ispettore del reparto alta sicurezza.

I detenuti raccontano: "sicuramente le telecamere sono state prima manomesse".

Raccontano che gli agenti hanno gridato ai detenuti presenti in isolamento insulti: "cornuti, le vostre mogli se la fanno con altri uomini, pezzi di merda, pedofili, ve la cantate, qui comandiamo noi!".

Questi contenuti sono stati riportati in modo sostanzialmente uguale nei quattro colloqui con i detenuti summenzionati. Gli stessi riferiscono che nel tentativo di chiedere aiuto hanno riferito tutto ciò anche al personale sanitario che si è recato in isolamento.

I contenuti diversi, riportati da ciascuno di loro, vengono specificati di seguito.

PERSOFF2 racconta al colloquio di avere gridato agli agenti di lasciare il detenuto, di conseguenza un agente (abituamente capo posto AS) gli avrebbe dato un pugno in faccia, minacciandolo di farsi gli affari suoi, questo avrebbe fatto odore di alcol.

PERSOFF2 riferisce anche che quando sono andati tutti via, ha chiesto di essere visitato dal medico; giunto il dottor Giachi, gli ha raccontato l'accaduto e chiesto di refertare i segni sul viso, conseguenza del pugno ricevuto da un agente. Ma, continua PERSOFF2, il medico gli avrebbe fatto intendere che preferiva non refertare per timore delle conseguenze. Specifico di avere visto sul viso di PERSOFF2 una lieve escoriazione.

PERSOFF3 riferisce, durante il colloquio, che dopo aver lasciato PERSOFF1 la polizia sarebbe entrata nella propria camera detentiva, in particolare l'attuale ispettore di reparto AS e l'ex ispettore MS "quello con la cicatrice nel viso" offendendolo e minacciandolo, poi l'ispettore AS, mettendogli le mani al collo avrebbe detto: "adesso dimmi chi è pedofilo". L'ispettore avrebbe fatto riferimento a precedenti scambi verbali offensivi del detenuto verso di lui, spiega l'interlocutore.

PERSOFF4 racconta che i due ispettori sarebbero entrati anche nella sua camera detentiva, gli avrebbero detto che non deve presentare più richieste per telefonare all'avvocato, deve solo inviare eventualmente telegrammi, anche lui riferisce di essere stato offeso e minacciato, affinché non riferisse l'accaduto.

I quattro detenuti mi hanno chiesto aiuto, temendo per la loro incolumità. Segnalo che nel primo pomeriggio di giovedì 11 ottobre la collega Iachini ha suonato al reparto isolamento per effettuare colloqui e un agente, raggiungendola al cancello, le ha riferito che non era possibile fare i colloqui con i detenuti. La stessa il giorno successivo ha fatto colloquio con i detenuti Essalami, Solimando e PERSOFF1.

San Gimignano, 15.10.2018 ».

28.5.4.– L'integrale lettura della nota redatta dall'educatrice BRUNO, da cui si ritrae la perfetta coincidenza tra i fatti in essa esposti per iscritto e il nucleo centrale di quelli riferiti in sede di audizione testimoniale, costituisce un solido indice di affidabilità della deposizione esperita e della credibilità della medesima testimone, tale da validare l'intero racconto dalla stessa offerto al Collegio in sede di audizione dibattimentale.

28.6.– In sintesi, i contributi informativi essenziali che si ricavano dalla deposizione della testimone BRUNO, corrispondenti ad altrettanti fatti temporalmente collocabili alla data di venerdì 12 ottobre 2018, ruotano intorno ai seguenti assi.

I detenuti PERSOFF3, Ciro CRISCUOLO, PERSOFF2 e PERSOFF4, collocati nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano, erano tutti turbati e preoccupati.

Tutti e quattro i detenuti, inoltre, hanno affermato di avere assistito, nel pomeriggio del giorno precedente, ad atti di violenza e a condotte maltrattanti commesse da numerosi agenti del Corpo di polizia penitenziaria ai danni di un altro detenuto di nome PERSOFF1, avvenute nel reparto isolamento, dove tale detenuto è stato spostato da una camera detentiva ad un'altra.

Il detenuto PERSOFF2, in particolare, ha dichiarato di essere stato investito in volto con un pugno sferrato da un agente.

Lo stesso PERSOFF2 aveva una lieve escoriazione sulla fronte.

Il detenuto PERSOFF1, da parte sua, aveva invece un taglio parallelo ad un sopracciglio e un graffio, anch'esso presente sul suo viso.

29. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in dibattimento. La deposizione della coordinatrice dell'area educativa Maria Bevilacqua.

29.1.– La testimone Maria BEVILACQUA, sin dall'anno 2009, ricopre il ruolo di funzionaria della professionalità giuridico-pedagogica presso la Casa di reclusione di San Gimignano, ove in ragione della maggiore anzianità di servizio posseduta svolge funzioni di coordinamento dell'area educativa.

29.2.– Il nucleo centrale della narrazione riportata al Collegio dalla testimone BEVILACQUA ruota intorno ai seguenti contenuti informativi.

Nella giornata di venerdì 12 ottobre 2018, mentre si trovava in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano, la testimone rammenta come la collega dell'area educativa Ivana BRUNO si fosse precipitata nel suo ufficio, di corsa, per riferirle quanto appreso da colloqui svolti con tre o quattro detenuti collocati nel reparto isolamento e che aveva in carico.

La coordinatrice BEVILACQUA così ricorda in merito al nucleo essenziale di quanto nell'occasione riferitole dall'educatrice BRUNO:

«La mia collega mi riferì, appunto, il contenuto di questi colloqui avuti con questi detenuti, i quali avevano raccontato che il giorno precedente c'era stato questo folto numero di poliziotti penitenziari, che erano andati in isolamento e che praticamente avevano spostato un detenuto da un corridoio all'altro, di questo reparto, in malo modo, malmenandolo e che avevano sentito rumori, voci, lamenti, anche secondo loro, insomma naturalmente, anche rumori di calci, pugni e cose del genere. Erano a dire loro insomma – come avevano riferito alla mia collega tutti separatamente – erano anche abbastanza spaventati perché a loro volta erano stati minacciati, gli avevano intimato di stare zitti e di farsi gli affari loro, insomma... ».

La testimone ha ascoltato il racconto fattole dalla collega BRUNO, che subito ha ritenuto credibile:

« La mia collega, che tra l'altro apprezzo molto perché è una persona estremamente seria, molto meticolosa, molto precisa ed è anche molto competente, ho reputato credibile quello che lei mi ha riferito e cioè che aveva appreso queste notizie da questi detenuti e che comunque qualcosa magari era successo. Che cosa esattamente non lo sapevamo di preciso, però comunque che fosse successo qualcosa sì... ».

Udito tutto ciò dalla collega BRUNO, la testimone ricorda di avere immediatamente contattato per via telefonica il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria Antonio FULLONE, in quel momento tuttavia assente dall'ufficio.

A quel punto, ella ricorda che dapprima le è stata passata la Vicaria del Provveditore Rosa Alba CASELLA e che, in quel momento, ha quindi subito lasciato che a parlare al telefono con la Vicaria fosse direttamente la collega BRUNO, lì presente.

Nell'occasione, la Vicaria Rosa Alba CASELLA ha invitato entrambe a contattare la Comandante del reparto.

La testimone rammenta altresì che, trascorso il fine settimana, è rientrata in ufficio non di lunedì ma il giorno seguente, quando ha trovato una lettera di addebiti scritta dalla direttrice STEFANELLI, che le contestava di avere inutilmente chiamato il Provveditorato:

« Quando sono rientrata la dottoressa Stefanelli mi ha fatto trovare una contestazione scritta, in cui mi chiedeva conto in ragione del perché avessi chiamato il PRAP e non avessi invece cercato di rintracciare lei, che io non mi ricordavo dove stava in quel giorno, perché la Stefanelli aveva due o tre sedi diverse di lavoro. Mi disse anche testualmente: "non ti faccio rapporto disciplinare, però scrivimi le motivazioni". Io gliela scrissi, lei mi disse che non erano sufficienti e volle una integrazione. Tra l'altro era anche molto seccata, perché riteneva che io avessi sollevato un polverone inutile e che non era necessario, insomma chiamare il Provveditorato. Poi, detto ciò, le ho scritto il motivo per il quale avevo chiamato direttamente il PRAP, cioè che non mi ricordavo lei dove si trovasse, e lei comunque mi ha fatto il rapporto disciplinare ».

Ben nitida, nel ricordo della testimone, è poi la situazione di "inferno" in cui si è trovata all'interno della Casa di reclusione di San Gimignano, in conseguenza di quella sua decisione di telefonare al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per riportargli, così, le confidenze raccolte dall'educatrice BRUNO in merito ai maltrattamenti e alle violenze che alcuni detenuti avevano denunciato esser state commesse nei confronti di un altro detenuto:

« da quel momento in poi c'è stato l'inferno ... nel senso che i rapporti, che erano già difficili, sono diventati ancora più difficili e hanno coinvolto anche altre persone, perché poi naturalmente c'è una "rete" insomma, sempre, della polizia penitenziaria... persone che a loro volta hanno avuto degli atteggiamenti di ... per usare un eufemismo di "scarsa collaborazione"... o comunque io sono stata avvicinata da più persone che mi hanno detto in maniera più o meno pacata: "ma che cosa hai combinato? cosa ti sei messa a fare? era un'operazione del tutto lecita e normale!" ».

La testimone rammenta, poi, che l'ispettore capo IMPUTATO2, pochi giorni dopo i fatti, si è trattenuto sotto la porta del suo ufficio, dove:

« ha cominciato ad urlare, a sbraitare: che io avevo fatto una cosa che non stava né in cielo né in terra, che me l'avrebbe fatta pagare, a me e alla Bruno, che avevamo – diciamo così – messo in moto un meccanismo che praticamente li accusava ingiustamente, perché non avevano commesso nulla di sbagliato, non c'era nessun illecito... IMPUTATO2 ha rimproverato, ripeto, in malo modo, il fatto in sé, che io abbia portato questo fatto fuori dall'Istituto di San Gimignano... il motivo della discussione, che poi non era una discussione perché ha parlato solo lui, il motivo dell'amarezza – diciamo così – per IMPUTATO2 era soltanto quello che questo fatto fosse uscito fuori dalle mura di San Gimignano ... l'ispettore IMPUTATO2 lamentava che questa questione fosse uscita fuori dal carcere di San Gimignano... ».

Da ultimo, la coordinatrice BEVILACQUA ha rievocato un episodio di una certa rilevanza: un incontro riservato avuto con COIMP2 poco dopo i fatti, in cui ella ha trovato quest'ultimo molto preoccupato e intimamente combattuto:

« Lo conosco da tanto tempo, perché prima lavorava all'ufficio matricola, insomma abbiamo sempre avuto dei contatti frequenti, quindi è stato lui stesso che è venuto da me a dire : “ma hai visto cosa è successo? che disastro ! che disastro!”. Ed io gli suggerì di dire la verità... e quando io gli avevo suggerito di dire la verità, lui disse: “io però c'ero”... e scoppiò a piangere... disse che lui personalmente non c'entrava un granché... ».

29.3.– Il racconto offerto in sede di audizione dalla testimone BEVILACQUA è apparso particolarmente accurato e ricco di dettagli, che hanno incrementato e ancor più rafforzato, nella percezione del Collegio, l'attendibilità e il convincimento circa la piena sincerità della testimone e del materiale narrativo dalla stessa ritraibile: così anche di tale prova venendo aumentata la forza induttiva e la valenza probante.

Il tema riguarda, più in particolare, alcune minute particolarità rievocate dalla testimone, piccole reminiscenze che, ad avviso del Tribunale, costituiscono ulteriori criteri di validazione dell'intero nucleo centrale del racconto dalla stessa offerto: quali ad esempio il nitido ricordo che la giornata del colloquio con l'educatrice BRUNO cadesse di venerdì (“questo fatto è successo il 12, che era un venerdì”), oppure il fatto che quest'ultima fosse venuta di corsa, a riferirle il contenuto dei colloqui svolti con i detenuti collocati nel reparto isolamento, o ancora il dato costituito dal non essersi recata in ufficio lunedì 15 ottobre (“il lunedì io non ero in servizio”).

29.4.– A ciò si aggiunga, sempre in sede di valutazione dell'attendibilità della testimone e della credibilità della sua deposizione, come il nucleo centrale del racconto dalla medesima offerto sia rimasto sempre e costantemente immutato.

Tra esame diretto e controesame, più in particolare, non sono infatti mai emerse, da parte della testimone, incoerenze o contraddizioni tali da assurgere ad indice di globale inaccuratezza dei suoi ricordi. Le informazioni consegnate al Collegio, al contrario, sono rimaste sempre coerenti e costanti, nel corso di tutta la sua audizione.

Anche in riferimento a tale testimone, in conclusione, il Collegio non ha rilevato elementi, di alcun tipo, in base a cui si possa sostenere che il suo narrato costituisca il frutto di deformazione dei suoi personali ricordi o di artata costruzione menzognera.

29.5.– D'altra parte, anche per tale testimone, così come già visto con riferimento all'educatrice BRUNO, sono numerosi i dati esterni in grado di avvalorare la genuinità del racconto complessivamente operato in sede dibattimentale.

29.5.1.– La ricostruzione dei fatti operata dall'educatrice BRUNO appare, innanzitutto, del tutto coerente, quanto a dati temporali, spaziali e a contenuti riportati, con il narrato della coordinatrice BEVILACQUA.

29.5.2.– Tale ricostruzione, poi, collima altresì con quanto riferito dalla dott.ssa VENTURINI in sede di sua audizione, nel momento in cui ha dichiarato di essere stata raggiunta, venerdì 12 ottobre 2018, da una telefonata fatta proprio dalla coordinatrice BEVILACQUA, in cui quest'ultima rappresentava alla prima l'essere avvenuto “*un fatto molto grave di pestaggio di un detenuto nella sezione isolamento*” (v. *supra*, §2.2).

29.5.3.– Similmente a quanto già visto con riguardo alla testimone BRUNO, anche di tutto quanto riferito dalla teste BEVILACQUA, in sede dibattimentale, vi è agli atti pieno e integrale riscontro documentale, costituito dalla nota protocollo 16448 del 17 ottobre 2018, avente ad oggetto “*Riscontro nota direttore n. 15658 del 15.10.18*”, indirizzata alla direttrice d'istituto STEFANELLI, il cui contenuti si riporta nel seguito:

« In relazione a quanto richiesto si specifica quanto segue.

In data 12.10.18, intorno alle 12:30 la collega Ivana Bruno di ritorno dal reparto isolamento in cui aveva effettuato colloqui con i detenuti ivi allocati è entrata nel mio ufficio visibilmente turbata.

Ha riferito che alcuni detenuti che aveva incontrato le avevano riferito di aver subito abusi dal personale di polizia penitenziaria. Ha riferito altresì che i detenuti avevano manifestato timori per la propria incolumità e le avevano chiesto aiuto.

In data 12.10. 18 in sede non vi era né il comandante né il direttore.

Ho ritenuto doveroso comunicare il tutto all'ufficio del Prap e poiché il Provveditore era assente ho chiesto alla Dott.ssa Casella, che avevo già sentito in mattinata per altri motivi.

Quanto riferito dalla collega Bruno corrisponde esattamente a quanto la stessa relazionato. (Allego copia della relazione a firma della dottoressa Bruno).

*Il Funzionario G.P.
Dott.ssa Maria Bevilacqua*

Preciso:

La collega Bruno era molto turbata. Conoscendola, so che non si lascia turbare facilmente, pertanto mi sono preoccupata anch'io e, in assenza di direttore e comandante, ho chiamato il Prap. Non ero a conoscenza della sede di servizio del direttore in data 12.10.18; la collega Bruno, comunque, dietro suggerimento mio e della dott.ssa Casella, ha informato il comandante che era a Volterra ».

29.6.– In sintesi, i contributi informativi essenziali che si ricavano dalla deposizione della testimone BEVILACQUA, corrispondenti ad altrettanti fatti temporalmente collocabili alla data di venerdì 12 ottobre 2018, possono essere così riassunti.

La funzionaria della professionalità giuridico-pedagogica Ivana BRUNO, subito dopo avere raccolto alcune confidenze da parte di detenuti collocati nel reparto isolamento, che aveva in carico come educatrice, si è recata in fretta dalla coordinatrice dell'area educativa Maria BEVILACQUA.

L'educatrice BRUNO, in quella circostanza, ha quindi riferito alla coordinatrice BEVILACQUA il contenuto di questi colloqui, incentrati tutti sul fatto che un nutrito gruppo di appartenenti al personale del Corpo della polizia penitenziaria, il giorno precedente, si era recato nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano e qui aveva spostato un detenuto in malo modo, malmenandolo.

L'educatrice BRUNO ha infine riferito alla coordinatrice BEVILACQUA che i detenuti con cui aveva svolto i colloqui erano tutti turbati e preoccupati.

29.7.— A tali contributi informativi, poi, se ne devono aggiungere altri due, anch'essi corrispondenti ad altrettanti fatti temporalmente collocabili, tuttavia, in date successive al 12 ottobre 2018, benché verosimilmente da tale giorno non troppo distanti.

Dalla deposizione della testimone Bevilacqua, innanzitutto, è altresì emersa la forte rabbia e irritazione dell'ispettore capo IMPUTATO2 per la “fuga di notizie” posta in essere proprio dalla medesima BEVILACQUA e dall'educatrice BRUNO, con la loro telefonata fatta al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

In secondo luogo, è infine emerso che, in una specifica occasione, l'assistente capo coordinatore COIMP2 si è recato presso l'ufficio della coordinatrice BEVILACQUA, alla quale ha rappresentato le proprie preoccupazioni legate al suo coinvolgimento nei fatti dell'11 ottobre 2018, ha aggiunto di come fosse stata marginale la sua partecipazione a tali fatti e da ultimo, di fronte al consiglio della coordinatrice BEVILACQUA di dire la verità, è quindi esploso in un pianto.

30. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in dibattimento. La deposizione dell'educatrice Sabrina Iachini.

30.1.— Anche la testimone Sabrina IACHINI, quale dottoressa in psicologia, ricopre il ruolo di funzionaria della professionalità giuridico-pedagogica presso la Casa di reclusione di San Gimignano; anch'essa, più in particolare, ivi ha operato e tuttora opera con mansioni di educatrice per adulti, benché fosse in servizio da soli dieci mesi, alla data dei fatti per cui si procede.

30.2.— Il nucleo centrale della narrazione riportata al Collegio dalla testimone IACHINI, piuttosto scarno ma comunque dotato di una certa utilità probatoria, ruota intorno ai seguenti contenuti informativi.

IACHINI è l'educatrice che ha in carico i detenuti Vincenzo SOLIMANDO, Abdelhadi ESSALLAMI e PERSOFF1, tutti del circuito Media Sicurezza e ciascuno in regime di isolamento continuo presso l'omonimo reparto dell'istituto penitenziario di San Gimignano.

Nel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, IACHINI si è recata presso il reparto isolamento per svolgere i colloqui con i predetti tre detenuti. Ivi giunta, tuttavia, ha incontrato un agente del Corpo

di polizia penitenziaria che le ha impedito di accedere al reparto, spiegandole che non era possibile fare colloqui quel pomeriggio e invitandola perciò ad andarsene.

Il giorno seguente, venerdì 12 ottobre 2018, IACHINI è stata contattata dalla collega educatrice BRUNO, che l'ha invitata a recarsi in fretta a svolgere colloqui con i detenuti collocati nel reparto isolamento che aveva in carico e, in particolare, con il detenuto PERSOFF1, in quanto da alcuni colloqui dalla stessa svolti con altri detenuti, la medesima BRUNO aveva appreso che qualcosa ai danni di quest'ultimo era accaduto, per mano di agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

IACHINI si è quindi recata nel reparto isolamento e, qui, ha innanzitutto svolto il colloquio con SOLIMANDO, dal quale ha raccolto la sua esigenza e richiesta, da tempo solitamente rappresentata all'educatrice, di ottenere un trasferimento in altro istituto per potersi riavvicinare alla sua famiglia.

In quella specifica occasione, tuttavia, ai consueti motivi addotti a sostegno della necessità di trasferirsi, SOLIMANDO ne ha aggiunto un altro, legato ad un episodio che egli ha affermato essere accaduto il giorno precedente, giovedì 11 ottobre 2018, e che ha al contempo definito "brutto" e "spiacevole":

« ... mi ha fatto capire esplicitamente che questa volta chiedeva di essere trasferito, anche per altri motivi, legati ad un episodio brutto e spiacevole, adesso l'aggettivo non me lo ricordo, che era accaduto il giorno prima. Mi disse che alcuni poliziotti erano scesi e andati nella stanza di detenzione di un detenuto. Poi però, quando io chiedevo spiegazioni più nel dettaglio, mi diceva: "Ma tanto voi già lo sapete quello che è successo". E quindi... ho provato, poi per non essere troppo invadente, perché vedevo che insomma, si bloccava, si fermava, faceva un sorriso un po' così sarcastico, ironico, dicendomi: "Voi lo sapete", allora magari ritornavo su altri discorsi e lui ben felice parlava della sua situazione, delle cose di cui mi parlava sempre. Poi riprovavo a tornare sull'argomento e insomma, diciamo che ricominciava a dirmi che questi poliziotti erano andati nella stanza di detenzione, però poi diceva... non riuscivo più di tanto, mi continuava a dire: "Ma tanto voi già lo sapete quello che è successo", come dire: "Perché me lo chiede? Perché mi metti in questa"... "Perché mi mette in questa posizione? In questa situazione? Tanto voi già lo sapete". E poi ha preso le distanze, anche fisicamente, dal discorso, si è alzato e a ritroso, mentre continuava a guardarmi, quindi il contatto visivo c'era, tornando indietro verso la porta, continuava a dire: "Ma voi lo sapete, comunque Dottoressa, il mio è uno sfogo, aiutatemi a tornare, mi manca la mia famiglia, voglio stare con loro, io non ce la faccio più", cose che aveva sempre, sempre detto ».

A seguire, IACHINI ha quindi effettuato il colloquio con il detenuto Abdelhadi ESSALLAMI, nell'occasione apparso molto agitato, che le ha riferito, in modo sintetico, essere avvenuto il giorno prima "un fatto brutto":

« ... Essallami, allora, con un italiano incerto, un po' agitato, ... mi fece capire che era successo un fatto brutto il giorno prima, però fu ancora più sintetico di Solimando... non c'è stato verso di tirargli fuori niente. ... non so se in quell'occasione accentuava un po' il suo linguaggio, cioè cercava di parlare un po' più nella sua lingua che in italiano, però... non lo so per quale motivo, comunque non era ben chiaro quello che diceva, però mi ha fatto capire: "Ieri è accaduto un fatto brutto" ».

Infine, IACHINI ha svolto il colloquio con PERSOFF1 e subito ha notato un taglio presente all'altezza di un suo sopracciglio, non rammentando però se fosse il destro o il sinistro:

« ... aveva un modo di fare un po' distaccato, un po' trascurato, aveva una maglietta ed io, per cercare di capire, gli ho chiesto, dopo un po' che abbiamo iniziato a parlare, cosa fosse il taglio che aveva sul sopracciglio, non mi ricordo se era sulla destra o... ».

In quel contesto, IACHINI ha ricevuto una risposta evasiva da PERSOFF1, che addebitava a se medesimo le cause di quel taglio; ella, inoltre, ha subito notato contegni e atteggiamenti, quali contrazioni muscolari nella parte del busto, che lasciavano trasparire sensazioni difficoltà, disagio e dolore:

« ... Io ho notato, questa è una mia impressione però, che mentre era seduto si muoveva spesso, come a trovare la posizione giusta per... non lo so, notavo questa stranezza nel modo di sedersi, cambiava spesso posizione. E quando tossiva, è capitato che ha tossito un paio di volte, ho avuto come l'impressione che sentisse del dolore, però è una mia impressione, io non sono un medico e non posso... quando tossiva avevo l'impressione che sentisse dolore qui... Dall'esterno nel corpo, una contrazione muscolare... però torno a ripetere, è una mia impressione, non sono un medico, non posso sapere se... questo l'ho detto le altre volte e lo confermo, io ho notato che cambiava posizione spesso sulla sedia e quando ha tossito, due volte credo, ho come avuto l'impressione che il tossire gli procurasse dolore allo stomaco, alla pancia, in questa zona. Le mani le ho messe io solo adesso, solo per spiegarmi meglio ».

Dopo avere iniziato il colloquio, IACHINI ha infine chiesto altre due volte a PERSOFF1 come si fosse procurato la ferita presente all'altezza del sopracciglio, da questi ricevendo, la prima volta, un'altra risposta evasiva e, la seconda, una risposta propriamente piccata:

« ... per la seconda volta gli ho chiesto spiegazioni sulla ferita, ma per indurlo a parlare, a spiegarsi, a parlare di più, a esplicitare, a tirare qualcosa, e lui di nuovo mi ha risposto: "Mi sono fatto"... mi ha fatto capire che si era fatto male, che si era procurato la ferita da solo nella stanza di detenzione... gliel'ho chiesto una terza volta, alla terza volta mi ha risposto scocciato ».

30.3.– Anche il racconto offerto dalla testimone IACHINI è apparso assai particolareggiato e ricco di dettagli; ciò che ha rafforzato, nella percezione del Collegio, l'attendibilità e il convincimento circa la piena sincerità della testimone e del materiale narrativo dalla stessa ricavato.

Il riferimento corre, più in particolare, a taluni particolari rievocati dalla testimone, che ad avviso del Tribunale costituiscono importanti criteri di validazione dell'intero nucleo centrale del racconto dalla stessa offerto: quali il nitido ricordo di PERSOFF1 che ha tossito due volte e che indossava una maglietta; il dato di avere a costui rivolto per tre volte richieste di spiegazioni circa il taglio che aveva sul sopracciglio; oppure la mimica vividamente restituita in sede di esame dibattimentale dalla testimone, per ben due volte, circa le movenze doloranti assunte da PERSOFF1 durante il colloquio, indicativa di attività propriamente rievocativa di ricordi e non certo di fantasiosa e artata ideazione di fatti mai avvenuti e mendaci.

30.4.– A ciò si aggiunga, sempre in sede di valutazione dell'attendibilità della testimone e della credibilità della sua deposizione, come il nucleo centrale del racconto dalla medesima offerto sia rimasto sempre e costantemente immutato, tra esame diretto e controesame, non essendo infatti

mai emerse, da parte della testimone, incoerenze o contraddizioni tali da assurgere ad indice di globale inaccuratezza dei suoi ricordi, rimasti coerenti e costanti, nel corso della sua intera audizione sua audizione.

Peraltro, anche in riferimento a tale testimone il Collegio non ha rilevato alcun elemento, in base a cui possa sostenersi che il suo racconto rappresenti il frutto di deformazione dei suoi personali ricordi o di artata costruzione menzognera.

30.5.– D'altra parte, anche per tale ultima testimone, così come già visto con le precedenti, sono numerosi i dati esterni in grado di avvalorare la genuinità del racconto dalla stessa complessivamente operato in sede dibattimentale.

30.5.1.– Valga innanzitutto rilevare che il dato offerto dall'educatrice IACHINI, circa l'impossibilità di accedere al reparto isolamento nel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, è in tutto e per tutto coerente, quanto a dato temporale, spaziale e a contenuto riportato, con quanto sul punto versato per iscritto dall'educatrice BRUNO nella propria relazione indirizzata alla direttrice STEFANELLI, là dove anc'ella ha infatti riportato siffatta, identica, circostanza

30.5.2.– In secondo luogo, si osservi come, ancora una volta e sempre ad opera di persone distinte e diverse, di PERSOFF1 viene riferito che, in un punto ben preciso del suo volto qual è il sopracciglio, aveva impresso un visibile taglio.

30.6.– In sintesi, i contributi informativi essenziali che possono ritrarsi dalla deposizione della testimone IACHINI, corrispondenti ad altrettanti fatti temporalmente collocabili nelle date di giovedì 11 ottobre 2018 e di venerdì 12 ottobre 2018, possono essere così riformulati.

Nel pomeriggio dell'11 ottobre 2018 all'educatrice IACHINI non è stato consentito accedere al reparto isolamento, come pure alla stessa sempre è stato permesso di fare, da parte di un operatore del Corpo di polizia penitenziaria, evidentemente posizionato all'ingresso del medesimo reparto.

L'educatrice IACHINI si è dunque recata il giorno seguente presso il reparto isolamento, ove ha svolto colloqui con i detenuti che aveva in carico: SOLIMANANDO, ESSALLAMI e PERSOFF1.

Nel corso dei colloqui svolti con SOLIMANDO ed ESSALLAMI, questi ultimi hanno entrambi riferito all'educatrice IACHINI di avere assistito, il precedente 11 ottobre 2018, ad un brutto episodio, che aveva visto coinvolto un gran numero di agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Nel corso, invece, del colloquio con PERSOFF1 l'educatrice IACHINI ha distintamente visto che, all'altezza del sopracciglio, tale detenuto aveva un taglio; inoltre, la medesima educatrice in più occasioni ha colto e percepito, in PERSOFF1, movenze, espressioni e posture che ella ha interpretato come indicative di uno stato dolorante, di una condizione di sofferenza.

31. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in sede dibattimentale. La deposizione della sanitaria Maria D'Urso.

31.1.– Nell'ambito del procedimento sono state poi escusse quattro persone appartenenti al personale sanitario, quali le dott.sse Maria D'URSO, Lisa LARI, Elena POLATO e Ibrahim ETLEVA.

Si tratta di personale, come noto, dipendente non già dell'Amministrazione penitenziaria bensì del Servizio Sanitario Nazionale, in virtù della riforma relativa alla sanità penitenziaria introdotta con l'art. 2 commi 283 e 284 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concretamente poi attuata con d.P.C.M. 1° aprile 2008: diretta non soltanto a garantire una più trasparente gestione dell'accesso alle cure per le persone ristrette, insieme ad una maggiore "permeabilità" degli istituti penitenziari al territorio d'appartenenza, ma anche a superare il rapporto di stretta colleganza tra dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria e sanitari operanti nell'ambiente carcerario, così da ostacolare o comunque rendere meno agevoli eventuali reciproche coperture.

Con riferimento al personale medico in particolare, si osservi come esso sia tenuto ad eseguire visite frequenti e sia altresì per legge vincolato, secondo quanto previsto dagli artt. 365 cod. pen. e 334 cod. proc. pen., a segnalare comportamenti aventi possibile rilevanza penale, nonché a redigere tempestivi referto e certificazione medica.

A siffatto personale, in definitiva, è affidato il fondamentale e prezioso compito di documentare le circostanze del fatto, i mezzi con cui è stato commesso e gli effetti che ne discendono, con particolare riguardo alle violenze in grado di lasciare segni sul corpo dei detenuti: essendo la tempestiva registrazione di tali segni fattore cruciale per la verifica dei nessi causali che insistono tra questi e le violenze che ne sono alla base.

31.2.— Tra le deposizioni raccolte da tale personale, di rilevante peso probatorio appare, innanzitutto, quella della dott.ssa Maria D'URSO, all'epoca dei fatti medico dell'Unità funzionale salute in carcere dell'Azienda Usl Toscana sud est, in servizio presso il Presidio sanitario territoriale istituito presso la Casa di reclusione di San Gimignano. Si tratta, in effetti, di una deposizione dotata di elevata utilità probatoria, in quanto proprio la dott.ssa D'URSO è stata la sanitaria che, per prima, ha svolto colloqui e visionato i detenuti collocati nel reparto isolamento, tra cui lo stesso PERSOFF1, a meno di ventiquattro ore di distanza dal pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

Ciò posto, il nucleo centrale della narrazione dalla stessa riportata al Collegio ruota, per vero, intorno ai seguenti contenuti informativi.

Alle ore 12.30 di venerdì 12 ottobre 2018, la dott.ssa D'URSO si è recata nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano, partendo dal reparto di media sicurezza in cui si trovava, a seguito di una richiesta di intervento avanzata dal detenuto PERSOFF2, per uno stato d'ansia da quest'ultimo rappresentato agli operatori in servizio presso il medesimo reparto.

Giunta nei pressi della camera detentiva di quest'ultimo, ha aspettato che questi fosse fatto uscire per recarsi nel locale ambulatorio medico, come visto situato nel corpo centrale del reparto isolamento.

Qui, non appena rimasta sola con il detenuto PERSOFF2, la testimone ricorda una precisa domanda che quest'ultimo le ha immediatamente rivolto, nell'ambito di un preliminare colloquio con la stessa avuto:

« dottoressa, a chi lo devo dire che ieri sono stato picchiato? ».

I contenuti informativi di quel preliminare colloquio, da parte della testimone, sono stati così rievocati innanzi al Collegio:

« Disse che il giorno precedente, verso le 15:00-15:30, un gruppo di dieci-quindici agenti stava picchiando un ragazzo marocchino nel corridoio. A furia di sentirlo urlare lui ha aperto il blindo, dicendo: "Basta, ormai gliele avete date" e come risposta un ispettore meridionale che puzzava di vino gli ha tirato un pugno e con lui c'era un altro ispettore, oltre ad altri agenti, soprannominato "lo sfregiato"... PERSOFF2 disse anche, riferito al mio collega che il giorno precedente gli aveva chiesto di non fare il certificato, di non scrivere niente perché avevano paura lui in primis e gli altri di riprendere nuovamente le botte. Quindi avevano paura che questi fatti si ripetessero. Anche nei giorni dopo, ora la data non la ricordo, lui mi disse che aveva parlato con il magistrato di sorveglianza e che aveva questa paura di riprendere le botte... ».

La testimone, inoltre, rammenta chiaramente che il detenuto PERSOFF2 aveva un'ecchimosi a livello frontale destro :

« Ho visto PERSOFF2 aveva una lesione, un'ecchimosi a livello frontale destro guaribile in due giorni ... era praticamente ovale questa escoriazione che aveva »

Ella ha quindi proseguito nel proprio giro di complessiva valutazione fisica dei detenuti ivi presenti, recandosi presso la camera detentiva del detenuto SOLIMANDO:

« poi sono andata avanti e c'era Solimando che mi disse, non è stato fatto nessun certificato, mi disse: "No dottoressa, io mi sono fatto i fatti miei. Mi sono messo all'angoletto e mi sono fatto i fatti miei"... »

Ancora, in successione, si è quindi diretta presso la camera di detenzione di PERSOFF3; ma proprio mentre stava ivi recandosi è stata fermata da Abdellami ESSALLAMI, che l'ha pregata di darle dei calmanti, in quanto ancora agitato per quel che era successo il giorno prima:

« ... mentre andavo nella stanza di... mentre andavo verso PERSOFF3 mi... il nome non me lo ricordo però mi ricordo il fatto. "Belsami"... Essalami Abdel... Mentre passavo per andare verso PERSOFF3 lui mi ha fermato chiedendomi delle gocce perché era agitato per quello che era successo il giorno precedente. Quindi anche in questo caso la visita è avvenuta tramite le sbarre »

Giunta poi davanti alla camera detentiva di PERSOFF3, questi le ha quindi riferito di essere stato, il giorno precedente, afferrato per la gola e poi spinto da operatori del Corpo di polizia penitenziaria che, nell'occasione, gli hanno anche gridato frasi minatorie:

« Sono andata ancora avanti dall'altra parte del corridoio fino ad arrivare a PERSOFF3 che era l'ultima cella... Mi ha mimato il fatto che gli agenti gli hanno messo le mani alla gola e l'hanno spinto ed uno di questi agenti gli ha detto: "Ora ti faccio vedere chi comanda qui a San Gimignano... Però non aveva lesioni, l'esame obiettivo era negativo" »

Infine, la dott.ssa D'URSO si è recata davanti alla camera detentiva di PERSOFF1, che ha potuto vedere attraverso il portone blindato ancora chiuso; di PERSOFF1, più in particolare, da quella posizione ella ha potuto constatare e direttamente percepire la fatica che quest'ultimo ha provato mentre stava alzandosi dal proprio letto; in più, la dott.ssa D'URSO ha anche immediatamente scorto una ferita all'angolo dell'occhio destro di PERSOFF1, anch'essa come tale più tardi refertata:

*« PERSOFF1 è stato l'ultimo che ho visto. Sono ritornata indietro. PERSOFF1 era a letto e **ha fatto fatica**, non fatica perché non voleva proprio rispondere ma **faticava ad alzarsi**. Gli ho chiesto di avvicinarsi al blindo, si è avvicinato al blindo e quando ha capito che volevo mi ha praticamente mandata a quel paese e se n'è tornato a letto. **Presentava una lesione, per quello che ho potuto vedere perché la distanza era oltre questo tavolino, una lesione lacerocontusa a livello dell'angolo dell'occhio destro... Era una cosa abbastanza fresca...** »*

In quel frangente, la dott.ssa D'URSO ha chiesto a PERSOFF1 cosa fosse successo e questi le ha risposto, mentre si allontanava dal blindato, di essere caduto; di PERSOFF1, più in particolare, da quella posizione ella ha potuto constatare e percepire la percepibile fatica che quest'ultimo ha provato mentre stava alzandosi dal letto.

A quel punto, terminato il giro presso il reparto isolamento, la dott.ssa D'URSO si è quindi recata nel locale infermeria situato ai piani inferiori dell'istituto.

Qui ha una conversazione con la dott.ssa CUCCARO, infermiera e moglie del dott. COIMP11, con quest'ultima che le ha riferito di avere già saputo da suo marito, medico di turno nella precedente giornata dell'11 ottobre 2018, quanto accaduto nel reparto isolamento, apprendendo altresì che con il nome “*sfregiato*” era comunemente appellato l'ispettore IMPUTATO2, odierno imputato:

*« ... sono scesa in infermeria e lì ho incontrato la dottoressa Cuccaro, l'infermiera e gli ho chiesto: “**Ma hai saputo che cos'è successo ieri?**” e dice: “**Sì, me l'ha detto Simone**” che sarebbe il marito... sarebbe il dottor Giachi, era un medico di turno il giorno precedente... gli ho detto: “**Scusa, ma sai chi è lo sfregiato?**” e dice: “**Lo sfregiato è IMPUTATO2** così chiamato perché pare che ha una cicatrice sul sopracciglio di un occhio »*

Passato ancora del tempo, la dott.ssa D'URSO si è infine proposta di contattare la dott.ssa BRUNO, che tuttavia non le ha risposto e che le risponderà soltanto un'ora dopo.

A quel punto, avuta la risposta dalla dott.ssa BRUNO, quest'ultima ha invitato la dott.ssa D'URSO a chiamare la comandante di reparto, dott.ssa Morgana FANTOZZI, prontamente contattata dalla testimone e dalla quale la dott.ssa D'URSO è stata invitata a redigere referti.

I referti sono stati quindi redatti, dalla dott.ssa D'URSO, soltanto in quel successivo frangente orario.

Trascorso qualche giorno, la dott.ssa D'URSO è stata infine contattata da altro medico, il dott. MARINO, in servizio per soli tre mesi presso l'istituto, in quanto mero supplente.

Quest'ultimo in tale occasione ha riferito alla dott.ssa D'URSO che, per ordine della direzione, i certificati medici che aveva redatto non dovevano essere consegnati ai detenuti:

*« ... intanto quando sono entrata con la macchina al lavoro c'era il dottor Marino... Era il sostituto medico che è stato lì per tre mesi. Mi disse... Mi disse: “**Hanno chiamato dalla direzione, non dare i certificati ai detenuti**”. Ok, però stavano facendo le indagini... ho pensato che stavano facendo le indagini perché una cosa così va sicuramente indagata... non mi disse altro, solo di non dare i certificati. Poi lui è andato via ed io ho iniziato a lavorare... Marino disse: “**Hanno chiamato dalla direzione, non dare i certificati ai detenuti**”, quindi io ho pensato ovviamente stanno facendo un'indagine, quindi “**al momento certificati**”*

non vanno dati". Perché loro, i detenuti, li chiedevano comunque i certificati, me l'hanno detto subito, perché volevano denunciare... Subito, me lo dissero lo stesso giorno, il 12 »

Sempre nei giorni seguenti, la dott.ssa D'URSO rammenta di essersi confrontata con altre colleghe sanitarie, quali ad esempio la dott.ssa Elena POLATO, che in una precisa occasione le ha riferito non soltanto di essere a conoscenza di quanto accaduto per averne parlato con l'ispettore capo IMPUTATO2, ma di avere altresì "fatto scudo" all'ispettore IMPUTATO2:

« ... una mattina arrivai al lavoro e c'era la dottoressa Polato e gli chiesi: "Ma sai cos'è successo?", "Sì, sì, lo so, perché ne ho parlato con... sì, sì, mi ha fermato IMPUTATO2 che ha cercato..." – non è stata molto precisa, né io ho indagato – "che ha cercato di parlare di questa storia ed era abbastanza..." e lei... la risposta è stata: "Io gli ho fatto scudo". Poi è arrivata un'emergenza... "Gli ho fatto scudo". Non so che significhi... »

La dott.ssa D'URSO ha ricordato altresì di avere avuto, dopo i fatti dell'11 ottobre 2018, alcuni alterchi e discussioni con l'ispettore capo IMPUTATO2, con quest'ultimo che, davanti a tutti, le addebitava di non essere capace di svolgere il suo lavoro.

31.3.– In sede di controesame, poi, sono emersi ulteriori dettagli che, nella percezione del Collegio, hanno rafforzato l'attendibilità e il convincimento circa la piena sincerità della testimone D'URSO, nonché del materiale narrativo dalla stessa ritratto: così anche di tale prova venendo aumentata, grazie agli interventi delle Difese degli imputati, la forza induttiva e la valenza probante.

Il tema riguarda, più in particolare, le seguenti particolarità rievocate dalla testimone, che consistono in talune sue reminiscenze portate alla luce proprio grazie all'intervento, in sede di controesame, delle Difese degli imputati e che costituiscono, ad avviso del Collegio, ulteriori criteri di validazione dell'intero nucleo centrale del racconto dalla stessa offerto: a) il nitido e chiaro ricordo della reciproca collocazione delle varie camere detentive di PERSOFF2, CRISCUOLO e PERSOFF1 ("Poi sono andata... Criscuolo c'era la porta aperta accanto, il blindo aperto quindi di conseguenza io parlavo contemporaneamente... ecco perché prima Criscuolo, prima PERSOFF2 e Criscuolo e poi tutto il resto delle persone. Poi è venuto PERSOFF1 e poi sono passata dall'altra parte dell'isolamento"); b) la esatta forma della lesione presente sul volto di PERSOFF2, non emersa in sede di esame diretto ("era praticamente ovale"); c) l'esatto percorso dalla stessa svolto al momento della visita ai detenuti ("io prima ho visto PERSOFF2 poi sono scesa giù e ho iniziato a visitarli tutti, cioè sono partita da un angolo e sono finito all'altro").

Particolarità e accuratezze che si aggiungono, peraltro, a quelle già consegnate al Collegio in sede di esame diretto, quali: a) la posizione della camera detentiva di PERSOFF3 all'interno del reparto isolamento ("fino ad arrivare a PERSOFF3 che era l'ultima cella"); b) il nitido e chiaro ricordo di ESSALLAMI che ferma la D'URSO mentre questa era intenta a dirigersi verso PERSOFF3 ("Mentre passavo per andare verso PERSOFF3 lui mi ha fermato chiedendomi delle gocce perché era agitato per quello che era successo il giorno precedente"); c) il sopraggiungere di una chiamata d'emergenza che l'ha costretta a interrompere la conversazione intrattenuta con la dott.ssa POLATO ("...Poi è arrivata un'emergenza... poi io sono stata chiamata...").

Ulteriori particolarità che hanno sensibilmente incrementano, in capo al Collegio, il livello di attendibilità della testimone e, quindi, di veridicità di quanto da essa riportato in sede dibattimentale.

31.4.– A ciò si aggiunga, sempre in sede di valutazione dell'attendibilità della testimone e della credibilità della sua deposizione, come il nucleo centrale del racconto offerto dalla medesima sia rimasto sempre e costantemente immutato.

Tra esame diretto e controesame, più in particolare, non sono mai emerse, da parte della stessa, incoerenze o contraddizioni tali da assurgere ad indice di globale inaccuratezza dei suoi ricordi. Al contrario, le informazioni consegnate al Collegio, da questo punto di vista, sono infatti rimaste sempre coerenti e costanti, nel corso della sua intera audizione.

Anche relativamente a tale testimone, in definitiva, da parte del Tribunale non sono stati apprezzati elementi, di alcun tipo o genere, in base a cui possa fondatamente sostenersi che la narrazione dei fatti dalla stessa riportata fosse frutto di un'artata costruzione menzognera ovvero di deformazione dei suoi personali ricordi.

31.5.– Di contro, ad avvalorare la genuinità di quanto dalla testimone riferito sovengono numerosi alcuni dati probatori, esito della comparazione tra il racconto offerto e altro materiale probatorio acquisito in dibattimento.

31.5.1.– Innanzitutto, sono stati acquisiti in atti cinque certificati medici, tutti sottoscritti dalla medesima dott.ssa D'URSO e redatti in orario successivo rispetto alla conclusione del giro eseguito presso il reparto isolamento, ossia alle ore 16.50 del 12 ottobre 2018, in seguito all'invito telefonicamente rivolte dalla comandante di reparto FANTOZZI, di provvedere a formare referti per ogni detenuto.

Di seguito, si riporta in identica veste grafica il referto relativo al detenuto CRISUCUOLO:

«San Gimignano, 12/10/2018 h 16.50

Oggetto: CRISCUOLO CIRO

IL PZ VISITATO C/O IL REPARTO PROTETTI. RIFERISCE DI AVER GRIDATO TRAMITE IL BLINDO AGLI AGENTI DI SMETTERE E CHE QUESTI LI HANNO CHIUSO IL BLINDO MINACCIANDOLO E INSULTANDOLO. RIFERISCE PREOCCUPAZIONE PER L'ACCADUTO

Il sanitario

Dott. M D'URSO »

V'è poi il referto relativo al detenuto PERSOFF3:

«San Gimignano, 12/10/2018 h 16.50

Oggetto: PERSOFF3

IL PZ VISITATO C/O IL REPARTO PROTETTI. RIFERISCE CHE IERI (11.10.2018) VERSO LE 15.00-15.20 UNA DECINA DI PERSONE TRA ISPETTORI ED AGENTI SONO ENTRATI IN CELLA INSULTANDOLO E MINACCIANDOLO DICENDOGLI: ORA VI FACCIAMO VEDERE CHI COMANDA A SAN GIMIGNANO. A SUO DIRE UNO DEGLI ISPETTORI GLI HA MESSO LE MANI

STRINGENDOLE INTORNO AL COLLO ED IL PAZIENTE CERCANDO DI
LIBERARSI È CADUTO SUL LETTO
EO:COLLO NEGATIVO .

Il sanitario
Dott. M D'URSO »

Segue quindi il referto relativo al detenuto ESSALLAMI:

«*San Gimignano, 12/10/2018 h 16.50*

Oggetto: ESSALLAMI ABDELHADI ANTONIO
IL PZ VISITATO C/O IL REPARTO PROTETTI. **RIFERISCE STATO D'ANSIA**
LEGATO ALL'ACCADUTO. NON RIFERISCE ALTRO. SI SOMMINISTRANO 20 GTT
RIVOTRIL.

Il sanitario
Dott. M D'URSO »

Vi è, quindi, il referto relativo al detenuto PERSOFF2:

«*San Gimignano, 12/10/2018 h 16.50*

Oggetto: ESSALLAMI ABDELHADI
IL PZ VISITATO C/O IL REPARTO PROTETTI. IN UN MOMENTO CHE SLAMO
RIMASTI SOLI IL PZ MI HA RIFERITO CHE IERI (11.10.2018) VERSO LE 15:30 È
STATO PICCHIATO UN MAROCCHINO. AD UN CERTO PUNTO IL SUDDETTO
PAZIENTE HA APERTO IL BLINDO INTIMANDO DI FERMARSI MA COME
RISPOSTA HA RICEVUTO UN PUGNO IN FRONTE DALL'ISPETTORE CHE A
DETTO DEL PZ PENSAVA DI ALCOL. RIFERISCE INOLTRE CHE ANCHE ALTRI
PZ SONO STATI PICCHIATI E CHE TUTTI SONO STATI MINACCIATI.
RIFERISCE LIEVE CEFALEA DA IERI.
EO: ECCHIMOSI A LIVELLO FRONTALE DESTRO
PROGNOSI 2GG .

Il sanitario
Dott. M D'URSO »

Da ultimo, segue quindi il referto relativo al detenuto PERSOFF1:

«*San Gimignano, 12/10/2018 h 16.50*

Oggetto: PERSOFF1
IL PZ VISITATO C/O IL REPARTO PROTETTI. **PRESENTA FERITA LACERO**
CONTUSA DI CIRCA 3 CM A LIVELLO DELL'ANGOLO DELL'OCCHIO DX.
RIFERISCE TALE FERITA A CADUTA IN POSTO IMPRECISATO. RIFIUTA
MEDICAZIONE E ULTERIORE VALUTAZIONE. **IL PZ APPARE ANSIOSO E**
RASSEGNA TO

Il sanitario
Dott. M D'URSO »

31.5.2.– Ad ulteriore riscontro di quanto riferito dalla teste, si evidenzia infine quel che risulta
riportato nel foglio presenze depositato all'udienza del 25 novembre 2021, ove si dà conto che la

dott.ssa D'URSO, il giorno 12 ottobre 2018, ha effettuato un turno visita proprio nella medesima fascia oraria dalla stessa riferito in sede di audizione: ossia 12.00/12.30.

31.6.– I contributi informativi essenziali che possono ricavarsi dalla deposizione della testimone D'URSO, corrispondenti ad altrettanti fatti temporalmente collocabili alla data di venerdì 12 ottobre 2018, ruotano in sintesi attorno ai seguenti assi.

Alle ore 12.00/12.30 circa di venerdì 12 ottobre 2018 la dott.ssa BRUNO, su richiesta avanzata dal detenuto PERSOFF2, si è recata nel reparto isolamento.

Qui, in un momento in cui è rimasta sola con il detenuto PERSOFF2, ha raccolto le confidenze di costui, relative al fatto che il giorno precedente dieci/quindici agenti del Corpo di polizia penitenziaria si erano ivi recati e avevano picchiato un ragazzo marocchino nel corridoio.

PERSOFF2 le ha poi riferito, sempre quando erano soli, di essere stato a sua volta colpito alla fronte da un operatore di origini meridionali e in stato di percepibile alterazione alcolica, mentre era ivi presente l'ispettore IMPUTATO2, noto come "*lo sfregiato*".

Inoltre, la sanitaria ha visto e refertato, sulla persona di PERSOFF2, un'ecchimosi presente nel lato destro della fronte, di forma ovale, che ha giudicato guaribile in due giorni.

Il detenuto PERSOFF3 le ha riferito di essere stato aggredito alla gola e insultato.

Il detenuto ESSALLAMI ha espressamente chiesto un calmante in quanto ancora agitato per quanto accaduto il giorno precedente.

Sulla persona di PERSOFF1, poi, la sanitaria ha visto e refertato una lesione lacerocontusa, presente all'altezza dell'angolo dell'occhio destro. Sempre in relazione a PERSOFF1, infine, D'URSO ha notato la fatica che questi trasmetteva nel momento in cui doveva alzarsi dal proprio letto.

32. Le residue prove orali: estraneità all'oggetto dell'indagine probatoria di alcune richieste istruttorie e assoluta carenza di utilità probatoria delle altre prove dichiarative.

32.1.– In sede di ammissione delle prove richieste sono state escluse, ad opera del Collegio, tutte le prove ritenute manifestamente estranee al cd. *thema probandum*, ossia all'oggetto dell'indagine probatoria, che deve vertere, essenzialmente, sull'ipotesi accusatoria formulata dal Pubblico Ministero nell'imputazione.

32.2.– Sotto questo aspetto, giova anzitutto evidenziare che, nel giudizio penale, il *thema probandum* risulta fissato, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., in relazione ai "*fatti che si riferiscono all'imputazione*", nonché a quelli che attengono alla "*determinazione della pena*".

Il legislatore codicistico, peraltro, ha affidato la definizione dell'oggetto dell'indagine probatoria ai criteri della *pertinenza*, che costituisce un vero e proprio limite coesistente all'ammissibilità della prova stessa, della *non manifesta superfluità* e della *rilevanza*, previsti dall'art. 190 cod. proc. pen., ad essi aggiungendo altresì la direttiva che impone di escludere le prove vietate dalla legge.

32.3.– Il criterio della *pertinenza*, evocato dall'art. 187 cod. proc. pen. e ribadito dall'art. 194 cod. proc. pen. per quanto riguarda la prova testimoniale, impone più in particolare al giudice di escludere tutte le prove non inerenti al fatto da provare, individuato in relazione all'oggetto cui deve riferirsi l'indagine probatoria.

Il criterio della *rilevanza*, d'altra parte, ha invece riguardo all'utilità probante, alla forza induttiva e all'idoneità dimostrativa delle prove di cui è richiesta l'ammissione.

Da ultimo, la direttiva volta ad escludere dal novero delle prove ammissibili quelle vietate dalla legge è conforme ad un evidente principio di economia processuale, posto che i contenuti probatori da esse ricavati sarebbero comunque affetti da perdurante inutilizzabilità, *ex art.* 191 cod. proc. pen.

32.4.– Sotto questo profilo, pertanto, il diritto alla prova riconosciuto alle parti, in conformità agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, implica comunque la corrispondente attribuzione, in capo al giudice, del potere-dovere di selezionare l'ammissione delle prove in base ai criteri indicati dagli artt. 187 e 190 cod. proc. pen., escludendo in principio tutte quelle che, alla stregua di canoni inferenziali di comune esperienza (e, quanto alle prove testimoniali, sulla scorta dei temi di prova indicati nelle circostanze articolate nelle liste testimoniali), non possano avere il benché minimo impatto sull'esito decisorio del giudizio, perché radicalmente estranee ai fatti oggetto dell'indagine probatoria.

32.5.– Né a fronte del diritto della parte all'ammissione delle prove indicate a scarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, di cui all'art. 495 cpv. cod. proc. pen., può ritenersi venir meno, in capo al giudice del dibattimento, il potere-dovere di effettuare la valutazione di pertinenza, non manifesta superfluità e rilevanza della prova, giacché l'art. 495 cpv. cod. proc. pen. deve pur sempre essere letto in armonia con il coordinato disposto degli artt. 188, 189 e 190 cod. proc. pen.

32.6.– L'art. 495 cpv. cod. proc. pen., in definitiva, non conferisce affatto il diritto di ottenere l'ammissione di prove del tutto ininfluenti ai fini della decisione, perché prive di qualsivoglia capacità probante in ordine all'insussistenza dei fatti contestati ovvero perché *ab origine* non in grado di addurre elementi di smentita rispetto alle ipotesi accusatorie.

Il diritto alla contro-prova o alla prova contraria non si sostanzia, in altri termini, nella pretesa di chiedere e ottenere l'illimitata ammissione di prove del tutto estranee al *thema probandum* e che nessuna pertinenza, relazione o inerenza abbiano, quindi, rispetto alla decisione oggetto del processo, ossia quella in merito alla fondatezza o non fondatezza dell'ipotesi accusatoria descritta nell'imputazione.

32.7.– Muovendosi all'interno di tale cornice ermeneutica, il Tribunale ha pertanto respinto tutte le richieste di ammissione di prove testimoniali, avanzate dalle Difese degli imputati, volte ad introdurre in dibattimento elementi conoscitivi privi di qualsivoglia capacità probante in ordine all'insussistenza dei fatti ascritti agli imputati ovvero *ab origine* palesemente inidonee a portare dati conoscitivi in grado di eventualmente smentire le ipotesi accusatorie.

Nello specifico, sono state respinte tutte le istanze istruttorie volte ad udire testimoni in merito alla generale situazione del reparto isolamento nelle giornate del 12 e del 13 ottobre 2018 (v. lista depositata dall'Avv. BIOTTI, testimoni indicati ai numeri: 9, 10, 11, 12, 13, 18 e 20), alla situazione

detentiva generale nell'istituto penitenziario di San Gimignano nelle settimane precedenti o successive all'11 ottobre 2018 ovvero tese a conoscere lo stato dei rapporti tra personale del Corpo di polizia penitenziaria e popolazione dei detenuti presso Casa di reclusione di San Gimignano (v. lista depositata dall'Avv. D'AMATO, testimoni indicati ai numeri 14 e 15; nonché lista depositata dall'Avv. BIOTTI, testimoni indicati ai numeri: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30), nonché le generali condizioni di salute della popolazione dei detenuti presso la Casa di reclusione di San Gimignano tra il mese di settembre 2018 e il mese di marzo 2019 (v. lista depositata dall'Avv. BIOTTI, testimone indicato al numero 17).

Esito parimenti reiettivo hanno avuto, poi, quelle richieste concernenti esami testimoniali in ordine alla condizione detentiva di PERSOFF1 nell'anno 2019, nel periodo in cui questi è stato ristretto presso la Casa circondariale di Solliciano, ovvero nel mese di giugno 2018, al momento in cui era ristretto presso la Casa di reclusione di Massa (v. lista depositata dall'Avv. D'AMATO, testimoni indicati ai numeri: 6, 8 e 9; nonché lista depositata dall'Avv. BIOTTI, testimoni indicati ai numeri: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30).

Sono state rigettate, ancora, tutte quelle richieste istruttorie volte a conoscere delle condotte aventi rilevanza disciplinare di PERSOFF1 successive all'11 ottobre 2018, e relative finanche all'anno 2019, non soltanto perché manifestamente superflue, in ragione della loro natura esclusivamente documentale, ma anche perché risalenti a periodi di tempo successivi ai fatti oggetto di giudizio (v. lista depositata dall'Avv. D'AMATO, testimoni indicati ai numeri; 16 e 17; nonché lista depositata dall'Avv. BIOTTI, testimoni indicati ai numeri: 2, 3 e 21).

32.8.– È stata per altro verso respinta, in quanto prova espressamente vietata dall'articolo 195 co.4 cod. proc. pen., la richiesta di audizione di un ufficiale di polizia giudiziaria, qual è all'evidenza un ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, sul contenuto delle dichiarazioni informalmente assunte nel momento in cui questi ha rivolto domande a PERSOFF1 ed ha così svolto, in presenza di chiari ed evidenti indizi di commissione di un reato, attività d'indagine e d'investigazione, senza mai peraltro redigere verbale delle sommarie informazioni assunte dal medesimo PERSOFF1, come pur previsto e imposto dall'articolo 357 co.2 lettera b) cod. proc. pen. (v. lista depositata dall'Avv. BIOTTI, testimone indicato al numero 2).

Da ultimo, esito parimenti reiettivo ha fatto seguito alla richiesta di audizione di un consulente tecnico in materia di mera e astratta interpretazione di norme giuridiche, essendo del tutto incompatibile con l'attuale conformazione del rito penale la surrettizia introduzione, in sede istruttoria, di valutazioni non già tecniche, scientifiche o artistiche condotte su determinati temi di prova o su materiale comunque probatorio, bensì di natura prettamente giuridica e a carattere puramente interpretativo, le quali ultime nel dibattito possono essere invero veicolate, ad opera delle Difese, esclusivamente nella forma scritta prevista dall'articolo 121 cod. proc. pen. ovvero nella sede a ciò appositamente destinata, ossia la discussione (v. lista depositata dall'Avv. D'AMATO, testimone indicato al numero 1).

33. Le deposizioni delle testimoni Lisa Lari, Elena Polato e Ibrahim Etleva.

33.1.– Quanto alle residue prove dichiarative assunte in sede dibattimentale, ad avviso del Collegio nessuna di esse ha restituito dati probatori tali da assurgere a vere e proprie controprove, in grado quindi di escludere come vera l'ipotesi accusatoria.

Né i contributi informativi ritraibili da siffatte testimonianze appaiono certo idonei ad introdurre, rispetto all'ipotesi accusatoria già integralmente comprovata, una diversa e distinta contro-ipotesi fattuale, che si ponga in conflitto con quella descritta nel capo d'accusa e sia capace, allo stesso tempo, di offrire una convincente spiegazione dell'intero materiale probatorio raccolto.

33.1.– Da questo punto di vista, di utilità probatoria via via più limitata e rispettivamente decrescente sono da ritenersi, innanzitutto, le deposizioni delle testimoni Lisa LARI, Elena POLATO e Ibrahim ETLEVA, non avendo alcuna di esse assistito ai fatti di cui al presente procedimento, né udito, conosciuto o altrimenti acquisito, per quanto riguarda le ultime due, informazioni ad essi relative, come tali utili ai fini della loro ricostruzione.

33.2.– Quanto a Lisa LARI, più in particolare, all'epoca dei fatti essa svolgeva mansioni di psicologa IOS presso la Casa di reclusione di San Gimignano.

I contenuti informativi essenziali della narrazione che la testimone ha consegnato al Collegio si incentrano sui seguenti punti.

Lunedì 16 ottobre 2018 LARI si è recata presso il reparto isolamento dell'istituto penitenziario di San Gimignano per svolgere un colloquio, già programmato, con il detenuto PERSOFF2.

Nell'occasione, PERSOFF2 le ha riferito di avere assistito, in data 11 ottobre 2018, ad un pestaggio ai danni di altro detenuto, svoltosi nel momento in cui quest'ultimo veniva trasferito da una camera detentiva ad un'altra, ad opera di più agenti, dei quali non conosceva tuttavia i nomi.

Al termine del colloquio, la testimone ha redatto la seguente relazione, che ha immediatamente trasmesso alla comandante di reparto e alla direttrice d'istituto:

«San Gimignano, 16/10/2018

In data odierna ho effettuato il colloquio nel reparto di isolamento con PERSOFF2 per monitorare la sua condizione psicoaffettiva considerato che, nell'ultimo periodo, manifestava un incremento della quota ansiosa libera e di stati emotivi quali tristezza, senso di colpa e labilità emotiva.

In questo colloquio il detenuto appare collaborativo, lucido, orientato nello spazio e nel tempo, mnemonico. Già all'inizio del colloquio, mi riferisce di avere assistito, in data 11/10/2018, ad un "pestaggio" effettuato da parte di alcuni agenti e ispettori della polizia penitenziaria su un detenuto di cui non indica il nome ma ne indica la nazionalità (Tunisia). Riferisce che tale pestaggio sia avvenuto mentre il detenuto veniva trasferito, sempre nello stesso reparto, da una cella ad inizio corridoio ad un'altra a fine corridoio e riporta che sia proseguito anche nella cella di destinazione. PERSOFF2 riferisce inoltre di avere battuto nel blindo come protesta verso quello che stava accadendo e come modo per interrompere tali aggressioni. Per questo motivo riferisce di aver ricevuto un pugno sul volto da un agente. Mi informa infine di aver comunicato questi eventi da lui riferiti all'educatore di riferimento (dottoressa Bruno) e all'area sanitaria (dottoressa D'Urso). PERSOFF2 afferma di "sentirsi scioccato" da questa negativa esperienza che lui riferisce di aver vissuto »

33.3.– L'audizione testimoniale della dott.ssa LARI si è connotata per estrema rapidità e per assenza di domande alla stessa rivolta in sede di controesame.

Anche in relazione a tale testimone, ad avviso del Collegio, non sono peraltro stati apprezzati elementi, di alcun genere o tipo, in base a cui possa fondatamente sostenersi che la narrazione dei fatti da essa esposta fosse stata il frutto di un'artata costruzione menzognera ovvero di deformazione dei suoi personali ricordi.

Di contro, la relazione che LARI ha redatto nell'immediatezza del colloquio avuto con PERSOFF2, anche alla luce della estrema prossimità temporale di quanto in essa riportato rispetto a quanto udito dal detenuto, rappresenta un prezioso indice di convalida della sua testimonianza, che ne ha infatti confermato la piena attendibilità, agli occhi del Collegio.

L'apporto probatorio che la stessa ha fornito costituisce, in definitiva, una ulteriore conferma dell'assunto accusatorio, giacché la sua testimonianza dimostra che, pur al trascorrere del tempo, il nucleo centrale delle dichiarazioni rese da PERSOFF2, con riferimento ai fatti occorsi l'11 ottobre 2018, è rimasto immutato, tanto da essere appreso in tale identica forma da più persone diverse.

Si tratta, tuttavia, pur sempre di contenuti informativi acquisiti da parte di terze persone, quali il detenuto PERSOFF2. Di talché, non può assumersi che la testimonianza della psicologa Lisa LARI abbia espanso l'orizzonte probatorio nella disponibilità del Tribunale ovvero allargato la piattaforma cognitiva, potendosi tuttavia notare che, proprio grazie a siffatta deposizione, questi orizzonte e piattaforma sono stati comunque ulteriormente consolidati e rinforzati.

33.4.– Di impatto pressoché nullo, rispetto al quadro probatorio sin qui tracciato, è poi stata la testimonianza della dott.ssa Elena POLATO, all'epoca dei fatti medico di guardia del Presidio sanitario territoriale istituito presso la Casa di reclusione di San Gimignano.

I contenuti informativi essenziali della narrazione riportata al Collegio dalla dott.ssa POLATO, infatti, sotto questo profilo rasentano e sfiorano la più assoluta e totale irrilevanza.

Ella ha innanzitutto premesso al Collegio di non ricordarsi affatto di un detenuto di nome PERSOFF1, di non ricordarsi del suo volto, della sua fisionomia, né di averlo, tantomeno, mai sottoposto a visita. Ella, inoltre, ha in più occasioni aggiunto, con elevato tasso di inverosimiglianza rasente la falsità, di non avere mai saputo che, nel mese di ottobre 2018, si fossero verificati fatti che hanno visto coinvolti detenuti, nella Casa di reclusione di San Gimignano, ove pur prestava servizio come medico di guardia.

POLATO ha dichiarato, infine, di non ricordare neppure di essersi recata nel reparto isolamento, alle ore 11.40 di sabato 13 ottobre 2018, data in cui nel diario clinico di PERSOFF1, acquisito agli atti, risulta invece annotata la seguente annotazione clinica, recante la sua firma:

DATA DELLA VISITA MEDICA	OSSERVAZIONI CLINICHE E CURE
13.10.18 ore 11:40	<p>Il pr riferisce di non aver richiesto visite e rifiuta qualsiasi valutazione clinica ^{in presenza degli agenti}. Obiettività generale nei dati per quanto osservabile.</p> <p style="text-align: right;">Polato</p>

L'annotazione clinica in parola mostra una visibile interpolazione, effettuata all'altezza della terza riga, della frase "in presenza degli agenti", che segue il rifiuto da parte di PERSOFF1 di "qualsiasi valutazione clinica" e che di tale rifiuto, peraltro, ben esplicita e chiarisce le ragioni.

Sul punto, si osservi peraltro che la stessa presenza di agenti del Corpo di polizia penitenziaria nel corso di visite mediche eseguite su persone detenute costituisce un grave *vulnus*, più volte stigmatizzato anche dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e delle punizioni inumane o degradanti, da ultimo anche nel *Report* del 21 gennaio 2020, ove può infatti così leggersi:

« ... The CPT recommends that steps be taken to ensure that medical examinations of prisoners are conducted out of the hearing and – unless the doctor concerned expressly requests otherwise in a given case – out of the sight of non-medical staff. Further, the fundamental principle of medical confidentiality should be explained to all prison officers... »

Nel caso di specie, quella mattina di sabato 13 ottobre 2018, PERSOFF1 ha rifiutato, in presenza di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di sottoporsi ad una visita medica, che quindi non è mai stata svolta dalla dott.ssa POLATO.

Di più. Messa di fronte all'evidenza di siffatta osservazione clinica, POLATO ha avanzato la ricostruzione congetturale circa le ragioni che l'avrebbero indotta a recarsi nel reparto isolamento, per effettuare una visita su PERSOFF1, concludendo che si sarebbe verosimilmente trattato di sua spontanea e autonoma decisione; ciò, tuttavia, quando le acquisizioni probatorie già agli atti, quali la relazione della comandante di reparto FANTOZZI, comprovano che ivi POLATO si fosse recata, quel sabato 13 ottobre 2018, su espresso ordine della comandante medesima.

Nel seguito, sempre affermando di nulla ricordare in merito all'oggetto dell'osservazione clinica, POLATO si è spinta in esercizi di "interpretazione autentica" del significato delle frasi, a suo tempo, da essa ivi riportate: sempre precisando, ogni volta, di non ricordarsi affatto di quel momento, ma di potersi al più spendere in esercizi di presunzione, di valutazione, nonché di sperimentazione in ipotetiche congetture.

L'intera testimonianza della dott.ssa POLATO, in definitiva, si è rivelata un lungo e monotono esempio di profonda amnesia, costellato dall'impressionante susseguirsi di espressioni quali “*non me lo ricordo*” e “*non mi ricordo*”, la prima delle quali ripetuta ben quattordici volte, mentre la seconda ben nove volte, nell'arco dell'intera sua deposizione.

33.5.– Parimenti nullo e assolutamente ininfluente, rispetto al quadro probatorio già tracciato, si è poi rivelato il contributo informativo associato alla testimonianza di Ibrahim ETLEVA, all'epoca dei fatti, e tuttora, infermiera del Presidio sanitario territoriale istituito presso la Casa di reclusione di San Gimignano.

Così come quelli di POLATO, anche i contenuti informativi essenziali della narrazione riportati da quest'ultima al Collegio sfiorano infatti la più assoluta e totale irrilevanza.

Anche ella ha innanzitutto premesso al Collegio di non ricordarsi affatto di un detenuto di nome PERSOFF1, di non ricordarsi affatto del suo volto o della sua fisionomia. Ad espressa domanda rivolta in sedi controesame dal Pubblico Ministero ella, inoltre, ha affermato di non essersi mai recata vicino o nei pressi della camera detentiva di PERSOFF1, l'11 ottobre 2018.

In sede d'esame diretto ad opera delle Difese degli imputati, ETLEVA ha peraltro svolto la seguente riflessione, sempre accompagnata da costanti affermazioni tutte svolte nel senso di non rammentare nulla della persona di PERSOFF1:

« ... me lo ricordo perché insomma noi abbiamo anche un programma sul computer che si chiama HTH... scriviamo tutte le consegne di ogni giorno che succedono... e quindi... quando mi ha chiamato l'avvocato io mi sono informata, ho detto perché giustamente come lei dice perché 11...Perché lui mi ha detto “11” ed io sono andata a sfogliare 11 e ho detto: “Sì, perché ero in giro terapia”. »

Dunque, ETLEVA non rammenta di essersi recata, l'11 ottobre 2018, presso la camera detentiva di PERSOFF1 per somministrargli la terapia; tuttavia, richiesta fuori udienza dal Difensore dell'imputato IMPUTATO2 di verificare se in quella data avesse mai svolto il proprio turno di consegne della terapia a PERSOFF1, ella ha visionato l'applicativo *THT*, dal quale ha ricavato che l'11 ottobre 2018 aveva una “consegna”, ossia un turno di terapia, da eseguire in favore di PERSOFF1.

In sede di controesame, grazie alle domande rivolte dal Pubblico Ministero, è stata tuttavia svelata la fallacia dell'intero ragionamento operato dall'infermiera ETLEVA, che avrebbe ricondotto la sua presenza nel reparto isolamento, in data dell'11 ottobre 2018, a quanto indicato nel registro delle consegne *THT*. Siffatto programma informatico, per quanto emerso in quella sede, è invero destinato a registrare le attività infermieristiche *programmate come anche da compiersi*, e non già a segnare quelle effettivamente compiute e svolte, infatti annotate in altro programma, quello relativo al diario infermieristico.

In atti, invece, è stato acquisito l'integrale diario clinico e infermieristico relativo al periodo di detenzione di PERSOFF1; e proprio con riferimento alla parte infermieristica, dalla diretta visione del documento emerge plasticamente l'assenza di qualsiasi annotazione relativa all'11 ottobre 2018, quale giorno di avvenuta consegna di terapia da parte dell'infermiera ETLEVA.

DIARIO INFERMIERISTICO	
Data Registrazione	
13/09/2018	IBRAHIMI ETLEVA: 13/09/2018 21:06:31
17/09/2018	PATRONI ILARIA: 17/09/2018 14:15:32
20/09/2018	PATRONI ILARIA: 20/09/2018 10:02:33
12/10/2018	GAMBUCCI MARIA ELENA: 12/10/2018 21:03:20
15/10/2018	BIANCHI FRANCESCA: 15/10/2018 21:42:09
17/10/2018	PATRONI ILARIA: 17/10/2018 21:01:40
18/10/2018	PATRONI ILARIA: 18/10/2018 21:08:10
26/10/2018	Infermiere CUCCARO NATALINA: 26/10/2018 21:39:29
06/11/2018	GAMBUCCI MARIA ELENA: 06/11/2018 21:24:16
09/11/2018	GAMBUCCI MARIA ELENA: 09/11/2018 21:25:06

Azi
Azienda
USL
Toscana
centro
Servizio Sanitario della Toscana

Gli unici turni di consegna della terapia registrati nel diario, più prossimi alla data dell'11 ottobre 2018, risalgono invero al 20 settembre 2018 e al 12 ottobre 2018, ossia rispettivamente ventuno giorni prima dell'11 ottobre 2018 e un giorno dopo rispetto a tale data.

Messa di fronte a tali evidenze, in sede di controesame, la testimone ETLEVA ha inizialmente insistito nel confermare come ella avesse effettivamente svolto il giro di terapia, quel giorno preciso dell'11 ottobre 2018, pur se non avesse provveduto ad annotare siffatta attività nel diario infermieristico; sino a che, infine, ella ha ammesso di non essere effettivamente in grado di ricordare con precisione se il giro di terapia fosse stato svolto, dato il lungo tempo trascorso tra quella data e il giorno della sua testimonianza, in uno con l'assenza di annotazioni sul diario infermieristico.

Interrogata, infine, sulla possibilità di offrire al Tribunale il documento relativo al registro consegne HTH, cui pure aveva fatto riferimento nel corso della sua audizione, ETLEVA ha chiarito di non essere da tempo più in possesso di tale documento.

In definitiva, ad avviso del Collegio nessun valido e affidabile contributo informativo, utile ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è processo, può ritrarsi dalla deposizione di Ibrahim ETLEVA.

34. Le deposizioni degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria Michele Amato, Carmine Perrone, Santoro Favasuli, Diego Trapanese, Umberto Caianiello e Giovanni Petruzzella, nonché dello psichiatra Paolo Nannotti.

34.1.– Connotate da assai scarsa utilità probatoria e da marcata carenza di rilevanza, ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, sono poi le testimonianze rese dall'agente Michele AMATO, dal referente informatico Carmine PERRONE, dall'agente Santoro FAVASULI, dall'assistente Diego TRAPANESE, dall'agente scelto Umberto CAIANIELLO e dall'assistente Giovanni PETRUZZELLA, nonché dallo psichiatra Paolo NANNOTTI.

34.2.– L'agente AMATO, più in particolare, ha riferito di essere stato incaricato delle operazioni di estrapolazione, dal server dell'istituto penitenziario, dei dati in formato digitale contenenti le videoregistrazioni di quanto avvenuto l'11 ottobre 2018 nel reparto isolamento, e di averne curato successivo trasferimento in appositi supporti fissi.

Egli ha dapprima accennato alla scarsa formazione in materia di estrapolazione di dati e, successivamente, ha confermato di avere portato integralmente a termine l'operazione, trasferendo questi ultimi in un supporto mobile di tipo *pen-drive*, seppure la sua inesperienza al riguardo ha comportato una sensibile durata dell'intera procedura di trasferimento dati.

In merito a tale testimonianza, a parere del Collegio, non appare necessario spendere riflessioni o argomentazioni: evidente è infatti l'assoluta irrilevanza rispetto al *thema probandum* di tale prova dichiarativa, vertente su di una circostanza, qual è quella delle modalità estrattive delle videoregistrazioni acquisite in atti, del tutto priva di qualsivoglia idoneità probatoria, men che meno in grado di provare un'eventuale e meramente ipotetica artefazione, alterazione o manipolazione dei contenuti filmici già innanzi analizzati, che infatti il testimone non ha mai osato adombrare.

34.3.— Parimenti priva della benché minima utilità probatoria è, altresì, la testimonianza resa dal referente informatico della Casa di reclusione di San Gimignano, Carmine PERRONE. Quest'ultimo, più in particolare, nel corso della sua rapida deposizione ha confermato la difficoltà che circonda le operazioni di estrapolazione di dati dal server dell'impianto di videosorveglianza in uso presso la Casa di reclusione di San Gimignano.

Da ultimo, su espresse domande rivolte dal Presidente in sede di conclusione dell'esame, il testimone ha ben chiarito e confermato che i rischi connessi all'operazione di estrazione non sono in sé correlati ad eventuali alterazioni o manipolazioni del contenuto filmico del materiale estrapolato, il quale non può che restare genuino e sempre conforme all'originale, ma piuttosto in eventuali danneggiamenti dei dati digitali originali ovvero dei medesimi *hard disk*:

« ... PRESIDENTE - No, in generale come l'ha fatta lei un'estrazione?

TESTIMONE PERRONE - Chiamavo il tecnico per dire come bisognava fare la procedura per aver paura... cioè **evitando di danneggiare poi magari qualche cosa.**

PRESIDENTE - Ma la paura è relativa a cosa? Lei aveva paura nel senso di danneggiare cosa?

TESTIMONE PERRONE - **Di danneggiare di hard disk, poi era difficile se...**

PRESIDENTE - Di danneggiare gli hard disk, cioè poi non ci sarebbe stato più nulla sostanzialmente?

TESTIMONE PERRONE - No, se si danneggiavano poi la responsabilità era mia, quindi io mi avvalevo del tecnico per essere sicuro della procedura corretta da fare e che ripeto non era tutti i giorni... quindi non era...

PRESIDENTE - Cioè aveva paura di corrompere le immagini che erano lì?

TESTIMONE PERRONE - Esatto, esatto.

PRESIDENTE - Questo?

TESTIMONE PERRONE - Essendo un tecnico informatico c'è il rischio di rompere... magari uno normale non ci pensa, però **il mio pensiero è quello di salvaguardare sempre gli hard disk.**

PRESIDENTE - Di andare esente da responsabilità sostanzialmente.

TESTIMONE PERRONE - Esatto.

PRESIDENTE - Va bene, grazie. Non so se ci sono domande su queste domande ma non... Grazie, può andare. Abbiamo finito. »

Anche relativamente a siffatta testimonianza, non appare necessario svolgere considerazioni, se non registrarne l'assoluta irrilevanza rispetto tanto al *thema probandum* quanto al tema della genuinità e non alterazione dei contenuti filmici più sopra analizzati.

34.4.– L'assunto che sembra infatti presiedere all'audizione di quest'ultimo testimone, così come di quello precedente, pare fondarsi su un ipotetico e indimostrato legame tra carenti competenze informatiche, in chi ha materialmente operato l'estrapolazione e il successivo trasferimento delle videoregistrazioni poi acquisite al fascicolo processuale, e alterazioni delle videoregistrazioni medesime così duplicate.

Ad onta del carattere meramente congetturale e assolutamente indimostrato di tale assunto, sul punto valga osservare come proprio il testimone PERRONE abbia, infine, offerto una plastica e definitiva smentita circa la sostenibilità dell'assunto medesimo: individuando gli unici rischi correlabili ad inesperienza del personale non certo nella manipolazione in sé dei dati trasferiti, quanto nel loro definitivo danneggiamento ovvero nel danneggiamento degli *hard disk*.

Posto che i contenuti filmici risultano, tuttavia, perfettamente visibili in tutta la loro durata, ne segue, allora, l'assoluta inconsistenza di tali testimonianze, nel senso della loro incapacità a insinuare dubbi sul fatto che i dati digitali duplicati nei supporti fisici rappresentino eventi, fatti o circostanze difformi dalla realtà di quanto avvenuto in quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

34.5.– Del tutto prive di rilievo probatorio sono, poi, le deposizioni rese dall'agente Santoro FAVASULI e dall'assistente Diego TRAPANESE.

34.5.1.– Il primo, più in particolare, si è in effetti limitato ad informare il Collegio della sua assegnazione da circa dieci anni al reparto Media Sicurezza, del ricordo che aveva del detenuto PERSOFF1 e di come fosse, all'epoca dei fatti, addetto al magazzino.

Egli, in più, ha aggiunto di non ricordarsi affatto di condotte intemperanti da parte di PERSOFF1.

Da ultimo, FAVASULI ha confermato di non avere mai parlato con PERSOFF1, né di essere mai personalmente venuto a conoscenza di quanto occorso, in data 11 ottobre 2018, nel reparto isolamento.

34.5.1.– Quanto ai contenuti informativi consegnati dal secondo al Tribunale, essi ruotano attorno alla sua assegnazione da circa dieci anni all'incarico di addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti lavoranti in cucina, presso l'Istituto penitenziario di San Gimignano, alla spiegazione circa le modalità di preparazione del vitto, nonché agli orari di sua distribuzione ai detenuti.

Il testimone, inoltre, ha aggiunto di avere un ricordo molto vago della persona di PERSOFF1.

Da ultimo, TRAPANESE ha riferito di rammentare assai distintamente che, nel primo arco quindicinale del mese di ottobre 2018, PERSOFF1 era con certezza collocato nel reparto isolamento.

34.6.– L'agente scelto Umberto CAIANIELLO, da parte sua, ha invece riferito di essere in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano dall'anno 2013.

Indi ha dichiarato, peraltro evocando sul punto numerosi dubbi e incertezze, di essere stato addetto, quale rinforzo nel reparto isolamento, proprio nel turno 16.00-24.00 di giovedì 11 ottobre 2018.

La deposizione del testimone, inoltre, è stata costellata da plurime e numerose puntualizzazioni, in merito all'opacità dei suoi ricordi in riferimento a quella data. Egli ha infatti reiteratamente affermato di non ricordare cosa fosse accaduto, ripetendo per ben tredici volte le parole "non ricordo" nel corso della sua breve deposizione, sempre aggiungendo di non essere sicuro di come si siano svolti gli eventi, in quel turno, e di cosa fosse all'epoca successo.

Il contributo informativo offerto all'istruttoria dibattimentale da parte del testimone CAIANIELLO è stato, in definitiva, pressoché nullo e del tutto ininfluenza.

34.7.– Quanto alla deposizione resa dall'assistente Giovanni PETRUZZELLA, ad avviso del Collegio essa è stata connotata da dichiarazioni manifestamente reticenti, quando non anche propriamente false e mendaci.

PETRUZZELLA ha innanzitutto riportato al Collegio l'immagine seguente di PERSOFF1:

« ... TESTIMONE PETRUZZELLA - Lui inizialmente era al reparto M.S., però in seguito a molte condotte che ha avuto nella sezione in quanto era un soggetto psichiatrico ed in qualsiasi momento andava fuori di testa... alcune volte sputava, in alcune volte ha messo in atto condotte più aggressive in quanto era un soggetto abbastanza pazzo... »

Richiesto, tuttavia, di offrire delucidazioni in merito a quanto riportato, peraltro proprio dalle stesse Difese degli imputati, egli non soltanto ha negato di avere mai assistito a siffatte condotte, nonostante fosse sovente di turno proprio nel reparto isolamento, ma ha altresì riferito l'origine di tali sue "conoscenze" a imprecisate voci correnti tra i colleghi.

Siffatti contenuti dichiarativi, pertanto, ben prima e più che privi di qualsivoglia credito e pregio, devono piuttosto ritenersi radicalmente inutilizzabili, in quanto limitatamente a tale frammento dichiarativo la deposizione di PETRUZZELLA è stata acquisita in violazione del divieto di deporre su voci correnti nel pubblico, stabilito dall'art. 194 co.3 cod. proc. pen.

Nel prosieguo della sua deposizione, inoltre, PETRUZZELLA è stato a più riprese compulsato e interrogato su quando, da assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano, avesse saputo del fatto che PERSOFF1 era stato trasferito di camera detentiva, l'11 ottobre 2018, all'interno del reparto isolamento:

« ... PRESIDENTE - ...nega di aver mai avuto conoscenza di questo episodio fino al?

TESTIMONE PETRUZZELLA - Di questa cosa proprio in particolare cioè tanto da...

PRESIDENTE - Aspetti, "di questa cosa"? No, perché forse... Cerchiamo di puntualizzare l'oggetto della conoscenza. Se l'oggetto della conoscenza è "l'essere sotto processo Tizio, Caio e Sempronio" è un dato, però forse la domanda è "lei sapeva che era stato eseguito un trasferimento di un detenuto"? Questo è un altro.

PARTE CIVILE, AVV. CALLA - Sì.

PRESIDENTE - Perché poi ci confondiamo e rispondiamo a domande che hanno un oggetto diverso.

TESTIMONE

PETRUZZELLA - *No, no, assolutamente. Assolutamente no. Cioè di questa cosa io ne sono venuto a conoscenza il giorno...*

PRESIDENTE - *Aspetti, "di questa cosa" ... l'essere i suoi colleghi sotto giudizio, è una cosa, l'essere stato trasferito è un'altra... di che cos'è venuto a conoscenza "dopo"?*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Dell'avviso di garanzia.*

PRESIDENTE - *Quindi dell'essere suoi colleghi sotto procedimento?*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Sotto procedimento.*

PRESIDENTE - *Questo è un dato.*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Questo è tutto.*

PARTE CIVILE, AVV. CALLA - *Ma della condotta di PERSOFF1 in isolamento nel 2018.....*

TESTIMONE PETRUZZELLA - **Non ricordo.**

PARTE CIVILE, AVV. CALLA - *Di come si è comportato, se ha picchiato qualcuno, se ha tirato un pugno a qualche agente.*

TESTIMONE PETRUZZELLA - **Non ricordo.**

PARTE CIVILE, AVV. CALLA - *Nel 2018...*

TESTIMONE PETRUZZELLA - **La condotta in sé per sé non la ricordo ...**

...

TESTIMONE PETRUZZELLA - *PERSOFF1 in isolamento dava fastidio dalla mattina alla sera.*

PARTE CIVILE, AVV. CALLA - *A chi dava fastidio?*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Sia ai detenuti che ai colleghi che erano in servizio.*

PARTE CIVILE, AVV. CALLA - *Mi scusi, lei ha detto che in isolamento si lamentavano tutti i detenuti del comportamento di PERSOFF1. Ora lei quindi vuol dire... cioè siccome ci ha detto che lei di questo fatto avvenuto isolamento ne è venuto a conoscenza solo nel 2019 quando hanno ricevuto i suoi colleghi l'avviso di garanzia. Allora mi spieghi queste lamentele dei detenuti che stavano in isolamento nell'ottobre 2018 quando l'ha saputo?*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Lui faceva casino dalla mattina alla sera. C'erano i detenuti proprio PERSOFF3, c'era un altro... non mi ricordo se era di origine marocchina o tunisina che lo voleva ammazzare addirittura, perché faceva sempre casino. Sbatteva di continuo, nella sua mente vedeva mostri, se la prendeva con tutti.*

PARTE CIVILE, AVV. CALLA - *Allora mi scusi, lei lo sapeva quindi...*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Non faceva riposare gli altri.* PARTE CIVILE, AVV. CALLA - *Cioè se lei lavorava in isolamento se anche non c'era quel giorno poi avrà parlato con i suoi colleghi, che cos'è successo? C'è stata una reazione di contenimento di PERSOFF1 l'11 ottobre del 2018?*

TESTIMONE PETRUZZELLA - **No, no, su questo non ero presente....** Su questo episodio qua io non ero presente

PRESIDENTE - *No, ma non dice che è presente... L'ha saputo poi? Ha conversato con qualcuno?*

TESTIMONE PETRUZZELLA - **No, no.**

PRESIDENTE - **Non ha saputo nulla di...?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - **Di questa cosa no, no.**

PRESIDENTE - **Del trasferimento di PERSOFF1 lei non ha saputo nulla?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - **No, no, ci ho lavorato...**

PRESIDENTE - **Quando l'ha saputo?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Ci ho lavorato in seguito all'isolamento*

PRESIDENTE - **Quando l'ha saputo?** TESTIMONE

PETRUZZELLA - *Non ricordo*

PRESIDENTE - **Ad oggi lo sa, o no?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Ma ci ho lavorato in seguito quando erano già all'isolamento*

PERSOFF1, c'era PERSOFF3, c'era PERSOFF2.

PRESIDENTE - **No! ha mai saputo di un trasferimento di PERSOFF1 oppure no?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *No, no, no.*

PRESIDENTE - **Quindi lo apprende oggi?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Cioè l'ho visto lì ma non sapevo per quale motivo fosse nell'isolamento.*

PRESIDENTE - **Quindi ignora totalmente un trasferimento?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Non lo so, non so... non so per quale motivo sia stato...*

PRESIDENTE - *Non è il motivo. La ragione è una cosa: "ignoro che la ragione"... il dato è lo spostamento di Tizio da un luogo A ad un luogo Z, e questo tizio è PERSOFF1. Lei ha mai saputo o no?*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *No, in seguito a...*

PRESIDENTE - **All'avviso di garanzia?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *All'avviso di garanzia che poi è andato... È stato un caso mediatico, l'hanno fatto vedere al TG3, infatti io dal TG3 ho visto...*

PRESIDENTE - **Quindi l'ha appreso dalla stampa, questo ci sta dicendo?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Dell'avviso di garanzia, quel giorno.*

PRESIDENTE - **Non dell'avviso di garanzia! Non confondiamo!**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Del fatto...*

PRESIDENTE - *Aspetti, aspetti: ci sono due fatti qui.*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Del fatto...*

PRESIDENTE - *Aspetti: ci sono due fatti, perché sennò confondiamo. Un fatto è l'essere alcune persone sotto indagine, questo è un fatto.*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Sì.*

PRESIDENTE - *Poi c'è un altro fatto.*

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Poi della cosa...*

PRESIDENTE - **L'essere stato spostato PERSOFF1 da un luogo A ad un luogo B.**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Dal telegiornale, io ho visto la cosa dal telegiornale.*

PRESIDENTE - **Questo fatto nello spostamento...**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Dal TG3.*

PRESIDENTE - **...lei non l'ha appreso nell'ambiente lavorativo ma l'ha appreso dalla stampa?**

TESTIMONE PETRUZZELLA - *Dalla stampa, dal TG3. »*

PETRUZZELLA ha, in sostanza, riportato al Collegio di avere appreso del forzato trasferimento di PERSOFF1 in altra camera detentiva situata nel reparto isolamento soltanto molti anni dopo tale fatto, ossia in coincidenza con la diffusione presso gli organi di stampa degli episodi oggetto di giudizio; e ciò PETRUZZELLA ha affermato pur avendo, al contempo, espressamente dichiarato

di avere sempre prestato servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano e, finanche, presso quel medesimo reparto isolamento.

Da ultimo, il testimone ha poi riportato un'altra circostanza, peraltro anch'essa del tutto priva di rilevanza e utilità ai fini del presente giudizio, relativa ad una conversazione che sarebbe avvenuta tra tre detenuti, nelle persone di Francesco AMENDOLARA, Cosimo DI LUCIA e Giovanni RAGGI.

Udito in sede dibattimentale, all'udienza del 1° dicembre 2022, il testimone Giovanni RAGGI ha da par sua decisamente negato, più volte, che tale conversazione fosse mai avvenuta.

Il complessivo contegno, a tratti palesemente reticente e, in altri frangenti, evidentemente mendace tenuto dal testimone PETRUZZELLA rende allora doverosa la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, per le valutazioni e determinazioni di propria competenza, fermo restando che, agli occhi del Collegio, tale testimone resta privo di qualsivoglia credito e fiducia.

Ad ogni modo, pur a fronte della carente credibilità associata dal Tribunale all'intera deposizione resa da PETRUZZELLA, v'è da evidenziare come la stessa abbia avuto ad oggetto temi del tutto estranei e non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di giudizio.

34.8.– Da ultimo, può evocarsi la testimonianza resa dallo psichiatra Paolo NANNOTTI, responsabile sanitario della Casa circondariale di Siena.

NANNOTTI, più in particolare, rammenta di essere stato contattato al fine di eseguire una consulenza psichiatrica sulla persona di PERSOFF1 e di avere visto quest'ultimo nel corso di un episodio di scompenso. Indi, in quel momento egli ha dichiarato di avere subito richiesto l'invio di PERSOFF1 presso la Casa circondariale di Solliciano, per ivi essere sottoposto ad un periodo di continuativa osservazione psichiatrica.

Egli non rammenta il periodo in cui ha avanzato tale richiesta, ma ricorda come non siano trascorsi più di uno o due mesi dacché la stessa è stata accolta e il trasferimento presso l'istituto penitenziario di Firenze è stato infine eseguito: sicché, risultando attestata in atti la data del 17 gennaio 2019 quale inizio del periodo di osservazione psichiatrica di PERSOFF1, ne consegue che il singolo episodio delirante cui il testimone si è riferito si colloca, con certezza, in un periodo di tempo successivo alla data delle patite violenze e dei subiti soprusi, da parte del medesimo PERSOFF1.

Inoltre, NANNOTTI rammenta bene di come mai prima di allora avesse ricevuto segnalazioni in merito alla persona di PERSOFF1 e di come, altresì, vi fosse stata la piena e integrale ripresa psichica di PERSOFF1, all'esito del predetto periodo di osservazione psichiatrica trascorso presso la Casa circondariale di Solliciano, con scomparsa in esso di ogni e qualsivoglia stato di delirio, qual era quello che aveva dato causa all'invio in osservazione.

Il testimone ha poi significativamente descritto PERSOFF1 quale persona molto restia ad aprirsi, chiusa in se stessa.

Da ultimo, NANNOTTI ha chiarito come il disturbo dell'adattamento diagnosticato a PERSOFF1 fosse una chiara ed evidente manifestazione, da parte di quest'ultimo, di una sua

condizione di evidente disagio e difficoltà nel permanere all'interno della Casa di reclusione di San Gimignano:

« ... Il disturbo dell'adattamento in qualche modo è una modalità con la quale la persona non riesce in modalità patologica a rapportarsi con le varie situazioni, circostanze ed ambienti, nei confronti dei quali può manifestare vari comportamenti, vari atteggiamenti e vari quadri psicopatologici. Non c'è uno standardizzarsi sempre di un determinato comportamento, si può andare da situazioni di etero-aggressività, di auto-aggressività, a casi di estrema agitazione, anche agitazione psicomotoria a casi anche com'è stato questo di PERSOFF1 appunto diciamo quasi di ... (parola inintelligibile) delirante episodica subito rientrata che però parte da un disturbo dell'adattamento. Quindi il disturbo dell'adattamento poi non necessita sempre di un qualcosa che possa scatenare un chissà che cosa. È sufficiente a volte anche un minimo evento anche banale che però il soggetto vive in modo particolarmente forte, quasi auto-aggressivo e nei confronti del quale può reagire con modalità le più varie. Però di base, a parere mio, c'era un disturbo dell'adattamento quindi quel quadro che io poi constatai e che dette il via alla mia richiesta d'osservazione psichiatrica era da ricollegarsi sempre con il disturbo dell'adattamento. Cioè era una manifestazione in qualche modo come se lui dicesse: "io qui non ci voglio stare", perché poi il problema essenzialmente era questo: "io non ci voglio stare in carcere, non voglio stare a San Gimignano", non certo consapevolmente però questo suo disagio poi alla fin fine si manifestò in questo quadro delirante... »

La deposizione resa dal dott. NANNOTTI non ha invero incrementato l'orizzonte informativo nella disponibilità del Collegio e, da questo punto di vista, non si è anch'essa connotata per un distinguibile peso, in termini di capacità probatoria.

V'è da rilevare, tuttavia, che molti dei contributi informativi portati dal testimone da ultimo evocato rappresentano ulteriori conferme portate al quadro probatorio sin qui già emerso e tracciato e che appaiono, peraltro, in perfetto accordo con l'ipotesi accusatoria: quali, in particolare, l'assenza di manifestazioni deliranti, da parte di PERSOFF1, prima dei patiti atti di tortura, la sua personalità estremamente chiusa e propensa al ritiro sociale, nonché da ultimo i suoi disagi rispetto alla permanenza nella Casa di reclusione di San Gimignano, significativamente comparsi soltanto dopo le patite violenze e i subiti soprusi, finanche esplosi in una singola e isolata manifestazione delirante, poi efficacemente scomparsa non appena operato il trasferimento presso altra struttura detentiva.

35. Le deposizioni dei detenuti Tommaso Rega, Giuseppe Calabrò, Stefano Laguzzi, Emanuele Rocco Valenti e Gioacchino Moglie, nonché l'esame del consulente tecnico Locantore.

35.1.– Sforano, infine, la china della manifesta inutilità probatoria e della assoluta carenza di qualsivoglia profilo di rilevanza, ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio, le testimonianze dei detenuti Tommaso REGA, Giuseppe CALABRÒ, Stefano LAGUZZI, Emanuele Rocco VALENTI e Gioacchino MOGLIE.

35.2.– Il detenuto Tommaso REGA, più in particolare, ha riportato al Collegio di essere stato ristretto nel reparto Alta Sicurezza della Casa di reclusione di San Gimignano per dieci anni, dal 2011 a 2021.

Egli ha poi aggiunto di non avere conosciuto, se non di vista, PERSOFF1 e di rammentarsi che, qualche tempo dopo l'11 ottobre 2018, il detenuto PERSOFF2 gli aveva riferito, peraltro in plurime occasioni, che altro detenuto definito "*il marocchino*", ossia PERSOFF1, aveva subito un'aggressione nel reparto isolamento, l'11 ottobre 2018.

Il contesto in cui PERSOFF2 aveva fatto tali rivelazioni a REGA era quello cd. campo-finestra: ossia, dalla finestra della camera detentiva di PERSOFF2, collocato in isolamento, verso il campo sportivo ove gli altri detenuti, tra cui per l'appunto REGA, fruivano delle attività in comune, da cui PERSOFF2 era escluso.

Peraltro, il testimone REGA ha aggiunto di avere avuto modo di raccogliere imprecise e vaghe informazioni riferite ai fatti occorsi nel reparto isolamento, ben prima che PERSOFF2 gli riportasse quella precisa notizia relativa alla collettiva violenza patita da PERSOFF1, parlandogli dalla finestra della sua camera detentiva, aperta sul campo sportivo.

Successivamente, quale detenuto addetto alla distribuzione dei pasti, REGA rammenta di avere altresì avuto l'occasione di operare nel reparto isolamento e, più in particolare, di avere ivi espressamente chiesto a PERSOFF1, nel momento in cui a quest'ultimo stava distribuendo il pasto, se avesse avuto problemi. La risposta di PERSOFF1, riferita da REGA, è stata subitanea, netta e chiara: "*tutto bene*", così terminando questo scampolo di conversazione tra i due:

« ... PRESIDENTE - *Quindi ricapitolando su questo "Tutto a posto?", lei lo rivolge nel momento in cui sta servendo il vitto si avvicina sostanzialmente al blindo?*

TESTIMONE REGA - *Sì.*

PRESIDENTE - *E chiede direttamente: "Tutto a posto?"?*

TESTIMONE REGA - *Gli dico... va beb, lo saluto, gli dico: "Come stai, tutto bene?", poi gli dico: "Tutto a posto?" che era quel codice di dire...*

PRESIDENTE - *E lui risponde?*

TESTIMONE REGA - *"Sì, sì, tutto bene", normale, ma... »*

Ferma la verosimiglianza di quanto dal testimone riportato in dibattimento, si tratta all'evidenza di una circostanza palesemente inidonea a scalfire il quadro probatorio sin qui esposto.

Essa, infatti, al più vale a rappresentare, di PERSOFF1, la decisa e comprensibile volontà, già in più occasioni peraltro da questi esternata, di non a riferire a terzi, per giunta a lui del tutto estranei e sconosciuti, le violenze patite in quella condizione di perdurante segregazione che contraddistingue il reparto isolamento, nel verosimile timore di potere incorrere in ritorsioni, ben possibili, peraltro, in un contesto ancor più chiuso e alienante, rispetto alla residua parte dell'ambiente penitenziario, qual è il reparto isolamento, ove come già osservato la relazione verticale e asimmetrica tra custodi e custoditi subisce una decisa espansione e accentuazione.

Una risposta che appare, per giunta, del tutto coerente con la personalità di PERSOFF1, già più sopra descritta e scandagliata: tale da poter innescare, in situazioni di alta frustrazione qual era quella che egli stava in quel momento vivendo, comportamenti espressivi di una tendenza alla chiusura in sé e al ritiro sociale.

I contenuti informativi essenziali associabili a siffatta deposizione, in definitiva, costituiscono null'altro che delle ulteriori conferme all'assunto accusatorio: giacché mostrano, innanzitutto, che PERSOFF2 ha riferito a REGA dell'avvenuta aggressione perpetrata ai danni di PERSOFF1 nel reparto isolamento non già in una sola occasione, bensì più e più volte; in secondo luogo, perché offrono la plastica evidenza e dimostrazione di PERSOFF1 tendente al ritiro sociale e alla chiusura in sé, pur a fronte di espresse istanze di apertura provenienti dall'esterno.

35.3.– Il detenuto Giuseppe CALABRÒ, da par suo, ha riportato al Collegio di essere ristretto presso la Casa di reclusione di San Gimignano sin dal 2013, ivi essendo ancora collocato al momento della sua testimonianza.

Il testimone ha poi premesso di essere ristretto sin dal 2002 e di avere un fine pena fissato all'anno 2027; indi, ha poi aggiunto di avere alle volte conosciuto e incontrato PERSOFF1, in ragione dell'incarico all'epoca svolto, di raccolta delle richieste di spesa o acquisti avanzate dagli altri detenuti, ma di non ricordarsi comunque bene della sua persona.

CALABRÒ ha precisato, ancora, di non avere mai avuto modo di avvicinarsi a PERSOFF1 fuori dal precitato contesto, di raccolta di sue eventuali richieste di spese o acquisti, in quanto facente parte del circuito Alta Sicurezza, mentre PERSOFF1 era invece del circuito Media Sicurezza.

Egli ha infine chiarito di non essere a conoscenza dei fatti occorsi l'11 ottobre 2018, ma di avere tuttavia raccolto imprecise voci correnti nel pubblico, che si andavano in quell'epoca diffondendo in ambiente penitenziario: tema quest'ultimo su cui è stato impedito al testimone di proseguire il suo esame, in applicazione di quanto previsto dall'art. 194 co.3 cod. proc. pen.

Il testimone ha quindi terminato il proprio esame diretto rammentando quanto dispiacere, sbigottimento e incredulità lo abbiano colto nel momento in cui ha appreso, dagli organi di stampa, dell'avvio di un'inchiesta nei confronti di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, con l'accusa rivolta a questi ultimi di avere maltrattato una persona privata della libertà personale:

«TESTIMONE CALABRÒ - Che praticamente noi, non mi ricordo quand'è stato perché le date... quando noi abbiamo visto in televisione il discorso degli agenti penitenziari, maltrattamenti al carcere di San Gimignano... giusto? Noi siamo rimasti un po' sbalorditi, tanto che io sono uno di quelli che... una delegazione detenuti abbiamo fatto delle istanze, delle lettere che poi abbiamo anche spedito una mi ricordo anche a Siena tipo un anno fa, otto mi fa al giornale, non è uscita questa lettera. Perché eravamo dispiaciuti diciamo... non dispiaciuti, non crediamo che è successo questo fatto perché noi conosciamo gli agenti penitenziari, almeno io, poi sono vent'anni... dal 16 giugno 2002 in carcere, ho girato otto-nove carceri, istituti, quindi so come si vive nelle carceri e so come vivo nell'istituto di San Gimignano. Conoscendo le persone io sono il primo a dire che non ci credo.

PRESIDENTE - *Cioè lei dice: "sono portato a credere che non sia così perché conosco le persone".*

TESTIMONE CALABRÒ - *Sì, perché ho contatti diretti. Le ripeto, io essendo lavorante giro tutti i giorni tutto l'istituto quindi ho contatti con l'assistente che al momento apre il cancello, con l'assistente... con l'ispettore di sorveglianza che magari chiede qualcosa, non solo, poi essendo in giro i detenuti sono nelle stanze e chiedono a me per esempio... che le posso dire, uno deve cambiare stanza e l'ispettore gliel'ha promesso e non si fa vedere, allora io mentre che passo posso vedere l'ispettore: "Ispettore, quel ragazzo dice com'è combinato" "Sì, aspetta, subito"... Cioè sono persone che per me sono state sempre alla mano, cose... diciamo disponibili. Per questo sono io sono portato a non credere a queste situazioni.*

PRESIDENTE - *È un suo pensiero.*

TESTIMONE CALABRÒ - *È un mio pensiero...*

PRESIDENTE - *Cioè è una sua valutazione.*

TESTIMONE CALABRÒ - *Sì, ma non gli faccio neanche tra virgolette non le capacità perché siamo tutti umani... non lo so, ma non credo...*

PRESIDENTE - *Non le ritiene persone tali da...*

TESTIMONE CALABRÒ - *Per come si comportati con me e come vedo che si sono comportati con gli altri ho visto... credo che sia impossibile.*

PRESIDENTE - *Va bene, prego. »*

CALABRÒ ha infine chiarito, in sede di controesame, di non essere mai stato presente ai fatti oggetto di giudizio e di non avere comunque mai appreso, da terzi, notizie circostanziate relative agli stessi; cionondimeno, egli ha spiegato di essersi immediatamente offerto agli odierni imputati, non appena appreso della notizia del loro rinvio a giudizio, quale possibile testimone da portare in sede istruttoria; egli ha quindi rappresentato al Collegio, in altri termini, l'impellente necessità che avvertì all'epoca: di potersi mettere personalmente a disposizione degli imputati per raccogliere firme, anche di altri detenuti, da apporre in calce ad una lettera di solidarietà agli stessi, nonché di poter esprimere e palesare il suo personale contributo di vicinanza in sede di pubblico dibattimento (*"se c'è bisogno ci chiamate, io sono a disposizione"*).

Così riassunti i termini della deposizione resa dal testimone Giuseppe CALABRÒ, osserva il Tribunale come quest'ultima non abbia all'evidenza apportato, all'istruttoria dibattimentale, il benché minimo dato, elemento o contributo informativo utile per ricostruire o smentire i fatti occorsi l'11 ottobre 2018, esso avendo piuttosto assunto, specie in sede di chiusura dell'esame diretto, i tratti di un'ostentata e smaccata esibizione di solidarietà, rivolta nei confronti degli imputati ad opera di una persona detenuta, visibilmente interessata a preservare e mantenere intatti e inalterati determinati rapporti instauratisi in ambiente penitenziario.

35.4.– Il detenuto Stefano LAGUZZI, ancora, ha riportato al Collegio di essere ristretto presso la Casa di reclusione di San Gimignano da oltre quindici anni, collocato nel reparto Alta Sicurezza.

Egli, più in particolare, ha aperto la propria testimonianza precisando di essere stato impegnato, nel mese di ottobre 2018, nella distribuzione dei pasti e immediatamente chiarendo altresì di non avere mai conosciuto PERSOFF1.

Operata tale premessa, il solo ed unico contributo informativo offerto dal testimone all'istruttoria è consistito nella rievocazione di un episodio in cui detenuto straniero, di cui non conosceva il nome, ha inizialmente rifiutato il pasto che stava distribuendo, per poi, dopo aver mutato idea, avere preso il pasto medesimo e quindi averglielo lanciato indosso.

Siffatto episodio, secondo il testimone, si collocherebbe in una data avvolta nell'assoluta imprecisione e indeterminazione:

« PRESIDENTE - Quale giorno, scusi?

TESTIMONE LAGUZZI - Il giorno... non mi ricordo la data. Cioè mi ricordo che quel giorno sono sceso

lì a portare da mangiare... mi ricordo quell'episodio, però non lo so se era 11, 12... questo non lo so... »

Anche tale deposizione, come le precedenti, è dunque sfornita della benché minima utilità probatoria in relazione alla ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, con essa null'altro essendosi appreso se non di un fatto, qual è quello descritto, di cui non si conosce l'autore, né si sa quando fosse avvenuto.

35.5.– Il detenuto Emanuele Rocco VALENTI, poi, ha riferito al Collegio di essere ristretto presso la Casa di reclusione di San Gimignano dall'anno 2014.

Egli ha quindi aggiunto di rammentarsi di PERSOFF1, in ragione dei propri impegni presso il magazzino, aggiungendo tuttavia di non averci mai scambiato una sola parola, in una sola occasione.

35.6.– Il detenuto Gioacchino MOGLIE, infine, ha riferito al Collegio di essere ristretto in regime carcerario a decorre dal 1992 e di essere ininterrottamente detenuto presso la Casa di reclusione di San Gimignano dall'anno 2009, in espiatione di una condanna all'ergastolo per omicidio e con fine pena mai.

Egli ha poi precisato di essere ristretto, da trentuno anni, in condizione di isolamento continuo, segregato ventiquattro ore al giorno su ventiquattro nella propria camera detentiva; ha quindi dichiarato di non avere mai conosciuto PERSOFF1, di non averne mai sentito parlare e di non avere con lui mai avuto a che fare; ha infine aggiunto di non avere mai appreso nulla in relazione a fatti occorsi l'11 ottobre 2018 e di non conoscere i nomi degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano.

Il suo unico apporto probatorio, in definitiva, si è risolto nella conferma circa l'appellativo di "sfregiato" dato ad un ispettore che, in tempi passati, era stato il responsabile di una sezione Alta Sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario di San Gimignano, ossia quella ove egli era collocato, tale ispettore essendo poi stato trasferito ad un incarico di responsabile in altra unità o sezione del medesimo istituto, rimaste sconosciute al detenuto.

35.7.– Da ultimo, può essere brevemente presa in esame la consulenza tecnica fornita al Collegio dal dott. Giuseppe LOCANTORE, già responsabile nazionale del metodo MGA e già formatore degli istruttori della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, in ambito di tecniche di difesa personale.

L'oggetto dell'incarico conferito dalle Difese degli imputati al consulente LOCANTORE ruota intorno alla compatibilità con le tecniche MGA degli atti e delle azioni, visibili dai contenuti filmici in atti, poste in essere dagli odierni imputati nei confronti di PERSOFF1.

In sede di udienza dibattimentale, più in particolare, la Difesa ha selezionato alcuni fotogrammi e li ha esibiti al consulente, a questi chiedendo di valutare la compatibilità con il metodo MGA delle azioni in essi catturate. Le valutazioni restituite al Collegio dal consulente sono state, quindi, espresse e sempre svolte esclusivamente sulla base di immagini statiche, estratte dalle riprese video, e non già sulle riprese medesime, benché queste fossero evidentemente nella piena disponibilità delle Difese degli imputati, come comprovato dall'attività di estrazione dei fotogrammi, condotta proprio a partire dalle videoriprese medesime.

Sulla scorta dei fotogrammi a sua disposizione, nonché in totale carenza della dinamica dei fatti limpidamente restituita dalle videoriprese in atti, il consulente tecnico si è tuttavia speso e profuso in una ricostruzione dinamica degli eventi, per ogni singola immagine esprimendo valutazioni su sugli eventi passati e futuri rispetto a quelli catturati nell'immagine medesima.

Operate tali introduttive precisazioni, si rileva come il consulente tecnico, nel corso del proprio esame, abbia ripetutamente parlato di spinte, di colpi e finanche di pugni, osservando le immagini ad esso mostrate.

Di più. Interrogato in sede di controesame sul fulcro e perno della consulenza tecnica di cui era stato incaricato, LOCANTORE ha negato qualsivoglia corrispondenza al metodo MGA degli atti e delle azioni ritratti nei fotogrammi ad esso esibiti, a partire proprio dalla presa inizialmente operata su PERSOFF1 dagli agenti, sino alla conclusiva torsione del braccio nei confronti di quest'ultimo eseguita verso la fase finale del maltrattante trasporto, catturato dalle videoriprese in atti:

« SOSTITUTO PROCURATORE - *Quindi la mia domanda è se...*

CONSULENTE LOCANTORE - **Questa tecnica non è niente, questa è semplicemente un accompagnamento, un reggere il polso per accompagnarlo all'uscita.**

PRESIDENTE - *Cioè non risponde a quelle che sono le sue conoscenze e competenze...*

CONSULENTE LOCANTORE - **Non è una leva**

[omissis]

SOSTITUTO PROCURATORE - **Io volevo sapere se questo braccio che è in una posizione di torsione, non è in una posizione naturale e questo forse lo può dire anche un osservatore che non ha competenze tecniche sul metodo MGA, ma in questo caso torcendo un braccio dietro la schiena la posizione non è naturale e sicuramente c'è un trattenimento. Ecco, io volevo sapere se questa posizione che non è naturale del braccio, non è un accompagnare per la mano o tenersi per la mano, non è... io le volevo chiedere se è conforme ed è corretta questa sorta di... che dal punto di vista tecnico il maestro Failla ha chiamato una sorta di leva articolare è fatta in modo corretto oppure no?**

CONSULENTE LOCANTORE - **Dottoressa, non so come dirlo, non è una leva. Non è fatta in modo corretto.**

SOSTITUTO PROCURATORE - *“Non è fatta in modo corretto”... »*

Il consulente tecnico LOCANTORE si è soffermato, infine, sul fotogramma che cattura l'atto di rapido inserimento del braccio sinistro, da parte dell'assistente capo coordinatore IMPUTATO4, nell'uscio aperto del portone blindato della camera detentiva in uso a PERSOFF2. Egli, più in particolare, ha così espresso le proprie conclusive valutazioni tale immagine:

« Il detenuto non lo vedo, non so se l'ha colpito, ma immagino di no, perché sennò si sarebbe fatto male... »

Si tratta, all'evidenza, di pseudo-valutazioni o, più propriamente, di mere ipotesi congetturali che muovono da premesse ignote per giungere a conclusioni parimenti dubitative, oltre che di comune esperienza, tra le quali rientra certamente l'affermazione per cui chiunque sia fatto oggetto di una percussione di essa avrà verosimilmente effetti spiacevoli o, comunque, segni o esiti lesivi.

Congetture e pseudo-valutazioni che appaiono, ad avviso del Collegio, vieppiù inconferenti e del tutto prive di utilità, alla luce della puntuale refertazione eseguita dal personale sanitario sulla persona del detenuto PERSOFF2, che ha certificato la presenza, sulla sua fronte, proprio di quegli esiti lesivi "immaginati" come assenti dal consulente tecnico LOCANTORE.

36. La contro-narrazione dei fatti restituita al Collegio dagli imputati: gli esami di IMPUTATO3, IMPUTATO5 e IMPUTATO2.

36.1.– Quanto agli odierni imputati, giova premettere che due di essi, nelle persone di IMPUTATO1 e IMPUTATO4, non hanno inteso rendere esame, essendo rimasti assenti all'udienza a tal fine appositamente individuata.

Di contro, gli imputati IMPUTATO3, IMPUTATO5 e IMPUTATO2 si sono sottoposti ad esami di notevole durata ciascuno, nel corso dei quali hanno tutti restituito al Collegio la rispettiva versione dei fatti, consistita nella riproposizione, ancora una volta, dei punti fondamentali della *contro-narrazione* a suo tempo già ben fissata e concordata tra tutti gli odierni imputati e gli altri imputati in procedimento connesso, essenzialmente basata: *a)* sull'assunto della spontaneità con cui tutte le quindici unità di personale sarebbero intervenute nel reparto isolamento; *b)* sull'asserita individuazione nella presenza di turbative e disordini nel reparto isolamento – e nella necessità di garantire la sicurezza dell'intera operazione – delle ragioni che avrebbero imposto un intervento di ben quindici operatori del Corpo di polizia penitenziaria, pari al 12% dell'intero personale quel giorno in servizio, in una Casa di reclusione ove erano ristretti quasi quattrocento detenuti; *c)* sull'attribuzione in capo a PERSOFF1 di contegni aggressivi, violenti e oppositivi.

36.2.– L'imputato IMPUTATO3, più in particolare, ha premesso di ricoprire il ruolo di responsabile del reparto Media Sicurezza della Casa di reclusione di San Gimignano.

Egli ha altresì aggiunto di trovarsi, alla data di giovedì 11 ottobre 2018, nelle scale del piazzale dell'istituto assieme a COIMP2 e IMPUTATO5, quando ad un orario prossimo alle 14.30 ha ricevuto via radio la seguente frase: "*personale all'isolamento*".

IMPUTATO3 ha quindi aggiunto che tutti e tre i presenti hanno dato seguito a tale chiamata e sono quindi entrati nell'edificio, avviandosi verso il reparto isolamento.

Ivi giunti, l'imputato ha affermato di avere trovato già lì presenti altri agenti e assistenti, nonché l'ispettore capo IMPUTATO2.

L'imputato ha poi espressamente negato che, in quel momento, vi fossero problemi o disordini in atto, nel reparto isolamento

IMPUTATO3, tuttavia, ha fatto altresì presente che disordini e problemi nel reparto isolamento avevano contraddistinto il trascorrere della mattinata: quando il detenuto Abdarraouf GANICHI aveva infatti divelto il lavandino della propria camera detentiva e lanciato taluni detriti contro altro detenuto.

Egli ha altresì aggiunto che PERSOFF1 non aveva dato problemi particolari, salvo richiedere sigarette ai detenuti collocati nelle camere limitrofe, quelle rare volte in cui gli era stato permesso di lasciare la propria, per andare a farsi la doccia.

Inoltre, ha affermato che problematiche tra PERSOFF1 e GANICHI erano presenti ormai da qualche giorno, dato che entrambi erano soliti avere diverbi e lanciarsi reciproci insulti. Egli, più in particolare, ha ancorato la decisione di spostare PERSOFF1 di camera detentiva ai battibecchi intervenuti con GANICHI nella mattinata.

Tornando al frangente in cui tutti gli ispettori, assistenti e agenti si trovano riuniti nel corpo centrale del reparto, IMPUTATO3 ha aggiunto che l'ispettore IMPUTATO2 ha in quel momento tenuto un *briefing*, nel corso del quale ha chiarito ai presenti i termini dell'operazione che di lì a breve avrebbero collettivamente compiuto: IMPUTATO2 e IMPUTATO1 avrebbero guidato e condotto l'operazione, concretamente afferrando e spostando PERSOFF1, gli altri avrebbero dovuto "*soltanto presenziare*".

A fronte di ciò, IMPUTATO3 ha ammesso che tutti i presenti hanno appositamente indossato i guanti contenuti nella scatola situata all'ingresso del reparto isolamento.

Egli, poi, ha ammesso che PERSOFF1 fosse silente e tranquillo nel momento in cui la massa di operatori del Corpo di polizia penitenziaria si è presentata davanti alla sua camera detentiva.

IMPUTATO3 ha poi dichiarato che l'operazione di trasporto non ha comportato nulla:

« ... *non si stava facendo niente, lo si stava solo trasportando...* »

L'imputato ha poi aggiunto che un'operazione di trasporto con quindici operatori si era resa necessaria:

« ... *per contenere il detenuto che si dimenava... si è un po' dimenato... quando è uscito si è dimenato...* »

Ha altresì affermato che la decisione di spostare di camera detentiva PERSOFF1 era stata presa sin dalle 12.30 di quella giornata.

L'imputato ha poi dichiarato di avere messo nel magazzino la busta con il vestiario di PERSOFF1, ma restituendola perciò a quest'ultimo.

Messo di fronte, poi, all'insostenibilità delle proprie affermazioni, circa l'assunto che il numero di quindici operatori fosse dipeso a finalità di sicurezza degli stessi, l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere:

« PARTE CIVILE, AVV. PASSIONE - *Quando voi arrivate a fare questa cosa tutte le celle sono chiuse?*

IMPUTATO3 - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. PASSIONE - *Quindi in quindici, adesso non mi rifaccia la storia perché l'ho capita, dove andate la situazione diciamo di potenziale pericolo che in quel momento non c'è - perché è successo la mattina il battibecco, il panino, il pezzo di lavandino, in quel momento non sta succedendo niente, sono tutti chiusi - per prendere una persona che pensa di andare in doccia non è che si va trovare con l'accappatoio e tutte le celle sono chiuse.*

IMPUTATO3 - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. PASSIONE - *Cioè non è possibile che qualcuno esca dalla cella e salti addosso a voi mentre prendete PERSOFF1, è giusto?*

IMPUTATO3 - *Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.*

PARTE CIVILE, AVV. PASSIONE - *Come?*

IMPUTATO3 - *Mi avvalgo della facoltà di non rispondere... »*

L'imputato si è altresì avvalso della facoltà di non rispondere anche in relazione ad altre domande, volte a fare emergere l'assoluta contraddittorietà tra quanto da lui affermato, circa l'essere stata assunta sin dalla mattina la decisione di spostare PERSOFF1, e il dato costituito dall'omessa, preventiva bonifica della camera detentiva dove PERSOFF1 sarebbe stato collocato:

« PARTE CIVILE, AVV. NARDONE - *Le volevo chiedere solo due precisazioni. Innanzitutto la bonifica della cella...*

IMPUTATO3 - *Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.*

PARTE CIVILE, AVV. NARDONE - *Ok. La seconda domanda è questa, quando avete detto a PERSOFF1 del cambio della cella e lui ovviamente si opponeva...*

IMPUTATO3 - *Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.*

PARTE CIVILE, AVV. NARDONE - *Nessun'altra domanda... »*

36.3.- L'imputato IMPUTATO5, dal canto suo, ha dichiarato di essere addetto, in quella data dell'11 ottobre 2018, all'ufficio servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ossia ad un incarico ubicato all'esterno dei reparti detentivi, con mansioni destinate esclusivamente ad attività d'ufficio.

Egli ha restituito al Collegio la stessa, medesima sequenza dei fatti già rappresentati dall'imputato IMPUTATO3, dichiarando di trovarsi assieme al medesimo e a COIMP2, quando via radio è giunta la chiamata dall'ispettore capo IMPUTATO2.

Assieme a COIMP2 e IMPUTATO3 l'imputato si è così recato verso il reparto isolamento, dove è peraltro giunto per ultimo e dove ha ivi trovato già presenti le altre quattordici unità di personale; come tutti gli altri, ha indossato i guanti; egli, nonostante avesse terminato il proprio orario di servizio, ha confermato di essere ivi rimasto "per spirito di corpo".

Ha inoltre confermato che, al momento della chiamata via radio, si era fatto l'idea che potesse esservi in atto, nel reparto isolamento, un evento critico.

Egli ha aggiunto, poi, che la presenza di un così elevato numero di unità era finalizzata a garantire la sicurezza dell'intera operazione, così come dei detenuti medesimi.

Inoltre, per ben due volte ha affermato che PERSOFF1 era agitato e stava opponendo resistenza. IMPUTATO5 ha quindi dichiarato di aver pesato centotrentacinque chili, all'epoca dei fatti.

Interrogato dal Pubblico Ministero in ordine a tutte le intercettazioni, telefoniche e ambientali, che lo riguardavano, egli si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

Ha quindi aggiunto che essersi trattato di *“un'operazione fatta bene”*, di un *“trasferimento senza problemi”*, perché con esso avevano potuto cogliere PERSOFF1 *“di sorpresa”*.

Egli ha poi affermato che la presenza di oltre dieci agenti contemporaneamente presenti nella nuova camera detentiva di PERSOFF1, di poco più di nove metri quadrati di spazio, era dovuta al solo fine di *“tranquillizzarlo”*, in quanto:

« era agitato... proferiva parole incomprensibili nella sua lingua... erano epiteti sicuramente non concilianti... offensivi »

IMPUTATO5 ha poi negato di avere colpito o comunque percosso il detenuto e ha infine dichiarato che i vestiti erano stati subito restituiti a PERSOFF1.

Egli ha poi aggiunto di non avere mai schiacciato PERSOFF1 a terra, in quanto entrambe le sue ginocchia sono sempre rimaste a terra, avendo soltanto appoggiato le sue mani sulla schiena del detenuto. Immediatamente dopo, tuttavia, egli ha precisato di avere inizialmente tenuto un ginocchio sul fianco del detenuto e l'altro sulle sue gambe, per poi avere poggiato entrambe le ginocchia a terra.

Indi, ha così argomentato il fatto di non avere mai usato violenza nei confronti di PERSOFF1:

« se fossi stato violento, aggressivo, inumano, degradante e tutto... purtroppo, purtroppo, il detenuto PERSOFF1 avrebbe riportato dei danni irreparabili. Per fortuna il detenuto PERSOFF1 non ha subito nessun danno... »

IMPUTATO5 ha quindi ammesso di avere operato su PERSOFF1 una leva articolare in maniera non corretta, subito tuttavia aggiungendo:

« ... apriamo e chiudo parentesi: non ho rotto nessuna spalla fortunatamente, braccio, urna, radio e tutto... »

36.4.– L'imputato IMPUTATO2 si è, da ultimo, diffuso in un lungo esame, premettendo di ricoprire, alla data dei fatti, il ruolo di coordinatore della sorveglianza generale presso la Casa di reclusione di San Gimignano.

IMPUTATO2 ha quindi aggiunto che l'intera operazione era stata discussa e concordata tra lui stesso e gli ispettori IMPUTATO1 e IMPUTATO3, ossia tra il personale più alto in grado presente in istituto in quel momento:

« ... la capacità decisionale... era nostra... »

Anch'egli ha aggiunto, poi, che la presenza di un così elevato numero di unità era finalizzato a garantire la sicurezza dell'intera operazione, così come dei detenuti medesimi.

Anch'egli ha affermato che PERSOFF1 stava opponendo resistenza e più in particolare stava dimenandosi:

« ... lui cerca di liberarsi dalle prese, si dimena... si stava dimenando con braccia e gambe »

Egli ha quindi precisato di non avere mai visto né conosciuto PERSOFF1, prima dell'11 ottobre 2018, se non in una occasione, in cui quest'ultimo si era rifiutato di entrare nella propria camera detentiva, adducendo il fatto che ivi fossero presenti dei mostri. In tale circostanza, IMPUTATO2 ha dichiarato di avere convinto PERSOFF1, tramite il dialogo e l'offerta di una sigaretta, ad accedere a quella stanza detentiva: cosa che avvenne senza l'ombra di contegni aggressivi di alcun genere o tipo, da parte di PERSOFF1.

Significativamente, poi, IMPUTATO2 ha riferito al Collegio che la collocazione in isolamento di PERSOFF1 era stata il frutto di una decisione autonomamente assunta dall'ispettore IMPUTATO3:

« ... all'isolamento si trovava perché si era rifiutato di rientrare in cella e l'ispettore IMPUTATO3 ... è stato costretto ulteriormente a riportarlo in isolamento... era in isolamento in regime disciplinare... rra in isolamento in regime disciplinare e questo regime disciplinare »

Di più. Egli ha espressamente confermato che quanti si trovavano collocati in camere detentive poste nel reparto isolamento, tra cui evidentemente lo stesso PERSOFF1, ivi restavano forzatamente segregati per un arco di tempo oscillante tra le venti e le ventidue ore al giorno.

IMPUTATO2 ha quindi iniziato a riferire gli eventi accaduti quella mattina: dall'opera di distruzione, posta in essere da GANICHI, del lavandino presente nella sua camera detentiva, sino all'autorizzazione data a quest'ultimo di recarsi a fare la doccia, accompagnata nel frattempo dall'opera di pulizia dei detriti del lavandino divelto, dalla camera detentiva.

Ad espressa domanda rivoltagli dal Pubblico Ministero, su quando PERSOFF1 fosse stato effettivamente avvisato del suo cambio di stanza detentiva, IMPUTATO2 non è stato poi in grado di indicare un orario preciso, limitandosi ad affermare che di tale modifica PERSOFF1 fosse stato comunque preavvertito dall'agente scelto COIMP7.

IMPUTATO2, inoltre, ha parlato di PERSOFF1 come di un detenuto potenzialmente aggressivo, correlando tale sua aggressività e pericolosità al dato materiale stesso della sua collocazione in isolamento continuo, perché *“chi è laggiù [in isolamento] c'è per un motivo”*:

« ... IMPUTATO2 - ...potenzialmente, potenzialmente... che ha dimostrato di essere aggressivo, che ha dimostrato di essere instabile e con...

SOSTITUTO PROCURATORE - Ma scusi, però fino ad ora aggressivo... non ho capito per quale motivo, perché mi sembra che lei abbia detto: “sì, effettivamente si era rifiutato di andare in cella, poi gli abbiamo offerto le sigarette...”

IMPUTATO2 - Guardi, se lei fosse stata – grazie a Dio non era presente all'isolamento nei giorni e nelle settimane precedenti – si sarebbe resa conto che chi era laggiù c'era per un motivo... Io non so nell'immaginario collettivo un reparto di isolamento dove erano presenti due detenuti che tre o quattro giorni prima avevano fatto... avevano usato le gambe del tavolo per picchiare altri detenuti... »

Nel rievocare episodi ad elevata pericolosità occorsi nel reparto Media Sicurezza soltanto pochi giorni prima dell'11 ottobre 2018, con ben quattro detenuti impegnati in atti di reciproca violenza, rissa e danneggiamento, IMPUTATO2 dipinge una situazione di particolare criticità e, a fronte di

essa, conferma che il personale di custodia in quel contesto intervenuto era stato di sole sei unità, ossia meno della metà di quelle che l'11 ottobre 2018 hanno poi fatto ingresso nel reparto isolamento per dirigersi verso PERSOFF1:

« ... IMPUTATO2 - ... *si erano auto-lesionati, avevano divelto completamente tutte le loro celle, si erano auto-lesionati, avevano ingerito... avevano ingerito frammenti della finestra, sono stati portati all'ospedale, si sono tagliati... cioè non è... non sono persone... e non era una situazione nella quale...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Giusto per capire, lì il quanti siete intervenuti? In quanti siete intervenuti in questa situazione?*

IMPUTATO2 - *In quale situazione?*

SOSTITUTO PROCURATORE - *In questa di cui ci sta parlando adesso, questa situazione allarmante, che c'erano feriti...*

IMPUTATO2 - *In sei ... »*

IMPUTATO2 poi inizialmente ha negato che PERSOFF1 fosse uscito spontaneamente dalla propria camera detentiva, salvo poco dopo affermare che in effetti egli era stato collaborativo.

Indi, l'ispettore capo ha così chiarito al Collegio le ragioni che hanno fatto cadere proprio su PERSOFF1 la scelta del detenuto che avrebbe dovuto cambiare camera detentiva: perché, di tutti gli altri detenuti collocati nel reparto isolamento, egli era il meno pericoloso.

« ... SOSTITUTO PROCURATORE - *Quindi fra Ganichi e PERSOFF1 perché in sintesi avete scelto PERSOFF1?*

IMPUTATO2 - *Perché PERSOFF1 era il meno pericoloso... Il più violento sicuramente era il Ganichi »*

Lentamente, nel corso dell'esame diretto, sono peraltro emerse le vere ragioni della spedizione punitiva condotta ad opera di quindici operatori del Corpo di polizia penitenziaria:

« ... IMPUTATO2 - ... *C'era la volontà precisa di creare un clima di disordine e tensione all'isolamento... No, non di PERSOFF1, da parte del Ganichi, PERSOFF3, del Criscuolo, del PERSOFF2 che puntavano tutti al trasferimento dal carcere di San Gimignano e ci sono molte relazioni e molti rilievi disciplinari a carico di questi detenuti. Non solo, ma come lei ben sa perché le sono arrivate sul tavolo molte notizie di reato.... erano i sobillatori in maniera meno materiale ma... cioè non avevano spaccato celle, non avevano fatto fino ad allora danneggiamenti, ma erano quelli che fomentavano più degli altri questo clima... Il PERSOFF3, PERSOFF2, soprattutto loro due erano quelli che fomentavano più di tutti »*

Vi erano già stati disordini e – ammette espressamente l'ispettore capo IMPUTATO2 – ad opera dei detenuti GANICHI, PERSOFF3, CRISCUOLO e PERSOFF2 vi era la volontà di ulteriormente creare disordini e situazioni di tensione.

Situazioni contro cui, quindi, s'imponeva un atto di forza a carattere dimostrativo, condotto contro il detenuto meno pericoloso e più vulnerabile tra quelli collocati nel reparto isolamento e mediante la partecipazione di un numero elevato di operatori del Corpo di polizia penitenziaria, nonché praticato con funzione di supposta dissuasione e deterrenza rispetto a comportamenti scorretti e mal tollerati che si sarebbero potuti verificare nel prossimo futuro:

« SOSTITUTO PROCURATORE - La domanda è questa: **non avete pensato in quel momento che una presenza così massiccia in una situazione così delicata potesse invece creare un effetto di disordine, quello che ha detto lei, durante la cella tutti... è ricapitato il finimondo, non avete pensato a questa eventualità: che la presenza potesse essere intimidatoria non solo da parte nei confronti di PERSOFF1 ma di tutto il reparto isolamento?**

IMPUTATO2 - No. No, anzi il contrario... Non intimidatorio, a scopo dissuasivo. Le circolari del dipartimento...

SOSTITUTO PROCURATORE - Ah, "dissuasivo"?

IMPUTATO2 - Le circolari del dipartimento...

SOSTITUTO PROCURATORE - Quindi chiamiamo lo scopo intimidatorio "dissuasivo"?

IMPUTATO2 - Le circolari dipartimentali parlano di... ci dicono che **devono essere messi in atto tutte le azioni per dissuadere tali comportamenti.**

PRESIDENTE - Quindi era un'azione che aveva un effetto dissuasivo generale?

IMPUTATO2 - Allora io mi sono ritrovato...

SOSTITUTO PROCURATORE - La dissuasione attraverso quale mezzo avviene?

IMPUTATO2 - Io mi sono ritrovato...

SOSTITUTO PROCURATORE - Attraverso quale mezzo avviene la dissuasione?

IMPUTATO2 - Io mi sono ritrovato con quindici persone ed avrei fatto un'operazione...

SOSTITUTO PROCURATORE - Attraverso ... (parole inintelligibili per sovrapposizione di voci)...

IMPUTATO2 - È **un deterrente alla commissione...**

IMPUTATO2 - **Funziona da deterrente**, perché se i detenuti vedono che siamo in due è possibile...

SOSTITUTO PROCURATORE - Quindi attraverso la paura?

PRESIDENTE - Cioè un trasporto così eseguito era con funzione di deterrenza?

IMPUTATO2 - Allora io ribadisco che le quindici persone ce le siamo ritrovate, ma da lì a cacciarle dall'isolamento perché erano troppe io non me la sono sentita. **Quando c'è un'operazione così come questa più siamo e meglio è... quando c'è uno stato di tensione nessuno di noi si esime dal dare una mano...** »

A fronte, dunque, del clima di tensione e di protesta che aveva connotato il reparto isolamento nella mattinata, lo stesso IMPUTATO2 ammette di essersi attivato nel progettare quella che da lui stesso è stata definita una "operazione attiva da fare":

« Le operazioni, queste **operazioni attive**.... Questi **interventi attivi**, che necessitano di una **partecipazione fisica, attiva** ... »

Egli ha poi affermato di essere stato l'autore della chiamata via radio, usando il nome in codice ufficiale "Falco nero", associato alla sorveglianza generale:

« Io ho fatto la chiamata via radio... Io chiamo IMPUTATO1 e IMPUTATO3: "Da Falco Nero a"... sinceramente ora sono tre anni che io sono fuori da San Gimignano e non me li ricordo i loro nomi in codice, "venite giù e portate qualcuno"... »

Di più. IMPUTATO2 ha chiarito che all'atto di effettuare la chiamata via radio erano già in cinque le unità di personale presenti nel corpo centrale del reparto isolamento: lui stesso, l'agente scelto COIMP7, l'agente scelto COIMP8, l'assistente capo COIMP4 e l'agente scelto COIMP5.

Cionondimeno, pur essendo già in cinque i presenti nel reparto isolamento, essi non sono stati ritenuti sufficienti per compiere un'azione di forza a carattere dimostrativo, in grado di trasmettere a tutti i detenuti collocati nel reparto isolamento il necessario messaggio di dissuasione e deterrenza. Di qui, la richiesta di supporto rivolta ad ulteriori unità di personale, onde incrementare il numero complessivo degli intervenuti all'atto di forza e così assicurare, di risulta, un miglior risultato in termini di deterrenza e dissuasione.

IMPUTATO2, inoltre, ha confermato di essere entrato nella camera detentiva di PERSOFF3:

« SOSTITUTO PROCURATORE - ... Senta un'altra cosa, dopo che PERSOFF1 poi è stato portato nella cella di destinazione, lasciamo stare i momenti all'interno della cella, ma quello che vorrei sapere da lei è se lei poi dette l'ordine di entrare fisicamente nelle celle degli altri detenuti tra cui PERSOFF3, tra cui PERSOFF4. Risulta dal video, noi lo vediamo ... (parole inintelligibili per sovrapposizione di voci)...

IMPUTATO2 - Allora PERSOFF3 e PERSOFF4 sono due detenuti alta sicurezza. Io non potevo dare quell'ordine, perché non mi compete e non è competenza mia.

SOSTITUTO PROCURATORE - Però scusi...

IMPUTATO2 - Nel caso contingente ci sono io e IMPUTATO1...

SOSTITUTO PROCURATORE - **Però è entrato anche lei.**

IMPUTATO2 - Certo.

SOSTITUTO PROCURATORE - A lei chi gliel'ha dato l'ordine di entrare visto che lei non è...

IMPUTATO2 - In che senso "l'ordine"?

SOSTITUTO PROCURATORE - Lei è entrato nella cella di PERSOFF3...

IMPUTATO2 - **Io sono entrato insieme... Sì.**...

SOSTITUTO PROCURATORE - È corretto? Nella cella di PERSOFF4 è entrato?

IMPUTATO2 - Nella cella di PERSOFF4 non ricordo, credo di no.

SOSTITUTO PROCURATORE - **Però di PERSOFF3 certamente sì.**

IMPUTATO2 - **Di PERSOFF3 sì, sono sicuro.**

SOSTITUTO PROCURATORE - Chi le ha detto di entrare nella cella di PERSOFF3? Perché poco fa ha detto: io non posso dare l'ordine, non sono mica di alta sicurezza.

IMPUTATO2 - **Sono andato a dare manforte ai colleghi ed a IMPUTATO1.**

SOSTITUTO PROCURATORE - Che sono entrati nella cella?

IMPUTATO2 - Certo, certo. »

IMPUTATO2 ha, poi, espressamente ammesso che al termine della "operazione" PERSOFF1 aveva un segno di lesione sul volto, che non aveva all'inizio della stessa:

« SOSTITUTO PROCURATORE - ... Senta ma PERSOFF1 all'esito dell'operazione aveva dei segni visibili addosso o sul volto, dei segni di lesione o... ..dei segni...

IMPUTATO2 - Allora, com'è scritto sulla mia relazione... **alla fine dell'operazione non sono in grado di riferire quando, il momento preciso, aveva questo graffio, quest'escoriazione sul sopracciglio.** Io l'ho citato nella relazione. Perché quando si conclude un'operazione è bene che tutti i particolari, quelli che si ricordano sul momento e se il giorno dopo ci viene in mente qualche cosa si fa un'integrazione, si riportino sulle relazioni di servizio.

SOSTITUTO PROCURATORE - *Quindi lei aveva notato all'esito delle operazioni che PERSOFF1 aveva un segno?*

IMPUTATO2 - *Sì.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Sul volto.*

IMPUTATO2 - *Sì. »*

IMPUTATO2, ancora, ha ammesso di non avere mai chiamato il sanitario, di non avere mai informato la comandante di reparto di tale "operazione", né di avere provveduto ad inserirla e farne menzione nell'applicativo *Eventi Critici (E.C.)*.

Sotto tale ultimo profilo, peraltro, IMPUTATO2 ha addebitato a IMPUTATO3 la competenza e responsabilità di informare la comandante di reparto degli eventi critici occorsi in istituto, laddove per ordini di servizio interni all'istituto penitenziario di San Gimignano, siffatta responsabilità e competenza ricadeva espressamente, invece, sull'ufficio del coordinatore della sorveglianza generale, ossia proprio sulla sua persona:

« SOSTITUTO PROCURATORE - *Senta ma lei ha disposto... ha chiamato il medico per la visita dopo il trasferimento che peraltro è previsto anche per legge...*

IMPUTATO2 - *Allora, il detenuto è di IMPUTATO3, questo compito era di IMPUTATO3 e IMPUTATO3 in mia presenza che glielo chiesi... gli dissi: "L'hai avvertito Giachi?" "Sì, è all'AS, gli ho telefonato e non l'ho beccato" "Mi raccomando". In mia presenza richiama, gli ridice a Giachi: "Giachi, ora vieni giù", perché Giachi era stato allontanato pochi minuti prima.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Va bene. Senta ma lei ha avvertito il comandante di questa operazione?*

IMPUTATO2 - *No, non ho avvertito il comandante. Ci doveva pensare IMPUTATO3.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *IMPUTATO3. Avete segnalato l'evento critico nell'App che ha la Polizia Penitenziaria per segnalare gli eventi critici, in modo tale che li possa vedere anche il N.I.R.?*

IMPUTATO2 - *No.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Che possano attivare eventuali controlli?*

IMPUTATO2 - *No, no, perché non era prassi che lo facesse la sorveglianza generale o...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Chi lo doveva fare?*

IMPUTATO2 - *... il responsabile di reparto. Lo faceva l'ufficio comando al momento in cui... o il comandante addirittura, perché lo faceva Militello. Lo faceva lui quando gli venivano in mano le relazioni, purtroppo dal... »*

L'imputato ha quindi affermato di avere iniziato a formare la propria relazione di servizio il giorno stesso e di averla terminata finanche il giorno seguente, ossia il 12 ottobre, nonché di averla consegnata alla comandante di reparto non appena avuto modo di vederla: circostanza, quest'ultima, per vero *ictu oculi* falsa, sol che si consideri come la comandante FANTOZZI si fosse recata, sabato 13 ottobre 2018, presso l'Ufficio Comando e non avesse mai lì trovato nessuna relazione di servizio, se non quella dell'agente scelto COIMP7, relativa agli eventi dell'11 ottobre 2018.

Una relazione, quest'ultima, che peraltro mai fa menzione dell'impiego della forza fatto nei confronti di PERSOFF1, della lesione allo stesso cagionata, ovvero della contestuale presenza di quindici unità del Corpo della polizia penitenziaria, in quel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018.

Da ultimo, IMPUTATO2 ammette la falsità di quanto versato nella propria relazione di servizio:

SOSTITUTO PROCURATORE - ... *Lei ha scritto nella sua relazione: "Tutti gli altri detenuti presenti nel reparto urlavano e sbattevano. Dall'interno delle loro stanze, nello specifico il più attivo di tutti il detenuto PERSOFF2 urlava: vi ho visto che l'avete picchiato, l'avete massacrato bastardi. Vi denuncio tutti, vi denuncio sbirri di merda per poi sputare verso il collega che aveva di fronte che tentava di ripararsi dal getto di saliva con una mano"...*

IMPUTATO2 - *Certo.*

SOSTITUTO PROCURATORE - ... *"ma che solo in parte riusciva a parare venendone investito". Questo è un dato...*

IMPUTATO2 - *Confermo.*

SOSTITUTO PROCURATORE - ... *a diretta sua percezione?*

IMPUTATO2 - *Allora...*

SOSTITUTO PROCURATORE - ***L'ha percepito lei con i suoi sensi, cioè l'ha visto?***

IMPUTATO2 - *Le spiego.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Cioè, sì o no? IMPUTATO2, prima mi dica sì o no.*

IMPUTATO2 - ***No.***

SOSTITUTO PROCURATORE - *Lei l'ha visto o non l'ha visto?*

IMPUTATO2 - *No.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Non l'ha visto.*

IMPUTATO2 - ***No.***

SOSTITUTO PROCURATORE - *Perché l'ha scritto in relazione?*

IMPUTATO2 - *Allora come si vede dal filmato, come si vede e...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Non "si vede dal filmato", lei mi deve dire cosa ha visto lei, perché poi dal filmato si sovrappone poi il ricordo. Io voglio sapere lei...*

IMPUTATO2 - *Io mi trovavo in posizione... ero lungo il corridoio. IMPUTATO4 invece si trovava davanti alla cella con lo spioncino... con lo sportellino aperto. Il detenuto PERSOFF2 era all'interno della cella.*

IMPUTATO4...

SOSTITUTO PROCURATORE - *Sì, ma io le ho chiesto perché ha scritto questa cosa se lei non l'ha vista?*

IMPUTATO2 - *Perché io ho scritto quello che mi è stato riferito dal IMPUTATO4... io... quando...*

IMPUTATO2 - ... *Ma non è una notizia di reato quella.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Come?*

IMPUTATO2 - *O non è un...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *No, ma non c'entra IMPUTATO2. Questo è un atto pubblico. Cioè se lei scrive: "Per poi sputare verso il collega che aveva di fronte che tentava di ripararsi dal getto di saliva" e lei oggi dice: "sì, ma io non l'ho vista questa cosa"...*

IMPUTATO2 - ***No, non l'ho vista perché non...***

SOSTITUTO PROCURATORE - ***Quindi gliel'ha detta IMPUTATO4?***

IMPUTATO2 - *Certo, le ho detto... mentre...*

PRESIDENTE - *Cioè lei l'ha riportata perché le è stata riferita dal IMPUTATO4?*

IMPUTATO2 - *Certo. Mentre stavamo uscendo: "Peppe lascia stare, chiudi. Chiudi" poi lui chiude. "Ma che è successo?" "Quello mi ha sputato ed io mi sono riparato". Questo mi ha detto e quello ho riportato.*

PRESIDENTE - *Lei però non l'ha visto?*

IMPUTATO2 - *No, non lo potevo vedere. Io non lo potevo vedere. Tante volte si riportano... io faccio una relazione magari in qualità di responsabile del reparto come mi è accaduto di fare per cose successe il giorno prima. Raccoglio tutte le informazioni perché magari era domenica, l'ultima testimonianza fatta davanti al Giudice di Pace qui a settembre-ottobre dell'anno scorso, dice: "Ma lei ha assistito" "No, signor Giudice" gli ho detto: "Io ho raccolto le informazioni in qualità di responsabile del reparto, quello che mi avevano detto i colleghi, quello che mi hanno detto i detenuti"...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Però vede, IMPUTATO2, questa non è una relazione poi conclusiva, quella la fa la comandante che collaziona le varie relazioni. Il punto è che lei invece fa la sua relazione, sua personale di servizio.*

IMPUTATO2 - *Certo, certo.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *E scrive una cosa che non ha mai visto. Questo è il dato, non ha mai visto.*

IMPUTATO2 - *Io scrivo tutto quello che è a mia conoscenza, anche quello che mi viene riferito.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Ma non era a sua conoscenza.*

IMPUTATO2 - *Ma scusi, quando PERSOFF2 va in infermeria e racconta tutto quello che è successo la D'Urso lo scrive eppure, eppure non ha assistito.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Però lei scrive: "Riferisce che, riferisce che".*

IMPUTATO2 - *Avrò ommesso il riferisce che, io non sono...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *No, ma non è un particolare irrilevante, IMPUTATO2.*

IMPUTATO2 - *Ma non sono un giornalista... »*

Anche nel prosieguo dell'esame l'imputato IMPUTATO2 ha continuato ad ammettere la falsità di quanto versato nella propria relazione di servizio, tuttavia limitatamente al solo episodio riferito a PERSOFF2:

« IMPUTATO2 - *No, è questione di... perché, Avvocato, io ero abituato... ma l'ho sempre fatto. Io avrò sempre sbagliato, ma in migliaia di relazioni che ho fatto...*

PRESIDENTE - *Ha scritto varie relazioni in cui ha dichiarato fatti come avvenuti, come dichiarati da lei ma in verità sentiti da altri?*

IMPUTATO2 - *È capitato che facessi la relazione per i fatti accaduti il giorno prima ai quali non ho assistito e ho scritto: "Tizio mi ha riferito che".*

PRESIDENTE - *Quello sì.*

IMPUTATO2 - *Certo, ma dal momento in cui ero lì presente io non ho... sinceramente un collega che sul momento mi dice una cosa del genere... io cioè... non voglio dire che l'ho presa per buona, ma riporto l'informazione che mi ha fornito il collega nell'immediato. Siccome ho visto il gesto, ho visto il comportamento del PERSOFF2, ho sentito quello che proveniva da dentro la cella, poi è oggettivo che non lo posso aver visto.*

PARTE CIVILE, AVV. PASSIONE - *No, no, è proprio per questo.*

IMPUTATO2 - Ho ommesso di scrivere: l'assistente capo IMPUTATO4 mi ha riferito che. Non l'ho scritto e non l'ho visto, non gliel'ho... Ho scritto quello che mi ha riferito.

PARTE CIVILE, AVV. PASSIONE - No, ma è proprio perché non l'ha visto che io le ho chiesto perché l'ha scritto. È proprio per questo... »

36.5.— In sede dibattimentale, gli imputati IMPUTATO3, IMPUTATO5 e IMPUTATO2 hanno, in sostanza, integralmente confermato la versione dei fatti già da tempo riversata nelle note relazioni di servizio formate dal medesimo IMPUTATO2 e dall'imputato IMPUTATO1.

Essi, in altri termini, hanno riproposto al Collegio la costante *versione-guida* da seguire e alla quale sempre fare riferimento, nei rapporti con le superiori autorità penitenziarie e con gli organi inquirenti o giudiziari.

36.6.— D'altra parte, i plurimi rifiuti di rispondere a talune domande avanzate dal Pubblico Ministero su vari temi di prova, pur legittimamente opposti dagli imputati IMPUTATO3 e IMPUTATO5, non hanno consentito di portare ad emersione, specie in relazione ai contenuti delle intercettazioni di conversazioni in atti, ipotesi esplicative diverse da quelle, già innanzi esposte, che vedono in tali captate dichiarazioni dei chiari segni, per un verso, di ammissione dei fatti e, per altro verso, di perdurante timore e preoccupazione per le attività di indagine preliminare attivate dalla locale Procura della Repubblica.

36.7.— La versione concordemente restituita dagli imputati IMPUTATO3, IMPUTATO5 e IMPUTATO2, in definitiva, insiste nel dipingere PERSOFF1 quale detenuto aggressivo e oppositivo, nel negare in radice la commissione di qualsivoglia atto di violenza nei confronti di quest'ultimo, nonché nell'assumere tuttora come perfettamente ordinaria, "normale" e finanche legittima la complessiva spedizione punitiva perpetrata nel reparto isolamento l'11 ottobre 2018. S Tale versione, tuttavia, si infrange contro la cristallina evidenza dei contenuti filmici più sopra analizzati, urta contro le prove documentali già ampiamente passate in rassegna e confligge in radice, infine, con le numerose e plurime prove testimoniali raccolte in sede dibattimentale.

Un materiale probatorio, quest'ultimo, che comprova e conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, come nei confronti di PERSOFF1 sia stato fatto, ad opera di appartenenti ad un Corpo istituzionale dello Stato, un uso del tutto illegittimo e abusivo della forza, finalizzato ad incutere timore e terrore nell'ambito di una ristretta "comunità", qual è quella dei detenuti collocati all'interno del reparto isolamento, allo scopo di "restaurare l'ordine turbato" da precedenti manifestazioni di protesta, nonché per finalità di preventiva dissuasione e deterrenza e rispetto a eventuali future inottemperanze o a comportamenti scorretti e mal tollerati, da parte dei detenuti medesimi.

37. Valutazioni giuridiche sul capo A). I cardini del meccanismo della tortura: distorsione del potere pubblico, maltrattamento della vittima e violazione della sua dignità personale.

37.1.— Passando ora ad illustrare le ragioni *di diritto* che hanno condotto il Collegio a ritenere pienamente integrato il delitto p. e p. dal comma secondo, in riferimento al comma primo,

dell'articolo 613-*bis* cod. pen. con riguardo ai fatti di cui al capo *A*), si ritiene utile prendere le mosse dall'esame del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti e dall'analisi del fondamentale diritto di cui sono titolari le persone affidate alla custodia e cura dello Stato, a tale divieto correlativo, a non subire pratiche o atti di violenza che, in quanto commessi da un agente delle pubbliche, risultano gravemente offensivi tanto della dignità della persona, quanto delle pubbliche istituzioni medesime, il cui solo e unico scopo, negli Stati di diritto corrispondente alla sua fonte di legittimazione, coincide infatti nella salvaguardia e cura delle persone medesime.

37.2.– Nel meccanismo della tortura, più in particolare, la presenza di un agente delle pubbliche istituzioni costituisce non già un elemento casuale, fortuito e accidentale, quanto un requisito essenziale e nodale, in ragione di una caratteristica riconosciuta come centrale, nella definizione di tortura, da numerose Convenzioni e Carte internazionali in materia di diritti fondamentali, qual è la grave distorsione e perversione impressa al potere pubblico ad opera chi, da appartenente alle pubbliche istituzioni, ponga in essere atti di tortura ovvero atti consistenti in trattamenti inumani o degradanti, così tradendo in radice il proprio mandato istituzionale e menomando, al contempo, l'immagine e la stessa dignità dell'Istituzione pubblica di cui fa parte (v. *infra*, §39).

37.3.– Il paradigma storico e normativo della tortura, in altri termini, si incentra nella fisiologica e soprattutto necessaria qualità di pubblico agente in capo all'autore dell'atto e, quindi, nella conseguente grave distorsione impressa, per effetto dell'atto medesimo, tanto al potere coercitivo pubblico, quanto allo scopo che presiede all'esclusiva attribuzione, in capo a persone appartenenti all'apparato pubblico, del monopolio della forza: coincidente con la salvaguardia e cura di quanti, sudditi o cittadini, al potere pubblico siano soggetti.

37.4.– Una distorsione del pubblico potere coercitivo, dunque, così grave da trasformare la funzione pubblica in strumento di prevaricazione e sopruso ai danni di quanti siano ad essa soggetti, in grado non solo e non tanto di offendere beni appartenenti al singolo individuo che di volta in volta tali atti abbia subito e patito, quali sono la sua integrità fisica e libertà morale, ma piuttosto di demolirne e annientare lo *status* di persona umana e, con esso, il principio-valore della dignità personale: con la vittima che, da *soggetto* di diritto e titolare di diritti, viene degradata ad *oggetto* senza diritti e privo di tutele, per mano di un componente di quella pubblica autorità che di quei diritti è invece incaricata d'essere prima custode e che di quelle tutele è istituzionalmente chiamata a ricoprire il ruolo di principale garante.

37.5.– Nel meccanismo della tortura, in altri termini, il potere coercitivo di cui è funzionalmente dotato un pubblico ufficiale, nell'ambito di un rapporto pubblico di affidamento, custodia, protezione o comunque di tutela, si arricchisce in modo criminoso di un contenuto che mai dovrebbe avere, colorandosi illecitamente di un connotato che ad esso sempre dovrebbe restare estraneo.

37.6.– Il pubblico potere, in quest'ottica, a tal punto si stravolge e snatura da finire con l'essere esercitato in maniera opposta e antitetica rispetto alle ragioni istituzionali che ne hanno giustificato e legittimato l'attribuzione in capo ad una autorità, coincidenti con la specifica finalità di tutelare le

persone ad essa affidate e da essa custodite, sino a degenerare in vere e proprie forme di maltrattamento, contrarie al senso di umanità e, proprio per questo, offensive delle stesse istituzioni pubbliche, oltre che delle singole persone maltrattate.

38. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti nel diritto internazionale.

38.1.– Il ripudio della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, oltre che dalla Costituzione (v. *infra*, §44), come noto è sancito da numerose fonti internazionali, il cui esame tornerà particolarmente utile per ricostruire la portata semantica e, di conseguenza, l'ambito e spettro applicativo della fattispecie di cui all'articolo 613-*bis* cod. pen.

Sul punto, è anzitutto assai facile notare come il divieto della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti abbia radici e fondamento in una vasta serie di strumenti internazionali, tutti ratificati dalla Repubblica Italiana, dei quali è stata altresì disposta e ordinata, tramite legge dello Stato, la piena e integrale esecuzione.

38.2.– Il rilievo di tali convenzioni si colloca, allora, su due piani distinti e, al contempo, tra loro interrelati.

Per un verso, infatti, tali convenzioni assumono il valore di norme vincolanti nei confronti dello Stato italiano, condizionandone la potestà legislativa, che ad esse è infatti tenuta a conformarsi, in applicazione di specifiche e pregnanti norme costituzionali, quali l'art. 117 co.1 Cost., secondo cui:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato... nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti... dagli obblighi internazionali »

Tali norme internazionali, per altro verso, rappresentano fondamentali strumenti ermeneutici per l'attività giurisdizionale, obbligando l'interprete a dare delle disposizioni interne – tra cui va eminentemente annoverato proprio l'art. 613-*bis* cod. pen. – interpretazioni non soltanto con esse coerenti e compatibili, ma piuttosto ad esse pienamente conformi e perfettamente aderenti.

38.3.– Il divieto di tortura e degli altri trattamenti inumani o degradanti, tuttavia, non affonda le proprie radici soltanto nel diritto internazionale pattizio, in cui pure risulta espressamente e frequentemente positivizzato, ma assume il valore di vera e propria norma imperativa del diritto internazionale generale, come tale espressamente identificata e riconosciuta da numerose Autorità giudiziarie internazionali: a partire dalla *United States Court of Appeals* (v. *case of Filartiga v. Pena-Irala*, 2d Cir. 1980), passando per il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (v. *case no. IT-95-17/1-T, Prosecutor v. Anto Furundžija*, 10 December 1998), sino alla *House of Lords* (v. *opinions of the Lords of appeal for judgment in the cause A and others v. Secretary of State for the Home Department*, judgment of 8 December 2005), nonché alla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. *case of Soering v. The United Kingdom*, judgment of 7 July 1989, §88; nonché *case of Al-Adsani v. The United Kingdom*, judgment of 21 November 2001, §65).

38.4.– Di talché, il ripudio della tortura deve allora ritenersi introdotto e veicolato, nell'ordinamento italiano, non soltanto per il tramite delle numerose fonti di diritto internazionale

pattizio di cui a breve si darà conto, ma anche per il tramite dell'art. 10. co.1 Cost., norma che istituisce un meccanismo di adattamento automatico nei confronti dello *ius cogens*, ossia del diritto internazionale generale valevole per tutti gli Stati, così assicurando un perdurante regime di conformità tra ordinamento interno e diritto internazionale generale.

39. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti nel diritto internazionale pattizio: Convenzione di Ginevra, Patto internazionale sui diritti civili e politici e Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

39.1.– Venendo alle specifiche previsioni convenzionali in materia di divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, deve in primo luogo menzionarsi la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, firmata a Ginevra l'8 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 ottobre 1951, n. 1739, che così dispone all'articolo 17, comma quarto:

« Nessuna tortura fisica o morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura »

nonché all'articolo 87, comma terzo:

« Sono vietate le pene collettive per atti individuali, come pure qualsiasi pena corporale, qualsiasi incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di tortura e di crudeltà »

Sin da tale prima fonte internazionale, ad avviso del Collegio, può rilevarsi la presenza di quella costante tonalità che colora il meccanismo della tortura: la commissione di tale atto in costanza di un rapporto pubblico di custodia che lega, in condizione di evidente asimmetria e disparità dell'uno rispetto all'altra, l'autore del reato alla vittima dello stesso, con quest'ultima identificata nella persona custodita e il primo in un appartenente al personale di custodia.

Tale tonalità è, quindi, inestricabilmente associata alla necessaria qualifica, in capo all'autore del reato, di persona esercente un pubblico potere e, più in particolare, di appartenente all'apparto di custodia, sia esso civile oppure militare, com'è il caso cui si riferisce, all'evidenza, la Convenzione in parola.

39.2.– Deve poi evocarsi il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con Legge 25 ottobre 1977, n. 881, che all'art. 7 così dispone:

« Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico »

39.3.– Dal Patto internazionale sui diritti civili e politici è peraltro scaturita la Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, a sua volta tradottasi nella Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (UNCAT), firmata a New York il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987, ratificata e resa esecutiva con Legge 3 novembre 1988, n. 498 e divenuta efficace, nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° febbraio 1989.

Nell'economia interpretativa della fattispecie di cui all'art. 613-*bis* cod. pen., ad avviso del Collegio siffatta Convenzione assume, peraltro, un ruolo centrale e capitale.

Essa, infatti, oltre a restituire e consegnare all'interprete una vera e propria *definizione normativa* di «tortura» (sul punto v. *infra*, §39.4), in capo a ciascuno Stato aderente impone specifici e vincolanti *obblighi positivi di attivazione*, tra i quali, innanzitutto, deve evocarsi l'*obbligo di prevenzione degli atti di tortura*, mediante l'adozione di ogni provvedimento di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria che possa dirsi efficace al fine di impedire che, in un territorio ricadente nella sua giurisdizione, siano compiuti atti di tortura (v. art. 2); nonché, per quel che qui in particolare rileva, l'*obbligo di criminalizzazione degli atti di tortura e di loro adeguata punizione penale*, mediante l'istituzione di uno specifico titolo di reato, assistito da un apparato sanzionatorio congruo rispetto al bene-valore da tali atti inciso e menomato:

« Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all'atto di tortura. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità » (così l'art. 4)

39.4.– Per corrispondere pienamente agli specifici obblighi e alle puntuali esigenze di tutela postulate dall'articolo 4 UNCAT («*Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca reato a tenore del suo diritto penale*») è quindi necessario e indispensabile ricorrere a specifiche incriminazioni, mediante formulazione di fattispecie tipiche che colgano tutte le note di disvalore emergenti dal comportamento di «tortura», come così descritto e definito dall'articolo 1 della Convenzione medesima:

« il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono intenzionalmente (“intentionnellement”/ “intentionally”) inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute (“une douleur ou des souffrances aiguës” / “severe pain or suffering”) fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico (“un agent de la fonction publique” / “a public official”) o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito ».

Pertanto, la Convenzione ONU del 1984 non si limita a vietare la tortura, ma ne prescrive altresì la previsione e punizione come reato nel diritto interno degli Stati ad essa aderenti.

39.5.– Della definizione normativa di «tortura» offerta dall'articolo 1 UNCAT è possibile individuare e identificare, ad avviso del Tribunale, non meno di quattro elementi cardine, costituiti dal *contenuto*, dal *coefficiente psicologico*, dalla *finalità* e dal *soggetto agente*, che corrispondono ad altrettante tipiche note di disvalore di tale comportamento, in grado quindi di conferire a quest'ultimo, nel loro complesso, la veste giuridica di «tortura».

39.5.1.– Il *contenuto* di un atto di «tortura» coincide, innanzitutto, con l'effetto che tale atto ha sulla vittima, ossia con il dolore o le sofferenze acute, fisiche o mentali, a quest'ultima inflitte e da quest'ultima patite.

Nella definizione UNCAT, quindi, l'effetto dell'atto di «tortura» rappresenta un evento che si caratterizza per un certo grado di entità, come dimostra l'utilizzo del lemma “acute” (“*aiguës*” / “*severe*”), il cui significato – più che corrispondere alla gravità ovvero alla estensione del dolore o delle sofferenze – rievoca piuttosto la nozione di “picco”: una sofferenza, da questo punto di vista, ben potendo risultare acutissima ma essere al contempo di brevissima durata e, quindi, “non grave”.

39.5.2.– Quanto al *coefficiente psicologico*, la «tortura» è comportamento sempre e soltanto volontario, dovendosi escludere le condotte colpose dal suo perimetro applicativo.

39.5.3.– Le acute sofferenze fisico-psichiche, volontariamente inflitte a taluno, costituiscono poi «tortura» ove siano sorrette e assistite da almeno una delle triplici *finalità* che di tale atto rappresentano la connotazione storicamente tipica e propria, ossia: *a)* ottenere informazioni o confessioni dalla vittima ovvero da terze persone; *b)* punire la vittima per un atto commesso o che si sospetti che abbia commesso; *c)* intimidire la vittima stessa ovvero terze persone.

A ciascuna delle predette finalità corrisponde, sul piano fenomenologico, un diverso e distinto tipo di «tortura», ossia: *a)* la tortura cd. “investigativo-giudiziaria”; *b)* la tortura cd. “punitiva”, intesa come forma di punizione fisica verso i “reprobi”; *c)* la tortura cd. “discriminatoria”, costituente un'aberrante forma di “pedagogia”, praticata con funzione di supposta deterrenza rispetto a comportamenti scorretti e mal tollerati, a mezzo atti perciò qualificabili come di stampo simil-terroristico.

Ed è proprio nel tipo da ultimo evocato che, all'evidenza, si inscrivono e collocano i fatti di abuso della forza, gli atti di violenza e sopruso commessi nel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, ad opera degli odierni imputati, all'interno del reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano: perché finalizzati a ristabilire rapporti di forza minacciati e messi in discussione dai disordini e dalle proteste ivi verificatesi, nei recenti giorni e, da ultimo, nella stessa mattina di quella giornata.

39.5.4.– L'ultimo e forse più qualificante requisito della «tortura» riguarda, infine, il *soggetto agente*: che deve necessariamente essere un funzionario pubblico o, comunque, un agente delle pubbliche istituzioni. La presenza di un agente pubblico è, infatti, elemento essenziale e qualificante del meccanismo della tortura, quest'ultima essendo intesa dalla Convenzione quale strumento, per l'appunto, di prevaricazione pubblica nei confronti della persona e, più in particolare, quale mezzo distorto e perverso attraverso cui il pubblico potere si esprime nei confronti di coloro che sono ad esso soggetti.

39.6.– Dal coordinato disposto degli articoli 1 e 4 UNCAT si ricava e ritrae, in definitiva, uno specifico obbligo, in capo a tutti gli Stati aderenti, di prevedere e introdurre espresse incriminazioni, nel diritto penale interno e nazionale, degli atti di tortura commessi dagli organi pubblici: i quali ultimi, in ragione della posizione ricoperta, hanno infatti la possibilità di agire più insidiosamente e

con mezzi particolarmente raffinati, spesso risultando così assai più difficile la scoperta dei relativi abusi.

39.7.– Quel che, nello schema UNCAT, caratterizza lo specifico disvalore associato alle acute sofferenze è, dunque, la perversione e distorsione del rapporto tra individuo e autorità. Nella definizione convenzionale di «tortura», infatti, l'ordinaria condizione che dovrebbe caratterizzare gli Stati di diritto – ove il monopolio della forza è legittimamente assunto dall'autorità pubblica in vista, esclusivamente, della tutela e cura delle persone, nonché in funzione della loro protezione e garanzia – viene a tal punto alterata e distorta da essere totalmente sovvertita, di modo che l'individuo singolo, in quell'autorità che avrebbe dovuto tutelarlo e proteggerlo, finisce invece per trovare il proprio vessatore e persecutore.

39.8.– La previsione di cui all'articolo 4 UNCAT si traduce, quindi, in una specifica stigmatizzazione ed esplicita richiesta di punizione, come reato di «tortura», di qualunque atto commesso da un pubblico agente che consista nell'intenzionale inflizione, nei confronti di un individuo, di dolori o sofferenze acute, fisiche o mentali, per finalità di stampo repressivo, ovvero allo scopo di intimidire e incutere timore, anche presso terzi, oppure al fine di estorcere informazioni o confessioni da esso o da parte di altri.

Una stigmatizzazione e punizione che gravita, pertanto, essenzialmente intorno al rapporto tra autorità pubblica ed individuo, di cui la «tortura» esprime una delle più odiose forme di perversione.

39.9.– L'articolo 16 UNCAT, infine, estende anche agli «atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (“*acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”) gli specifici impegni e obblighi prevenzionistici già previsti, in capo agli Stati aderenti, per gli atti di «tortura», sempre avendo cura di evidenziare l'elemento centrale e qualificante di un simile meccanismo, che riposa nella commissione di tali atti da parte di un agente delle pubbliche istituzioni (“*a public official*”):

«Ogni Stato Parte si impegna a proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura quale definita all'articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13, in particolare, sono applicabili sostituendo la menzione di tortura con quella di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti?».

40. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti nel diritto internazionale pattizio: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo Statuto della Corte penale internazionale.

40.1.– Il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti è, ancora, previsto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955, n. 848, che all'articolo 3 così dispone:

« *No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment* ».

L'articolo 3 offre, dunque, una protezione specifica a tutti coloro che si trovano sotto la giurisdizione di uno Stato firmatario della Convenzione, che si concretizza nel diritto a non subire una violazione della propria integrità fisica e psichica a causa di atti di tortura o di un trattamento o una pena disumana o degradante.

40.2.– Oltre ad essere una delle norme più sintetiche della Convenzione, l'articolo 3 ha carattere assoluto, non prospettando eccezioni né tollerando deroghe, neppure in stato di urgenza ed emergenza.

40.3.– L'articolo 15, secondo paragrafo, della CEDU esclude infatti che, in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, gli Stati aderenti possano adottare misure in contrasto o in deroga agli obblighi di tutela dei diritti fondamentali garantiti: dall'articolo 2, in tema di diritto alla vita, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra; dall'articolo 4, primo paragrafo, in tema di proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; dall'articolo 7, relativo al principio *nulla poena sine lege*; e dall'articolo 3, in tema per l'appunto di divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti.

40.4.– Sotto questo profilo, la proibizione della schiavitù, il ripudio della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla vita e il principio di legalità dei reati e delle pene, nel sistema convenzionale di tutela dei diritti umani e fondamentali, corrispondono ad un nucleo assolutamente intangibile di principi coesenziali alla logica stessa dello Stato di diritto, che identifica i valori fondamentali e irrinunciabili di ogni società democratica:

« *The Court reiterates that Article 3 of the Convention enshrines one of the most fundamental values of democratic society. It prohibits in absolute terms torture or inhuman or degrading treatment or punishment, irrespective of the circumstances and the victim's behaviour* » (*Case of Mozer v. The Republic of Moldova and Russia*, n. 11138/10, §177).

40.5.– Nell'estremamente copiosa produzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo relativa all'articolo 3, può peraltro osservarsi una linea di evoluzione interpretativa, tale distinguere una prima e più risalente fase ermeneutica da una seconda, meno remota, sino a giungere da ultimo ad una più recente fase, in cui l'unitaria nozione di «trattamento inumano e degradante», testualmente ripresa anche dall'art. 613-*bis* cod. pen., tende invero a coincidere e identificarsi con i concetti di «abuso della forza pubblica» e «abuso di autorità» (v. *infra*, §§ 42 e 43).

40.6.– In una prima e più risalente fase, innanzitutto, la distinzione tra i tre *mistreatments* evocati dall'articolo 3 della CEDU, ossia tra «tortura», «trattamento inumano» e «trattamento degradante», si basa sulla valutazione in termini di maggiore o minore intensità delle sofferenze inflitte.

Essa, più in particolare, risulta costruita secondo il metro della progressione scalare discendente, che dal più grave apice costituito dalla «tortura», cui si associano sofferenze particolarmente intense e rilevanti, passa per l'intermedia via del «trattamento inumano», per infine terminare con il «trattamento degradante», cui sono associate forme di sofferenza più tenui ed essenzialmente involgenti la sfera emotiva:

« ... the distinction between torture and inhuman and degrading treatment derives principally from a difference in the intensity of the suffering inflicted... the difference between the notions of “torture” and “inhuman and degrading treatment” is a question of degree depending on the intensity of the suffering inflicted » (Case of Ireland v. United Kingdom, n. 5310/71, §§132 e 135).

40.7.– In una fase più prossima e meno remota, i Giudici di Strasburgo hanno tuttavia parzialmente rielaborato il criterio distintivo dell'intensità delle sofferenze inflitte, sino a renderlo più elastico e sfumato, ad esso associando ogni valutazione doverosamente imposta dalle specifiche circostanze del caso concreto, siano esse oggettive perché legate al fatto, quali la durata del trattamento e la gravità dello stesso, siano esse soggettive perché legate alla vittima, quali l'età, il sesso, le sue condizioni psicologiche e il suo stato di salute:

« ... The Court considers that this “severity” is, like the “minimum severity” required for the application of Article 3, in the nature of things, relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical or mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim, etc. » (Grand Chamber, case of Selmouni v. France, n. 25803/94, §100).

40.8.– In un'ultima e assai più recente fase, inaugurata nel 2015 dalla sentenza *Cestaro contro Italia*, (su cui v. *infra*, §43.4) il Giudice convenzionale ha infine sviluppato una definizione di «tortura» imperniata sulla natura gratuita della violenza inflitta (*“gratuitous nature of the violence”*), nonché sull'uso eccessivo e sproporzionato della forza medesima, ove fatto dalle autorità pubbliche e di polizia (*“the disproportionate use of force by police officers”*).

Sempre in tale ultima fase si colloca, infine, il più recente indirizzo della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel 2019 adottato nella pronuncia *J.M. contro Francia*, volto a qualificare in termini di «trattamento inumano e degradante» i casi di violenza operata da corpi di polizia, quali un trasferimento in altra struttura detentiva della vittima, eseguito mentre questa aveva indosso soltanto una maglietta e un panno legato sui genitali, con mani e piedi legati, nonché in un furgone senza vetri oscurati:

« ... Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que le requérant a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la Convention... » (Affaire J.M. c. France, n. 71670/14, §100).

40.9.– In materia di ripudio della tortura, da ultimo, completa l'articolato e composito quadro internazionale sin qui esaminato lo Statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con Legge 12 luglio 1999, n. 232, che prevede la «tortura» sia come crimine di guerra, sia come crimine contro l'umanità, là dove commesso:

« ... as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack » (v. art. 7, let. f).

Quanto alla definizione di «tortura» data dallo Statuto di Roma, essa gravita intorno a due assi portanti, quali sono le gravi sofferenze intenzionalmente inflitte e la condizione di persone sottoposte a custodia dei destinatari di tali atti:

« ... “Torture” means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused » (v. art. 7, §2).

Anche in siffatto strumento internazionale, allora, la commissione di atti di «tortura» è intimamente legata e connessa ad un rapporto di custodia che lega, in condizione di evidente asimmetria e disparità degli uni rispetto alle altre, gli autori degli atti alle vittime degli stessi, con queste ultime identificate nelle persone custodite e i primi in appartenenti all’apparato di custodia.

41. Divieto di tortura, habeas corpus e dignità della persona privata della libertà personale. I doveri gravanti sul personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

41.1.– Al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, consacrato da una norma di *jus cogens* valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale e sancito da un’articolata trama di Convenzioni e Carte internazionale in materia di diritti fondamentali, corrisponde un correlativo diritto che, secondo l’antica formula dell’*habeas corpus*, involge e riguarda il corpo della persona detenuta, arrestata o altrimenti affidata alla custodia dell’autorità pubblica.

Alla stregua di tale fondamentale diritto, il corpo della persona privata della libertà personale deve restare intangibile, inviolabile e quasi “sacro” per chiunque l’abbia in custodia, in quanto:

« chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale » (Corte cost., sentenza n. 349 del 1993, punto 4.2. del *considerato in diritto*)

Questo diritto fondamentale costituisce un corollario diretto dello *status personae*, in forza del quale ogni individuo è un *soggetto* di diritto e giammai può essere quindi trattato come una *cosa* o un *oggetto*. Esso, più in particolare, si sostanzia nell’immunità, assicurata ad ogni persona privata della libertà personale, da coercitive pratiche eteronome, da punizioni corporali e da ogni altra forma di violenza, che leda così i suoi inviolabili diritti, come la dignità di essa e, di riflesso, delle medesime istituzioni pubbliche, il cui unico scopo coincide infatti nella salvaguardia, cura e tutela delle persone tutte e di quelle detenute in particolare.

41.2.– Il valore della dignità personale sancito dall’art. 3 della Costituzione, d’altro canto, costituisce l’architrave su cui poggia l’intero sistema costituzionale dei diritti fondamentali, in quanto principio supremo, insuscettibile a qualsivoglia forma di riduzione, compressione o sacrificio, esso costituendo, piuttosto, metro di ogni giudizio di bilanciamento che coinvolga altri diritti fondamentali, rispetto ai quali si attegga, pertanto, quale vera e propria pietra angolare, nonché misura ultima dello stato di attuazione del sistema di diritti e libertà costituzionalmente garantiti: tanto da potersi sostenere, da questo punto di vista, che ad ogni intervento legislativo o giurisdizionale in grado di assicurare un più elevato livello di tutela di un qualsiasi diritto fondamentale – “attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i diritti [fondamentali]” (Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 7 del *considerato in diritto*) – non

potrà che corrispondere un più alto grado di effettivo riconoscimento del valore della dignità umana.

41.3.— Tale supremo principio, pertanto, deve essere sempre salvaguardato, anche e soprattutto in quei luoghi e contesti, quali sono gli istituti penitenziari, ove la restrizione della libertà personale raggiunge il suo apice massimo consentito dalla Carta costituzionale e ove viene ad instaurarsi una relazione verticale e un rapporto del tutto asimmetrico tra una parte forte, qual è l'apparato pubblico di custodia, e una parte debole, qual è la persona ristretta, che proprio da quella parte forte dipende, peraltro anche per il soddisfacimento di bisogni essenziali.

41.4.— Proprio in tali luoghi è, allora, necessario che il valore della dignità personale sia massimamente preservato, mantenendosi integro e intatto il suo insopprimibile nucleo centrale, che coincide con il principio secondo cui nessuno può essere trattato come mezzo per fini a lui estranei e non suoi: non si può infatti ammettere e tollerare, da questo punto di vista, che qualcuno adoperi nei confronti di qualcun'altro comportamenti tali da ridurlo, da *soggetto* di diritto e titolare di diritti, ad *oggetto* senza diritti e priva di tutele, ma si deve piuttosto sempre riconoscere, in capo ad ogni individuo, libero o detenuto che sia, la titolarità del diritto al rispetto e alla pari considerazione, essendo tutti e ciascuno egualmente dotati della pari dignità di persona.

Il principio-valore della dignità personale, sotto questo aspetto, appare infatti inscindibilmente connesso e legato al principio supremo dell'eguaglianza, come dimostra la comune *sedes materiae*, costituita dall'art. 3 della Carta costituzionale, in cui il Costituente ha scelto di ancorare e collocare tali principi.

41.5.— Dignità e persona costituiscono, dunque, distinte facce della stessa medaglia, in tanto potendosi riconoscere a taluno il valore di persona, in quanto di costui non venga compressa ed eliminata la sua dignità di essere umano; ed in tanto, per altro verso, potendosi di questi garantire la pari dignità personale, in quanto non se ne elida e attenui la qualità di essere umano.

41.6.— Nel suo modello costituzionale e legale, d'altra parte, la pena detentiva consiste unicamente nella privazione della libertà personale, per un periodo di tempo dalla legge prestabilito in astratto e dall'Autorità giudiziaria determinato in concreto, mentre dal suo legittimo perimetro normativo deve restare tassativamente esclusa, in quanto riprovevole e illecita, ogni forma di umiliazione, mortificazione e sopraffazione fisica, nonché ogni altro tipo di lesione alla dignità della persona detenuta.

Il trattamento carcerario, di conseguenza, deve consistere non soltanto nel massimo rispetto della persona detenuta, ma anche nella:

« tutela costituzionale dei diritti fondamentali [che] opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare condizione in cui versa »

(Corte cost., sentenza n. 20 del 2017, punto 4.1. del *considerato in diritto*)

41.7.— La caratterizzazione normativa della pena carceraria, in altri termini, se implica e postula la necessaria compressione di un bene di rango costituzionale, qual è la libertà personale, al contempo impone condizioni di vita detentiva tali da escludere, come illecite e ripugnanti, ogni tipo di

afflizione fisica e corporale, nonché qualsiasi forma di mortificazione psicologica e di degradazione morale, ai danni delle persone ristrette.

41.8.– Il quadro giuridico sin qui disegnato, in materia di tutela dei diritti e della dignità delle persone detenute, affonda le sue radici nei principi costituzionali espressi dagli articoli 2, 3, 13, primo e quarto comma, nonché 27, terzo comma, della Costituzione e può altresì giovare del profondo solco impresso, in tale ambito, dalla Corte costituzionale grazie ad un ormai consolidato orientamento (v. le sentenze n. 204 del 1974, n. 185 del 1985, n. 312 del 1985, n. 374 del 1987, n. 313 del 1990, n. 53 del 1993, n. 212 del 1997, n. 26 del 1999, n. 526 del 2020, n. 158 del 2001, n. 341 del 2006, n. 135 del 2013, n. 20 del 2017 e 186 del 2018), secondo cui finalismo rieducativo e umanità delle pene compongono, nel complesso, un canone costituzionale minimo a salvaguardia del detenuto nella fase dell'esecuzione penale, tale da imporre al potere coercitivo di fermarsi e arretrare ogni qual volta esso consista in trattamenti contrari al senso di umanità.

41.9.– Un simile quadro ha peraltro trovato, più di recente, definitiva consacrazione a livello legislativo mediante le modifiche apportate dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 all'articolo 1 dell'Ordinamento penitenziario, che mentre al primo comma stabilisce il principio secondo cui:

« Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona »

al novellato terzo comma, ormai, così dispone:

« Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno »

41.10.– A tali prescrizioni legislative si accostano e affiancano, poi, le cd. Regole penitenziarie europee, di cui alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952^a riunione dei Delegati dei Ministri, riviste e aggiornate dalla Raccomandazione R (2206)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata dal Consiglio dei Ministri il 1° luglio 2020, in occasione della 1380^a riunione dei Delegati dei Ministri.

Si tratta di norme e principi giuridici in materia di gestione degli istituti di pena, personale penitenziario e trattamento dei detenuti, che sebbene non vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale, trattandosi di semplici raccomandazioni e quindi di fonti di cd. *soft law*, rappresentano tuttavia la razionalizzazione, in forma di *corpus* completo e coerente, dei principi cardine sanciti da organismi internazionali quali la Corte europea dei diritti dell'uomo e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, in materia rispetto della dignità dei detenuti e di umanità del trattamento penitenziario.

Tra di esse, giova evocare la Regola n. 72, secondo cui:

« 1. Gli istituti penitenziari devono essere gestiti in un contesto etico che sottolinei l'obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano.

2. Il personale deve avere un'idea chiara dello scopo perseguito dal sistema penitenziario »

41.11.– Tra i vari operatori penitenziari, d'altra parte, un ruolo centrale nella partecipazione alle attività trattamentali spetta proprio al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, cui sono affidate delicate funzioni nel garantire e assicurare non soltanto condizioni di sicurezza e legalità negli istituti penitenziari, ma anche lo stesso percorso di reinserimento sociale dei condannati e l'effettiva vigenza dei diritti delle persone detenute.

41.12.– Ben noto, infatti, è che con l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria ad opera della Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il legislatore abbia inteso superare la dimensione meramente custodialistica delle funzioni che aveva contraddistinto e caratterizzato, sino all'11 gennaio 1991, il disciolto Corpo degli agenti di custodia e il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Da questo punto di vista, valga rammentare taluni espressi doveri di comportamento del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, tra i quali in particolare quello, previsto dall'articolo 15 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria, di:

« uniformarsi ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione »

nonché quello di:

« operare nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona »

Sempre in tema, può inoltri farsi menzione di quanto statuito dall'articolo 10 della citata Legge n. 395 del 1990, là dove prevede che:

« 1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti »

41.13.– Sul versante di cd. *soft law*, può invece evocarsi il Codice Europeo di Etica per il personale penitenziario di cui alla Raccomandazione Rec (2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata dal Comitato dei Ministri il 12 aprile 2012 nel corso della 1140esima riunione dei Delegati dei Ministri, che così dispone alla Punto IV., lett. C, rubricata "Rispetto e tutela della dignità umana":

« 10. Il personale penitenziario deve in ogni momento rispettare e tutelare il diritto alla vita di ogni persona.

11. Nell'esercizio delle proprie funzioni quotidiane, il personale penitenziario deve rispettare e tutelare la dignità umana e preservare e far rispettare i diritti fondamentali di ogni persona.

12. Il personale penitenziario non deve infliggere, suscitare o tollerare alcun atto di tortura né alcun altro trattamento o sanzione inumani o degradanti, in nessuna circostanza, anche quando ciò è ordinato da un superiore...

14. Il personale penitenziario deve in ogni momento trattare i detenuti, i colleghi ed ogni altra persona che fa ingresso in istituto con educazione e rispetto.

16. Il personale penitenziario non deve far ricorso alla forza contro i detenuti salvo in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica attiva o passiva ad un ordine legittimo, e sempre come ultima risorsa ».

41.14.– D'altra parte, proprio intorno ai temi dell'«uso della forza fisica» contro i detenuti, dei presupposti e limiti che tale uso circondano, nonché dei confini che separano l'uso legittimo dall'abuso della forza pubblica, gravitano i fatti oggetto del presente giudizio.

42. Il confine tra uso legittimo della coazione e abuso della forza pubblica. I requisiti di legittimità dell'impiego della coercizione in contesti penitenziari.

42.1.– Le espressioni «uso della forza fisica», «ricorso ai mezzi di coazione» ed «esercizio di atti di violenza», benché tra loro dissimili, ruotano tutte intorno al medesimo oggetto e possiedono, pertanto, il medesimo ambito di denotazione empirico, con esse indicandosi un contesto in cui viene fatto uso di preponderante forza fisica, dispiegata da parte di un corpo nei confronti di un altro corpo (*“vis corpore corpori illata”*) e implicante, perciò, un trasferimento di energia cinetica dal primo al secondo, tanto da potersi dire infine “piegata” la resistenza del corpo sopraffatto, per effetto dell'azione esercitata dal corpo sovrastante.

42.2.– L'effetto tipico di “sopraffazione”, che per il corpo soverchiato discende dall'azione del corpo soverchiante, può in concreto manifestarsi in due forme diverse.

42.2.1.– Esso può tradursi, innanzitutto, in una variazione nel movimento del corpo soverchiato, che ne comporti, tra l'altro, una modifica della sua posizione esternamente percepibile. È questo il caso, ad esempio, di quei tipici atti di forza soverchiante che si esprimono mediante scontri, spintonamenti, stratonamenti, trascinamenti, calci, colpi, pedate, pugni e simili altre percussioni, che determinino nel corpo «soverchiato» una visibile modificazione della sua originaria posizione fisica, fermo il trasferimento di energia verso quest'ultimo, che tipicamente consegue per chi tali atti subisce.

42.2.2.– Ove tali atti di soverchiante coercizione esprimono, invece, un elevato grado di energia cinetica, l'effetto di sopraffazione non si traduce soltanto in un percepibile movimento del corpo soverchiato, ma può altresì provocare, in quest'ultimo, alterazioni di natura anatomica, processi patologici ovvero, più in generale, compromissioni delle funzioni dell'organismo.

Tale atto di forza soverchiante, in altri termini, può cagionare quegli esiti lesivi in cui consistono le *“malattie nel corpo e nella mente”* di cui all'articolo 582 cod. pen.

42.3.– Ferma pertanto l'identità di senso dei concetti di «impiego della forza fisica» e di «esercizio di atti di violenza», ciò che distingue l'uno dall'altro, nel campo del diritto, è allora soltanto la valutazione giuridica che viene di volta a volta operata dall'ordinamento, in relazione alle diverse fattispecie in cui l'uso di un atto di forza soverchiante può assumere rilievo.

Là dove quest'ultimo sia ritenuto, più in particolare, illecito o illegale, perché ad esempio oggetto di reati e proibizioni penali, prenderà infatti il nome di «violenza» e, più in particolare, di «violenza propria».

All'inverso, ove l'atto di forza soverchiante non sia né illecito né legale, ad esempio perché dall'ordinamento espressamente autorizzato ovvero come tale semplicemente tollerato, ad esso ci si riferirà mediante le espressioni «ricorso a mezzi di coazione fisica» ovvero «impiego della forza fisica».

42.4.— Una simile ricostruzione si ricava tanto dall'esame dei contesti d'uso dei termini «forza/coazione fisica» e «violenza», all'interno del codice penale, quanto dalla stessa Carta costituzionale, che ammette e tollera la «forza» ma vieta la «violenza», peraltro in plurimi contesti: quali la sede custodiale (art. 13 co.4 Cost.), la sede dell'esecuzione penale (art. 27 co.3 Cost.), nonché la sede sanitaria, in materia di trattamenti obbligatori (art. 32 co.2 Cost.).

42.5.— Ad ogni modo, che si tratti di «illecito esercizio di atti di violenza» oppure di «legittimo impiego della coazione fisica», permane sempre intatta e immutata, nei confronti del titolare del corpo soverchiato, la protezione costituzionale apprestata dall'articolo 13 della Costituzione, che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (v. le sentenze n. 127 del 2022; n. 22 del 2022; n. 238 del 1996):

« tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona ».

D'altra parte, proprio in virtù di tale disposizione costituzionale ogni persona, inclusa quella il cui corpo sia destinatario di atti di forza e coercizione fisica, è titolare di un diritto fondamentale di libertà personale, nel cui ambito ricade altresì il diritto di *habeas corpus*, che fa parte dei valori supremi dell'ordinamento:

« quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e strettamente connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica, con il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona » (Corte cost., sentenza n. 238 del 1996, punto 3.1. del *considerato in diritto*).

42.6.— Ed è proprio questo diritto costituzionalmente protetto, in uno con la sua priorità assiologica rispetto ai pubblici poteri, a costituire un fondamentale argine eretto contro l'uso smisurato e incontrollato che della coazione fisica possono fare le stesse autorità pubbliche.

42.7.— Sotto questo aspetto, infatti, l'articolo 13 della Carta costituzionale consente di identificare, ove letto insieme agli articoli 2 e 3 Cost., il connotato essenziale che distingue il «legittimo impiego della coazione fisica» dall'«illecito esercizio della violenza», ossia e in altri termini il «legittimo uso della forza pubblica» dall'«illecito abuso della forza pubblica». Tale connotato, più in particolare, risiede non certo nella natura pubblica o privata dell'autore dell'atto, bensì nei canoni di *necessità* e di *proporzionalità-adequatezza del mezzo al fine*, nonché nel principio di *legalità*.

Il confine che separa il «legittimo impiego della coazione fisica» dall'«abuso della forza pubblica» è segnato, in altri termini, dai requisiti della *necessità* dell'intervento coercitivo e della *proporzione* e *adequatezza* tra l'entità della reazione da contenere o del diverso fine pubblico da perseguire ed i mezzi a tal fine concretamente utilizzati dall'appartenente all'autorità pubblica.

42.8.– Il canone di *necessità*, più in particolare, si ricollega all'«*am*» stesso dell'intervento coercitivo ad opera dell'autorità pubblica.

Esso impone di accertare che, tra le varie misure e interventi praticabili nella situazione concreta, quello implicante l'uso della forza sia il solo ed unico in grado di soddisfare uno tra gli specifici scopi tassativamente individuati dalla legge come abilitanti il ricorso alla coazione fisica: ossia, per quanto riguarda il contesto penitenziario, soltanto quelli *a)* di prevenire o impedire atti di violenza, *b)* di impedire tentativi di evasione o *c)* di vincere la resistenza, anche passiva, che si frappone all'esecuzione degli ordini impartiti.

Ove gli scopi da ultimo individuati possano, tuttavia, essere in concreto perseguiti mediante misure o interventi di tipo diverso da quelli coattivi, quali ad esempio il dialogo e la negoziazione, l'impiego di mezzi di coazione non potrà più qualificarsi come *necessario* e, all'inverso, là dove si sia comunque fatto ricorso alla forza fisica, ben potrà allora dirsi valicato il confine che separa il campo del «legittimo impiego della coazione fisica» dal comune terreno dell'«abuso della forza pubblica» e dell'«abuso di autorità».

42.7.3.– Alla stregua di tale canone, in altri termini, l'operatore penitenziario è autorizzato all'impiego della forza fisica soltanto là dove il ricorso alla stessa si presenti come la sola ed unica opzione concretamente praticabile, per conseguire la finalità di prevenire o impedire atti di violenza, di impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il ricorso all'agire violento da parte dell'autorità pubblica, in quest'ottica, deve allora sempre e comunque corrispondere all'*extrema ratio*.

42.9.– Il canone di *proporzionalità-adequatezza del mezzo al fine* impone invece di scegliere, tra i vari mezzi e strumenti di coazione disponibili nel caso concreto, quello che sia ad un tempo concretamente idoneo a perseguire uno dei predetti scopi dalla legge tassativamente individuati e, soprattutto, meno dannoso e lesivo per la persona effettivamente incisa dall'impiego della forza pubblica.

42.10.– Il ricorso all'agire violento da parte dell'autorità pubblica, in definitiva, oltre che corrispondere all'*extrema ratio*, deve pur sempre e comunque confrontarsi con la natura non già di mero corpo o semplice oggetto, di chi sia destinato a subire l'atto di forza fisica, quanto piuttosto di soggetto di diritto e di persona dotata, come tale, di quella dignità propria dell'essere umano che, ad opera di un uso eccessivo e sproporzionato della forza medesima, può essere menomata, incisa e lesa.

42.11.– L'uso della coazione fisica da parte delle autorità pubbliche in tanto può allora dirsi legittimo, nel nostro ordinamento, in quanto per un verso si riveli un mezzo *necessario, proporzionato e adeguato* rispetto agli specifici scopi prefissati dalla legge in vista del suo impiego e, per altro verso, ricorra una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge come abilitanti l'uso della forza medesima.

Di contro, ove siano valicati e così violati i confini imposti da tali requisiti, ogni atto di coercizione fisica configura, se praticato da appartenenti a corpi istituzionali dello Stato, non più «uso legittimo della coazione fisica», bensì «esercizio di illecita violenza» commesso mediante «uso abusivo della forza pubblica» ovvero «abuso di autorità».

Ed è proprio l'abuso di autorità a costituire, peraltro, uno dei più evidenti segni e sintomi dell'avvenuta commissione, ad opera di agenti delle istituzioni pubbliche, di atti di tortura ovvero di trattamenti inumani o degradanti.

42.12.– Quanto al principio di *legalità*, la norma che fissa in generale, per il pubblico ufficiale, i requisiti e presupposti abilitanti l'impiego della forza fisica, così di quest'ultima qualificandone l'uso come legittimo, si ricava dall'articolo 53 del Codice penale, secondo cui:

« non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso ... di un ... mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona... La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso ... di un ... mezzo di coazione fisica ».

42.13.– Alla stregua di tale norma, l'uso della forza pubblica in tanto può dirsi legittimo, in quanto non sia possibile ricorrere a un mezzo diverso e meno lesivo nell'ambito di quelli comunque efficaci al raggiungimento dello scopo perseguito ed in quanto, al contempo, l'appartenente all'autorità pubblica si trovi nella necessità: *a)* o di respingere una violenza; *b)* o di vincere una resistenza attiva all'autorità; *c)* o di impedire la consumazione di una serie di specifici e gravi delitti; *d)* ovvero negli "altri casi" previsti e disciplinati da leggi speciali.

42.14.– Nel novero degli "altri casi" determinati dalla legge, in cui "è autorizzato l'uso di un mezzo di coazione fisica", rientra proprio il caso dell'ambito penitenziario, ove il ricorso alla forza fisica è oggetto di una specifica e puntuale disciplina da parte dell'articolo 41 Ord. pen., che così prevede:

« Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario ».

Siffatta previsione normativa esclude espressamente il ricorso alla forza a scopo disciplinare o di mantenimento dell'ordine negli istituti. qual è stato il caso, all'evidenza, oggetto del presente giudizio.

Essa, in altri termini, vieta e preclude tassativamente al personale di custodia di organizzare e porre in essere azioni collettive che, caratterizzando per l'impiego della forza fisica sui detenuti, siano volte a punire gli stessi per pregresse loro insubordinazioni, ovvero a reprimere proteste, disordini o altri comportamenti comunque scorretti e mal tollerati.

L'impiego della forza, di contro, è ammesso soltanto in costanza di requisiti puntualmente individuati dalla legge, quali l'indispensabile necessità: *a)* di prevenire o impedire atti di violenza, *b)* di impedire tentativi di evasione o *c)* di vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Ogniquale volta un intervento coercitivo, di qualsiasi tipo e grado, sia stato tuttavia messo in atto, si impone sempre l'immediata attivazione di specifici meccanismi di indagine e controllo, anche sanitario, dello stesso dovendosi immediatamente informare l'autorità apicale dell'istituto penitenziario, ossia il direttore.

43. Impiego della forza pubblica e giurisprudenza convenzionale. L'uso gratuito della forza quale violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti.

43.1.— In via generale, giova osservare che l'impiego della forza nel corso di operazioni di polizia non è di per sé precluso e proibito dall'articolo 3 CEDU (*Case of Ivan Vasilev c. Bulgaria*, n. 48130/99, §63; *Case of Kurnaz and Others v. Turkey* n. 36672/97, §§53 ss.; *Case of Staszewska c. Poland*, n. 100049/04, §53.).

43.2.— La giurisprudenza convenzionale è tuttavia costante (v. *Case of Klaas v. Germany*, n. 269, §30; *Case of Rebbock v. Slovenia*, n. 29462/95, §§68-78; *Case of Milan v. France*, n.7549/03, §68; *Case of Rachwalski and Ferenc v. Poland*, n. 47709/99, §59; *Case of Kop v. Turkey*, n. 12728/05, §27) nell'affermare che il ricorso all'uso smodato e sproporzionato della forza fisica, oltre i limiti imposti dalla stretta necessità, diminuisce la dignità umana e integra, pertanto, una violazione del diritto di cui all'articolo 3 della Convenzione, vieppiù nei casi in cui il corpo della persona destinataria della forza sia affidato alla custodia, cura e vigilanza alle medesime autorità di polizia:

« The Court reiterates that recourse to physical force against a person which has not been made strictly necessary by his or her own conduct diminishes human dignity and is in principle an infringement of the right set forth in Article 3. Such a strict proportionality approach has been accepted by the Court also in respect of a situation where an individual is already under the full control of the police ».

43.3.— Con particolare riguardo ai maltrattamenti inflitti a persone private della libertà personale o, comunque, affidate alla cura, custodia e vigilanza dello Stato, è costante il ricorso, da parte del Giudice di Strasburgo, ai principi di *necessarietà*, *proporzionalità* e *legittimità* per determinare se le condotte delle forze di polizia sono state tali da integrare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Tali principi, più in particolare, sono stati declinati nel senso che ogni misura adottata nei confronti di una persona privata della libertà personale deve essere sempre *necessaria* per raggiungere lo scopo *legittimo* con essa perseguito:

« *the Court notes that measures depriving a person of his liberty may often involve such an element. Nevertheless, Article 3 requires the State to ensure that prisoners are detained in conditions that are compatible with respect for their human dignity, that the manner and method of the execution of the measure do not subject them to distress or hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention and that, given the practical demands of imprisonment, their health and well-being are adequately secured (see Kudła, cited above, §§92-94, and Kalashnikov v. Russia, no. 47095/99, §95, ECHR 2002-VI). The Court would add that the measures taken must also be necessary to attain the legitimate aim pursued.* » (Case of *Ramirez Sanchez v. France*, n. 5608/05, §119).

43.4.— Per tale via, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (v. *Case of Cestaro v. Italy*, n. 6884/11, §§180-182) è nel tempo giunta a porre l'accento sul concetto di *natura gratuita della violenza* (“*gratuitous nature of the violence*”) esercitata dalle autorità di polizia.

Nella sentenza *Cestaro contro Italia*, più in particolare, il Giudice di Strasburgo ha ancorato la “*gratuitous nature of the violence*” all'alternativa presenza di una delle seguenti due condizioni: a) il difetto di relazione causale tra uso della forza e condotta della persona destinataria degli atti di violenza (“*the lack of a causal link between the applicant's conduct and the use of force by the police officers*”) e b) l'uso sproporzionato della forza medesima ad opera delle autorità di polizia (“*the disproportionate use of force by police officers*”).

43.5.— Al riguardo, osserva il Tribunale come i requisiti poc'anzi indicati *sub a)* e *b)* corrispondono, rispettivamente, proprio all'inosservanza e violazione dei già analizzati canoni, sovrintendenti l'uso della forza da parte delle autorità pubbliche, di *necessità* e di *proporzionalità-adequatezza del mezzo al fine perseguito*,

43.5.1.— La violazione del canone di *necessità*, invero, si traduce nella carenza di ragioni che giustificano l'uso della forza ad opera dell'autorità pubblica; di talché, sotto questo profilo, tale violazione coincide con quel difetto di relazione causale, postulato dal Giudice convenzionale, tra l'agire violento dell'autorità pubblica e la condotta del destinatario dell'atto coercitivo.

43.5.2.— Per altro verso, la violazione del canone di *proporzionalità-adequatezza del mezzo al fine perseguito* si sostanzia in quel “*disproportionate use of force by police officers*” dalla Corte di Strasburgo evocato quale altro requisito integrante la “*gratuitous nature of the violence*”.

43.6.— Ad avviso del Tribunale, in definitiva, in tanto gli atti costituenti esercizio di forza fisica possono allora dirsi *gratuiti* in quanto siano o del tutto *privi di nesso* con le condotte ascrivibili ai destinatari degli atti medesimi ovvero manifestamente *sproporzionati* rispetto agli obiettivi che con essi si intende perseguire.

43.7.— Da ultimo, con specifico riferimento al tema dell'uso della forza fisica in contesti penitenziari, è infine opportuno richiamare le direttive offerte dalle Regole penitenziarie europee e, più in particolare, dalla regola 64, che così dispone:

64. 1. *Il personale penitenziario non deve usare la forza contro i detenuti tranne per autodifesa o in casi di tentata evasione o di resistenza attiva o passiva ad un ordine legittimo, e sempre come ultima risorsa.*

2. *La quantità di forza usata deve essere quella minima necessaria e deve essere applicata per il tempo strettamente necessario.*

67. 1. *Il personale di altre forze dell'ordine deve intervenire nei confronti dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari solo in circostanze eccezionali*

A mente di tale regola, il personale penitenziario non può ricorrere alla forza se non entro limiti chiaramente definiti e soltanto per fronteggiare una minaccia specifica per la sicurezza o l'ordine interno.

Da essa si trae e ricava, inoltre, il principio per cui il fine di ristabilire l'ordine attraverso metodi coercitivi debba essere preso in considerazione soltanto in caso di insuccesso di altri metodi, quali il dialogo o la negoziazione, ovvero là dove questi ultimi siano ritenuti inadeguati.

Ove la scelta circa le modalità di azione per ristabilire l'ordine sia infine caduta sull'uso della forza nei confronti dei detenuti, tale regola prescrive che l'impiego della forza sia comunque *controllato e limitato* allo *stretto necessario*.

44. Il delitto di tortura come fattispecie costituzionalmente imposta e pretesa.

44.1.— La previsione della tortura come reato, ad avviso del Tribunale, costituisce una forma di tutela non soltanto internazionalmente necessaria, ma prima ancora costituzionalmente imposta e pretesa, in quanto garanzia di quel fondamentale diritto all'intangibilità e salvaguardia del corpo della persona privata della libertà personale in cui consiste l'*habeas corpus*, quale immunità universale da pratiche eteronome, da punizioni corporali e da ogni altra forma di violenza o trattamento inumano o degradante.

Da questo punto di vista, non può infatti sfuggire la presenza, nell'ordito della Carta costituzionale, di una disposizione assolutamente unica nel suo genere, qual è quella inscritta nell'articolo 13, quarto comma, della Costituzione italiana, secondo cui:

« **è punita** ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà ».

44.2.— È ben noto, infatti, che a tutela del fondamentale diritto di libertà personale, la Costituzione ha fissato e imposto al legislatore molteplici *divieti*, corrispondenti ad altrettanti limiti alla potestà punitiva che allo stesso compete e tutti espressi mediante l'uso di formule o termini di negazione, talune volte persino nella veste della doppia negazione:

« **Nessuno può essere punito se non** in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso »
(art. 25 co.2 Cost.).

« **Non è ammessa** la pena di morte » (art. 27 co.1 Cost.)

« La responsabilità penale è personale. L'imputato **non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva** »
(art. 27 co.2 Cost.)

« Le pene **non possono** consistere in trattamenti contrari al senso di umanità... » (art. 27 co.3 Cost.).

44.3.– Così come avviene in molteplici Carte internazionali in materia di diritti umani e fondamentali, anche all'interno della Costituzione la materia penale costituisce terreno elettivo di un linguaggio improntato all'idea del contenimento e della limitazione della potestà punitiva, che si traduce nell'uso di espressioni in grado di veicolare *divieti* e di disegnare, così, aree d'intervento normativo inibite e precluse al legislatore.

Per tale via, risulta infatti preclusa al legislatore, in quanto oggetto di espressi *divieti* costituzionali, l'introduzione di fattispecie penali prive di qualsivoglia determinatezza, ovvero che proibiscano condotte del tutto prive di fisicità o materialità ovvero totalmente inoffensive; del pari., è altresì inibito al legislatore di associare pene corporali a reati, oppure di disporre l'immediata esecuzione di una condanna, quando siano ancora pendente i termini per proporle l'impugnazione.

44.4.– Rispetto a tale tecnica linguistica, una vistosa eccezione è per l'appunto costituita proprio dal disposto di cui all'articolo 13, quarto comma, della Costituzione: ove il termine *punire*, con una perentorietà del tutto ignota ad altre parti della Carta fondamentale, è infatti coniugato non già in formule negative, esprimenti i divieti, bensì all'indicativo presente, ossia nella tipica forma modale espressiva dell'obbligo.

44.5.– L'indicativo presente rappresenta, in effetti, un modo verbale notoriamente volto ad esprimere, nel linguaggio normativo, l'idea del precetto e del comando, come peraltro da tempo riconosciuto da numerosi documenti in materia di *drafting* legislativo e di formulazione tecnica dei testi normativi, quali ad esempio la Circolare congiunta 24 febbraio 1986 adottata dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e recante Formulazione tecnica dei testi legislativi (v. in particolare la raccomandazione di cui al punto 16, lettera b), nonché la circolare 20 aprile 2001, n. 10888 adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, recante Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (v. in particolare la raccomandazione di cui al punto 4, lettera b).

Da questo punto di vista, è peraltro l'intera tavola dei reati, formata da tutte le fattispecie incriminatrici presenti nel codice penale e nelle leggi speciali, a costituire un valido esempio di come l'indicativo presente sia il tipico modo verbale del precetto, essendo un punto fermo la costante presenza, in qualsiasi contravvenzione o delitto, dell'espressione “*è punito*”, usata con chiaro timbro deontico, nel senso di “*deve essere punito*”.

44.6.– E che il contenuto di senso dell'articolo 13 co.4 Cost. fosse riferito proprio agli abusi, ai maltrattamenti e agli atti di «tortura» commessi verso persone custodite o detenute ad opera di pubblici ufficiali, è constatazione peraltro massimamente evidente, sol che si abbia riguardo ai lavori dell'Assemblea Costituente e, in particolare, alla seduta del 10 aprile 1947, quando l'onorevole Umberto TUPINI, vicepresidente dell'Assemblea costituente e presidente della Prima sottocommissione per la Costituzione, è così intervenuto in merito alla formulazione testuale dell'allora articolo 8 del progetto di Costituzione, poi divenuto l'attuale articolo 13 co.4 Cost.:

« Noi... teniamo in modo speciale a questa disposizione, che del resto altri colleghi hanno giustamente apprezzata ed esaltata, e desideriamo che rimanga così com'è nel testo della nuova Costituzione per ragioni di

umanità e anche a titolo di condanna di un periodo nefasto della nostra storia politica, durante il quale la polizia, o giudiziaria o politica o carceraria, ha creduto di servire la tirannide con sistemi tutt'altro che rispettosi della dignità dell'uomo e del cittadino. Ecco perché vogliamo dare al legislatore futuro una direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia il motivo della loro detenzione, il pieno rispetto della loro integrità e dignità personale »

44.7.– L'espresso riferimento, operato in sede Costituente, agli abusi da parte della "polizia giudiziaria o politica o carceraria", sotto questo aspetto costituisce allora un solido e valido argomento in ordine alla portata del divieto costituzionale impartito al legislatore dalla Costituzione della Repubblica da parte dell'articolo 13, quarto comma, e del correlativo obbligo di criminalizzazione, avendosi ben in mente, con quest'ultima disposizione, proprio le violenze e gli atti di abuso della forza praticati da appartenenti alle Istituzioni pubbliche.

Nella *intentio legis* del Costituente, in altri termini, l'obbligo di criminalizzazione statuito all'articolo 13, co.4, Cost. ha ad oggetto, principalmente, non già il fenomeno della tortura comune (cd. privata, o impropria ovvero orizzontale), quanto piuttosto il fenomeno della tortura di Stato (cd. pubblica o propria o verticale).

44.8.– Più in generale, è la stessa stipulazione costituzionale di diritti inviolabili e fondamentali, quali sono quello alla vita umana, all'integrità fisica, alla libertà personale e all'immunità da torture o da ogni altro tipo di vessazione a carattere inumano o degradante, ad imporre al legislatore l'obbligo di introdurre le correlative proibizioni penali, ossia le corrispondenti fattispecie incriminatrici che puniscano come delitti i fatti offensivi di tali beni. E così, il livello minimo di tutela apprestato dall'ordinamento rispetto a diritti fondamentali quali quello alla vita umana, all'integrità fisica e alla libertà personale risiede nella punizione come delitti degli atti che, rispettivamente, cagionino la morte di alcuno (art. 575 cod. pen.), gli producano lesioni personali (art. 582 cod. pen.) ovvero ne limitino la libertà personale (art. 605 cod. pen.).

44.9.– D'altra parte, come di recente ben evidenziato dal Giudice delle Leggi ad esito del giudizio di ammissibilità del *referendum* parzialmente abrogativo dell'articolo 579 cod. pen. (omicidio del consenziente), le fattispecie penali poste a presidio e garanzia di diritti fondamentali, come il diritto alla vita umana, costituiscono:

« discipline... [che] possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano » (Corte cost., sentenza n. 50 del 2022, punto 5.3. del *considerato in diritto*)

44.10.– Così come il diritto alla vita, all'integrità fisica e alla libertà personale, anche quel fondamentale diritto all'immunità da torture o da vessazioni a carattere inumano e degradante, in cui consiste l'*habeas corpus*, impone e richiede, da parte del legislatore, l'espressa previsione come delitto degli atti che ne costituiscano offesa e lesione.

Una criminalizzazione che appare, peraltro, viepiù doverosa e necessaria proprio alla luce dell'articolo 13, quarto comma, della Costituzione, che come visto non si limita a vietare gli atti di

tortura e le vessazioni perpetrate sulle persone comunque private della libertà personale, ma ne impone e prescrive, altresì, la previsione e punizione come reato, affinché tali condotte possano ricevere un inquadramento giuridico adeguato all'elevato disvalore che tali atti esprimono.

44.11.– Sotto questo profilo, allora, l'adesione e ratifica di trattati e strumenti internazionali che vietano la tortura e gli altri trattamenti inumani e degradanti, da parte della Repubblica italiana, obbedisce ad un espresso dovere di coerenza costituzionale, in quanto sin dall'entrata in vigore della Costituzione italiana è sorto, in capo al legislatore, l'espresso obbligo di vietare la tortura e di criminalizzarne il ricorso, in particolare quand'esso è fatto ad opera di appartenenti alle pubbliche Istituzioni.

45. La struttura dell'articolo 613-bis cod. pen.: i primi tre schemi tipici di consumazione. La «tortura» quale reato necessariamente abituale.

45.1.– Dopo quasi settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, nonché a distanza di trent'anni dall'entrata in vigore della Convenzione ONU del 1984, con Legge 14 luglio 2017, n. 110, recante “*Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*”, sono state infine inserite nel codice penale, tra i delitti contro la libertà morale dell'individuo, apposite fattispecie destinate a prevenire, proibire e punire gli atti lesivi del fondamentale diritto all'immunità da torture o da vessazioni a carattere inumano o degradante, quali sono gli articoli 613-bis e 613-ter, rispettivamente rubricati “*Tortura*” e “*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*”.

45.2.– Prima dell'introduzione nel codice penale degli articoli 613-bis e 613-ter, l'unica ipotesi penalmente rilevante di «tortura», presente nel nostro ordinamento, risiedeva peraltro nel codice penale militare di guerra di cui al Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303, ove con Legge 31 gennaio 2002 n. 6 era stato interpolato l'articolo 185-bis, rubricato “*altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali*”:

*« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il militare che**, per cause non estranee alla guerra, **compie atti di tortura o altri trattamenti inumani**, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni »*

45.3.– Diversamente dalla fattispecie da ultimo menzionata, tuttavia, la nozione di «tortura» accolta dall'articolo 613-bis cod. pen. si connota per il suo disvalore crescente e progressivo, posto che il legislatore ha in essa inglobato tanto il fenomeno della tortura comune (cd. privata, o impropria ovvero orizzontale), perpetrata da “*chiunque*”, quanto il fenomeno della tortura di Stato (cd. pubblica o propria o verticale), ove il soggetto attivo è invece “*un pubblico ufficiale*” o “*un incaricato di pubblico servizio*”:

*« **Chiunque**, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena*

della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni »

45.4.— Dall'esame congiunto dei primi due commi dell'articolo 613-bis cod. pen. si ricava, anzitutto, che i connotati identificativi e strutturali della nuova fattispecie di «tortura» sono interamente raccolti nel primo comma del citato articolo, che racchiude al suo interno ben sei diversi schemi di integrazione di siffatto reato, corrispondenti ad altrettanti “fatti” tipici, come ben segnalato dal comma secondo, tutti accomunati dall'essere commessi nei confronti di “una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa”.

45.5.— I primi tre schemi tipici di consumazione del delitto di tortura sono, a loro volta, legati dal carattere non già istantaneo, bensì reiterato o comunque plurimo degli atti rispettivamente violenti o gravemente minatori ovvero crudeli che integrano le tre specifiche condotte previste dal primo comma dell'art. 613-bis cod. pen. La consumazione del delitto di tortura, sotto questo profilo, è in altri termini correlata alla necessaria verifica di almeno due violenze o minacce gravi o atti crudeli, sempre che da ciascuna di esse derivi poi uno degli eventi tipici del reato, ossia le acute sofferenze fisiche ovvero un verificabile trauma psichico:

1° fatto: « chiunque... **con violenze**... cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ... è punito... **se il fatto è commesso mediante più condotte** »

2° fatto: « chiunque... **con minacce gravi**... cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ... è punito... **se il fatto è commesso mediante più condotte** »

3° fatto: « chiunque... **agendo con crudeltà**... cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico... è punito ... **se il fatto è commesso mediante più condotte** »

45.6.— In relazione a questi tre primi schemi di consumazione del delitto di tortura, la Suprema Corte di Cassazione ha invero avuto modo di chiarire che la necessaria reiterazione della violenza, nella forma fisica o morale, ovvero degli atti crudeli, imposta dalla locuzione «mediante più condotte», è relativa:

*« ... non già solo ad una pluralità di ordine temporale con episodi eventualmente reiterati nel tempo, ma anche alla perpetrazione di **più contegni**... nello stesso contesto cronologico... »* (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 50208 del 11/10/2019, Rv. 277841, punto 2.1. del *considerato in diritto*)

D'altra parte, se è pur necessaria, ai fini dell'integrazione del reato secondo uno dei tre schemi sin qui esaminati, la pluralità o reiterazione di atti violenti, gravemente minatori ovvero crudeli, sono del pari e ad ogni modo sufficienti:

« ... anche solo due condotte e anche in un minimo lasso temporale, come un'ora o alcuni minuti, potendo mutarsi, sotto tale profilo, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla fattispecie degli atti persecutori, ex art. 612-bis cod. pen., che contiene analoga previsione... » (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 47079 del 08/07/2019, Rv. 277544, punto 6.1. del *considerato in diritto*)

45.7.– Nei tre schemi tipici di consumazione poc'anzi analizzati, pertanto, il delitto di tortura è stato dal legislatore configurato con reato di durata e, più in particolare, come reato necessariamente abituale, essendo la manifestazione in numero quantomeno superiore ad una di condotte crudeli, violente o gravemente intimidatrici un tratto caratteristico e qualificante di tale nuova fattispecie (sul punto v. ancora Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 47079 del 08/07/2019, Rv. 277544).

46. Il requisito modale delle «violenze o minacce gravi».

46.1.– Rispetto alla definizione portata dall'articolo 1 della Convenzione ONU del 1984, la fattispecie di cui all'articolo 613-*bis* cod. pen. aggiunge, peraltro, un peculiare requisito modale, che caratterizza e connota la tipicità della fattispecie, dato dalle «violenze o minacce gravi», oltre che dal riferimento alla «crudeltà» dell'azione.

46.2.– A tal riguardo, è necessario soffermarsi sull'apparente ambiguità sintattica che *prima facie* sembra connotare l'espressione «con violenze o minacce gravi», potendo quest'ultima essere infatti alternativamente riformulata o nella frase «con violenze gravi o con minacce gravi», ovvero nella frase «con violenze o con minacce gravi».

L'ambiguità sintattica che *prima facie* parrebbe contraddistinguere siffatta locuzione, in altre parole, può essere sciolta dall'interprete in un duplice alternativo senso: o associando la parola «gravi» soltanto al termine «minacce», ovvero accostando la parola «gravi» tanto alle «minacce» quanto alle «violenze».

Nel primo caso la condotta tipica del delitto di tortura sarà alternativamente integrata da «atti gravemente minatori» ovvero da semplici «atti violenti»; nel secondo caso, invece, essa sarà integrata o da «atti gravemente minatori» oppure da «atti gravemente violenti».

46.3.– Ciò posto, giova innanzitutto rilevare che, diversamente da quanto avviene per la «violenza», nel tessuto codicistico è espressamente prevista, all'articolo 612 cod. pen., una distinzione tra la «minaccia» e la «minaccia grave».

In altri termini, mentre mai vengono offerte espresse distinzioni tra «violenza» e «violenza grave», il legislatore ha invece avuto cura di discriminare la «minaccia grave» da quella che «grave» non è, operando tale distinzione in termini generali, nella sede appositamente dedicata a fornire, della «minaccia», la definizione penalmente rilevante, qual è l'articolo 612 cod. pen.

46.4.– Si osservi, inoltre, come nel codice penale siano vari e numerosi i contesti d'uso della locuzione «con violenza o minaccia» ovvero delle consimili locuzioni «mediante violenza o minaccia» o «usa[re] violenza o minaccia», rappresentati in particolare dagli articoli 52, 294, 336, 337, 338, 343, 353, 353-*bis*, 377, 377-*bis*, 385, 393, 513-*bis*, 558-*bis*, 593-*ter*, 602-*ter*, 603-*bis*, 609-*bis*, 610, 611, 628, 629 e 634 cod. pen.

Ebbene, a fronte di tali plurimi e vari contesti, in cui le parole «violenza» e «minaccia» ricorrono l'una insieme all'altra, rileva il Collegio come il termine «grave» non venga mai associato, da parte del legislatore, all'una parola o all'altra, né ad entrambe insieme.

46.5.– Da ultimo, occorre evidenziare come la locuzione che comprende i termini «con violenze o minacce gravi» debba essere letta unitamente al frammento testuale che immediatamente la segue:

« ... *Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona...* »

Siffatta unitaria lettura s'impone, per vero, in ragione dell'evidente funzione parentetica della frase «con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà», rimarcata com'è da virgole che rispettivamente la seguono e precedono, quasi a segnalare all'interprete la sua natura di costrutto sintatticamente indipendente rispetto al periodo principale, costituito da un soggetto («*Chiunque*») e da un verbo («*cagiona*»).

46.6.– Tale lettura, ad avviso del Tribunale, è in grado di offrire una chiave interpretativa, ben ancorata al dato linguistico, in grado di sciogliere l'apparente ambiguità sintattica che *prima facie* potrebbe circondare l'espressione «con violenze o minacce gravi».

Da questo punto di vista, infatti, la ravvicinata successione di due congiunzioni disgiuntive («...o ... *oppure*...»), inserite all'interno di un costrutto unitario e sintatticamente indipendente dal periodo principale («*Chiunque... cagiona*»), consegna chiaramente all'interprete tre unità linguistiche tra loro ben distinte, autonome e separate: *a)* «con violenze», *b)* «o minacce gravi», *c)* «ovvero agendo con crudeltà».

46.7.– Un simile esito interpretativo, ancorato alle regole della sintassi linguistica, appare viepiù confermato e confortato dai pregnanti argomenti sistematici innanzi segnalati, quali innanzitutto l'esistenza, nel codice penale, dell'espressa nozione di «minaccia grave» contenuta nell'art. 612 cpv., nonché l'assenza, nel tessuto codicistico, di una consimile nozione, riferita alla «violenza grave».

46.8.– D'altra parte, è parere del Collegio che, onde conferire all'espressione «violenze o minacce gravi» un esito interpretativo non incongruo, irragionevole e dunque inammissibile, occorre altresì interrogarsi sulla specifica funzione associabile a tale elemento di fattispecie, che può invero consistere in una soltanto delle seguenti alternative: *i)* o siffatto requisito modale ha carattere selettivo, per essere rivolto a distinguere quel che, pur esitando in acute sofferenze fisiche, non può tuttavia considerarsi «tortura», là dove questa tipica modalità risulti, in concreto, assente; *ii)* oppure siffatto requisito appare *inutiliter datum*, in quanto ridondante, per essere qualsiasi «acuta» sofferenza fisica sempre implicata e presupposta dal ricorso ad una violenza o da una minaccia che sia, però, quantomeno «grave».

Sotto questo profilo, peraltro, anche la Suprema Corte ha evocato dubbi sull'utilità di espressamente ricollegare alla parola «violenze» l'attributo «gravi», in ragione dell'estrema improbabilità che sofferenze acute possano, *in rerum natura*, essere eziologicamente collegate a violenza non connotate da gravità:

« ... *i due eventi al cui lume deve essere letta la condotta, (acute sofferenze fisiche e verificabile trauma psichico), [sono] poco plausibilmente ricollegabili a violenze non connotate da gravità ... »* (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 47079 del 08/07/2019, Rv. 277544, punto 6.2. del *considerato in diritto*)

46.9.– Alla luce dei complessivi argomenti sin qui svolti, tra cui spiccano quelli di natura letterale e sistematica, ritiene il Collegio che l'associazione dell'aggettivo «gravi» anche alle «violenze», oltre

che alle «minacce», costituisca allora un esito interpretativo incongruo, perché privo di effettiva portata selettiva, linguisticamente fragile e sistematicamente incoerente.

47. Gli ulteriori schemi tipici di consumazione: la tortura quale reato ad evento persistente. L'agire con «crudeltà» e i due eventi alternativi del reato.

47.1.– Gli ulteriori tre schemi tipici di consumazione del delitto di tortura sono invece accomunati da un elemento che assume, ad un tempo, natura empirica e valutativa, qual è la nozione di «trattamento inumano e degradante per la dignità della persona» (su cui v. *supra*, §40.5 ss.), eziologicamente associato alle «violenze», alle «minacce gravi» ovvero ad anche una sola «azione crudele», purché da esse derivino, in via alternativa, o acute sofferenze fisiche ovvero un verificabile trauma psichico:

4° fatto: *« chiunque... con violenze... cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ... è punito... se il fatto comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona »*

5° fatto: *« chiunque... con minacce gravi... cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico... è punito... se il fatto comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona »*

6° fatto: *« chiunque... agendo con crudeltà... cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico... è punito... se il fatto comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona »*

47.2.– La nozione di «trattamento inumano e degradante per la dignità della persona», che accomuna gli ultimi tre schemi tipici di consumazione del delitto di tortura, ad avviso del Collegio rappresenta una evidente condizione obiettiva di punibilità di tipo intrinseco, essendo intimamente collegata al disvalore tipico del fatto punito.

Ove difetti l'abitudine della condotta, in altri termini, l'esercizio di violenza, grave minaccia o crudeltà integra il delitto di tortura soltanto là dove le acute sofferenze o il trauma psichico si traducano in un evento all'evidenza persistente e nel tempo durevole, qual è un «trattamento», che possa essere altresì qualificato come inumano e, al contempo, degradante.

Ad ogni modo, che sia inteso quale reato abituale, ovvero delitto perfezionabile *uno actu*, come nel caso dell'agire con «crudeltà» che si traduca in un trattamento inumano e degradante, il delitto di tortura impone e prevede sempre, ai fini della sua integrazione, l'alternativo verificarsi di uno dei due eventi descritti al primo comma, quali sono le acute sofferenze fisiche ovvero un verificabile trauma psichico.

47.3.– Riguardo all'agire con «crudeltà», si tratta di nozione non ignota al lessico penalistico, in quanto già utilizzata per definire una circostanza aggravante comune (v. art. 61 co.1 n.4 cod. pen.), per limitare l'ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (v. art. 131-*bis* co.2 cod. pen.), nonché per descrivere i requisiti modali dei reati di uccisione di animali (v. art. 544-*bis* cod. pen.) e di maltrattamento di animali (v. art. 544-*ter* cod. pen.).

Similmente a quella di «indole particolarmente malvagia del colpevole» evocata all'articolo 108 cod. pen., si tratta di una nozione dal contenuto ampiamente valutativo, che rende una singola azione penalmente rilevante, *ex art. 613-bis*, soltanto là dove questa sia espressiva di un atteggiamento di totale insensibilità verso l'inflizione di sofferenze, di intima soddisfazione e di compiaciuto sadismo per il dolore arrecato ad altri, tenuto da parte di una persona che, con siffatto contegno, si dimostri così del tutto priva di empatia, nonché ricolma di spietatezza.

47.4.– Circa il concetto di «sofferenza fisica», valga invece operare il rinvio alla definizione di «dolore» acquisita nel campo delle neuroscienze, qual è quella di «esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole, associata ad un pericolo tissutale o potenziale o descritto in termini di potenziale danno», formulata nel 1979 dalla *International Association for the Study of Pain* (IASP) e composta di quattro aspetti e componenti centrali.

In primo luogo, del dolore vi è la componente cd. *sensoriale*, relativa alla qualità, quantità, durata, intensità e localizzazione di una peculiare attività neurosensoriale costituita dai cd. messaggi nocicettivi, che costituiscono la modalità di ricezione e trasporto al sistema nervoso centrale di stimoli potenzialmente lesivi per l'organismo.

A tale prima componente del dolore segue, poi, l'aspetto cd. *emozionale*, ossia la tonalità umorale e psico-affettiva risultante per effetto del meccanismo nocicettivo.

Vi è, poi, la componente cd. *cognitiva* del dolore, costituita dall'insieme dei processi mentali che influenzano la percezione del dolore.

Del dolore, infine, vi è l'aspetto cd. *comportamentale*, rappresentato dall'insieme delle manifestazioni verbali e visive che è possibile osservare nelle persone che soffrono e patiscono.

Fatta eccezione per l'aspetto cd. *sensoriale*, deve osservarsi come le tre ultime componenti poc'anzi enumerate formano, del dolore, la parte cd. *esperienziale*, che coincide a sua volta con la nozione di «sofferenza fisica», da intendersi quale stato psichico esperienziale collegato alla percezione di una sensazione spiacevole, associata ad un pericolo tissutale o potenziale.

Il concetto di «sofferenza» (“*souffrance*”/“*suffering*”), in altri termini, non è integralmente e pienamente sovrapponibile alla nozione di «dolore» (“*douleur*”/“*pain*”), limitandosi quest'ultima a descrivere quella negativa condizione personale e psichica, suscettibile di apprezzamento e accertamento mediante meccanismi inferenziali, in cui viene a trovarsi un individuo per effetto del meccanismo nocicettivo.

47.5.– Quanto al significato del termine «acuto» (“*aiguës*”/“*severe*”), che connota l'evento «sofferenza fisica», esso da un lato evoca il rapido ciclo di siffatta esperienza sensoriale, con riferimento al breve lasso di tempo che separa la sua comparsa dal suo esito, così distinguendosi dal dolore «cronico», vero e proprio dolore-malattia, connotato da sofferenze perduranti e, soprattutto, lungamente persistenti, anche dopo la risoluzione della causa che le aveva determinate.

La parola «acuto», dall'altro lato, vale invece a selezionare, tra le «sofferenze fisiche» penalmente rilevanti *ex art. 613-bis* cod. pen., soltanto quelle che raggiungano un particolare grado di intensità,

escludendosi quelle a carattere lieve, ma senza che sia tuttavia richiesto il raggiungimento di quella soglia di sofferenza che coincide con il dolore straziante e lancinante.

Dello stato di «sofferenza fisica», ad ogni modo, può sempre operarsi una valutazione a partire dagli atteggiamenti e contegni che si registrano nelle persone sofferenti, quali talune espressioni o smorfie facciali, particolari vocalizzazioni e altri atteggiamenti posturali tipicamente associati agli stati dolorosi.

47.6.– Del concetto di «trauma psichico verificabile» è stata poi offerta la seguente, compiuta e condivisibile definizione, ad opera del Giudice della nomofilachia:

*« ... il “trauma psichico verificabile”, previsto dall’art. 613-bis cod. pen. non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da “trauma psichico strutturato” (PTSD) e può consistere anche in una **condizione critica temporanea che risulti, per le sue caratteristiche, non integrabile nel progresso sistema psichico della vittima, sì da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l’oggettiva riscontrabilità, che non esige necessariamente l’accertamento peritale, né l’inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell’agente e dalle concrete modalità di quest’ultima...** » (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 47079 del 08/07/2019, Rv. 277544-02)*

La ridefinizione data dalla Suprema Corte alla nozione di «trauma psichico verificabile» ruota pertanto attorno al concetto di rottura, frattura e destabilizzazione, anche temporanea, di un preesistente equilibrio emotivo e psichico, che non richiede accertamenti medico-legali ma può essere, piuttosto, ritratto e ricavato da segni e indizi comportamentali della vittima.

In proposito è d’uopo richiamare, peraltro, quanto a suo tempo statuito dalla Corte costituzionale in materia di accertamento di eventi psichici, quali l’ansia, la paura e il timore, costituenti gli elementi strutturali della fattispecie di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis cod. pen.:

*« ... Quanto al “perdurante e grave stato di ansia e di paura” e al “fondato timore per l’incolumità”, trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima... » (Corte cost., sentenza n. 172 del 2014, punto 5. del *considerato in diritto*)*

48. La tortura pubblica o di Stato come autonoma fattispecie di reato.

48.1.– Le circostanze del reato, come noto, non partecipano affatto della struttura del tipo penale, né di questo rappresentano una componente indispensabile. La loro assenza o presenza, in altri termini, non ha alcuna influenza sull’integrazione e perfezionamento di uno specifico reato e non assume alcun rilievo, pertanto, ai fini dell’identificazione di quest’ultimo, all’interno dell’ordinamento penale.

Esse, da questo punto di vista, non contribuiscono affatto a definire l’identità e fisionomia del singolo tipo di reato, atteggiandosi piuttosto come elementi non necessari, ma soltanto possibili e

contingenti, non essenziali, bensì meramente eventuali e accidentali: semplici «*accidentalia delicti*», secondo una nota espressione, ossia elementi non in grado di fondare la distinzione dell'un tipo di reato da un altro, ma soltanto di incidere sulle conseguenze sanzionatorie ad esso associate e associabili.

48.2.— Sotto questo aspetto, ad esempio, il delitto di «lesione personale» *ex art.* 582 cod. pen., mantiene la propria identità strutturale sia che la malattia derivata dal fatto abbia avuto una durata pari soli a venti giorni, sia che abbia comportato una mutilazione o la perdita di un arto, sia che abbia comportato l'indebolimento di un senso, in tutti questi casi restandosi pur sempre all'interno del tipo penale denominato «lesione personale», strutturalmente identificato dall'essere stata «cagionata» da parte del reo e nei confronti della persona offesa una «malattia nel corpo o nella mente».

Il tipo penale «furto» di cui all'art. 624 cod. pen., per altro verso, permane tale e sempre identico a se stesso, tanto nel caso in cui il fatto sia stato commesso da tre o più persone, come nel caso in cui sia stato commesso con violenza sulle cose oppure con destrezza, quanto nel caso in cui il colpevole abbia simulato la qualifica di pubblico ufficiale, in tutte queste ipotesi rimanendosi sempre all'interno del delitto di «furto», connotato a livello tipico da una condotta di «sottrazione di un'altrui cosa mobile», seguita da un «impossessamento» operato per finalità di profitto.

48.3.— È altresì noto, d'altra parte, come l'espressa qualificazione in termini circostanziali di una singola fattispecie possa, innanzitutto, essere espressamente evidenziata dal legislatore, mediante la collocazione di quest'ultima in un autonomo articolo, introdotto da una rubrica che siffatta qualifica indichi espressamente (v. gli artt. 112, 319-*bis*, 339, 383-*bis*, 425, 452-*octies*, 456, 510, 576, 577, 585, 585, 602-*ter*, 609-*ter*, 609-*duodecies*, 625, 680, 700 e 709).

48.4.— Ben più numerosi, tuttavia, sono i casi in cui il legislatore non ha espressamente restituito e consegnato, all'interprete, un indice lessicale espresso, chiaro e inequivoco circa la natura autonoma o circostanziale di una determinata fattispecie.

Ed è proprio questo, tra i molti, il caso del secondo comma dell'articolo 613-*bis* cod. pen., che così dispone:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni »

48.5.— La struttura del secondo comma dell'art. 613-*bis* cod. pen., più in particolare, è costruita mediante un rinvio *per relationem* ai “fatti di cui al primo comma”, con previsione di una mutata cornice edittale là dove tali fatti siano commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

48.6.— Onde stabilire la natura, di autonoma figura di reato ovvero di circostanza *cd. indipendente*, della fattispecie descritta nel secondo comma dell'art. 613-*bis* cod. pen., osserva anzitutto il Collegio come non possa farsi ricorso né al criterio della collocazione topografica, connotato dal rinvio *per*

relationem a fatti-reato tipizzati in altra disposizione, né al dato costituito dalle modalità di determinazione della nuova pena.

48.7.— Sotto questo aspetto, infatti, numerose e varie sono le fattispecie che, seppure collocate non già in distinti articoli muniti di apposita rubrica, bensì in un separato comma posto all'interno di un unico articolo, configurano comunque autonomi titoli di reato.

È questa l'ipotesi, ad esempio, della fattispecie di cui all'articolo 73 co.5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che così come avviene per il secondo comma dell'art. 613-*bis* cod. pen., opera un rinvio *per relationem* ad “*uno dei fatti previsti dal presente articolo*”, prevedendo una mutata cornice edittale per i casi in cui tali fatti siano “*di lieve entità*”.

Ma è anche il caso delle autonome figure di reato previste all'art. 452 cod. pen., che opera un rinvio *per relationem* ad “*alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439*”, prevedendo anch'esso una mutata cornice edittale là dove tali fatti siano “*commessi per colpa*”.

Così come avviene, per altro verso, nel reato di cui all'art. 251 co.2 cod. pen., in tema di “*inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra*” che punisce con pene “*ridotte della metà*”, rispetto a quelle stabilite dal primo comma, le ipotesi di “*inadempimento totale o parziale del contratto dovute a colpa*”.

48.8.— Parimenti frequenti, d'altro canto, sono le fattispecie che, collocate in distinti articoli muniti di apposita rubrica, si giovano di un integrale richiamo *per relationem* ad altra disposizione, istituendo al contempo una diversa cornice edittale ma restando, nondimeno, qualificabili come autonome figure di reato: com'è il caso del delitto di “*corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*”, previsto dall'art. 320 cod. pen., che si limita a disporre l'integrale applicazione “*all'incaricato di pubblico servizio*” delle “*disposizioni di cui agli articoli 318 e 319*”.

48.9.— Al fine di stabilire la natura autonoma o circostanziale di una fattispecie, si deve allora ricorrere ad un diverso criterio ermeneutico che, ad avviso del Tribunale, consiste nel soppesare l'impatto, a livello di bene giuridico tutelato, dell'elemento differenziale di fattispecie presente nella disposizione oggetto di dubbio interpretativo, ponendolo in comparazione con la fattispecie verso cui è operato il rinvio.

Là dove, infatti, a causa dell'elemento differenziale presente nella fattispecie oggetto di dubbio interpretativo, immuta la struttura essenziale della figura criminosa, si è allora di fronte non già ad una più grave fattispecie circostanziale, quanto piuttosto ad un altro fatto-reato. In altri termini, ove l'elemento differenziale assume tale e tanta portata, a livello di mutazione del bene giuridico oggetto di tutela, da incidere sulla stessa fisionomia del reato, allora si avrà di fronte non una mera circostanza aggravante, bensì un diverso tipo di reato, corredato da una propria e autonoma identità strutturale.

48.10.— Muovendosi all'interno di una simile cornice interpretativa, non residuano allora più dubbi, ad avviso del Collegio, in ordine alla natura di autonoma fattispecie di reato della cd. tortura pubblica o di Stato, prevista e punita dal secondo comma, in riferimento al primo comma, dell'art. 613-*bis* cod. pen.

In tal senso, infatti, militano innanzitutto i complessivi rilievi svolti nel corso dei precedenti paragrafi.

48.10.1.— La fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 613-*bis* cod. pen., mediante rinvio *per relationem* al primo comma, è infatti posta ad argine, presidio e prevenzione di quelle gravi forme di distorsione e perversione impresse ai pubblici poteri ad opera chi, da appartenente alle pubbliche Istituzioni, ponga in essere quegli atti di tortura descritti al primo comma, così tradendo in radice il proprio mandato istituzionale e menomando, al contempo, l'immagine e la dignità stessa delle Istituzioni pubbliche di cui fa parte (v. *supra*, §38).

48.10.2.— Il peculiare oggetto giuridico della fattispecie descritta al comma secondo, mediante il rinvio al comma primo, dell'art. 613-*bis* cod. pen. coincide allora con un paradigma di tutela del tutto diverso da quello legato al primo comma, in quanto con la previsione e punizione, quale delitto, del fenomeno della cd. tortura di Stato ad essere garantito è il regolare dispiegarsi del rapporto tra Stato e cittadino, tra autorità pubblica e persona, nel momento più critico e delicato in cui tale rapporto può manifestarsi: qual è quello in cui il cittadino e la persona sono affidati alla cura, vigilanza e custodia dello Stato e dell'autorità pubblica.

48.10.3.— L'elemento differenziale di fattispecie, il *quid pluris* che connota a livello strutturale, e così *differenzia*, le fattispecie descritte dai primi due commi dell'art. 613-*bis* cod. pen. consiste, più in particolare, nell'esercizio a tal punto distorto e deformato del pubblico potere da far rovinare ragioni istituzionali che hanno giustificato e legittimato l'attribuzione di esso in capo ad una autorità: coincidenti con la specifica finalità di tutelare le persone a questa affidate e da questa custodite.

La degenerazione di tale potere, che si traduce in vere e proprie forme di maltrattamento contrarie al senso di umanità, costituisce in sintesi motivo di offesa delle stesse Istituzioni pubbliche, oltre che delle singole persone maltrattate.

48.11.— La struttura del terzo comma dell'art. 613-*bis*, nonché il successivo art. 613-*ter* cod. pen., offrono peraltro distinti elementi di conforto e sostegno alla conclusione interpretativa poc'anzi esaminata, che vede nella fattispecie di tortura di Stato un'autonoma figura di reato.

48.11.1.— Il comma terzo dell'art. 613-*bis*, innanzitutto, contribuisce a restituire plasticamente all'interprete la natura di autonomo tipo penale della tortura pubblica o di Stato, là dove prevede che:

« Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti »

Siffatta disposizione, di tutta evidenza, introduce non già una generica clausola di esclusione della punibilità, bensì una vera e propria clausola di esclusione del tipo penale, operante al ricorrere di talune condizioni in essa descritte, quali sono le sofferenze risultanti dall'applicazione di legittime misure privative della libertà personale, secondo uno schema emulato dall'art. 1, ultima parte, della Convenzione ONU del 1984.

L'operatività di tale clausola è, allora, intimamente legata e correlata alla qualifica di pubblico ufficiale ricoperta dal soggetto attivo, al quale dovrebbe applicarsi proprio quel secondo comma la cui concreta operatività, a determinate condizioni, essa mira invece ad inibire.

Senonché, ove mai il secondo comma fosse letto e interpretato non già quale autonomo tipo penale, bensì quale mera circostanza aggravante, la concreta efficacia della clausola prevista dal terzo comma dell'art. 613-*bis* finirebbe per essere irrimediabilmente elusa e compromessa: essa si limiterebbe infatti ad escludere, nei casi di sofferenze risultanti dall'applicazione di legittime misure privative della libertà personale, l'applicazione di una circostanza aggravante, con l'effetto di mantenere così intatta la punizione del pubblico ufficiale, benché secondo la cornice edittale fissata al primo comma del medesimo articolo.

48.11.2.— Ma è anche lo stesso art. 613-*ter* cod. pen. a concorrere nell'opera di validazione della conclusione interpretativa dinanzi esposta, là dove prevede che:

« Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni »

La fattispecie in esame, rubricata “*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*”, istituisce un'ipotesi di anticipata tutela penale con riferimento ai soli fatti di tortura pubblica o di Stato, di cui viene infatti espressamente punita, in deroga alla disciplina di cui all'art. 115 co.3 cod. pen., finanche l'istigazione non accolta, ad ulteriore riprova della natura fondamentale del bene presidiato con la fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 613-*bis* cod. pen., eretta a garanzia dell'inviolabile diritto di *habeas corpus*.

Essa, peraltro, si pone quasi come norma di “interpretazione autentica” della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 613-*bis*, specie ove a quest'ultima così si riferisce:

« Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale... istiga ... altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura... è punito... »

Il legislatore stesso, in altri termini, con la fattispecie in parola consegna espressamente all'interprete la natura di fattispecie autonoma dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 613-*bis* cod. pen., dal momento che l'istigazione punita dall'art. 613-*ter* cod. pen. ha ad oggetto la commissione, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, non già della “*circostanza aggravante*” della tortura, quanto piuttosto del “*delitto*” di tortura.

Si osservi, sul punto, che il pubblico ufficiale e l'incaricato di servizio, ove commettano i fatti di cui al primo comma dell'art. 613-*bis* cod. pen., possono in effetti rispondere esclusivamente ai sensi del secondo comma della disposizione in parola.

Nel momento in cui il legislatore, mediante una fattispecie a tutela anticipata, incrimina l'istigazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a commettere tortura, l'unico fatto di cui tale pubblico ufficiale potrebbe allora rispondere, ove l'istigazione fosse accolta,

sarebbe proprio quello di cui al secondo comma, in riferimento al comma primo, dell'art. 613-*bis* cod. pen. (*recte*: di cui agli artt. 110 e 613-*bis* co.2 in riferimento al co.1 cod. pen.).

Ma proprio a tale fatto, ossia alla tortura pubblica, il legislatore tuttavia si riferisce espressamente denominandolo “*delitto*” di tortura, con ciò allora essendo la stessa *littera legis* ad escludere, in radice, qualsivoglia possibilità di intendere e interpretare il secondo comma dell'art. 613-*bis* cod. pen. quale mera fattispecie circostanziale.

D'altro canto, è la stessa idea di un'istigazione a commettere una circostanza aggravante, poi non accolta, a costituire un elemento assolutamente avulso ed estraneo al vigente sistema penale.

48.11.3.– Giova peraltro rammentare che dal coordinato disposto degli articoli 1 e 4 UNCAT si ricava e ritrae uno specifico obbligo, in capo a tutti gli Stati aderenti, di prevedere e introdurre espresse incriminazioni, nel diritto penale interno e nazionale, che colgano tutte le note di disvalore emergenti dal comportamento di «tortura» descritto dal predetto articolo 1 e, più in particolare, degli atti di tortura commessi dagli organi pubblici (v. *supra*, §§39.4 ss.).

Di più. È la stessa Costituzione della Repubblica italiana ad avere previsto e imposto, in capo al legislatore, l'espreso obbligo di vietare la tortura e di criminalizzarne il ricorso, in particolare quand'esso è fatto ad opera di appartenenti alle pubbliche Istituzioni (v. *supra*, §44).

D'altra parte, alla luce di tali e tanto pregnanti obbligazioni, di natura costituzionale e internazionale, da parte degli organi giurisdizionali appare allora doveroso, innanzi a disposizioni oggetto di dubbio interpretativo, operare interpretazioni non soltanto con siffatte obbligazioni coerenti e compatibili, ma piuttosto ad esse pienamente conformi e perfettamente aderenti. Di talché, ove si prospettino, come nel caso di specie, due opzioni interpretative entrambe parimenti consentite dalla lettera della legge, dovrà necessariamente prediligersi quella che elevi la tortura pubblica o di Stato a specifica fattispecie criminosa, piuttosto che quella che la degradi a mero elemento casuale, fortuito e accidentale, qual è una circostanza di reato, destinata peraltro a dissolversi o a soccombere in un eventuale giudizio di bilanciamento operato tra circostanze eterogenee.

48.11.4.– Da ultimo, è d'uopo evidenziare che il riconoscimento della natura di autonoma fattispecie delittuosa, e non già di mera circostanza aggravante, della tortura pubblica o di Stato è pervenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che in uno dei suoi più recenti arresti ha avuto modo di così affermare:

« ... con l'art. 613-bis del codice penale è stato tipizzato il reato di tortura, struttura come delitto “a geometria variabile”, potendo l'ambito di operatività della norma penale ricomprendere sia la tortura privata (cosiddetta comune o orizzontale o impropria: art. 613-bis, primo comma) e sia la tortura pubblica (cosiddetta di Stato o verticale o propria: art. 613-bis, secondo comma). Ne deriva che, con la legge citata, sono stati configurati due autonomi titoli di reato e, quindi, due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, a disvalore progressivo, secondo la qualifica del soggetto attivo del reato ... » (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 32380 del 25/05/2021, non massimata, punto 3.2. del *considerato in diritto*)

49. Valutazioni conclusive del Collegio in merito ai reati ascritti ai capi A), B) ed E).

49.1.– La complessiva dinamica dei fatti e degli eventi sin qui complessivamente esposta ed esaminata, a giudizio del Collegio, trova allora piena corrispondenza nella fattispecie di tortura pubblica o di Stato contemplata al comma secondo, in riferimento al comma primo, dell'articolo 613-*bis* cod. pen., ferma l'operatività del meccanismo previsto dall'articolo 110 cod. pen., che di tale fattispecie amplia ed espande la portata applicativa ai casi, qual è evidentemente quello in esame, in cui più di una persona abbia dato il proprio contributo di agevolazione alla causazione del fatto.

49.2.– Numerose e tra loro tutte concordi sono, infatti, le prove da cui si ricava, innanzitutto, che a partire dalle ore 15.00 circa di giovedì 11 ottobre 2018 si sia fatto, nei confronti del detenuto PERSOFF1, un impiego segreto e nascosto della forza fisica ad opera di quindici appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto penitenziario di San Gimignano: che hanno infatti tutti accertamente omesso di tempestivamente e immediatamente segnalare, alla direzione dell'istituto, siffatto impiego della coazione pubblica, accompagnando tale studiata omissione alla successiva formazione, ad opera degli odierni imputati IMPUTATO2, IMPUTATO1 e IMPUTATO4, di relazioni e rapporti volutamente false e distorte in merito a tale episodio, precedute peraltro da un'unica tempestiva relazione, qual è quella formata dall'agente scelto COIMP7, sul punto scientemente e volutamente lacunosa.

49.3.– Le concordi e tutte coerenti prove raccolte nel corso dell'istruttoria hanno, più in particolare, confermato come PERSOFF1: *a)* sia stato dapprima prelevato a forza dalla camera detentiva numero 4, posta nel lato "A" del reparto isolamento dell'istituto penitenziario di San Gimignano; *b)* sia stato poi, sempre a forza, trascinato e stratonato lungo tutto il corridoio del medesimo lato "A"; *c)* sia stato indi colpito alla testa con due pugni, non appena giunto in prossimità del corpo centrale del reparto, dall'imputato IMPUTATO5; *d)* sia quindi rovinato in terra, per effetto della violenza attuata dagli agenti medesimi; *e)* sia stato poco dopo, mentre era riverso a terra, ripetutamente percosso con molteplici calci inferti in più parti del corpo, per oltre trenta secondi, in tale primo contesto patendo così gravi e acute sofferenze; *f)* sia stato poi rialzato a forza e, quindi, lasciato privo di vestiti; *g)* sia stato sempre a forza trascinato via ad opera della compatta massa di agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; *h)* sia stato nuovamente spintonato dagli agenti medesimi, non appena superata la cancellata centrale del reparto, sino a nuovamente rovinare sul pavimento; *i)* sia stato qui posto e forzatamente trattenuto in posizione di decubito, prono a terra; *l)* sia stato, in tale posizione, compresso e schiacciato per quarantadue secondi dall'imputato IMPUTATO5, in tale secondo contesto patendo così ulteriori, gravi e prolungate sofferenze; *m)* sia stato al contempo afferrato per la gola dall'imputato IMPUTATO4; *n)* abbia quindi subito una grave torsione ad un braccio, piegato sino ad assumere un'innaturale e acutamente dolorosa posizione, patendo così ulteriori acute sofferenze, ben espresse dalle sue espressioni e smorfie facciali; *o)* sia stato a quel punto, ormai confuso e sofferente, psicologicamente e fisicamente provato, ancora una volta stratonato e trascinato sempre nel

medesimo corridoio; *p*) sia stato quindi scaraventato nella camera detentiva numero 19, situata nel lato “*B*” del reparto isolamento; *q*) sia stato ivi nuovamente fatto oggetto di percosse da oltre cinque agenti, tra cui l'imputato IMPUTATO5, per più di due minuti, in tale contesto così patendo ulteriori e sempre gravi sofferenze; *r*) sia stato infine lasciato in mutande all'interno di quella camera detentiva, dalla quale era stato asportato ogni arredo e suppellettile, inclusa la coperta, così da lasciarla completamente “liscia”, con l'effetto di ingenerare in PERSOFF1 uno stato di profonda prostrazione psicologica, protrattosi per tutto il pomeriggio, la sera e l'intera notte e durato quantomeno sino alla seguente mattinata.

49.4.– L'assenza di qualsivoglia necessità di prevenire o impedire atti di violenza, tentativi di evasione ovvero di vincere una resistenza da PERSOFF1 mai neanche accennata, comprova e dimostra, ad avviso del Collegio, come ad opera degli odierni imputati si sia fatto un uso illegale e illecito della forza, in violazione tanto delle numerose normative sin qui esaminate, quanto della intangibilità e sacralità del corpo di PERSOFF1, nel mentre in cui questi era stato affidato alla custodia, cura e vigilanza dello Stato, con conseguente lesione del suo fondamentale diritto di libertà personale, sotto il profilo dell'inviolabile diritto di *habeas corpus*.

49.5.– Non già, quindi, di legittimo uso della forza pubblica si è qui trattato, bensì di vero e proprio esercizio di violenza, di abuso della forza pubblica e di abuso di autorità, perpetrato ad opera di componenti dell'apparato pubblico di custodia e, quindi, di appartenenti alle pubbliche Istituzioni.

Tale violenza, per di più, non è stata affatto esercitata in forma istantanea, subitanea e isolata, ma si è piuttosto tradotta in plurimi, reiterati e distinti atti, tra loro legati tutti dall'unitario intento, portato avanti dagli odierni cinque imputati e condiviso anche dagli altri dieci imputati in procedimento connesso, di dar vita ad una punizione di PERSOFF1 che potesse valere “d'esempio” per tutti gli altri detenuti collocati nel reparto isolamento, così da ivi imporre l'ordine mediante il terrore e in modo da riaffermare, in quel contesto, rapporti di dominio mediante l'uso di esemplari forme di violenza collettiva.

Un uso di violenza illegittima, dunque, finalizzata ad incutere timore e terrore nell'ambito di una ristretta comunità, qual è quella dei detenuti collocati all'interno del reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano, al fine di restaurare l'ordine turbato da precedenti inottemperanze e manifestazioni di protesta poste in essere da questi ultimi, anche in tempi immediatamente recenti, nonché con finalità di preventiva dissuasione e generale deterrenza rispetto ad eventuali e futuri comportamenti scorretti e mal tollerati, da parte dei detenuti medesimi.

49.6.– Ferme e pacifiche, pertanto, le plurali violenze fisiche subite da PERSOFF1, le molteplici sofferenze da questi patite appaiono ampiamente provate e testimoniate tanto dalle espressioni e smorfie facciali da questi assunte nel corso della subita violenza, quanto dagli atteggiamenti posturali, tipicamente associati ad uno stato doloroso, percepiti da plurimi testimoni che, l'indomani, si sono recati a fare visita a PERSOFF1.

Dette sofferenze, da ultimo, hanno inoltre costituito oggetto di espresse dichiarazioni da parte del medesimo PERSOFF1, che in più occasioni ha rievocato lo stato di profondo dolore avvertito

e percepito quel giovedì 11 ottobre 2018, unitamente allo stato di angoscia, paura e frustrazione vissuti anche nei giorni seguenti.

49.7.– Alla luce del complessivo quadro tracciato in materia di delitto di tortura, ritiene conclusivamente il Collegio che gli odierni imputati abbiano dato, ciascuno, il loro rilevante contributo causale nell'inflizione di ripetute e plurime violenze nei confronti di PERSOFF1, che hanno a costui cagionato acute sofferenze fisiche nonché un complessivo trattamento inumano e degradante, sol che si pensi tanto alla prolungata fase della violenza collettiva sullo stesso esercitata, quanto e soprattutto alla condizione di privazione, per PERSOFF1, di parte del suo vestiario, protrattasi per un arco di tempo superiore alle dodici ore.

49.8.– Parimenti indiscussa e ampiamente suffragata è, d'altronde, la coscienza e consapevolezza, diuturnamente e costantemente presente in capo ciascuno degli odierni imputati, circa la rilevante efficacia causale che il singolo contributo materiale di ognuno essi stava apportando al complesso di collettive violenze via via esercitate nel corso della spedizione punitiva perpetrata ai danni di PERSOFF1, alla quale mai si sono infatti sottratti, dalla quale mai si sono distanziati e, di contro, relativamente alla quale hanno invece sempre assunto ruoli di vertice, guida e coordinamento.

49.9.– Nessun dubbio può poi evocarsi, alla luce del complessivo materiale raccolto, in ordine all'esistenza di una lesione sul corpo di PERSOFF1, accertata e refertata dal personale sanitario nella sostanziale immediatezza dei fatti, nonché in ordine alla riferibilità causale di tale lesione al complessivo quadro di collettive violenze inferte, nel primo pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, ai danni del medesimo PERSOFF1.

D'altra parte, la marcata intenzionalità che ha accompagnato gli atti di violenza collettiva nei confronti di PERSOFF1, consente di ritenere pienamente sussistente la necessaria componente dolosa richiesta dall'art. 582 cod. pen., tutti e ciascuno essendosi, gli odierni imputati, certamente rappresentati che da quell'esercizio di ripetute violenze fisiche su di una persona privata della libertà personale non potevano che derivare malattie nel corpo della stessa, tra cui proprio la lesione riscontrata e refertata al margine dell'occhio destro di PERSOFF1.

49.10.– Deve tuttavia escludersi la sussistenza, nel caso di specie, così di un agire crudele come della circostanza aggravante dell'aver agito gli imputati con crudeltà nell'atto di cagionare a PERSOFF1 la lesione di cui al capo B) della rubrica, non essendosi positivamente riscontrati, in questi ultimi, quegli atteggiamenti di totale insensibilità verso l'inflizione di sofferenze nei confronti di PERSOFF1, di intima soddisfazione e di compiaciuto sadismo per il dolore a questi arrecato, che caratterizzano di siffatta nota modale e circostanza aggravante.

49.11.– S'impone, di contro, la declaratoria di assorbimento nel reato di lesioni aggravate di cui al capo B) della circostanza aggravante *ex art. 613-bis co.4 cod. pen.* contestata al capo A), in quanto tale ultima circostanza è, all'evidenza, incompatibile con il riconoscimento di lesioni personali volontarie, la non volontà dell'evento lesivo aggravatore essendo invero l'esatto opposto della volontà dell'evento lesivo che caratterizza la riconosciuta fattispecie di cui all'art. 582 cod. pen..

49.12.— Pienamente sussistenti, invece, sono da ritenersi le circostanze: *a)* dell'essere stata commessa la lesione da più persone riunite, essendo assolutamente pacificamente e incontrovertibile la presenza di più operatori nel mentre in cui la spedizione punitiva veniva condotta; *b)* dell'evidente e palese violazione dei doveri e dell'abuso dei poteri inerenti alla funzione in cui sono incorsi tutti gli odierni imputati, in ragione di quanto più sopra già visto, circa gli obblighi di rispetto e tutela della dignità della persona detenuta gravanti sugli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, per espressa previsione normativa (v. *supra*, §41.12 ss.); *c)* della minorata difesa, che caratterizza strutturalmente la condizione di quanti, come PERSOFF1, siano segregati in regime di isolamento continuo.

49.13.— Quanto alla lesione patita da PERSOFF2 per effetto della percussione inflitta dall'imputato IMPUTATO4, essa è comprovata *ictu oculi* dalle immagini video, suffragata da un referto sanitario, testimoniata dal medesimo PERSOFF2 e ulteriormente riscontrata dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali già innanzi approfondite, esaminate e vagliate.

Il contesto in cui è stata operata la percussione, poi, restituisce con plastica evidenza il carattere volontario del gesto e, con esso, la natura dolosa della lesione medesima.

In ordine alla sussistenza di tutte le circostanze aggravanti contestate al capo E), infine, valga richiamare quanto osservato al precedente paragrafo.

50. Valutazioni del Collegio in merito al reato ascritto al capo I) della rubrica. L'isolamento continuo quale misura di rigore in deroga alle ordinarie regole trattamentali.

50.1.— In materia di regime penitenziario e potere disciplinare dell'amministrazione v'è un'importante acquisizione che, ad avviso del Tribunale, discende direttamente dai principi e valori sanciti dalla Carta costituzionale: quella relativa alla natura *intrinsecamente limitata* del potere di cd. supremazia speciale che l'Amministrazione penitenziaria può esercitare nei confronti delle persone detenute, mediante l'irrogazione di sanzioni disciplinari destinate a colpire le infrazioni commesse alle regole della *deontologia di gruppo* ad opera degli appartenenti a comunità stabili, nel cui novero tipicamente rientra la *comunità penitenziaria*.

Le sanzioni disciplinari penitenziarie, in quanto espressione di potere ablatorio personale, incidono infatti su fondamentali diritti di libertà della persona detenuta: come la libertà di parlare, in particolare con altre persone detenute, o come la libertà di svolgere taluni movimenti, in particolare nelle attività in comune.

50.2.— Tali fondamentali diritti, tuttavia, possono essere sì ridotti, ma mai del tutto soppressi ad opera di sanzioni disciplinari penitenziarie, che possono, al più, limitare e comprimere alcuni aspetti e profili degli stessi, tuttavia per la sola *durata legale* della sanzione medesima e a patto che questa sia irrogata dagli *organi preposti dalla legge* e nel rispetto delle *modalità legali* per esse previste.

50.3.— Siffatte riduzioni di taluni aspetti e profili dei diritti fondamentali delle persone detenute possono essere adottate, peraltro, "*unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in*

carcere?. Ove non sia strettamente funzionale a garantire la sicurezza della custodia, la limitazione all'esercizio di diritti fondamentali *“acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost.”* (Corte cost., sentenza n. 135 del 2013, punto 6 del *considerato in diritto*).

50.4.– Secondo il risalente insegnamento della Corte costituzionale, infatti, la pena detentiva *“non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona”*, dato che essa *“ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione”*. Il soggetto detenuto, pertanto, *“pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo”* (Corte cost., sentenza n. 349 del 1993, punto 4.2. del *considerato in diritto*).

Da questo punto di vista, lo stato di detenzione lascia intatta e immutata, in capo alla persona ristretta, una gamma di diritti costituzionalmente protetti e, più in particolare, un insopprimibile *“residuo”* di libertà personale, che è *“tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”* (Corte cost., sentenza n. 349 del 1993, *ivi*).

50.5.– L'Amministrazione penitenziaria, quindi, non può mai adottare provvedimenti *“suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale”* imposto al detenuto, ma solo e soltanto *“provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione della pena (rectius: della detenzione), che non eccedono il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna”* (Corte cost., sentenza n. 349 del 1993, punto 5.1. del *considerato in diritto*).

50.6.– Per potersi dire *“potenzialmente ricompresi nel quantum di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione”*, tali provvedimenti devono consistere in misure di trattamento che, sempre secondo l'insegnamento della Consulta, devono ad un tempo rientrare *“nell'ambito di competenza della medesima amministrazione”*, attenersi *“alle modalità concrete di attuazione del regime carcerario in quanto tale”* ed essere, infine, *“rispettose dei diritti del detenuto”* (Corte cost., sentenza n. 351 del 1996, punto 4. del *considerato in diritto*).

50.7.– Di più. È avviso del Collegio che, nel novero delle limitazioni *“potenzialmente ricomprese nel quantum di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione”*, non possa in ogni caso farsi rientrare quella peculiare misura che si traduce nella separazione del detenuto o dell'internato dal resto della popolazione ristretta e che prende il nome di «isolamento continuo».

50.8.– Dal complesso delle norme sul trattamento penitenziario si ricava, in effetti, che in materia trattamentale l'ammissione dei detenuti alla vita in comune deve costituire la *regola*, in quanto direttamente ricollegata al finalismo rieducativo della pena. Quale canone costituzionale minimo posto a presidio della persona detenuta nella fase dell'esecuzione penale, il necessario finalismo rieducativo della pena impone infatti che il condannato sia inserito in una più ampia comunità, onde consentire allo stesso di *ivi* poter svolgere le attività dirette al suo reinserimento sociale.

La necessaria risocializzazione del reo, cui nel complesso deve essere finalizzata la fase dell'esecuzione penale, costituisce in altri termini l'esatto opposto di quel continuativo stato di privata interazione con altri esseri umani, in cui consiste l'isolamento continuo.

50.9.– Ne consegue che ogni provvedimento con cui sia eseguita la separazione coattiva del condannato dal resto della popolazione detenuta, con forzata e prolungata permanenza di quest'ultimo all'interno di una camera detentiva sia di notte che di giorno, deve allora necessariamente considerarsi una *misura di rigore eccezionale*: poiché di natura derogatoria rispetto alle ordinarie regole del trattamento penitenziario e perché implicante una limitazione *ulteriore* del quel "prezioso residuo" di libertà personale di cui sono titolari le persone detenute e internate, tale da rendere all'evidenza più rigida l'esecuzione della pena detentiva.

50.10.– Ai rilievi sin qui esposti si aggiunga, inoltre, il consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, a mente del quale l'isolamento continuo, in ragione dei potenziali effetti nocivi e nefasti che esso dispiega sulla sfera psico-fisica del detenuto, sul suo stato di salute e sulla sua personalità, in tanto può dirsi rispondere a canoni di appropriatezza in quanto corrisponda ad una *misura di natura temporanea e a carattere eccezionale*, che deve essere *sottoposta a controllo giudiziario* (*Case of Csüllög v. Hungary*, n. 30042/08, §34; *Case of Ramirez Sanchez v. France*, n. 5608/05, §145).

50.11.– Sempre in tema di isolamento continuo, la stessa Corte di Strasburgo ha avuto altresì modo di ancora precisare che l'arbitraria applicazione di misure restrittive nei confronti di soggetti vulnerabili, quali tipicamente sono le persone detenute, contribuisce ad instaurare negli stessi un sentimento di *subordinazione*, di totale *dipendenza ed impotenza*, connotati tutti rientranti nel concetto di *umiliazione* (*Case of Csüllög v. Hungary*, n. 30042/08, §37).

50.12.– Ad avviso, ancora, del Giudice convenzionale, ogni forma di isolamento continuo, ove applicata senza adeguati interventi di stimolazione fisica e mentale, può poi comportare degli effetti dannosi a lungo termine, sia dal punto di vista delle facoltà mentali, che sotto il profilo della capacità relazionale (*Case of Radev v. Bulgaria*, n. 37994/09, §42).

L'isolamento continuo, sotto questo profilo, benché non integri di per se stesso un trattamento inumano o una pena degradante, costituisce tuttavia uno strumento potenzialmente capace di distruggere la personalità del detenuto e rappresenta, ove applicato in condizioni di particolare rigore, una pena disumana che non trova giustificazione in esigenze di sicurezza, in quanto diminuisce la dignità dell'isolato, dando luogo in esso a sentimenti di angoscia e di inferiorità, in grado di umiliarlo e degradarlo (*Kröcher and Müller v. Svizzera*, n. 8463/78 *Commission's report of 16 December 1982, Decisions and Reports* 49, pp. 87 e 116; *Dhoest v. Belgium*, n. 10448/83, *Commission's report of 14 May 1987, Decisions and Reports* 55, pp. 20-21, §§117-18; *McFeeley et al. v. the United Kingdom*, n. 8317/78, *Commission decision of 15 May 1980, Decisions and Reports* 20, p. 44; *Case of Lorse and others v. The Netherlands*, n. 52750/99, §53; *Case of Onoufriou v. Cyprus*, n. 24407/04, §69).

50.13.– A livello di *cd. soft law*, giova da ultimo evidenziare che i principali organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, come le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, sono unanimemente concordi nell'individuare, quali regole minime in materia di isolamento continuo, la prescrizione il ricorso ad esso debba avvenire soltanto quale *extrema ratio* e per un arco di tempo il più breve possibile.

Il suo uso, infatti, secondo i predetti organismi deve costituire l'eccezione e non la regola, non deve essere imposto arbitrariamente e deve essere, infine, debitamente regolamentato e sottoposto a controllo giudiziario (v. *General Assembly Resolution 70/175, annex, adopted on 17 December 2015, The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners- "The Nelson Mandela Rules", Rule 45; Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules, Rules 53 A.c, 60.6.c, 61*).

Da ultimo, secondo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), l'imposizione dell'isolamento continuo costituisce una restrizione supplementare e non inerente alla detenzione stessa, che in quanto tale necessita di una propria giustificazione, distinta dallo stato detentivo in sé, e deve al contempo essere *proporzionata, legittima, giustificabile, necessaria e non discriminatoria*, ossia conforme ai tradizionali criteri (*Proportionate, Lawful, Accountable, Necessary, Non discriminatory*) sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e sintetizzabili nell'acronimo *P.L.A.N.N.* (v. *21st General Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT/Inf-2011 28, 10 November 2011, p. 37*).

51. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune: procedure, competenze e organi titolari del potere disciplinare.

51.1.– Quella particolare misura di rigore in cui consiste la separazione continua del condannato dal resto della comunità dei ristretti, in quanto derogatoria alle ordinarie regole trattamentali, non può quindi essere legittimamente disposta o eseguita se non in ipotesi rigidamente e tassativamente tipizzate, quali sono quelle previste dall'articolo 33 dell'Ordinamento penitenziario:

« 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento »

Da questo punto di vista, il ricorso all'isolamento continuo, nel nostro ordinamento, è ammesso soltanto per ragioni istruttorie, e in tal caso su disposizione dell'Autorità giudiziaria, ovvero per ragioni sanitarie oppure durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune, la più severa misura adottata a fronte di illeciti disciplinari.

51.2.– Più in particolare, l'esclusione dalle attività in comune in cui consiste il cd. *isolamento disciplinare* in tanto configura una "*misura di rigore consentita dalla legge*", in quanto corrisponda ad una sanzione disciplinare applicata da una specifica autorità amministrativa, qual è il Consiglio di disciplina, a seguito dell'accertamento di un fatto riconducibile ad uno degli astratti tipi di infrazione previsti, dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Reg. Es.), all'articolo 77, comma

primo, numeri da 9) a 21) ovvero, nei soli casi di recidiva infratrimestrale e specifica, anche ai numeri da 1) a 8).

51.3.– Siffatta misura, peraltro, è soggetta alla durata massima e invalicabile di quindici giorni, che in nessun caso può essere violata, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, né indirettamente elusa mediante minime sospensioni dell'unitaria frazione di isolamento continuo, pena la trasformazione di essa in un trattamento contrario al senso di umanità.

Sotto questo profilo, giova evocare il noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, sullo specifico tema del superamento della durata massima dell'isolamento continuo, disposto per ragioni disciplinari, si è così espressa:

« la misura dell'esclusione dalle attività comuni è sottoposta al limite temporale di quindici giorni ed al controllo sanitario e non è consentita l'applicazione continuata di detto tipo di sanzione, anche con soluzioni di continuità minime, come quella di un giorno, poiché così operando si verrebbe a configurare un'aperta violazione del principio costituzionale che vieta trattamenti contrari al senso di umanità » (Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 8501 del 14/12/2012, Attanasio, Rv. 254704).

51.4.– Nelle more della convocazione del Consiglio di disciplina, vi è poi un unico organo che dispone del potere di applicare l'isolamento continuo, in via cautelare: si tratta del direttore dell'istituto, che siffatto potere può però esercitare nel solo caso in cui vi sia l'assoluta urgenza e la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza dell'istituto (articolo 78 Reg. esec.)

51.4.– La natura tipicamente cautelare di siffatto potere impone innanzitutto che vi sia il *fumus* della commissione di un fatto particolarmente grave e sanzionabile con l'esclusione dalle attività in comune; in secondo luogo, essa richiede che vi sia altresì il *periculum in mora*, ossia il rischio che la condotta del detenuto o dell'internato, in attesa della definitiva decisione spettante al Consiglio di disciplina, possa recare pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'istituto.

51.5.– L'assoluta urgenza che connota la situazione legittimante l'intervento cautelare del direttore è tale, inoltre, soltanto se sussista una delle tre seguenti e specifiche esigenze cautelari: la necessità di prevenire danni a cose o persone, la necessità di prevenire l'insorgenza o la diffusione di disordini ovvero la necessità di fronteggiare fatti particolarmente gravi per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

51.6.– In ragione della natura gravemente afflittiva dell'intervento cautelare – devoluto esclusivamente ad un organo monocratico espressamente individuato, in deroga all'ordinario organo collegiale cui in tali casi compete il giudizio disciplinare e al quale spetta il potere di irrogare la relativa sanzione – l'esercizio di siffatto potere è contornato da una serie di garanzie predisposte a tutela dei diritti del detenuto accusato, quali: *a*) la necessaria adozione di tale intervento cautelare esclusivamente *a mezzo atto scritto*, essendo esclusa in radice ogni possibilità che tale provvedimento sia adottato in forma orale (così l'art. 78, co.1 Reg. esec.); *b*) la necessaria adozione di siffatto intervento cautelare a mezzo "*provvedimento motivato*", nel quale dovrà darsi conto tanto della "*particolare gravità*" dell'infrazione addebitata, quanto dell'esistenza di una delle tre esigenze cautelari sopraindicate, nonché dell'urgenza e della necessità di dare immediata esecuzione alla sanzione disciplinare, senza attendere la decisione del Consiglio di disciplina, nonché da ultimo

l'inadeguatezza di ogni altro possibile intervento meno afflittivo (così l'art. 78, co.1 Reg. esec.); c) la necessaria sottoposizione a "visita" del detenuto destinatario del provvedimento cautelare, "subito dopo l'adozione" scritta di quest'ultimo e prima che sia dia corso alla sua esecuzione, ad opera del sanitario, che dovrà rilasciare apposita certificazione attestante la presenza di condizioni di salute tali, in capo al recluso, da permettergli di sopportare l'isolamento continuo (così l'art. 78, co.2 Reg. esec.); d) la limitata durata dell'isolamento continuo cautelare, che "non può comunque eccedere i dieci giorni", con obbligo in capo al direttore d'istituto di "attivare e svolgere al più presto" il relativo procedimento disciplinare (così l'art. 78, co.2 e 3 Reg. esec.).

51.7.– D'altro canto, si osservi ancora che l'isolamento continuo per ragioni disciplinari, in quanto implicante la sola esclusione dalle attività in comune, oltre al divieto di conversare con il resto delle persone detenute, deve essere di norma eseguito "in una camera ordinaria" e non già in altro e diverso locale dell'istituto penitenziario, quali sono le sezioni isolamento ovvero altri reparti comunque separati da quelli ordinari, salvo che il comportamento del detenuto o internato "sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina" (così l'art. 73, co.2 Reg. esec.).

51.8.– Né è certo possibile ricorrere all'isolamento continuo a seguito di richiesta avanzata da parte della medesima persona detenuta o internata (il cd. *isolamento volontario*), che costituisce ad avviso del Tribunale una misura del tutto illegittima e inammissibile, nel nostro ordinamento. L'isolamento continuo, infatti, rappresenta un istituto la cui applicazione è limitata alle sole tre ipotesi tassativamente indicate dall'articolo 33 dell'Ordinamento penitenziario, tra le quali di certo non rientra quella della volontaria scelta ed espressa richiesta in tal senso avanzata dal detenuto o internato.

52. I requisiti minimi di legalità che presidono all'applicazione dell'isolamento continuo per ragioni disciplinari.

52.1.– Su tale misura di rigore, d'altro canto, l'Amministrazione penitenziaria non vanta alcuno spazio di potere discrezionale, in quanto trattasi di materia direttamente incidente su diritti fondamentali, la cui compressione – come detto operabile soltanto con riferimento ad alcuni aspetti e profili degli stessi – in tanto può dirsi "consentita dalla legge" in quanto sia irrogata dagli organi a ciò normativamente preposti, nel rispetto delle forme e modalità normative per essa previste e nei soli casi tassativamente previsti dalla legge: quali sono, per l'appunto, quelli previsti dall'art. 33 Ord. pen.

52.2.– Di tutto ciò, peraltro, è ben consapevole la stessa Amministrazione penitenziaria, che in più occasioni ha reiteratamente disapprovato e stigmatizzato l'uso fatto delle sezioni o reparti isolamento, in contrasto con la previsione legale di cui all'articolo 33 Ord. pen.

52.3.– È il caso, ad esempio, della circolare DAP n. 500422 del 2 maggio 2001, avente ad oggetto "Sezioni c.d. 'protette'. Criteri di assegnazione dei detenuti", ove si stigmatizza apertamente:

« ... l'esistenza di una preoccupante quanto diffusa prassi in base alla quale si procede all'inserimento del detenuto in sezione "protetta", ovvero – ove ciò non sia possibile – in situazione di "isolamento" a seguito della mera dichiarazione dello stesso di avere in non meglio precisati "problemi di incolumità personale" »

52.4.– Ma è altresì il caso, ancor prima, della ben più remota circolare DAP n. 148339/4-1 del 21 aprile 1998, avente ad oggetto “Regime penitenziario - l'isolamento”, in cui può così leggersi:

« È stato possibile verificare che in alcuni istituti penitenziari è invalsa la consuetudine di usare il reparto e l'istituto dell'isolamento in modo difforme dalla disciplina dettata dall'articolo 33 della L. 354/75 che consente quella misura esclusivamente per motivi giudiziari, sanitari e disciplinari. In questi casi, va ricordato che la relativa competenza appartiene esclusivamente all'autorità giudiziaria, al sanitario, al consiglio di disciplina e al direttore dell'istituto limitatamente all'ipotesi dell'isolamento precauzionale. Al contrario, non sono rari i casi in cui quel reparto o quell'istituto invece risultano essere utilizzati per altre finalità ovvero in modo difforme dalla vigente normativa quali l'isolamento precauzionale... »

Il sempre più frequente ricorso a siffatto istituto, nella circolare da ultimo indicata, viene fortemente censurato e disapprovato, di esso evidenziandosi una prassi che ne elude tanto i presupposti normativi, tracciati dall'Ordinamento penitenziario, quanto le specifiche modalità applicative, previste dal Regolamento di Esecuzione.

52.5.– Proprio da tale atto amministrativo, ad avviso del Collegio, si possono peraltro ricavare utili conferme in ordine alla distinzione tra uso distorto di un istituto disciplinato dall'Ordinamento penitenziario, in quanto operato eludendone i presupposti normativi e le modalità applicative, e sottoposizione a misure di rigore non consentite dalla legge, tali da comportare una ulteriore e illegittima limitazione di quella “preziosa” parte residua di libertà personale di cui sono titolari le persone detenute o arrestate.

Sotto questo aspetto, uno degli argomenti frequentemente portati dalla Difesa dell'imputato IMPUTATO3 è infatti consistito nel richiamare, quale misura concretamente applicata nei confronti di PERSOFF1 da parte dell'ispettore capo IMPUTATO3, il cd. *isolamento precauzionale*.

52.6.– Tale argomento non può tuttavia trovare cittadinanza alcuna, con riferimento al caso di specie, essendosi ampiamente valicata e superata, con riferimento alla persona di PERSOFF1, la linea di confine che separa la *distorta prassi* dall'area della *penale illecità*.

La citata circolare DAP n. 148339/4-1, in proposito, si presta ad offrire utili spunti sui termini della questione, nel momento in cui del cd. *isolamento precauzionale* individua, mentre ne censura il distorto ricorso fattone nella prassi, i *minimi requisiti di legittimità* nell'immediato avviso al direttore, nell'ordine da costui oralmente dato all'avvisante, nel successivo provvedimento scritto di ratifica ad opera del direttore e nel seguente e tempestivo intervento del Consiglio di disciplina, fermo comunque il rigoroso rispetto della durata massima dalla normativa prevista per siffatta misura:

*« ...quel provvedimento precauzionale molto spesso sfugge alla **valutazione del direttore dell'istituto** che, pur avendo nella diretta ed esclusiva competenza, si limita a **ratificare l'iniziativa di altri in attesa della convocazione del Consiglio di disciplina** che, a conferma di una prassi distorta, coincide con analoga frequenza con il termine massimo precauzionale ovvero con la durata della corrispondente automatica sanzione disciplinare... »*

52.7.– In quest’ottica, allora, ove il direttore dell’istituto non sia presente *in loco* e si verificano tuttavia i presupposti per dare corso ad un intervento cautelare d’urgenza, con il personale del Corpo di polizia penitenziaria che della commessa violazione disciplinare abbia cognizione diretta e immediata, in tanto la misura di rigore dell’isolamento continuo poi concretamente eseguita non sconfinerà nell’area dell’illiceità penale disegnata dall’art. 608 cod. pen., in quanto siano tassativamente osservati i seguenti requisiti minimi che assicurano la legalità della stessa: *a)* il fatto disciplinarmente rilevante da cui possa scaturire un intervento cautelare urgente deve essere oggetto di immediata segnalazione al titolare del potere cautelare, ossia al direttore dell’istituto, cui d’altronde si applica la disciplina prevista dall’art. 64 Legge 1 aprile 1981, n. 121, in punto di obbligo di mantenere la propria reperibilità e di garantire il suo immediato rintraccio, onde porre così in essere gli atti che ricadono nella sua esclusiva competenza; *b)* da parte del direttore dell’istituto medesimo, e da tale organo soltanto, deve quindi immediatamente essere emanato il provvedimento, nella specie reso anche in forma orale, con cui si dispone l’applicazione in via cautelare di tale misura di rigore, che in assenza di siffatto ordine non potrà quindi essere portata ad esecuzione; *c)* nel più breve tempo possibile, sempre da parte del direttore dell’istituto, deve quindi intervenire un provvedimento scritto e motivato di ratifica dell’intervento cautelare disposto oralmente, con cui sia al contempo attivata la procedura disciplinare e convocato il Consiglio di disciplina; *c)* deve poi fare seguito l’udienza innanzi al Consiglio di disciplina medesimo, entro il termine perentorio di dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura di rigore; *d)* in ogni caso, la misura medesima non deve comunque mai eccedere e valicare, nel complesso, la durata massima di quindici giorni.

52.8.– Il puntuale rispetto e la stretta osservanza dei requisiti minimi poc’anzi descritti consente di mantenere in capo al direttore d’istituto e, rispettivamente, al Consiglio di disciplina la valutazione dell’intervento cautelare prima, e di quello disciplinare poi.

Di contro, ove un detenuto o internato sia invece sottoposto ad isolamento continuo, con esclusione dalle attività in comune, in mancanza di qualsivoglia provvedimento dato dal direttore d’istituto, ovvero in violazione dei predetti minimi requisiti che presidono alla legalità di tale misura di rigore, ricorrerà allora l’elemento materiale del delitto di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, previsto dall’art. 608 cod. pen.

52.9.– Ad ogni imposizione di un isolamento continuo per ragioni disciplinari, da questo punto di vista, non può d’altra parte che corrispondere un provvedimento scritto: in cui delle ragioni che hanno presieduto all’applicazione di tale misura di rigore sia dato conto, alternativamente, o da parte del direttore dell’istituto in sede di intervento cautelare, oppure da parte del Consiglio di disciplina in sede di irrogazione della definitiva sanzione disciplinare.

52.10.– Di più. La forma necessariamente scritta del provvedimento sanzionatorio costituisce un imprescindibile strumento di garanzia per il destinatario della sanzione disciplinare, in quanto consente l’esposizione a controllo giudiziario del potere disciplinare dall’Amministrazione

penitenziaria, che non sarebbe invece concretamente praticabile ove un atto a forma scritta manchi e difetti in radice.

In tale ottica di garanzia deve leggersi, infatti, il disposto di cui all'art. 81 co.8 Reg. esec., a mente del quale:

« Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale ».

Alla stregua di quanto sin qui osservato, allora, ne discende che nella cartella personale di ogni singolo detenuto dovranno rinvenirsi, in quanto in essa necessariamente inseriti e annotati, tutti i provvedimenti disciplinari allo stesso irrogati, che dovranno essere altresì portati a conoscenza del Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena dove il condannato disciplinare è ristretto, oltre che comunicati a quest'ultimo, al fine di consentire allo stesso di attivare il controllo giudiziario, tramite lo strumento del cd. reclamo.

53. La sottoposizione di PERSOFF1 alla misura di rigore dell'isolamento continuo in violazione di tutti i requisiti minimi di legalità previsti per tale misura.

53.1.— Di tutto ciò si mostra, ovviamente, ben consapevole anche la direttrice d'istituto STEFANELLI, nel momento in cui ad essa vengono esibiti e mostrati gli atti disciplinari relativi a PERSOFF1, ricavati dalla sua cartella personale:

« ... la procedura che ho sempre adottato è quella, cioè nel senso di essere avvisata quando un è detenuto dev'essere messo in isolamento e poi ne davo sempre atto nel disciplinare. La ratifica avviene... cioè non può che avvenire da parte del direttore, per forza, perché essendo l'unico organo che può disporlo, se uno non è presente... capita che certe volte chiamano per situazioni urgenti, di solito chiama il Comandante, cioè a me non mi è mai capitato che mi abbia chiamato un ispettore... chiama il Comandante per rappresentare il fatto e poi, normalmente noi direttori ci rapportiamo con il Comandante, il quale era presente e poi uno di noi dice: "Sì, certo, collocate il detenuto in isolamento" e poi si ratifica... l'ordine viene dato per telefono e poi si ratifica comunque per iscritto ».

53.2.— Ciò premesso, la prolungata applicazione nei confronti di PERSOFF1 di una misura di forzata permanenza, diurna e notturna, in una camera detentiva individuale posta all'interno del reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano si ritrae in forza già di numerosi documenti acquisiti in atti, quali gli estratti della banca dati S.i.A.P./A.F.i.S. (Sistema informativo Amministrazione Penitenziaria/Automatic identification System), gli atti relativi ai procedimenti disciplinari inseriti nella cartella personale del medesimo detenuto, nonché il prospetto delle infrazioni da questi commesse sino al 2 marzo 2019, estratto dai registri nella disponibilità della Casa di reclusione di San Gimignano.

53.3.– Dall'esame di tali atti si ricava, senza ombra di dubbio, la palese e manifesta violazione di tutti i requisiti minima di legalità che presiedono l'applicazione della misura dell'isolamento continuo per ragioni disciplinare.

In particolare, emerge *per tabulas* come tale misura sia stata disposta ed eseguita in data 2 ottobre 2018 ad opera e per decisione esclusiva dell'ispettore capo IMPUTATO3, responsabile del reparto di Media Sicurezza, come emerge dalla seguente relazione dal medesimo redatta:

« Oggetto: det.to PERSOFF1 cat M.S.-F.P. 31-05-2019 P.G. ricc.te

Il sottoscritto IMPUTATO3, in qualità di responsabile del reparto M.S. specifica quanto segue: così come disposto dalla SV il detenuto in oggetto veniva riportato a vita in comune e in virtù del divieto di incontro tra lo stesso e il det.to veniva assegnato alla stanza numero 59 del lato B, già occupato dal detenuto. PERSOFF1 in un primo momento accettava la nuova assegnazione ma una volta arrivato davanti alla stanza numero 59 si rifiutava di entrare affermando che lui era malato e che doveva stare da solo. Cercavo di convincere il detenuto ad entrare ed accettare la nuova assegnazione ma lo stesso rimaneva fermo nelle sue intenzioni rifiutandosi di entrare nella stanza numero 59. Per quanto sopra, notiziata la SV per le vie brevi e dopo avere acquisito il relativo nullaosta sanitario, il detenuto PERSOFF1 veniva riallocato al reparto isolamento in regime disciplinare cautelare ».

Dalla relazione in parola, indirizzata alla comandante di reparto, si ritraggono tanto l'infrazione disciplinare di cui PERSOFF1 si era reso responsabile, individuata nell'omesso rispetto dell'ordine di accedere nella camera di pernottamento numero 59, che gli era stata assegnata al suo rientro in sezione ordinaria, dopo un periodo di esclusione dalle attività in comune già scontato nel reparto isolamento (periodo del quale agli atti difettano, parimenti, provvedimenti che lo abbiano disposto); quanto la punizione disciplinare direttamente e autonomamente inflitta a PERSOFF1 medesimo da parte dell'ispettore superiore IMPUTATO3, consistita per l'appunta nell'esclusione dalle attività in comune adottata in via "cautelare".

Quel che appare in maniera piuttosto chiara ed evidente, da siffatta relazione, è l'estrema disinvoltura con cui l'ispettore IMPUTATO3 spende ed esercita un potere di cui egli non è titolare, che non gli spetta né gli compete, qual è quello di monocraticamente infliggere ed applicare, nei confronti di un detenuto, la più grave delle misure di rigore, ossia l'esclusione dalle attività in comune, di ciò peraltro limitandosi a "notiziare" il comandante di reparto.

53.4.– Né possono nutrirsi dubbi di sorta, quanto all'intervento inflitto a PERSOFF1 per mano dell'ispettore IMPUTATO3, in ordine alla sua natura di vera e misura impositiva dell'esclusione dalle attività in comune, come plasticamente comprovato dalla presenza, nella cartella personale di PERSOFF1, di una certificazione medica datata 3 ottobre 2018, prot. n. 6263, avente tale contenuto:

« San Gimignano, 03/10/2018

Oggetto: PERSOFF1

Idoneo all'esclusione dalle attività in comune per motivi cautelari disciplinari, a decorrere dal giorno 02/10/2018.

Il sanitario

Dottor COIMP11 ».

Siffatta certificazione conferma e comprova, invero, che proprio a partire dal 2 ottobre 2018 PERSOFF1 è stato destinatario di una misura di isolamento continuo per ragioni disciplinari, allo stesso inflitta da chi tuttavia del potere di imporre tale misura di rigore non era affatto titolare, con l'effetto di essersi applicata nei confronti di quest'ultimo un'aggravata condizione detentiva, per la quale mai è intervenuto un provvedimento del Direttore dell'istituto, neppure negli impropri termini della successiva ratifica, né si è mai svolta alcuna audizione innanzi al Consiglio di disciplina, che non è mai stato infatti convocato, che nulla ha mai potuto disporre al riguardo, che nessun provvedimento ha mai in merito adottato.

53.5.— Anche ad opera della direttrice d'istituto STEFANELLI, d'altra parte, giungono inequivoche conferme in merito alla prolungata condizione, in capo a PERSOFF1, di persona sottoposta a isolamento continuo cautelare, con il titolo di siffatta misura che finanche dalla stessa espressamente individuato proprio nella decisione “*disposta dall'ispettore di Reparto*” di Media Sicurezza, ossia l'ispettore superiore IMPUTATO3:

« *Prot. n° 246/MS/2018*

DECISIONI DEL DIRETTORE

Visti gli atti a carico del detenuto, si sospende l'isolamento disciplinare cautelare disposto dall'ispettore di Reparto. Si provi ad individuare altra allocazione presso il reparto ordinario e qualora il detenuto dovesse rifiutare, procedere a fargli sottoscrivere una dichiarazione nella quale dovranno essere esplicitate le ragioni.

Si riconduca il detenuto in sezione ordinaria.

16/10/18.

Il Direttore »

53.6.— D'altro canto, anche lo stesso ispettore capo IMPUTATO2, nel corso del proprio esame, ha confermato tanto l'esclusiva responsabilità dell'ispettore capo IMPUTATO3 in ordine alla decisione di applicare a PERSOFF1 la misura dell'isolamento continuo, quanto le condizioni di vita detentiva proprie dei detenuti collocati nel reparto isolamento, finanche riferendosi a prassi di prolungato isolamento continuo, finanche da molti mesi:

« *... all'isolamento [PERSOFF2] si trovava perché si era rifiutato di rientrare in cella e l'ispettore IMPUTATO3 ... è stato costretto a riportarlo in isolamento... era in isolamento in regime disciplinare. Era in isolamento in regime disciplinare e questo regime disciplinare era perché aveva litigato... per il rifiuto di rientrare in cella e l'ultima volta perché aveva litigato con il compagno di cella con il quale doveva essere assegnato ... all'isolamento c'era la commistione di svariate categorie di detenuti, c'erano detenuti alta sicurezza, c'erano detenuti media sicurezza, c'erano detenuti di media sicurezza che erano lì da mesi... le condizioni di vita, se si sta chiusi ventidue ore di cella al giorno... venti ore in cella chiusi diventa estremamente pesante... PERSOFF1 era in isolamento da settimane era ovvio che era in isolamento disciplinare, è ovvio: ci sta, lo sapevano tutti* »

53.7.— Un ulteriore riscontro circa l'inequivoca condizione di isolamento continuo in cui si trovava PERSOFF1, allorché era allocato nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano, si ricava poi da quanto segnalato dalla comandante di reparto Morgana FANTOZZI,

in una nota indirizzata alla nuova direttrice d'istituto Caterina CIAMPOLI, da quest'ultima vistata in data 22 ottobre 2018:

« *Oggetto: Disordini reparto isolamento 11\10\2018.*

Documentazione integrativa

Con riferimento a quanto in oggetto si allegano la relazione di servizio redatta dall'isp. IMPUTATO1 e la relazione redatta dal dott. Giachi, da inviare ad integrazione del fascicolo prot. n. 263 del 2018\MS.

*In relazione a quanto evidenziato nel certificato del dottor Giachi **giòva precisare che il detenuto PERSOFF1 si trovava in isolamento** e per tale condizione il medico ha il dovere di visitarlo quotidianamente indipendentemente dalla richiesta del detenuto della polizia penitenziaria*

Si rimette alla SV per le determinazioni del caso

Il comandante

Comm. Coord. Morgana Fantozzi

Visto, si inoltri a corredo della documentazione già trasmessa.

22/10/2018 – Il direttore della C.R. di San Gimignano ».

53.7.1.– A siffatta nota, come in essa descritto, risultavano allegati due documenti: la relazione di servizio formata dall'ispettore superiore IMPUTATO1, ossia quella di cui al capo H) della rubrica, e una nota del dott. COIMP11, recante la data del 19 ottobre 2018.

Ciò premesso, l'utilità probatoria di tale nota si esplica e dipana, ad avviso del Collegio, su più fronti distinti.

53.7.2.– Innanzitutto, essa costituisce un ulteriore elemento di riscontro circa l'ideologica falsità della relazione di servizio di cui al capo H) formata dall'ispettore superiore IMPUTATO1, nel momento in cui concorre a comprovarne l'avvenuta redazione in un periodo di tempo di gran lunga successivo a quella data dell'11 ottobre 2018 che pure, in essa, viene *falsamente* riportata in calce.

Tale conclusione è, per vero, agevolmente ritraibile sol che si abbia riguardo al dato dell'avvenuta sua ostensione alla direttrice dell'istituto non già nell'imminenza dei fatti, bensì soltanto in allegato alla nota della comandante di reparto, ossia in data non anteriore al 19 ottobre 2018, alla nota redatta dal dott. GIACHI.

53.7.3.– La nota della comandante di reparto è altresì rilevante, poi, nell'ottica dell'ulteriore conferma che offre in merito alla validità della ricostruzione sin qui operata, relativamente all'accusa elevata al capo I) nei confronti dell'ispettore capo IMPUTATO3: giacché anch'essa, così come i molteplici dati probatori sin qui esaminati, contribuisce ad ulteriormente suffragare e convalidare l'ipotesi accusatoria, nel momento in cui dà atto che, nei confronti del detenuto PERSOFF1, alla data dell'11 ottobre 2018 era in corso di applicazione quella peculiare misura di rigore che prende il nome di isolamento continuo.

53.8.– Si osservi, inoltre, che a fronte della comprovata e assolutamente pacifica condizione di forzata permanenza diurna e notturna, di PERSOFF1, all'interno della camera detentiva individuale n. 4 posta nel lato "A" del reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano sin dal 2 ottobre 2018, dagli atti della cartella personale di tale detenuto non emergono né un provvedimento della direttrice d'istituto, che siffatta esclusione dalle attività in comune abbia disposto o finanche

ratificato, né un provvedimento del Consiglio di disciplina che abbia irrogato tale sanzione, né atti relativi alla convocazione o all'udienza del Consiglio di disciplina medesimo.

In breve, dall'esame della cartella personale di PERSOFF1, integralmente acquisita al fascicolo dibattimentale, non emergono atti o provvedimenti, imputabili al Direttore dell'istituto ovvero al Consiglio di disciplina, che di tale detenuto dispongano la forzata permanenza, diurna e notturna, all'interno della camera detentiva individuale n. 4 posta nel lato "A" del reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano e così lo escludano dalle attività in comune svolte in istituto.

53.9.– L'esame degli estratti della banca dati S.i.A.P./A.F.i.S. e del prospetto delle infrazioni registrate come commesse da PERSOFF1 sino al 2 marzo 2019 consegna, d'altra parte, un quadro piuttosto chiaro e definito della condizione detentiva di quest'ultimo e delle sanzioni disciplinari allo stesso inflitte.

Più in particolare, nei confronti di PERSOFF1 non risultano irrogate sanzioni dell'esclusione dall'attività in comune sino alla data del 4 dicembre 2018, allorché nei registri ufficiali viene annotata una decisione impositiva di tale misura, adottata dal Consiglio di disciplina e relativa ad un fatto del 23 novembre 2018.

In altri termini, nei registri ufficiali dell'Amministrazione penitenziaria non v'è traccia alcuna della condizione di forzata segregazione di PERSOFF1, diurna e notturna, all'interno di una camera detentiva individuale collocata nel reparto isolamento, protrattasi dal 2 ottobre 2018 di certo sino alla data 16 ottobre 2018, ma verosimilmente finanche al 7 novembre 2018, data registrata nell'applicativo S.i.A.P./A.F.i.S. come momento di uscita del medesimo dal reparto isolamento.

53.10.– Ma v'è di più. L'esame degli atti disciplinari acquisiti al fascicolo dibattimentale conferma, piuttosto, che proprio l'episodio del rifiuto opposto da PERSOFF1 di fare rientro nel reparto di appartenenza e, più in particolare, di accedere alla camera di pernottamento n. 59, fosse stato oggetto di specifica sanzione disciplinare, consistita nell'ammonizione, irrogata con provvedimento della direttrice di istituto STEFANELLI datato del 16 ottobre 2018 e formalmente comunicato il 20 ottobre 2018 a PERSOFF1 e l'8 novembre 2018 al Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena.

In breve, gli atti dimostrano che quello stesso episodio occorso il 2 ottobre 2018, in cui PERSOFF1 si è rifiutato di entrare nella camera di pernottamento n. 59, è stato oggetto di una duplice punizione disciplinare: la punizione *formale e legale*, disposta dalla direttrice STEFANELLI con provvedimento del 16 ottobre 2018, impositivo dell'ammonizione, sanzione di competenza del solo direttore d'istituto; e la ben più grave punizione *informale e illegale*, consistita nella segregazione di PERSOFF1 in una camera detentiva individuale collocata nel reparto isolamento, con esclusione del medesimo dalle attività in comune e forzata permanenza entro la stessa, diurna e notturna, disposta per ordine dell'ispettore superiore IMPUTATO3.

In tal modo, l'ispettore superiore IMPUTATO3, oltre a violare le normative interne e nazionali, ha inosservato altresì le Regole penitenziarie europee e, in particolare, la Regola n. 63, che rubricata «Doppia incriminazione» così prevede:

« 63. Un detenuto non dovrà mai essere giudicato o punito due volte per la stessa azione o comportamento »

53.11.– La ricostruzione di questa parallela punizione disciplinare, che si è affiancata a quella dell'isolamento continuo, eseguita in condizione di totale anomia per autonoma e arbitraria decisione dell'ispettore IMPUTATO3, prende le mosse dall'esame dei rapporti di servizio redatti dall'assistente capo Giuseppe DI SANTI e dall'agente scelto Matteo MEZZETTI, nei quali si dà concordemente atto che, alle ore 15.00 del 2 ottobre 2018, PERSOFF1 veniva ricondotto nel reparto Media Sicurezza dal reparto isolamento, in cui pure (illecitamente) si trovava.

A questo punto, i predetti danno atto, nei rispettivi rapporti, che il detenuto PERSOFF1, di fronte alla camera detentiva n. 59, si rifiutava di entrare.

53.12.– Proprio in tale frangente temporale si colloca la relazione di servizio innanzi riportata in forma integrale (v. *supra*, §53.3), con cui l'ispettore superiore IMPUTATO3 “*notizia*” il comandante di reparto dell'imminente ricollocamento di PERSOFF1 in regime di esclusione dalle attività in comune, procurandosi al contempo di acquisire idonea certificazione sanitaria (v. *supra*, §53.4).

53.13.– Parallelamente alla già eseguita sanzione informale dell'isolamento disciplinare, l'episodio disciplinare del 2 ottobre 2018 perviene all'attenzione della direttrice STEFANELLI, che delega la comandante di reparto a redigere l'atto di contestazione, la quale ultima subdelega tale incombenza all'ispettore IMPUTATO3.

53.14.– Temporalmente, si giunge così a venerdì 12 ottobre 2018, il giorno seguente a quello in cui PERSOFF1 è stato oggetto delle violenze, degli abusi e dei soprusi già visti.

In quel giorno, l'ispettore superiore IMPUTATO3, in forza di subdelega allo stesso conferita dalla comandante di reparto, redige il seguente atto di contestazione, compilandone il relativo modulo in uso nell'istituto penitenziario di San Gimignano, nella parte superiore:

« ATTO DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DISCIPLINARI

visto il rapporto disciplinare redatto in data 2/10/2018 numero 246/18/MS

visto l'articolo 81, comma 2 DPR 230 del 2000

SI CONTESTA

a PERSOFF1 ristretto presso la casa di reclusione di San Gimignano, l'infrazione disciplinare è contemplata dall'articolo 77, comma 1 numero 16 DPR 230 del 2000

FATTO

riferisce che la stanza numero 59 dove doveva essere ubicato aveva il detenuto Odimo Ayissin con cui non andava d'accordo. Riferisce che può essere allocato anche nel lato A, dove è ubicato Bacconch ma di rimanere da solo o in compagnia però solo nel lato “A”

DISCOLPE

si rifiutava di entrare nel reparto di appartenenza, non rispettando un ordine dato

Per avvenuta comunicazione: 12.10.2018. Firma del detenuto: [segue sottoscrizione di PERSOFF1]

Il personale che ha proceduto alla contestazione: [segue sottoscrizione dell'ispettore superiore IMPUTATO3]

Si rimette alla SV per le determinazioni del caso »

In calce a tale modulo precompilato, recante la parte di competenza del direttore dell'istituto, può scorgersi la totale assenza di motivazione, in ordine alla sanzione applicata, corrispondente all'ammonizione, nonché la data della decisione, indicata nel 16 ottobre 2018, seguita da una sigla corrispondente a quella della direttrice STEFANELLI.

53.15.— Ed è proprio nel giorno in cui adoterà la sanzione disciplinare dell'ammonizione nei confronti di PERSOFF1, la direttrice STEFANELLI disporrà altresì il suo immediato ricollocamento in sezione ordinaria (v. *supra*, §53.5): martedì 16 ottobre 2018, ossia quando la condizione di *illicita* segregazione di PERSOFF1 nel reparto isolamento diverrà ad essa stessa nota, chiara ed evidente, in conseguenza del disvelamento del pestaggio di cui il medesimo PERSOFF1 era stato vittima cinque giorni prima, portato alla luce del sole grazie alla segnalazione fatta dal personale dell'Area educativa al Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria.

53.16.— Alla luce dei complessivi rilievi sin qui svolti, è allora possibile affermare che l'ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria IMPUTATO3 ha sottoposto PERSOFF1 ad una misura di rigore non consentita dalla legge, consistita nella segregazione di quest'ultimo in camere detentive individuali, collocate nel reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano, dove tale detenuto è forzatamente rimasto chiuso giorno e notte, senza possibilità di fruire delle attività in comune, dal 2 ottobre 2018 sino al 7 novembre 2018, per un periodo di tempo quindi ben superiore a quindici giorni, di fatto imponendo così allo stesso un trattamento contrario al senso di umanità.

53.17.— Pacifica e indiscussa, pertanto, l'integrazione sul piano oggettivo del delitto di cui all'articolo 608 cod. pen., non si nutrono parimenti dubbi circa la piena coscienza e consapevolezza, in capo all'ispettore superiore IMPUTATO3, di stare abusando dei mezzi di disciplina previsti dalla vigente normativa, nel momento in cui ha eseguito nei confronti di PERSOFF1 una misura di rigore che non spettava a lui adottare e per la quale mancava qualsivoglia decisione vuoi del direttore d'istituto, vuoi del Consiglio di disciplina.

D'altra parte, non può certo predicarsi che egli sia caduto in un errore sui doveri del proprio ufficio, trattandosi di soggetto con ultradecennale esperienza maturata in servizio presso il Corpo di polizia penitenziaria e avente uno dei gradi più elevati all'interno della Casa di reclusione di San Gimignano, qual è quello di ispettore superiore di tale Corpo.

54. Valutazioni del Collegio in merito al reato ascritto al capo C) della rubrica.

54.1.— Ad esito dell'istruttoria dibattimentale, per altro verso, plurime e tra loro tutte coerenti sono le conferme pervenute alla complessiva ipotesi accusatoria formulata al capo C) della rubrica, relativa alle minacce rivolte dagli imputati IMPUTATO2 e IMPUTATO1 nei confronti del detenuto PERSOFF3.

54.2.— Quanto all'episodio di cui al secondo punto del capo d'accusa, le immagini delle videoriprese in atti mostrano, senza possibilità di equivoci, come cinque operatori del Corpo di polizia penitenziaria, tra i quali è ben visibile la persona dell'imputato IMPUTATO2, siano entrati

nella camera detentiva di PERSOFF3 soltanto pochi minuti dopo che si era conclusa la spedizione punitiva nei confronti di PERSOFF1 e che, ad opera dell'imputato IMPUTATO4, era stata inferta una percussione sulla fronte di PERSOFF2.

Le medesime immagini mostrano, poi, la consecutiva permanenza di tali operatori, all'interno della medesima camera detentiva, per quasi due minuti.

A tale dato probatorio, di incontestabile evidenza, si aggiungono poi le dichiarazioni accusatorie sul punto rese dallo stesso PERSOFF3 e già innanzi sintetizzate nonché valutate come credibili (v. *supra*, §27.3 ss.). PERSOFF3 ha riferito, in sintesi, di essere stato afferrato al collo da IMPUTATO1, con quest'ultimo che in quel contesto gli ha indirizzato le parole "*chi è il pedofilo adesso?*", il tutto mentre IMPUTATO2, ivi presente, scandiva gesti di natura chiaramente intimidatoria, quali sono il pugno di una mano battuto sul palmo dell'altra.

Di questi contenuti dichiarativi in dibattimento riferiti da PERSOFF3, hanno dichiarato di essere a conoscenza tanto l'educatrice BRUNO, quanto PERSOFF2, i quali hanno peraltro appreso tale informazione dal medesimo PERSOFF3, nell'immediatezza dei fatti.

Infine, nel corpo della relazione redatta dall'educatrice BRUNO, e trasmessa il 16 ottobre 2018 alla direttrice STEFANELLI, possono leggersi, ancora una volta, gli stessi identici contenuti dichiarativi veicolati in dibattimento da PERSOFF3, dalla prima riportati quali confidenze da quest'ultimo ricevute nel corso del colloquio svoltosi il 12 ottobre 2018, ossia a poche ore dai fatti.

54.3.— A fronte di questi plurimi, distinti e convergenti dati probatori, l'istruttoria dibattimentale non ha portato all'emersione di una sola controprova ovvero di una sola alternativa ipotesi che, in ragione della sua idoneità a spiegare siffatto materiale probatorio, sia stata in grado di fondare, in capo al Collegio, il convincimento circa la ragionevole impossibilità di accettare come "vera" l'ipotesi avanzata dal Pubblico Ministero.

Più in particolare, nel corso del suo esame l'imputato IMPUTATO2 non ha fornito al Collegio nessuna credibile e ragionevole spiegazione di quanto occorso all'interno della camera detentiva nel corso di quei due minuti. Egli ha, più in particolare, dichiarato che il fine che aveva mosso lui, insieme ad altri quattro operatori del Corpo di polizia penitenziaria, ad entrare tutti insieme in una camera detentiva di appena nove metri quadrati di spazio, appena pochi minuti dopo la complessiva spedizione punitiva operata nei confronti di PERSOFF1, fosse di verificare lo stato degli arredi, delle suppellettili e dei sanitari ivi presenti.

Ciò posto, il Tribunale non ritiene affatto convincente l'alternativa spiegazione dei fatti offerta dall'imputato IMPUTATO2, dovendosi di contro evidenziare l'assoluta, manifesta e palese insostenibilità.

In primo luogo, non pare per nulla credibile che, a solo pochi secondi di distanza da un'azione di collettiva violenza, i medesimi partecipanti alla stessa abbiano deciso di, semplicemente, premurarsi dello stato di mobili, suppellettili e sanitari collocati all'interno di un'altra camera detentiva, essendo di contro assai più ragionevole l'ipotesi per cui, ancora animati della violenta foga propria del "branco", quegli stessi partecipanti abbiano inteso proseguire nella loro aberrante opera di

“pedagogia carceraria”, al fine di ancor più consolidare i rapporti di forza “ristabiliti” poc’anzi grazie proprio a quella spedizione punitiva, affacciandosi così anche all’interno della stanza detentiva di PERSOFF3.

In secondo luogo, v’è altresì da notare come lo stesso IMPUTATO2, nel corso del suo esame, abbia di fatto ammesso e confessato di avere compiuto il gesto a lui ascritto (“... *tuttalpiù ho battuto sulla mia mano...*”), salvo negare che ad esso fossero correlati, da parte sua, intenti minatori di alcun tipo. Neppure tale spiegazione, tuttavia, ad avviso del Collegio appare meritevole di essere creduta, essendo lo stesso contesto ambientale a restituire il chiaro e inequivoco significato minatorio da associare a quel gesto, rappresentato da un’opera di collettiva violenza poc’anzi portata a termine e ben udita e percepita da tutti i detenuti, dalla presenza di ben cinque operatori all’interno di una stanza detentiva e, da ultimo, dall’essere stato nel frattempo afferrato alla gola da altro operatore quel detenuto al cui indirizzo viene compiuto il gesto di battere il pugno sul palmo dell’altra mano.

54.4.– Ad avviso del Collegio, inoltre, parimenti fondata appare l’ipotesi di accusa condensata nel primo punto del capo C) della rubrica, con riferimento quindi all’episodio del complessivo contesto minatorio posto in essere da IMPUTATO2 e IMPUTATO1 nei confronti di PERSOFF3.

Una prima conferma all’ipotesi accusatoria proviene proprio dal medesimo PERSOFF3 e dalla specifica e pienamente credibile narrazione, da questi sul punto riportata, dei fatti immediatamente antecedenti, concomitanti e successivi a quelli descritti in imputazione: dalla prima fase, di suo accompagnamento al locale magazzino del reparto isolamento ad opera di tre o quattro agenti, sino al momento in cui egli ha quivi incontrato, già appostati e in attesa, gli imputati IMPUTATO2 e IMPUTATO1, che in quel frangente lo hanno chiamato “*mafioso*.” e gli hanno rammentato che a comandare, in quel luogo, fossero soltanto loro.

Ma un’ulteriore conferma dell’ipotesi accusatoria proviene, vieppiù, dal medesimo imputato IMPUTATO2, che nel corso del suo esame ha implicitamente ammesso di essere solito e uso appellare PERSOFF3 con il termine “*mafioso*”, nel momento in cui al Pubblico Ministero egli ha convintamente rappresentato come tale appellativo fosse perfettamente consono alla persona del PERSOFF3:

« IMPUTATO2 - ... Il PERSOFF3 voleva andare al magazzino detenuti a ritirare degli effetti personali. Viste le ripetute minacce che aveva fatto a IMPUTATO1, che aveva fatto al collega, al ragazzo del magazzino COIMP7, IMPUTATO1 ha inteso accompagnarcelo ma non è un’idea sua. È previsto dal regolamento che tutti i detenuti alta sicurezza...

SOSTITUTO PROCURATORE - Vengono accompagnati dall’ispettore?

IMPUTATO2 - ...debbano essere accompagnati da un sottoufficiale, ispettore o sovrintendente. Di sovrintendente ce n’era uno a San Gimignano e faceva servizio al nucleo traduzioni, allora...

SOSTITUTO PROCURATORE - Però IMPUTATO1 è più di un sottoufficiale?

IMPUTATO2 - No, no, è un sottoufficiale.

SOSTITUTO PROCURATORE - È un sottoufficiale.

IMPUTATO2 - Certo, gli ufficiali sono da vicecommissario in su, quelli con le stelle, con gli alamari grandi, quelli... gli ispettori sono tutti... come i marescialli dei Carabinieri sono sottoufficiali. IMPUTATO1 ha inteso

accompagnarlo per garantire la sicurezza soprattutto COIMP7 che stava al magazzino. Perché quando si riceve una minaccia di morte da un detenuto mafioso o camorrista...

SOSTITUTO PROCURATORE - *Ma scusi, però PERSOFF3 però non è né mafioso né camorrista.*

IMPUTATO2 - *Come no!*

SOSTITUTO PROCURATORE - *No.*

IMPUTATO2 - *È condannato per reati associativi... no? Allora perché sta all'alta sicurezza?*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Non è mafioso. Non è mafioso.*

IMPUTATO2 - *Sarà un camorrista.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Non è camorrista.*

IMPUTATO2 - *È stato condannato per reati associativi.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *È stato condannato per un articolo settantaquattro, ma comunque...*

IMPUTATO2 - *È all'alta sicurezza così per fare comunque di detenuti...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Va beb, però non si dice mafioso, dice che è un mafioso, ma non è mafioso PERSOFF3.*

IMPUTATO2 - *I detenuti che appartengono ad associazioni delinquenziali sono molto pericolosi.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Quindi IMPUTATO1...*

IMPUTATO2 - *Campano, campano COIMP7, campano il PERSOFF3, la minaccia specialmente fra corregionali o con persone che sono vissute nello stesso ambiente è molto sentita. IMPUTATO1 ha accompagnato il PERSOFF3 al magazzino. Il PERSOFF3 ha iniziato, come ha sempre fatto e lo faceva in maniera strumentale, ad offendere IMPUTATO1 sempre con le solite...*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Chi era presente, lei anche?*

IMPUTATO2 - *No.*

SOSTITUTO PROCURATORE - *Allora come fa a sapere queste cose?*

IMPUTATO2 - *Aspetti, glielo spiego. Il PERSOFF3 ha iniziato a dire le solite offese, la classica offesa che diceva lui, che l'ha detta a IMPUTATO1 specialmente, gli diceva: "Pedofilo, pedofilo, pedofilo", ne è nato un alterco tra i due... »*

Nel corso del suo esame, peraltro, IMPUTATO2 ha offerto ulteriori conferme relativamente all'accusa di minaccia commessa in data 11 ottobre 2018 nei confronti di PERSOFF3, là dove ha convalidato il movente alla base del gesto perpetrato da IMPUTATO1 ai danni di quest'ultimo e consistito nell'averlo afferrato al collo.

54.5.— Parimenti tutte sussistenti e integrate devono ritenersi, poi, le contestate circostanze aggravanti: a partire da quella riferita alle modalità simboliche della minaccia esercitata da IMPUTATO2 mediante il pugno dato sul palmo dell'altra sua mano, per l'evidente significato riposto nel gesto e ad esso sottinteso, in termini di promessa di un male futuro esibita e formulata in termini metaforici; passando a quella, relativa sempre alle modalità dell'azione, dell'essere stata commessa la minaccia da più persone riunite, essendo pacificamente comprovata la presenza di cinque operatori all'interno della stanza detentiva di PERSOFF3 nel mentre in cui la mimica intimidatoria veniva consumata verso quest'ultimo e il suo collo veniva afferrato; sino all'evidente

e palese violazione dei doveri e l'abuso dei poteri inerenti alla funzione in cui sono incorsi gli imputati, in ragione di quanto più sopra già visto, circa gli obblighi di rispetto e tutela della dignità della persona detenuta, gravanti sugli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria per espressa previsione normativa (v. *supra*, §41.12 ss.); per finire con la circostanza della minorata difesa, che caratterizza strutturalmente la condizione di quanti, come PERSOFF3, siano segregati in regime di isolamento continuo.

55. Valutazioni del Collegio in merito al reato ascritto al capo D) della rubrica. Le reticenti e false dichiarazioni di PERSOFF4 e l'esito assolutorio del giudizio.

55.1.– Diversamente è a dirsi, invece, per quel che riguarda l'addebito mosso al capo D) della rubrica, sempre nei confronti degli imputati IMPUTATO2 e IMPUTATO1.

L'accusa, più in particolare, gravita intorno ad un episodio specifico, contestato come occorso l'11 settembre 2018, nel corso del quale l'ispettore IMPUTATO2 avrebbe, nel locale magazzino del reparto isolamento, poggiato la sua fronte contro la fronte di PERSOFF4 e, in tale posizione e alla presenza silente ma partecipe dell'ispettore IMPUTATO1, avrebbe proferito la frase: *“Mafioso, ti facciamo vedere chi comanda a San Gimignano! Ti sei venduto i tuoi compagni, avete paura di salire in sezione che vi danno le botte?”*.

55.2.– Giova premettere, sul punto, che la testimonianza resa da PERSOFF4 si è contraddistinta per la marcata e percepibile cautela da quest'ultimo ostentate nel rispondere alle domande che gli venivano rivolte, cautela invero a più riprese sfociata in aperta reticenza e palese falsità.

Il testimone PERSOFF4 ha innanzitutto esordito rammentando come sin da fine agosto 2018 fosse ristretto in una camera detentiva situata nel reparto isolamento. Tale circostanza appare, peraltro, confermata dagli atti, là dove risulta come lo stesso occupasse la camera detentiva n. 3 del lato “A” del reparto isolamento presso la Casa di reclusione di San Gimignano.

Egli ha poi precisato come la propria permanenza in quel reparto fosse iniziata dalla fine del mese di agosto 2018.

55.3.– Indi, PERSOFF4 ha aggiunto di avere avuto, in un'occasione una discussione con l'ispettore capo IMPUTATO2, nel locale magazzino, e di essere stato da costui minacciato:

« solo un battibecco con un ispettore riguardo il magazzino... dovevo fare un pacco a casa. Dovevo trasferire un pacco a casa. Nel frattempo che andavo in magazzino per fare il pacco abbiamo avuto questo battibecco con l'ispettore, tutto qua... un battibecco con l'ispettore che noi chiamiamo “lo sfregiato”... abbiamo avuto un battibecco, ci siamo messi testa a testa e lui mi fa... ero un po' preoccupato, tutto qua... Non me ne ha messe mani addosso. Siamo arrivati testa con testa e basta, lui mi ha minacciato, io gli ho detto le mie, lui mi ha detto le sue e tutto qua... minacciato non fisicamente, verbale... Minaccia, verbale: che sono un “mafioso di merda” eccetera “Ti faccio vedere chi comanda a San Gimignano”, mi faceva vedere... ed io gli ho risposto anche... ci stavamo avvicinando testa con testa, tutto qua, che lui si avvicinava così ed io mi sto avvicinando pure... “Perché vuoi litigare?” queste cose qua... Volevo reagire però ho avuto paura... »

Peraltro, in questa prima fase della sua deposizione, PERSOFF4 ha dapprima collocato tale episodio nel mese di settembre 2018, in seguito nel mese di ottobre 2018.

55.4.– L'esame testimoniale di PERSOFF4, poi, si è spostato sui fatti occorsi in data 11 ottobre 2018, in relazione ai quali PERSOFF4 ha ripetutamente affermato non essere mai accaduto nulla: alcuni agenti sono arrivati ma non hanno fatto niente.

Il testimone ha quindi reiteratamente insistito di non avere mai visto niente, né soprattutto di avere mai sentito niente di quel che è accaduto nel primo pomeriggio dell'11 ottobre 2018. Nel corso della propria deposizione, più in particolare, per ben quindici volte alle frasi "*non ho sentito / non ho visto / non ho saputo*" egli ha fatto seguire la parola "*niente*".

In più occasioni, peraltro, a PERSOFF4 è stata fatta rilevare l'evidente contraddittorietà e incoerenza delle sue dichiarazioni, nonché il contrasto di esse rispetto a prove già acquisite in dibattimento: quali ad esempio la nota redatta il 18 ottobre 2018 dal Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena e protocollata al numero 190/2018-U, là dove in essa vengono ricondotte, oltre che a PERSOFF2, proprio alla persona di PERSOFF4 "*preoccupanti dichiarazioni su vicende che sarebbero accadute nel pomeriggio dell'11-10-2018 nella sezione*" (v. *supra*, §2.5).

A fronte delle molteplici contestazioni mossegli dal Pubblico Ministero, rispetto alle dichiarazioni rilasciate in sede di indagini preliminari, il testimone ha finanche messo in dubbio la genuinità del verbale di sommarie informazioni testimoniali in quell'occasione redatto.

55.5.– Alla luce della complessiva testimonianza resa da PERSOFF4, il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per potersi ritenere validata e confermata l'accusa elevata nei confronti degli imputati IMPUTATO2 e IMPUTATO1 al capo D) della rubrica.

Le dichiarazioni accusatorie formulate da PERSOFF4, più in particolari, benché piuttosto circostanziate in riferimento alla dinamica del singolo episodio riferito sono apparse, in primo luogo, in sé contraddittorie relativamente alla collocazione temporale del fatto, oscillante tra il mese di settembre e quello di ottobre 2018.

Ma, soprattutto, l'attendibilità del testimone, e con essa, la credibilità delle dichiarazioni accusatorie dallo stesso pur rese in sede testimoniale, è apparsa irrimediabilmente minata dal percepibile difetto di sincerità, dalle vistose incoerenze e dalle continue discrasie che ne hanno accompagnato l'intero esame.

Risolvendosi, pertanto, il materiale probatorio relativo a siffatta imputazione nelle sole dichiarazioni accusatorie rese da un testimone sospettato di falsità e reticenza, il giudizio non può allora che essere definito come da dispositivo, con una pronuncia di conferma della presunzione di non colpevolezza degli imputati IMPUTATO2 e IMPUTATO1, limitatamente a tale accusa, con doverosa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni e determinazioni di competenza, in ordine alla testimonianza resa da PERSOFF4 all'udienza del 25 novembre 2021.

56. La determinazione delle pene applicate a ciascun imputato e gli ulteriori effetti discendenti dalla presente pronuncia.

56.1.– Venendo, infine, alla commisurazione quantitativa delle singole pene da infliggere a ciascun imputato, giova in via preliminare rammentare come i criteri di valutazione che presiedono alla determinazione concreta della pena, quali sono i parametri enumerati dall'articolo 133 del codice penale, costituiscono indicazioni volte ad orientare il giudice nell'esercizio del proprio potere punitivo. Accanto a tali criteri e direttive devono peraltro affiancarsi, in un ordinamento costituzionalmente informato al rispetto della persona e al riconoscimento della sua dignità, ulteriori considerazioni legate all'esclusione di qualsivoglia considerazione, nell'esercitare siffatto potere, con riferimento ad istanze in tema di prevenzione generale e difesa sociale.

56.2.– Ad avviso del Collegio, e con riferimento a tutti gli imputati, ricorrono peraltro gli estremi per unificare *quoad poenam* i reati accertati, conformemente alla disciplina del reato continuato di cui all'articolo 81 cpv. cod. pen.

Evidente, infatti, appare il legame oggettivo, la stretta connessione e la comune teleologia che correla la commessa tortura alle accertate minacce e lesioni, così come la tortura medesima alle accertate falsità ideologiche, queste ultime essendo state commesse, tutte, proprio al fine di mantenere nascosti e celati, agli occhi delle superiori autorità penitenziarie e dell'autorità giudiziaria, gli atti di collettiva violenza, di abuso della forza e di sopruso perpetrati in data 11 ottobre 2018, tradottisi, per l'appunto, in tortura, minacce e lesioni.

56.3.– Quanto alla determinazione della pena da infliggere, osserva il Tribunale che la violazione ritenuta più grave, individuata per tutti gli imputati in quella di cui al capo A), è punita con la pena della reclusione da un minimo di cinque anni ad un massimo di dodici anni.

Pertanto, dovendosi determinare la pena base irrogabile tra il minimo ed il massimo della predetta cornice edittale, si stimano congrue e aderenti alla concreta offensività dei fatti come sopra descritti ed agli specifici e peculiari connotati degli stessi le pene di anni sei e mesi sei di reclusione nei confronti di IMPUTATO2, anni sei di reclusione nei confronti di IMPUTATO1, anni sei di reclusione nei confronti di IMPUTATO3, anni cinque e mesi undici di reclusione nei confronti di IMPUTATO4, nonché anni cinque e mesi dieci di reclusione nei confronti di IMPUTATO5.

56.4.– La pena applicata dal Collegio nei confronti di IMPUTATO2, più in particolare, è stata così determinata a partire da una pena base di cinque anni e quattro mesi di reclusione, irrogata in ordine al più grave reato di cui al capo A), incrementata di due mesi di reclusione in applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., di seguito ancora aumentata, a titolo di continuazione, di sette mesi di reclusione in ordine al reato satellite di cui al capo F) della rubrica, di due mesi di reclusione in ordine al capo B) della rubrica, nonché di un ulteriore mese di reclusione in relazione al capo C) della rubrica.

La pena applicata dal Collegio nei confronti di IMPUTATO1 è stata, invece, così determinata a partire da una pena base di cinque anni e un mese di reclusione, irrogata in ordine al più grave reato

di cui al capo *A*), incrementata di due mesi di reclusione in applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., di seguito ancora aumentata, a titolo di continuazione, di sei mesi di reclusione in ordine al reato satellite di cui al capo *H*) della rubrica, di due mesi di reclusione in ordine al capo *B*) della rubrica, nonché di un ulteriore mese di reclusione in relazione al capo *C*) della rubrica.

La pena applicata dal Collegio nei confronti di IMPUTATO3, per altro verso, è stata così determinata a partire da una pena base di cinque anni e un mese di reclusione, irrogata in ordine al più grave reato di cui al capo *A*), incrementata di due mesi di reclusione in applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., di seguito ancora aumentata, a titolo di continuazione, di sette mesi di reclusione in ordine al reato satellite di cui al capo *I*) della rubrica, nonché di ulteriori due mesi di reclusione in ordine al capo *B*) della rubrica.

La pena applicata dal Collegio nei confronti di IMPUTATO4, ancora, è stata così determinata partendo da una pena base di anni cinque e un mese di reclusione, irrogata in ordine al più grave reato di cui al capo *A*), incrementata di due mesi di reclusione in applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., di seguito ancora aumentata, a titolo di continuazione, di quattro mesi di reclusione in ordine al reato satellite di cui al capo *G*) della rubrica, di due mesi di reclusione in ordine al capo *B*) della rubrica, nonché di ulteriori due mesi di reclusione in relazione al capo *E*) della rubrica.

La pena applicata dal Collegio nei confronti di IMPUTATO5 è stata, da ultimo, così determinata a partire da una pena base di cinque anni e sei mesi di reclusione, irrogata in ordine al più grave capo *A*), incrementata di due mesi di reclusione in applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., da ultimo aumentata, a titolo di continuazione, di due mesi di reclusione in ordine al reato satellite di cui al capo *B*) della rubrica.

56.5.– Nella scala di gravità ipoteticamente disegnata dai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen. tra i reati riconducibili alla fattispecie in considerazione, quello contestato al capo *A*), infatti, si ritiene richiedere, per gli imputati IMPUTATO3, IMPUTATO1 e IMPUTATO4, una sanzione pressoché corrispondente ai minimi di legge, in ragione della durata contenuta, pari a cinque minuti e sette secondi, dell'accertato fatto di tortura, nonché della tipologia di violenze esercitate e della non continuativa inflizione di queste, nel corso di tali cinque minuti e sette secondi. Per quanto riguarda, invece, gli imputati IMPUTATO2 e IMPUTATO5, la più elevata pena base si giustifica sulla scorta, in relazione al primo, del ruolo di direzione e coordinamento assunti nell'ambito della spedizione punitiva e, in relazione al secondo, per essere stato costui l'autore materiale di una rilevante parte delle violenze inflitte sulla persona di PERSOFF1.

I distinti incrementi di pena applicati nei confronti di IMPUTATO2, IMPUTATO1 e IMPUTATO4 a titolo di continuazione, con riferimento ai reati di falsità ideologica di cui ciascuno di essi è stato ritenuto responsabile, sono giustificati dalla tipologia degli atti di servizio oggetto di mendaci dichiarazioni, trattandosi di atti di polizia. Il maggiore incremento applicato nei confronti di IMPUTATO2 si giustifica, più in particolare, per l'ampia falsità ideologica che questi ha

perpetrato, avendo reso mendaci dichiarazioni rispetto ad una pluralità di fatti diversi, così come il minore incremento applicato nei confronti di IMPUTATO4 si giustifica, invece, per la più limitata alterazione ideologica da questi commessa.

56.6.– In virtù di quanto previsto dall'articolo 535 cod. proc. pen., a tali condanne seguono poi quelle, per tutti gli imputati, al pagamento delle spese processuali.

56.7.– Alle distinte condanne applicate, e nei confronti di ciascun imputato, seguono quindi per legge le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, in applicazione degli artt. 20, 29 e 32 cod. pen.

56.8.– Conformemente a quanto imposto dall'art. 537 cod. proc. pen., da ultimo, all'accertata falsità delle relazioni di servizio di cui ai capi F), G) e H) della rubrica segue l'ordine di totale cancellazione totale di quanto scritto nel corpo di ciascuna di esse, da eseguirsi alla data di irrevocabilità della presente sentenza e cura della Cancelleria.

57. Le statuizioni decisorie relative alle azioni civili spiegate nel presente giudizio.

57.1.– Quanto alle azioni civili spiegate in seno al presente giudizio, il Tribunale osserva preliminarmente che, secondo quanto previsto dall'art. 185 cpv. cod. pen. – non diversamente da quanto dispone sul punto l'art. 2043 cod. civ. – in tema di fatto illecito civile, il “fatto ingiusto” in cui consiste il reato, corrispondente al cd. danno-evento, obbliga al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, corrispondente al danno-conseguenza, soltanto quando l'imputato lo abbia “cagionato”.

Il danno risarcibile, in altri termini, non costituisce conseguenza scontata e automatica di ogni reato, dovendo comunque essere oggetto di accertamento nella sua sussistenza e consistenza (cfr. sul punto, Sez. Un. civ., n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui “*il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere, pertanto, allegato e provato*”).

57.2.– Di contro, non ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento la tesi che identifica il danno risarcibile, ossia le concrete conseguenze dannose patite, di natura patrimoniale o non patrimoniale, con l'evento dannoso: che nella dimensione penalistica coincide con il fatto-di-reato, accertato all'esito del giudizio dibattimentale. Tale impostazione, come noto enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le cd. “sentenze gemelle” del 2003 (Cass. civ., Sez. 3, sentt. n. 8827/2003 e n. 8828/2003).

57.3.– Parimenti da respingere, ad avviso del Tribunale, è quella variante di tale tesi in cui consiste l'affermazione che, nel caso di lesione di valori della persona, il danno sarebbe “*in re ipsa*”. Essa, infatti, snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già in conseguenza

dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale vera e propria pena privata, in conseguenza dell'accertamento di un comportamento lesivo.

57.4.– Tanto premesso in punto di diritto, con riferimento alle associazioni “*L’Altro Diritto - Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*”, “*Antigone Onlus*” e “*Yairaiiba Onlus*”, osserva il Collegio che le ragioni istituzionali dell’esistenza e dell’azione di tali enti, puntualmente affermate e riconosciute nei rispettivi statuti, ruotano tutte intorno ai temi del rispetto della legalità e dei diritti dei detenuti nei contesti penitenziari, con la conseguenza che ogni attentato a tali interessi configura, di per sé, una lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità di tali associazioni.

Per quanto riguarda gli enti pubblici, nella specie rappresentati dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dal Ministero della Giustizia, giova osservare che il danno non patrimoniale coincide con il danno all’immagine, che si sostanzia nella violazione, nei confronti dell’Amministrazione medesima, del diritto al conseguimento, mantenimento e riconoscimento della propria identità, quale persona giuridica pubblica. Esso si inquadra, più in particolare, nella categoria dei danni-evento e, a differenza del danno morale, non è misurabile mediante il ricorso al cosiddetto *pretium doloris*, ma è tuttavia e pur sempre suscettibile valutazione economica, risolvendosi in un onere finanziario che si ripercuote sull’intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione di risorse pubbliche, nonché a costi addizionali impiegati per correggere quegli effetti distorsivi che sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione si riflettono, in termini di minore credibilità, prestigio e diminuzione della sua potenzialità operativa (così Corte dei Conti, Sez. U, sent. n. 10 del 24/03/2003).

57.5.– Alla luce di siffatte premesse, ritiene il Tribunale che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, sia stata raggiunta la piena ed evidente prova in ordine all’esistenza di palesi lesioni e pregiudizi di natura non patrimoniale arrecati, in conseguenza dei fatti-di-reato commessi dagli odierni imputati, alle costituite parti civili PERSOFF1 e PERSOFF2, alle associazioni “*L’Altro Diritto - Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*”, “*Antigone Onlus*” e “*Yairaiiba Onlus*”, nonché agli enti pubblici Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale al Ministero della Giustizia.

57.6.– Tutti gli odierni imputati devono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento, nei confronti delle predette parti civili e nei termini meglio precisati in dispositivo, di tali pregiudizi, da liquidarsi tuttavia in separata sede civile, le prove acquisite in seno al presente giudizio di essi non consentendo l’integrale liquidazione.

57.7.– A tale statuizione segue poi la condanna di tutti gli imputati al pagamento, in solido tra loro e in favore della costituita parte civile PERSOFF1, della somma di euro 50.000,00, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, la prova di tale danno essendo stata certamente raggiunta, in considerazione del carattere fondamentale del diritto di *habeas corpus* leso e violato, nonché soprattutto dalla natura, pluralità e intensità delle sofferenze patite da PERSOFF1 per effetto degli atti di tortura cui è stato sottoposto.

Similmente, l'imputato IMPUTATO4 deve essere condannato al pagamento, in favore della costituita parte civile PERSOFF2, della somma di euro 2.500,00, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la prova di tale danno essendo stata altresì certamente raggiunta, in considerazione della natura della lesione inflitta a quest'ultimo, nonché del contesto in cui essa è stata cagionata.

57.8.– I medesimi imputati, infine, devono essere tutti condannati alla rifusione, in solido tra loro e in favore di ciascuna costituita parte civile, delle spese legali da esse sostenute, liquidate nelle distinte somme di cui al dispositivo, in base al considerevole numero di udienze celebrate e di atti probatori raccolti, degli interventi svolti in sede istruttoria, delle argomentazioni illustrate in sede di discussione orale e a mezzo memorie scritte, nonché del diverso grado e livello di impegno da ciascuna di esse profuso nel corso del dibattimento, somme da corrispondersi in favore dello Stato per quel che riguarda le associazioni “*Antigone Onlus*” e “*Yairaiha Onlus*”, essendo state queste ultime entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

58. *Le residue statuizioni decisorie: la trasmissione del dispositivo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e i termini per la stesura della motivazione.*

58.1.– S'impone poi, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione del dispositivo della presente sentenza all'Amministrazione di appartenenza degli odierni imputati, individuata nel Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo quanto previsto dall'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., nonché al precipuo scopo di consentire all'Amministrazione predetta di adottare i provvedimenti in materia disciplinare di propria competenza, doverosamente imposti alla luce del consolidato orientamento della Corte di Strasburgo in materia (v. sul punto *affaire Abdülsamet Yaman v. Turquie*, n. 32446/96, §55; *affaire Ali et Ayse Duran c. Turquie*, n. 42942/02, §64; *affaire Camdereli c. Turquie*, n. 28433/02, §38; *affaire Gäfgen c. Allemagne*, n. 22978/05, §125; *Case of Cestaro v. Italy*, n. 6884/11, §205; *affaire Erdal Aslan c. Turchia*, nn. 25060/02 et 1705/03, §§74 e 76; *affaire Saba c. Italie*, n. 36629/10, §78; *affaire Azgolina et autres c. Italie*, nn. 28923/09 et 67599/10, §164).

58.2.– Da ultimo, l'indicato termine per il deposito della motivazione, prorogato di ulteriori novanta giorni dal Presidente del Tribunale con decreto adottato il 5 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 154 co.4 disp. att. cod. proc. pen., si giustifica nell'ottica di una più razionale ed efficiente organizzazione del lavoro giudiziario, lo stesso consentendo di meglio conciliare le molteplici incombenze connesse all'attività giudicante, sia monocratica che collegiale, con l'esposizione delle ragioni della presente decisione, che involge comunque ricostruzioni fattuali e questioni giuridiche di non indifferente complessità e che si auspica essere stata resa nei termini più chiari possibile.

**PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA**

Visti gli artt. 521, 533 e 535 cod. proc. pen., nonché 81 cod. pen.,

DICHIARA

IMPUTATO1, IMPUTATO2, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5 colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi *A), B), C), E), F), G), H)* ed *I)* della rubrica, previa riqualificazione del fatto agli stessi contestato al capo *A)* nell'autonomo reato di tortura in concorso p. e p. dagli artt. 110, 112 e 613-*bis* co.2 cod. pen., e per l'effetto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 co.1 n.4) cod. pen. contestata al capo *B)*, assorbita nel reato ascritto a tale ultimo capo la circostanza aggravante di cui all'art. 613-*bis* co.4 cod. pen. contestata al capo *A)*, applicata la disciplina della continuazione e ritenuto più grave, per tutti gli imputati, il reato ascritto al capo *A)*,

CONDANNA

IMPUTATO2 alla pena di **anni sei e mesi sei di reclusione**, **IMPUTATO1** alla pena di **anni sei di reclusione**, **IMPUTATO3** alla pena di **anni sei di reclusione**, **IMPUTATO4** alla pena di **anni cinque e mesi undici di reclusione** e **IMPUTATO5** alla pena di **anni cinque e mesi dieci di reclusione**, nonché al pagamento, tutti, delle spese processuali.

Visto l'art. 29 cod. pen.,

CONDANNA

IMPUTATO1, IMPUTATO2, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5, ciascuno, alla pena accessoria dell'**interdizione perpetua dai pubblici uffici**.

Visto l'art. 32 cod. pen.,

DICHIARA

IMPUTATO1, IMPUTATO2, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5, ciascuno, in stato di interdizione legale e, tutti, sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale **per la durata della pena**.

Visti gli artt. 538 e 539 cod. proc. pen.,

CONDANNA

IMPUTATO1, IMPUTATO2, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5 al risarcimento, in solido tra loro e in favore della costituita parte civile **PERSOFF1**, dei danni non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza dei reati di cui ai capi *A)* e *B)* della rubrica, **da liquidarsi in separata sede civile**.

Visto l'art. 539 cpv. cod. proc. pen.,

CONDANNA

IMPUTATO1, IMPUTATO2, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5 al pagamento, in solido tra loro ed in favore della costituita parte civile **PERSOFF1**, nonché con riferimento ai reati di cui ai capi *A)* e *B)* della rubrica, della somma di **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, a titolo di **provvisionale immediatamente esecutiva**, come per legge.

Visti gli artt. 538 e 539 cod. proc. pen.,

CONDANNA

IMPUTATO4 al risarcimento, in favore della costituita parte civile **PERSOFF2**, dei danni non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza del reato di cui al capo *E)* della rubrica, **da liquidarsi in separata sede civile**.

Visto l'art. 539 cpv. cod. proc. pen.,

CONDANNA

IMPUTATO4 al pagamento, in favore della costituita parte civile **PERSOFF2** e con riferimento al reato di cui al capo *E)* della rubrica, della somma di **euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)**, a titolo di **provvisionale immediatamente esecutiva**, come per legge.

Visti gli artt. 538 e 539 cod. proc. pen.,

CONDANNA

IMPUTATO1, IMPUTATO2, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dei reati accertati, **da liquidarsi in separata sede civile** ed in favore delle costituite parti civili di seguito indicate:

- ❖ **GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**, in persona del Presidente del Collegio e legale rappresentante *pro tempore* MAURO PALMA;
- ❖ **ASSOCIAZIONE “L'ALTRO DIRITTO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ”**, anche in qualità di **GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO**, in persona della legale rappresentante *pro tempore* SOFIA CIUFFOLETTI;
- ❖ **ASSOCIAZIONE “ANTIGONE ONLUS”**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* PATRIZIO GONNELLA;
- ❖ **ASSOCIAZIONE “YAIRAIHA ONLUS”**, in persona della legale rappresentante *pro tempore* SANDRA BERARDI;
- ❖ **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro della Giustizia *pro tempore* CARLO NORDIO.

Visto l'art. 541 cod. proc. pen., nonché l'art. 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

CONDANNA

IMPUTATO1, IMPUTATO2, IMPUTATO3, IMPUTATO4 e IMPUTATO5, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali sostenute dalle costituite parti civili di seguito indicate, per la costituzione nel presente giudizio e la partecipazione allo stesso, nelle distinte **somme così liquidate**:

- ❖ in favore di **PERSOFF1: euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00)** per onorari, oltre I.V.A., Cassa professionale avvocati e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
- ❖ in favore di **PERSOFF2: euro 5.000,00 (cinquemila/00)** per onorari, oltre I.V.A., Cassa professionale avvocati e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
- ❖ in favore del **GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**, in persona del Presidente del Collegio e legale rappresentante *pro tempore* MAURO PALMA: **euro 10.000,00 (diecimila/00)** per onorari, oltre I.V.A., Cassa professionale avvocati e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
- ❖ in favore dell'**ASSOCIAZIONE "L'ALTRO DIRITTO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ"**, anche in qualità di **GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO**, in persona della legale rappresentante *pro tempore* SOFIA CIUFFOLETTI: **euro 8.000,00 (ottomila/00)** per onorari, oltre I.V.A., Cassa professionale avvocati e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
- ❖ in favore dell'**ASSOCIAZIONE "ANTIGONE ONLUS"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* PATRIZIO GONNELLA: **euro 2.376,40 (duemilatrecentosettantasei/40)** per onorari, oltre I.V.A., Cassa professionale avvocati e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, **di cui DISPONE la corresponsione in favore dello Stato**;
- ❖ in favore dell'**ASSOCIAZIONE "YAIRAIHA ONLUS"**, in persona della legale rappresentante *pro tempore* SANDRA BERARDI: **euro 2.376,40 (duemilatrecentosettantasei/40)** per onorari, oltre I.V.A., Cassa professionale avvocati e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, **di cui DISPONE la corresponsione in favore dello Stato**;
- ❖ in favore del **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro della Giustizia *pro tempore* CARLO NORDIO: **euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)** per onorari, oltre accessori di legge.

Visto l'art. 530 cpv. cod. proc. pen.,

ASSOLVE

IMPUTATO2 e IMPUTATO1 dal reato loro ascritto al capo *D*) della rubrica, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 537 cod. proc. pen.,

DICHIARA

la falsità delle relazioni di servizio di cui ai capi *F*, *G*) e *H*) della rubrica, rispettivamente recanti le sottoscrizioni degli imputati IMPUTATO2, IMPUTATO4 e IMPUTATO1, nonché datate tutte “11 ottobre 2018” e, per l’effetto,

ORDINA

la cancellazione totale di quanto scritto nel corpo di ciascuna di esse, da eseguirsi alla data di irrevocabilità della presente sentenza.

Visto l’art. 207 cpv. cod. proc. pen.,

ORDINA

la trasmissione al Pubblico Ministero, per le valutazioni di competenza, dei verbali di udienza dei giorni 25 novembre 2021 e 22 luglio 2022, relativi alle deposizioni di PERSOFF4 e PETRUZZELLA GIOVANNI.

Visto l’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.,

ORDINA

che, a cura della Cancelleria, **il dispositivo della presente sentenza sia immediatamente comunicato** al *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZLARIA*.

Visto l’art. 544, terzo comma, cod. proc. pen.,

INDICA

in giorni novanta il maggior termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Siena, all’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(*Simone Spina*)

INDICE

INTESTAZIONE	1
CONCLUSIONI.....	8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....	9
RAGIONI DELLA DECISIONE.....	25
1. <i>Sintesi preliminare dei fatti appurati e accertati all'esito dell'istruttoria dibattimentale.</i>	25
2. <i>Il primo canale informativo della notizia criminis. La tempestiva nota trasmessa dal Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena</i>	27
3. <i>Il secondo canale informativo della notizia criminis. Le lettere manoscritte ad opera di alcuni detenuti collocati presso il reparto isolamento.</i>	29
4. <i>Il terzo canale informativo della notizia criminis. La nota della direttrice dell'istituto penitenziario di San Gimignano e la relazione della comandante di reparto.</i>	33
5. <i>Prime osservazioni sulla falsità delle relazioni di cui ai capi F), G), e H). I contenuti delle captazioni telefoniche: preoccupazione per le indagini e necessità di "tenere la linea".</i>	41
6. <i>Ulteriori dati sintomatici circa la falsità delle relazioni di servizio di cui ai capi F), G) e H) della rubrica.</i>	54
7. <i>L'omessa segnalazione e registrazione dei fatti occorsi l'11 ottobre 2018 nell'applicativo ministeriale Eventi Critici (E.C.) sino alla data del 29 ottobre 2018.</i>	56
8. <i>La testimonianza della comandante di reparto dell'istituto penitenziario di San Gimignano.</i>	60
9. <i>La nota riservata della comandante di reparto e la relazione di servizio formata dall'imputato di procedimento connesso COIMP7.</i>	62
10. <i>Primi sviluppi del procedimento: l'acquisizione delle videoriprese eseguite nel reparto isolamento. L'utilizzabilità delle videoregistrazioni in quanto prove documentali.</i>	65
11. <i>I contenuti filmici delle videoriprese: collocazione delle telecamere, numero dei filmati e identificazione degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria presenti.</i>	68
12. <i>Premessa. L'assenza di qualsiasi disordine, sommossa o protesta nel reparto isolamento.</i>	71
13. <i>La fase iniziale della spedizione punitiva: l'assenza di atti oppositivi da parte di PERSOFF1..</i> 72	
14. <i>Le percosse collettivamente inflitte a PERSOFF1 mentre è riverso sul pavimento. Lo schermo frapposto tra gli agenti e l'impianto di videosorveglianza.</i>	75
15. <i>La forzata collocazione di PERSOFF1 in posizione prona e l'energica pressione ponderale operata sul suo corpo dall'imputato IMPUTATO5 per quarantadue secondi.</i>	77
16. <i>Le ulteriori sofferenze inflitte a PERSOFF1 mediante torsione di braccia, spalla e gomiti.</i>	80
17. <i>Le percosse collettivamente inflitte a PERSOFF1 all'interno della camera detentiva n. 19.</i>	82
18. <i>La percussione inferta dall'imputato IMPUTATO4 al detenuto PERSOFF2. La captazione telefonica relativa all'imputato IMPUTATO4.</i>	83
19. <i>L'ingresso dell'imputato IMPUTATO2 e di altri quattro operatori del Corpo di polizia penitenziaria nella camera detentiva di PERSOFF3.</i>	89
20. <i>Prime valutazioni sui contenuti filmici relativi alla spedizione punitiva. La falsità delle relazioni di servizio di cui ai capi F), G) e H) della rubrica.</i>	90

21. I contenuti filmici delle videoriprese in atti quali oggetto delle altrui conversazioni: le captazioni telefoniche relative agli imputati IMPUTATO5 e IMPUTATO2.....	92
22. I più rilevanti contributi testimoniali raccolti nel corso del procedimento. I criteri di apprezzamento e valutazione delle prove dichiarative seguiti dal Collegio.....	98
23. I contenuti essenziali della testimonianza assunta dalla persona offesa PERSOFF1 in sede di incidente probatorio.....	100
24. La testimonianza della persona offesa PERSOFF1 quale oggetto di altrui conversazioni: le captazioni ambientali relative all'imputato IMPUTATO5.....	107
25. Alcuni dati relativi alla persona offesa PERSOFF1. Ragioni del suo stato detentivo, assenza di rilevanti condotte disciplinari e sua manifesta non pericolosità.....	114
26. Ancora sulla persona offesa PERSOFF1: la sua piena capacità a testimoniare. La condizione di privazione di libertà personale quale indice di particolare vulnerabilità.....	118
27. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in sede dibattimentale. Le deposizioni dei detenuti PERSOFF2, PERSOFF3, Abdarraouf Ganichi, Vincenzo Solimando e Ciro Criscuolo.....	124
28. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in dibattimento. La deposizione dell'educatrice Ivana Bruno.....	138
29. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in dibattimento. La deposizione della coordinatrice dell'area educativa Maria Bevilacqua.....	144
30. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in dibattimento. La deposizione dell'educatrice Sabrina Iachini.....	148
31. I contenuti essenziali delle testimonianze assunte in sede dibattimentale. La deposizione della sanitaria Maria D'Urso.....	151
32. Le residue prove orali: estraneità all'oggetto dell'indagine probatoria di alcune richieste istruttorie e assoluta carenza di utilità probatoria delle altre prove dichiarative.....	158
33. Le deposizioni delle testimoni Lisa Lari, Elena Polato e Ibrahim Etleva.....	161
34. Le deposizioni degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria Michele Amato, Carmine Perrone, Santoro Favasuli, Diego Trapanese, Umberto Caianiello e Giovanni Petruzzeola, nonché dello psichiatra Paolo Nannotti.....	165
35. Le deposizioni dei detenuti Tommaso Rega, Giuseppe Calabrò, Stefano Laguzzi, Emanuele Rocco Valenti e Gioacchino Moglie, nonché l'esame del consulente tecnico Locantore.....	172
36. La contro-narrazione dei fatti restituita al Collegio dagli imputati: gli esami di IMPUTATO3, IMPUTATO5 e IMPUTATO2.....	178
37. Valutazioni giuridiche sul capo A). I cardini del meccanismo della tortura: distorsione del potere pubblico, maltrattamento della vittima e violazione della sua dignità personale.....	189
38. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti nel diritto internazionale.....	191
39. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti nel diritto internazionale pattizio: Convenzione di Ginevra, Patto internazionale sui diritti civili e politici e Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.....	192
40. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti nel diritto internazionale pattizio: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo Statuto della Corte penale internazionale.....	195

41. <i>Divieto di tortura, habeas corpus e dignità della persona privata della libertà personale. I doveri gravanti sul personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.</i>	198
42. <i>Il confine tra uso legittimo della coazione e abuso della forza pubblica. I requisiti di legittimità dell'impiego della coercizione in contesti penitenziari.</i>	202
43. <i>Impiego della forza pubblica e giurisprudenza convenzionale. L'uso gratuito della forza quale violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti</i>	206
44. <i>Il delitto di tortura come fattispecie costituzionalmente imposta e pretesa.</i>	208
45. <i>La struttura dell'articolo 613-bis cod. pen.: i primi tre schemi tipici di consumazione. La «tortura» quale reato necessariamente abituale.</i>	211
46. <i>Il requisito modale delle «violenze o minacce gravi».</i>	213
47. <i>Gli ulteriori schemi tipici di consumazione: la tortura quale reato ad evento persistente. L'agire con «crudeltà» e i due eventi alternativi del reato.</i>	215
48. <i>La tortura pubblica o di Stato come autonoma fattispecie di reato.</i>	217
49. <i>Valutazioni conclusive del Collegio in merito ai reati ascritti ai capi A), B) ed E).</i>	223
50. <i>Valutazioni del Collegio in merito al reato ascritto al capo I) della rubrica. L'isolamento continuo quale misura di rigore in deroga alle ordinarie regole trattamentali.</i>	226
51. <i>L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune: procedure, competenze e organi titolari del potere disciplinare.</i>	229
52. <i>I requisiti minimi di legalità che presiedono all'applicazione dell'isolamento continuo per ragioni disciplinari.</i>	231
53. <i>La sottoposizione di PERSOFF1 alla misura di rigore dell'isolamento continuo in violazione di tutti i requisiti minimi di legalità previsti per tale misura.</i>	234
54. <i>Valutazioni del Collegio in merito al reato ascritto al capo C) della rubrica.</i>	240
55. <i>Valutazioni del Collegio in merito al reato ascritto al capo D) della rubrica. Le reticenti e false dichiarazioni di PERSOFF4 e l'esito assolutorio del giudizio.</i>	244
56. <i>La determinazione delle pene applicate a ciascun imputato e gli ulteriori effetti discendenti dalla presente pronuncia.</i>	246
57. <i>Le statuizioni decisorie relative alle azioni civili spiegate nel presente giudizio.</i>	248
58. <i>Le residue statuizioni decisorie: la trasmissione del dispositivo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e i termini per la stesura della motivazione.</i>	250
DISPOSITIVO	250